

A.S. 747**RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO****Capo I - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni****Articolo 1, (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)**

La misura di cui al **comma 1** non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la sua applicazione, che ha decorrenza dall'anno 2023, è limitata alle posizioni dirigenziali disponibili a legislazione vigente e quindi opera nel limite delle vigenti capacità assunzionali.

La quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria per le misure di cui ai **commi 2 e 3** sono contenute al comma 13 del presente articolo.

Il comma 3-bis autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 125 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrarsi nell'Area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca – Codice concorso 01 per il reclutamento di n. 85 unità, da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica vigente, nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo - giuridico - contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 La procedura può essere avviata nel caso in cui a conclusione dell'espletamento della prova orale non si raggiunga un numero di idonei alla prova pari al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. La disposizione, ad invarianza di spesa, consente al concorso in atto, attraverso l'estensione dei candidati ammessi alle prove orali, di ricoprire i posti messi a concorso evitando così che il concorso in atto si concluda con un numero di vincitori troppo esiguo per coprire i posti messi a bando nel limite massimo degli 85 posti per i quali è stata già autorizzata la spesa.

La norma non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, poiché attuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I **commi 4, 5 e 6** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto hanno natura ordinamentale o si limitano a definire in maniera più dettagliata le specifiche modalità assunzionali con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della protezione civile), il Ministero del Turismo e il Ministero dell'Interno intendono reclutare le unità di personale non dirigenziale indicate nella Tabella B dell'allegato 2 del presente decreto.

In particolare, per quanto concerne le modifiche introdotte in sede di conversione:



Il comma 4, lett. b-bis) autorizza le amministrazioni centrali e le agenzie a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano tramite lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi RIPAM in corso di validità. La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto lo scorrimento delle graduatorie avviene già nel limite delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Il comma 4-bis consente il trattenimento in servizio di personale dirigenziale, già in ruolo, in possesso di specifiche professionalità fino al 31 dicembre 2026. La misura, consentendo il trattenimento in servizio di personale già in ruolo, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, limitandosi a consentire la prosecuzione di rapporti di lavoro già in essere, agisce nell'ambito delle capacità assunzionali già disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, nonché una riserva di posti non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Tale riserva non può essere in ogni caso inferiore al 10 per cento. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che non amplia la platea complessiva dei posti banditi a concorso, bensì mira a garantire unicamente che una riserva minima degli stessi sia destinata a soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.

I **commi 7 e 8**, non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme di carattere ordinamentale.

In particolare, il **comma 8, lett. b)** non comporta nessun onere, limitandosi a stabilire un numero massimo di dipartimenti (tre) e di direzioni generali (dodici) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'interno del quale, attualmente, sono previste 12 posizioni dirigenziali di livello generale (ivi compresa quella del Segretario generale). Ne consegue che la disposizione garantisce il limite dell'invarianza di spesa complessiva, considerato che le risorse per il finanziamento della eventuale differenza di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento rispetto al Segretario generale trovano copertura nel Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di prima fascia del predetto Ministero.

Il **comma 9** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di norme a carattere ordinamentale, peraltro meramente riproduttive delle previsioni già richiamate nell'articolo 17-*quinquies* del decreto-legge n. 80 del 2021, nell'ambito di procedure assunzionali per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica previste a legislazione vigente con specifica copertura finanziaria.



Il comma 9-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione di carattere ordinamentale non incide sugli oneri che comunque deriveranno dai futuri concorsi pubblici, nei quali la riserva di posti stabilita dalla disposizione in esame troverebbe applicazione, relativi ad assunzioni di personale non dirigenziale presso le Pubbliche Amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (concorsi per i quali saranno di volta in volta disciplinate le relative coperture finanziarie). La misura non avrebbe dunque alcun impatto sul numero complessivo di posti messi di volta in volta a concorso, ma garantirebbe, tra i posti banditi, una riserva a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Il comma 10 modifica il decreto-legge 82/2021 intervenendo sulle disposizioni riguardanti l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

In particolare, la lettera a), introducendo una riserva di posti messi a concorso dell'Agenzia a favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, ha natura meramente ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di produrre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui alla lettera b) hanno carattere ordinamentale, incidendo sui criteri di selezione e di inquadramento del personale senza variare il numero delle unità di personale previste nella dotazione organica attuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021 (pari a 300 unità), e senza modificare il numero delle figure dirigenziali di livello generale e non generale previste per l'Agenzia dalle disposizioni vigenti. Per tale motivo non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico sia con riferimento al nuovo personale che sarà inquadrato in forza della disposizione in esame nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) – che rientra nella dotazione organica prevista per la prima operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 4, fissata in complessive trecento unità – sia con riferimento agli eventuali reinquadramenti, effettuati ai sensi del sesto periodo, relativi al personale di cui al comma 8, lettera b), l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge (pari a 70 milioni di euro nel 2023, 84 milioni nel 2024, 100 milioni nel 2025, 110 milioni nel 2026 e 122 milioni a decorrere dal 2027).

Posto che la previsione in aumento dello stanziamento annuale indicato dal richiamato articolo 18 è già volta a finanziare - anche in correlazione all'aumento dei compiti istituzionali - la dinamica di crescita dell'organico dell'Agenzia, nonché la progressione economica del personale in servizio, si evidenzia che allo stato attuale l'organico complessivo dell'Agenzia è di 180 unità, ancora distante dal limite di 300 unità previsto per la prima operatività.

Si evidenzia, altresì, che la disposizione circa gli eventuali reinquadramenti del personale di cui all'articolo 17, comma 8, lettera b), del decreto-legge - che risponde ad un'esigenza di omogeneità



di trattamento, in considerazione dei nuovi criteri dettati ai fini dell'inquadramento per il nuovo contingente di personale e, pertanto, di armonizzazione dei trattamenti retributivi delle diverse professionalità acquisite dall'Agenzia - potrà riguardare al massimo 35 unità, pari a circa l'11,6 per cento della citata dotazione organica di 300 unità, prevista dal legislatore (alla quale corrisponde un costo annuo complessivo stimato in circa 34 milioni di euro).

L'incremento della spesa retributiva derivante dai predetti reinquadramenti, da disporre all'esito dalla procedura di valutazione prevista al sesto periodo del comma 10, sarà dato dal solo differenziale retributivo, poiché il personale interessato è già in servizio nell'Agenzia.

La disposizione non ha effetti retroattivi e gli oneri relativi sono ampiamente sostenibili nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.

Il **comma 11** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11-bis al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti innanzi ai tribunali ordinari, prevede la possibilità di integrare le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti con il personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.1. Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l'applicazione di personale aggiuntivo presso le predette sedi potrà avvenire previo consenso dell'interessato e senza oneri per missione o trasferimento, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque e nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero della Giustizia.

Comma 12: La misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. *In sede di conversione è stata aggiunta la previsione secondo cui all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Il comma 12-bis modifica l'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2019 al fine di prevedere che l'Organismo investigativo nazionale competente in materia di indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari operi presso un ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di procedere ad un efficientamento dell'organizzazione del medesimo Ministero, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Trattasi, pertanto, di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non



derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo espressamente, al comma 12-ter, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda all'attuazione delle disposizioni nell'ambito della vigente struttura organizzativa, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 12-quater prevede l'innalzamento del periodo di aspettativa per dipendenti pubblici, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali e senza assegni e decorrenza dell'anzianità di servizio, da 12 a 36 mesi, mantenendo immutata la possibilità di rinnovo per una sola volta. La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene, ampliandone la durata massima da 12 a 36 mesi, sul periodo di aspettativa non retribuita concedibile ai dipendenti pubblici, il quale non viene computato a fini previdenziali e non prevede la corresponsione di alcun trattamento economico in favore del dipendente.

Il comma 12-quinquies non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto del contenuto ordinamentale delle lettere a) e b).

Il comma 12-sexies presenta natura interpretativa e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli incarichi di Presidente della Giunta centrale degli Istituti storici e di Direttore degli Istituti della Rete di cui si specifica la conferibilità anche a soggetti già in quiescenza sono solo quelli svolti a titolo gratuito, come specificato nella disposizione stessa.

Pertanto, il conferimento degli stessi a soggetti in quiescenza non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 13. La disposizione prevede che, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 - con i quali sono autorizzati rispettivamente gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 (parte integrante del presente decreto-legge) e le assunzioni di personale di cui alla tabella B dell'allegato 2 (parte integrante del presente decreto legge) - sia autorizzata una spesa in favore di varie amministrazioni centrali dello Stato quantificata come segue.

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri:

PCM	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime da l'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	157.656,05	301.144,35	3	903.433,04	602.288,69
Dirigente di 2ª fascia	80.413,42	67.400,12	153.714,09	4	614.856,35	409.904,24
Categoria A1	54.912,78	14.705,48	72.471,28	63	4.565.690,90	3.043.793,93
Categoria B3	45.392,94	14.705,48	62.553,63	40	2.502.145,20	1.668.096,80
Categoria B5	48.954,60	14.705,48	66.264,24	1	66.264,24	44.176,16
TOTALI					8.652.389,73	5.768.259,82



Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
300.000,00	522.717,86	86.523,90

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
6.590.977,68	8.738.913,63

b) Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale.

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MAECI	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2025	Oneri retributivi anno 2024 (rateo 3 mesi)
Assistente	33.795,45	3.699,00	37.494,45	100	3.749.445,42	937.361,35
TOTALI					3.749.445,42	937.361,35

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 3 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° ottobre 2024) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2024	Spese funzionamento anno 2024	Spese funzionamento a regime dall'anno 2025
300.000,00	374.944,54	37.494,45



Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
1.612.305,90	3.786.939,87

c) Ministero dell'interno.

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

INTERNO	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 2ª fascia	80.019	50.416	135.679	1	135.679	90.453
Funzionario	41.711	1.461	43.172	300	12.951.616	8.634.410
TOTALI					13.087.295	8.724.863

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, *quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico), pari ad euro 1.308.729 per il 2023, di cui euro 500.000 per la gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e ad euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024.*

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
500.000,00	1.308.729,44	130.872,94

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
10.533.592,83	13.218.168,03

d) Ministero della Difesa.

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:



DIFESA	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	121.384,92	263.502,17	1	263.502,17	175.668,11
			TOTALI		263.502,17	175.668,11

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (conferimento incarico dirigenziale previsto dal 1° maggio 2023).

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
26.350,22	2.635,02

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
202.018,33	266.137,19

e) Ministero dell'economia e delle finanze

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MEF	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	81.073,50	176.578,29	257.651,79	2	515.303,58	343.535,72
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	83.298,29	169.804,35	1	169.804,35	113.202,90
Funziario	42.462,36	8.473,82	50.936,18	20	1.018.723,59	679.149,06
			TOTALI		1.703.831,53	1.135.887,68

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo



conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
300.000,00	170.383,15	17.038,32

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
1.606.270,84	1.720.869,84

f) Ministero delle imprese e del made in Italy

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni pro-capite (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MIMIT	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	46.430,38	131.542,83	2	263.085,66	175.390,44

MIMIT	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi dall'anno 2024 all'anno 2026	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 2ª fascia (tempo determinato)	80.019,45	46.430,38	131.542,83	2	263.085,66	175.390,44

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).



Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento anno 2024-2026	Spese funzionamento a regime dall'anno 2027
39.462,85	5.261,71	2.630,86

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

MIMIT	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Regime Anno 2027
2 dir. a temp. Ind.	€ 175.390,44	€ 263.085,66	€ 263.085,66	€ 263.085,66	€ 263.085,66
2 dir. a temp. d.	€ 175.390,44	€ 263.085,66	€ 263.085,66	€ 263.085,66	
Tot. Oneri retrib.	€ 350.780,88	€ 526.171,32	€ 526.171,32	€ 526.171,32	€ 263.085,66
Funzionamento	€ 39.462,85	€ 5.261,71	€ 5.261,71	€ 5.261,71	€ 2.630,86

g) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MASAF	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	128.781,10	271.177,92	2	542.356	361.571
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	69.601,57	155.589,89	6	933.539	622.360
Funzionario	41.676,14	3.855,51	45.531,65	60	2.731.899	1.821.266
Assistente	33.795,45	3.855,51	37.650,96	30	1.129.529	753.019
			T OTALI		5.337.323	3.558.216

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
300.000,00	533.732,30	53.373,23

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
4.391.948,71	5.390.696,23



h) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MASE	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Direttore generale Fascia B	132.133,62	156.756,04	300.210,31	1	300.210,31	200.140,21
Direttore generale Fascia C	132.133,62	146.940,82	290.024,08	1	290.024,08	193.349,39
Direttore generale (ex art. 19, comma 10, d.lgs. n.	132.133,62	85.244,54	225.995,68	2	451.991,36	301.327,57
			TOTALI		1.042.225,75	694.817,17

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (conferimento incarichi dirigenziali previsto dal 1° maggio 2023).

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
59.023,44	5.902,34

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
753.840,61	1.048.128,10

i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MIT	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	119.616,78	261.667,19	1	261.667,19	174.444,79
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	47.900,49	133.068,51	22	2.927.507,23	1.951.671,49
			TOTALI		3.189.174,42	2.126.116,28



Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni/incarichi dirigenziali prevista per il 1°maggio 2023) anche in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
500.000,00	318.917,44	31.891,74

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
2.945.033,72	3.221.066,16

1) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MLPS	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Funzionari profilo amministrativo giuridico contenzioso	41.676,14	1.845,08	43.521,22	50	2.176.060,99	1.450.707,33

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1°maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).



Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
100.000,00	125.000,00	250.000,00

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
1.675.707,33	2.426.060,99

m) Ministero dell'università e della ricerca

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MUR	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	142.969,01	285.902,14	2	571.804,28	381.202,85
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	54.969,65	134.989,10	2	269.978,20	179.985,47
TOTALI					841.782,48	561.188,32

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni/incarichi dirigenziali prevista per il 1° maggio 2023), anche in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
84.178,25	8.417,82

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:



Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
264.163,71	278.396,02
645.366,56	850.200,30

n) **Ministero della Cultura**

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

MIC	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Onere retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1 ^a fascia (prima pos. retr.)	132.133,62	128.403,97	270.786,53	1	270.786,53	180.524,36
Dirigente di 1 ^a fascia (seconda pos. retr.)	132.133,62	116.131,04	258.049,70	4	1.032.198,78	688.132,52
Dirigente di 2 ^a fascia (prima pos. retr.)	80.019,45	69.341,26	155.319,74	6	931.918,46	621.278,98
TOTALI					2.234.903,78	1.489.935,85

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni/incarichi dirigenziali prevista per il 1° maggio 2023), anche in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
30.000,00	223.490,38	22.349,04

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:



Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
874.769,35	954.267,50
1.743.426,23	2.257.252,82

o) Ministero della Salute

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

SALUTE	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024 al 2026	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigenti sanitari (struttura complessa)	105.888,68	81.600,12	194.889,08	1	194.889,08	129.926,05
Dirigente di 2° fascia	80.019,45	63.307,73	149.058,15	1	149.058,15	99.372,10
Funzionario	41.676,14	1.967,55	43.643,69	2	87.287,38	58.191,59
TOTALI					431.234,61	287.489,74

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese di funzionamento (quantificate forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento dall'anno 2024 all'anno 2026
21.561,73	4.312,35

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
309.051,47	435.546,95

p) Ministero del Turismo

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:



TURISMO	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 2ª fascia	80.019,45	50.771,51	136.048,06	2	272.096,12	181.397,41
Dirigente di 2ª fascia (art. 19, comma 10, D.lgs. n. 165/2001)	80.019,45	43.366,18	128.362,80	2	256.725,60	171.150,40
Dirigente di 1ª fascia (art. 19, comma 10, D.lgs. n. 165/2001)	132.133,62	81.967,73	222.595,01	2	445.190,01	296.793,34
Funzionario	41.675,92	7.293,00	48.968,92	75	3.672.668,88	2.448.445,92
Assistente	33.794,40	7.293,00	41.087,40	60	2.465.244,15	1.643.496,10
TOTALI					7.111.924,76	4.741.283,18

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
380.000,00	641.000,92	64.100,09

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
5.762.284,09	7.176.024,86

q) **Avvocatura Generale dello Stato**

Sono state valorizzate le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

AVG	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	107.245,68	239.379,30	2	478.758,61	319.172,40
Assistenti	35.839,88	1.096,00	36.935,88	100	3.693.588,00	2.462.392,00
TOTALI					4.172.346,61	2.781.564,40



Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Nella tabella sottoriportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dall'anno 2024
300.000,00	278.156,44	41.723,47

Il prospetto sottostante reca il riepilogo degli oneri complessivi:

Oneri complessivi primo anno	Oneri complessivi a regime
3.359.720,84	4.214.070,08

r) Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:

ANVUR	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Funzionario	41.676,14	5.971,50	47.647,64	15	714.714,60	476.476,40
TOTALI					714.714,60	476.476,40

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

s) Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionale - AGENAS

Sono state valorizzare le seguenti retribuzioni *pro-capite* (lordo Stato) come determinate dalla vigente contrattazione collettiva di comparto applicabile:



AGENAS	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 8 mesi)
Area Assistenti	24.274,93	6.653,98	42.552,00	5	212.759,99	141.839,99
Area Professionisti della Salute e dei Funzionari - Collaboratore tecnico/amm.vo	26.371,42	6.734,58	45.547,23	53	2.414.003,26	1.609.335,51
Area Professionisti della Salute e dei Funzionari - Infermiere	27.678,70	6.734,58	47.345,79	10	473.457,87	315.638,58
Dirigente amm.vo/ingegnere/informatico	79.198,50	15.500,00	130.286,19	2	260.572,39	173.714,92
Dirigente medico	102.376,64	15.500,00	162.174,68	1	162.174,68	108.116,45
			TOTALI		3.522.968,19	2.348.645,46

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° maggio 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Il **comma 14** reca le coperture finanziarie e prevede che agli oneri pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

- a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; **in sede di conversione è stato corretto un refuso relativo alla decorrenza dall'anno 2024 della somma di euro 86.524.**
- c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:
 - 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e a 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;



- 4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e a 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e a 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e a 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e a 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e a 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e a 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e a 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e a 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e a 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

I commi da 14-bis a 14-quater apportano modifiche al decreto legislativo n. 35 del 2010.

In particolare:

la lett. a) prevede, relativamente all' attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, l'aggiunta della Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)

la lett. b) modifica la previsione secondo cui, qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto, e sussistano ragioni di urgenza, limitazioni ulteriori possono essere adottate con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed eventuali altri Ministeri interessati, aggiungendo la previsione del concerto anche di Agenzie ed Enti.

la lett. c) prevede che le commissioni nominate con decreto dell'amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, sono integrate con rappresentanti di ANSFISA.



Il comma 14-quinquies prevede espressamente che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 14-sexies contiene disposizioni di carattere ordinamentale. La misura fornisce indicazioni alle amministrazioni in merito alle modalità di svolgimento di un'attività di programmazione già espletata a legislazione vigente e, pertanto, non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la previsione che le amministrazioni individuino al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze per realizzare attività di formazione con risorse interne e creare figure di docente e di tutor, destinatari di specifici percorsi formativi, ha il solo effetto di indirizzare e coordinare il miglior utilizzo delle risorse umane di cui l'amministrazione dispone e di indirizzarle verso quegli specifici percorsi formativi che le amministrazioni già svolgono a legislazione vigente. La misura, pertanto, non istituisce percorsi formativi ulteriori, ma indirizza le amministrazioni ad utilizzare un criterio predefinito di individuazione, per quanto riguarda lo svolgimento di attività di formazione. Il PIAO, comunque, essendo un mero strumento di programmazione non è suscettibile di introdurre oneri nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica, ma è espressamente finalizzato ad individuare obiettivi, finalità e modalità di realizzazione delle attività che le amministrazioni si prefiggono di realizzare (e dunque programmano) nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. La misura pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che alla sua attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di formazione del personale.

Il comma 14-septies contiene disposizioni di carattere ordinamentale e prevede che possano essere individuate quote di riserva, per il collocamento obbligatorio, finalizzate e tutelare gruppi di persone con disabilità che hanno maggiori difficoltà di inserimento lavorativo. La misura, non determina nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a prevedere criteri definitivi per le predette quote di riserva.

Articolo 1-bis, (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale)

Apporta modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

Lettera a) modifica l'art. 35

Punto 1): consente di utilizzare il personale di FormezPA oltre che lo svolgimento delle attività concorsuali, anche per la costituzione dei comitati di vigilanza nell'ambito dei c.d. concorsi unici, ovvero quelli banditi dalla Commissione RIPAM.



Punto 2): limita il numero degli idonei ai concorsi entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi e prevede altresì, che, nel caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione interessata possa procedere allo scorrimento nei limiti della predetta graduatoria.

Le misure, di carattere ordinamentale, non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica.

Lettera b) introduce l'articolo 35-bis diretto a organizzare concorsi su base territoriale al fine di assicurare una più efficace possibilità di realizzare una omogenea copertura delle diverse sedi per le amministrazioni che dispongono di una struttura capillare sul territorio.

La misura, di carattere sostanzialmente procedimentale, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

Lettera c) modifica l'art. 35-quater e consente, al fine di ridurre i tempi di svolgimento dei concorsi pubblici, di facultizzare lo svolgimento della prova orale per i profili non dirigenziali e non apicali. La misura, di carattere sostanzialmente procedimentale, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera d) apporta modifiche all'articolo 52 volte a superare alcune criticità interpretative derivanti dalla norma, che parrebbe escludere dall'ambito di applicazione il personale che ha maturato i 5 anni previsti in comando.

La misura, di carattere ordinamentale, non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica.

Articolo 1-ter, (Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame)

Modifica l'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56.

lettera a) la disposizione modifica il comma 13 prevedendo la possibilità di estendere anche alle regioni, alle autonomie locali e agli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato la previsione ivi contenuta, che fa espresso riferimento ai compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego "indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali".

lettera b) la disposizione modifica il comma 14 prevedendo che la deroga al principio di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3 del d.lgs. 165/01 sia esteso, oltre che ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche a quelli dovuti



per i concorsi presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 12 del decreto legislativo 165/01.

Le misure di carattere ordinamentale non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica.

Articolo 1-quater, (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei)

Il comma 1 prevede che, per lo svolgimento delle sue funzioni, il Direttore generale di progetto è coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, al quale lo stesso può delegare una o più funzioni amministrative e contabili.

Benché gli interventi del Grande Progetto Pompei siano stati portati a termine, prosegue fino al 31 dicembre 2026 l'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".

All'azione di rilancio risulta preposta l'Unità "Grande Pompei", che fa capo al Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, coadiuvato dal vice direttore generale vicario e da una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, prevista all'articolo 1, comma 2, del citato d.l. n. 91 del 2013, come integrata ai sensi dell'articolo 2, comma 5-quater del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

La norma prevede, poi, che il Direttore generale di progetto svolga funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa, nazionali e comunitari, del Ministero della cultura, con particolare riguardo ai Grandi Progetti dei beni culturali e a quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministero della cultura.

Si tratta di attività che vanno a sostituirsi e non ad aggiungersi a quelle relative agli interventi del Grande Progetto Pompei, oramai giunto al termine.

Conseguentemente, la misura dell'indennità prevista in favore del vice direttore generale vicario risulta compatibile con le funzioni che il medesimo è chiamato ad espletare.

Quanto alle risorse umane e strumentali di cui il Direttore generale di progetto potrà avvalersi per lo svolgimento delle nuove funzioni allo stesso attribuite, si rappresenta che il Direttore generale di progetto, oltre ad essere coadiuvato dal vice direttore generale vicario, si avvale del contingente di cinque esperti della struttura di supporto, integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



La misura determina oneri pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 cui si provvede a valere sulle risorse disponibili del Parco archeologico di Pompei. Il trend delle entrate correnti registrato negli ultimi tre anni, nonché le previsioni delle medesime per il corrente esercizio finanziario - desunti dall'esame dei relativi bilanci, i cui dati sono sintetizzati nel prospetto di seguito riportato - riflettono il ritorno di un'affluenza di pubblico ai livelli precedenti alla pandemia, tale da assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in argomento.

DENOMINAZIONE ISTITUTO	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	TOTALE ENTRATE	ESERCIZIO FINANZIARIO	BILANCIO DI PREVISIONE
Parco archeologico di Pompei	€ 42.522.755,73	€ 3.138.477,80	€ 45.661.233,53	2019	CONTO CONSUNTIVO
	€ 27.090.432,78	€ 10.865.291,12	€ 37.955.723,90	2020	CONTO CONSUNTIVO
	€ 17.678.969,09	€ 5.272.367,70	€ 22.951.336,79	2021	CONTO CONSUNTIVO
	€ 36.325.431,50	€ 7.012.412,38	€ 43.337.843,88	2022	CONTO CONSUNTIVO
	€ 42.892.918,12	€ 59.105.912,85	€ 101.998.830,97	2023	BILANCIO DI PREVISIONE

Articolo 2, (Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

La disposizione al **comma 1** inserisce un ulteriore comma con il quale si prevede di istituire presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico stabilendo che per la partecipazione all'Osservatorio per il lavoro pubblico ivi previsto non sia dovuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi di spesa o altro emolumento comunque denominato.

Il **comma 2** non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede la riduzione del numero e del tipo degli organi collegiali in materia di lavoro pubblico

Articolo 3, (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

Il **comma 1** prevede che agli uffici di supporto degli organi politici della Giunta e del Consiglio delle regioni, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, si applica, senza aggravio di spesa, quanto previsto dall'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico è parametrato a quello dirigenziale.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi in argomento, per i quali viene prevista la corresponsione dell'emolumento unico di cui al citato articolo 14 del d.lgs. n. 165/2001, possono essere attribuiti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1-bis introduce il comma 5-bis all'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo, per gli incarichi presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni ed enti locali,



una specifica deroga alle disposizioni contenute al precedente comma 5 dello stesso articolo, che, nei confronti dei titolari di cariche elettive prevede che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Quanto precede, a condizione che la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziare in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica. Pertanto, la disposizione non determina effetti finanziari.

Il comma 2 prevede che le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022 al fine di evitare una duplicazione di assegnazione di risorse per i comuni che abbiano provveduto a sostenere tale spesa nelle more del perfezionamento dell'iter del DPCM, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023.

Le risorse non assegnate, pari a 20 milioni di euro vengono mantenute in bilancio per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Il comma 3 prevede che la spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni a statuto ordinario per l'attuazione dei progetti PNRR non rilevano ai fini del limite di spesa del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/017. La disposizione non determina effetti finanziari in quanto tali oneri sono ricompresi nei limiti della maggiore spesa complessiva già previsti dalle percentuali, distinte per fascia demografica, dalla Tabella 1 allegata al decreto-legge n. 36/2022. *Il secondo periodo, con riferimento alla spesa di personale derivante dall'applicazione dell'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ossia per l'assunzione, da parte di Comuni attuatori di progetti PNRR, di personale con contratto a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità, estende la non rilevanza di tale spesa, oltreché ai fini dell'articolo 33, del decreto-legge n. 34/2019, e*



dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, anche ai fini dell'applicazione limite del trattamento accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017. La disposizione, prevedendo che la predetta deroga al limite del trattamento accessorio è comunque consentita solo nell'ambito della spesa complessiva aggiuntiva già individuata dalla medesima disposizione per le assunzioni a termine necessarie per l'attuazione dei progetti PNRR, non determina effetti finanziari.

I commi da 3-ter a 3-quinquies, in relazione alle esigenze correlate all'emergenza migratoria nonché all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché all'emergenza idrogeologica, autorizzano le amministrazioni comunali della Regione Calabria ad inquadrare, anche in sovrannumero nelle relative piante organiche ed anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale, già utilizzati dalle stesse amministrazioni comunali, che siano in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, previo superamento di prova selettiva. Tali inquadramenti avvengono nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies che, a tal fine, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Il comma 4 prevede che per le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto – legge 31 maggio 2010, n.78, relativo alla spesa per i contratti a tempo determinato è elevato al 100 per cento, fermo restando per tali Agenzie il vincolo del rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Il comma 5 prevede che le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le suddette assunzioni di personale sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Il comma 5-bis dispone che le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, previa intesa in sede di Conferenza unificata, possono, con proprio regolamento e al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale, individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego. La misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto di natura ordinamentale e tesa a consentire l'individuazione di ulteriori figure professionali che saranno oggetto di procedure concorsuali, a loro volta bandite nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.



Il comma 5-ter prevede che, fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prevedere una riserva di posti nei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale in favore del personale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale in questione sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione e, pertanto, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 prevede che per il triennio 2023-2026, per i soli comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, la spesa per il segretario comunale, considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152/2021, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le suddette deroghe operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019.

Il comma 6-bis estende ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la possibilità - attualmente prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni - di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la relativa spesa rientra nei limiti di quella prevista a legislazione vigente.

Il comma 6-ter aggiunge all'art. 15 del TUOEL un comma ulteriore, in virtù del quale il contributo straordinario statale a supporto delle fusioni tra comuni realizzatesi dopo il 1° gennaio 2014 verrà erogato per ulteriori cinque anni.

Al fine di favorire la fusione dei comuni, l'articolo 15, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali - TUOEL) prevede che lo Stato eroghi appositi contributi



straordinari per dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Il contributo non riguarda gli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché gli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali.

La disciplina del contributo, all'esito di una serie di interventi modificativi intervenuti nel corso degli anni, a far data dal 2018 fa sì che ai comuni risultanti da fusione o da fusione per incorporazione spetti un contributo pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario.

Per quel che concerne le risorse finanziarie stanziare per la concessione del contributo straordinario alle fusioni, si rammentano le relative disposizioni normative:

1) articolo 1, comma 164, della legge n. 662/1996 per un importo pari ad euro annui 1.549.370,00 per la fusione e l'unione di comuni. Negli ultimi anni dato l'elevato numero di fusioni e le limitate risorse disponibili il citato contributo è stato costantemente destinato alle fusioni di comuni;

2) articolo 1, comma 730, della legge n. 147/2013 che ha stabilito la destinazione, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, di complessivi 60 milioni annui in favore del finanziamento delle unioni e delle fusioni di comuni, di cui 30 milioni in favore delle fusioni e 30 milioni ad incremento del contributo spettante alle unioni. Tali contributi sono stati consolidati a decorrere dal 2016, dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 17, lett. b), legge n. 208/2015);

3) ulteriori 5 milioni annui sono stati assegnati, ad incremento del contributo straordinario, in sede di ripartizione, con DPCM 10 marzo 2017, del «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», istituito dall'art. 1, comma 433, della legge n. 232/2016;

4) la legge di bilancio per il 2018 ha poi disposto un ulteriore incremento delle risorse finanziarie destinate alla concessione dei contributi per le fusioni di comuni, di un importo pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2018 (art. 1, comma 869, legge n. 205/2017);

5) il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, all'art.42, comma 1, ha previsto che “La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2019”. Tali ultime risorse sono state stabilizzate per i successivi anni con autorizzazione prevista nella parte II della Legge di bilancio che finanzia direttamente il richiamato articolo 15, comma 3, del TUOEL;

6) da ultimo, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modificazioni, L. 23.7.2021, n. 106), all'art 52, comma 3, ha previsto, a decorrere dall'anno 2021, un ulteriore incremento di 6,5 milioni



di euro del fondo da destinare al contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del TUOEL.

Vanno, poi, aggiunte le risorse di cui all'art. 1, comma 885, della legge n. 205/2017, che ha previsto che i risparmi sulle rettifiche puntuali del fondo di solidarietà comunale sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del TUOEL.

Inoltre, nell'anno 2021 è intervenuta una nuova disposizione - l'art. 31 -quater del decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21, modificato in conversione con la legge 20 maggio 2022, n. 51 - che ha previsto che, a decorrere dal 2024, il citato contributo straordinario a favore degli enti è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti. La stessa norma ha previsto anche un contributo non superiore a 10 milioni di euro per le fusioni, non derivanti dall'eventuale incorporazione, la cui popolazione risulti complessivamente superiore a 100.000 abitanti.

Si segnala, altresì, che sempre l'articolo sopra richiamato al comma 2 ha previsto, per il solo anno 2023, un contributo di 5 milioni di euro ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato (emergenza Covid), un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del TUOEL. Il riparto del citato contributo avviene in proporzione alla popolazione.

Per l'anno in corso il contributo statale stanziato per gli enti costituiti a seguito di fusione di comuni e/o fusioni per incorporazione è pari ad € 83.049.370,00, mentre il numero di fusioni interessate al contributo in esame per il corrente anno è pari a 103 (comprese quelle con decorrenza 2014).

Il riparto del contributo straordinario per gli enti costituiti a seguito di fusioni e/o fusioni per incorporazione è disposto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno del 25 giugno 2019 (G.U. n. 152 del 1° luglio 2019) che, tra l'altro, prevede che "...in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità di bilancio sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti, rispetto al fabbisogno determinato, siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari".

Pertanto, qualora si verificano nuove fusioni l'ammontare del contributo disponibile verrà ripartito secondo il richiamato criterio.

Infine, per effetto del combinato disposto recato dal comma 1 ter, dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2022, n. 95 - previsto ad opera dell'articolo 31-quater, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21- il contributo straordinario è attribuito nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti. Conseguentemente, la norma non determina effetti finanziari in quanto l'erogazione dei contributi



straordinari per ulteriori cinque anni per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014 dovrà avvenire nei limiti dello stanziamento previsto.

Il comma 6-quater, modificando l'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, eleva da ventiquattro a trentasei mesi il periodo nel quale, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, su richiesta del sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'interno, viene affidato lo svolgimento delle funzioni attribuite al vicesegretario ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Il comma 6-quinquies prevede che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, per gli anni 2023-2026, possa computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, a condizione che le assunzioni siano effettuate solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over. La misura, che dispone in analogia a quanto già previsto dall'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per gli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6-sexies stabilisce in favore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po la possibilità di attingere per le proprie assunzioni agli elenchi di idonei delle selezioni uniche per l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali. La misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto di natura ordinamentale.

Articolo 3-bis, (Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016)

La disposizione modifica l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, prevedendo che il personale assunto ai sensi del comma 3 non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La misura non comporta oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 3-ter, (Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione)

La disposizione contiene misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione. La misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le assunzioni ivi previste sono autorizzate in misura pari al 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4, (Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi)

La disposizione è meramente ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 5, (Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito)

Il **comma 1** modifica requisiti e modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive, pertanto, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le norme introdotte, infatti, operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Infatti, l'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, come di recente modificato dalla legge n. 197 del 2022, già autorizzano, per il concorso oggetto dell'intervento normativo, una spesa pari a:

- 7,90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a 19,55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per spese di personale;
- 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

I **commi 2, 3 e 4** prorogano l'art. 1, comma 341, della legge 234 del 2021 e l'art. 1, comma 559, della legge n. 197 del 2022, prevedendo che per l'anno scolastico 2022/2023, continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai fini della definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul Fondo unico nazionale, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – ex Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione e del merito in applicazione dell'articolo 25 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'ex Area V della dirigenza pubblica – dirigenti scolastici. Occorre disporre la proroga in esame, posto che si rende necessario modificare i criteri generali già stabiliti per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, triennio 2016-2018 – sezione dirigenza scolastica. Ne deriva che per l'anno scolastico 2022/2023 vigono i provvedimenti degli Uffici scolastici regionali relativi al grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la



relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La norma interviene, altresì, sulle contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Infatti, gli artt. 5, comma 4, lett. a) e 7, comma 4, lett. a) del CCNL Area istruzione e ricerca dell'8 luglio 2019, hanno previsto che, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, le materie oggetto di confronto e di contrattazione integrativa finalizzate alla definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, definite ai sensi dell'art. 26, comma 2, del CCNL dell'ex Area V della dirigenza, a livello regionale tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative (CIR), vengano stabilite a livello nazionale. L'art. 1, comma 341, della legge di bilancio 2022 ha successivamente modificato tale iniziale previsione contrattuale, disponendo che per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuino ad operare le contrattazioni integrative regionali. Con la presente norma si dispone la medesima previsione anche per l'anno scolastico 2022/2023. Inoltre, prorogando l'art. 1, comma 559 della legge n. 197 del 2022, si prevede che anche per l'a.s. 2022/2023 le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possano innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2022/2023. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che, anche per l'anno 2022/2023, si continueranno ad applicare le medesime regole previste per l'anno scolastico precedente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. A conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, si esclude, altresì, che l'attuazione della norma possa comportare incrementi della retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici rispetto a quanto già individuato per l'anno scolastico 2021/2022 per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, eliminando in tal modo la possibilità che possano generarsi aumenti retributivi. I **commi da 5 a 20** prevedono per l'anno scolastico 2023/2024 una procedura straordinaria di reclutamento dei soggetti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Il reclutamento è finalizzato esclusivamente all'avvio del prossimo anno scolastico, che, in difetto, sarebbe gravemente pregiudicato. Al riguardo, si precisa che la misura in esame non è collegata con la riforma 2.1 della Missione 4 -C1 del PNRR in materia di reclutamento dei docenti. Il numero di



assunzioni connesso alla norma in argomento, infatti, non concorre ai fini del raggiungimento del target europeo di 70.000 assunzioni, come previsto dal PNRR.

In particolare, si evidenzia che, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, dalle stime elaborate dal Ministero dell'istruzione e del merito sulla base delle procedure di reclutamento esistenti a legislazione vigente, potranno essere assunte a tempo indeterminato 38.062 unità di personale docente, di cui 36.037 dalle diverse procedure concorsuali e 2.025 dalle GaE.

Conseguentemente, potrebbero residuare 49.291 posti vacanti, di cui 27.154 di sostegno, per i quali, in assenza di nuove procedure concorsuali, non sarebbe possibile procedere a nuove assunzioni.

Con la procedura straordinaria introdotta dall'articolo in esame - per l'anno scolastico 2023/2024 - sarebbe possibile assumere fino ad un massimo di 32.993 unità ulteriori di personale docente, di cui 15.832 docenti di sostegno.

Il **comma 5** non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le assunzioni previste dalla procedura straordinaria introdotta dall'articolo in esame avvengono nel limite del contingente autorizzato.

Il **comma 6** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il riparto delle facoltà assunzionali, anche a livello di provincia, dovrà tener conto dei posti vacanti e disponibili, oltre che delle facoltà medesime.

Il **comma 7** è di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le assunzioni a tempo determinato sono comunque comprese all'interno del contingente autorizzato.

Il **comma 8** prevede la partecipazione dei componenti esterni (dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) al comitato di valutazione di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che valuterà la lezione simulata del personale docente in prova. La procedura di reclutamento straordinario dei docenti specializzati sul sostegno prevede la stipula di un contratto a tempo determinato, trasformato in indeterminato a seguito del superamento dell'anno di formazione e prova. A tal fine, la prova finale è rafforzata e resa più selettiva rispetto alle altre procedure straordinarie del passato, in ragione dell'integrazione del comitato di valutazione con un componente esterno e per lo svolgimento di una lezione simulata. La lezione simulata è particolarmente rilevante per verificare le abilità e le competenze relative alle peculiari metodologie di insegnamento del docente di sostegno, ancor più rilevanti poiché rivolti nei confronti di alunni con disabilità, le cui categorie e fattispecie sono assai variegate. Infatti, la lezione non ha la finalità di testare le capacità espositive del docente su un argomento specifico o su mere conoscenze disciplinari, ma quella di consentire al candidato di progettare un'attività didattica reale e concreta tesa a soddisfare i peculiari bisogni educativi delle molteplici specificità degli alunni con disabilità.



La composizione del comitato di valutazione di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 297/1994 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione del componente esterno (individuato tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) rientra nel contesto dei compiti istituzionali, per i quali non spetta alcun compenso aggiuntivo in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, salvo quanto previsto in materia di rimborso di spese di missione qualora dovute in base alla vigente normativa. Le spese in esame sono tuttavia a carico dell'istituzione scolastica interessata.

Il **comma 9** ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. In coerenza con quanto già a suo tempo evidenziato dalla Relazione tecnica all'articolo 59, co. 8, del decreto-legge n. 73/2021, la decorrenza giuridica è la medesima che avrebbero i docenti che occuperebbero i posti se venissero completate, a legislazione vigente, le procedure concorsuali.

Il **comma 10** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede un vincolo triennale di permanenza nella scuola presso cui hanno svolto il periodo di formazione e prova per i docenti oggetto della procedura straordinaria di cui al comma 5.

Il **comma 11** ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto prevede l'adozione di specifiche misure attuative dell'articolo in esame.

Il **comma 12** non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto prevede per i posti residui vacanti e disponibili - che dovessero residuare a seguito delle assunzioni previste dalla procedura straordinaria introdotta dal comma 5 dall'articolo in esame - l'utilizzo di ulteriori graduatorie già previste a legislazione e sempre nel limite del contingente autorizzato.

Il **comma 13** prevede che i soggetti che abbiano conseguito un titolo di abilitazione su posto comune o di specializzazione su sostegno all'estero siano inseriti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze fino allo scioglimento della riserva sul riconoscimento del titolo. L'eventuale utilizzo di questi elenchi avviene sempre nel limite del contingente autorizzato e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 14 e 15** prevedono la stipulazione di contratti a tempo determinato per i soggetti di cui al comma 13 e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i suddetti contratti rientrano sempre nel limite del contingente autorizzato.

Il **comma 16** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede una norma di carattere procedurale. ***In particolare, prevede che fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti indicati, non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, la procedura straordinaria di reclutamento a tempo determinato prevista dal comma 5.***



Il **comma 17** contiene norme volte a regolare l'immissione in ruolo dei soggetti di cui al comma 13, ***cui si applica la disciplina speciale prevista dai commi 5 a 12***, con priorità rispetto ad ogni altra procedura di assunzione per il medesimo anno scolastico, e non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto le immissioni in ruolo sono disposte sempre nel limite del contingente autorizzato.

Il **comma 18**, per far fronte alla notevole mole di istanze presentate al Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) per il riconoscimento dei titoli di insegnamento conseguiti in altri Paesi dell'Unione europea, il MIM potrà sottoscrivere una convenzione, di durata triennale, con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA), al fine di avvalersene per lo svolgimento delle attività connesse al detto riconoscimento.

L'onere da sostenere per la sottoscrizione della convenzione con il CIMEA è pari a 1.460.000 euro per ciascuna delle tre annualità – 2023, 2024 e 2025 - di vigenza della medesima convenzione cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento del MIM.

Tale quantificazione è determinata sulla base del costo complessivo di n. 40 unità di esperti/figure professionali di cui si avvarrà il CIMEA per istruire le istanze di riconoscimento dei titoli esteri, come riportato nelle seguenti tabelle:

N. unit à	Funzione	Compiti	Costo azienda (lordo ente) / anno	Costo triennio
1	Responsabile Convenzione (Direttore)*	Coordinamento delle attività della Convenzione, supporto strategico agli uffici MIM in tema di riconoscimento e sviluppo delle politiche collegate a tali aspetti in ambito internazionale	€ 60.000,00	€ 180.000,00
1	Responsabile amministrativo*	Coordinamento degli aspetti amministrativi e legali, organizzazione degli	€ 40.000,00	€ 120.000,00



		affidamenti, gestione del personale		
1	Responsabile servizio valutativo*	Organizzazione e gestione delle attività CIMEA di formazione e selezione del personale e monitoraggio delle attività di valutazione	€ 40.000,00	€ 120.000,00
3	Senior Credential evaluator*	Valutazione delle qualifiche estere e verifica dell'autenticità, predisposizione delle attività di formazione	€ 135.000,00	€ 405.000,00
2	Senior Credential evaluator	Valutazione delle qualifiche estere e verifica dell'autenticità, predisposizione delle attività di formazione	€ 90.000,00	€ 270.000,00
16	Junior Credential evaluator	Valutazione delle qualifiche estere e verifica dell'autenticità, partecipazione alle attività di formazione	€ 480.000,00	€ 1.440.000,00
4	Esperto junior di politiche di riconoscimento in temi qualifiche professionali	Supporto agli uffici MIM per l'attuazione delle politiche collegate al riconoscimento della qualifica professionale di insegnante	€ 120.000,00	€ 360.000,00
2	Esperto legale Senior	Esperto di contenzioso amministrativo e supporto legale agli uffici del MIM	€ 84.000,00	€ 252.000,00
7	Esperto legale Junior	Gestione ordinaria del contenzioso amministrativo e supporto legale agli uffici del MIM	€ 210.000,00	€ 630.000,00



		per la predisposizione degli atti di difesa in giudizio		
3	Esperto junior politiche generali di riconoscimento delle qualifiche professionali	Supporto agli uffici MIM per l'attuazione delle politiche collegate al riconoscimento dei titoli in raccordo con il Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri	€ 90.000,00	€ 270.000,00
40			€ 1.349.000,00	€ 4.047.000,00

* Personale interno già presente in CIMEA e che non necessita di alcuna selezione. I costi riportati possono essere intesi anche come quota parte del costo aziendale di tale personale già contrattualizzato.

Riepilogo costi

Riepilogo spese / anno				
Tipologia	impiego primo anno 2022	impiego secondo anno 2023	impiego terzo anno 2024	totale
Personale	€ 1.349.000,00	€ 1.349.000,00	€ 1.349.000,00	€ 4.047.000,00
Totale parziale	€ 1.349.000,00	€ 1.349.000,00	€ 1.349.000,00	€ 4.047.000,00
14% costi indiretti e generali	€ 188.860,00	€ 188.860,00	€ 188.860,00	€ 566.580,00
Totale	€ 1.537.860,00	€ 1.537.860,00	€ 1.537.860,00	€ 4.613.580,00

Di seguito sono riportati, per annualità, i costi relativi alle attività da svolgere, il contributo MIM, che per ogni attività è pari e non superiore a € 1.460.000,00, e il contributo di CIMEA che andrà a coprire la eccedenza di spesa.

	2023	2024	2025	Totale



Costi	€ 1.537.860,00	€ 1.537.860,00	€ 1.537.860,00	€ 4.613.580,00
Contributo MIM	€ 1.460.000,00	€ 1.460.000,00	€ 1.460.000,00	€ 4.380.000,00
Totale contributo CIMEA	€ 77.860,00	€ 77.860,00	€ 77.860,00	€ 233.580,00

I costi eccedenti il valore di € 1.460.000,00 per ciascuna annualità (totale triennio € 4.380.000,00) sono a carico di CIMEA.

Il **comma 19** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede un'abrogazione espressa e la semplificazione dell'accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno.

Il **comma 20** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto incide sulla disciplina della mobilità riguardante le immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024.

In particolare, la lettera b) stabilisce che per il personale docente e educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo, per l'anno scolastico 2022/2023, il necessario superamento del periodo di prova di un anno e la disciplina dei criteri di valutazione. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto incide sulla disciplina dell'anno di prova dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e sugli educatori a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto relativamente all'anno scolastico 2022/2023.

Il comma 20-bis modificando il comma 1 dell'articolo 19-quater de D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, rende disponibile, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/ 2024, la percentuale del 100 per cento dei posti di dirigente scolastico vacanti per ciascuna regione, prevedendo che per tale procedura, salvo specifiche eccezioni, non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.

La norma introdotta ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto dall'attuazione delle stessa non devono derivare situazioni di esubero di personale con qualifica di dirigente scolastico per il triennio 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Il numero 1-bis ha carattere procedimentale in quanto prevede un particolare meccanismo di assunzione per i soggetti che sono stati destinatari di provvedimenti giurisdizionali e che devono essere immessi in ruolo in regioni prive di posti disponibili di dirigente scolastico. Infatti, la norma stabilisce che gli interessati possano essere assunti in qualsiasi altra regione, in cui vi sono posti



disponibili, con priorità rispetto ad altre procedure di immissione in ruolo e senza che sia necessario l'assenso da parte della regione richiesta. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'immissione in ruolo è disposta nei limiti delle facoltà assunzionali già previste.

Comma 20-ter. la legge 107/2015 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"), allo scopo "di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88", e dunque, con finalità esplicitamente deflattive del corposo contenzioso pendente, all'art. 1, comma 87, ha previsto che, con successivo decreto del MIUR, fossero stabilite "le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici".

I destinatari di tale procedura sono stati individuati dal comma 88 della medesima legge, che ha espressamente indicato due distinte categorie di soggetti.

La prima, prevista alla lettera a), comprendeva coloro i quali fossero «già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie» ovvero «abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale» nell'ambito del concorso indetto con D.D. 13 luglio 2011.

La seconda categoria di destinatari, prevista alla lettera b), comprendeva coloro i quali «abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva» nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale, ai sensi della Legge n. 202 del 3 dicembre 2010.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto ministeriale 20 luglio 2015 n. 499, concernente le modalità di espletamento del corso intensivo di formazione e della relativa prova finale per l'accesso al ruolo dei dirigenti scolastici, che appunto costituisce la procedura straordinaria.

Ai sensi del predetto decreto, il corso intensivo di formazione, della durata complessiva di 80 ore, è stato organizzato dagli Uffici scolastici regionali. I destinatari rientranti nella tipologia descritta al citato articolo 1, comma 88, lett. a) e lett. b) della legge n. 107/2015 sono stati ammessi, previa frequenza di un minimo di 65 ore del corso intensivo, a sostenere una prova scritta su un argomento individuato dalla Commissione tra quelli trattati nel corso. Coloro che hanno conseguito in tale prova un punteggio minimo di 21/30, sono stati dichiarati vincitori ed inseriti in



un elenco aggiuntivo alle rispettive graduatorie regionali per la successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici nel limite dei posti vacanti e disponibili.

La conclusione del procedimento giurisdizionale ha avuto tuttavia un esito sfavorevole per i ricorrenti e l'amministrazione è stata costretta a procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale degli interessati, con la conseguente restituzione al ruolo docente, nonostante il superamento della prova finale del corso intensivo di formazione.

La norma prevede, dunque, di reintegrare – a decorrere dal 1° settembre 2023 - sui posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, quei soggetti, individuati in 18 unità, che siano stati raggiunti da provvedimenti di revoca o di risoluzione dell'incarico dirigenziale in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali che abbiano partecipato con riserva al corso di cui all'articolo 1, comma 87 e 88, lett. b) della legge n. 107/2015, purché abbiano superato la prova scritta del corso intensivo di formazione ed il periodo di formazione e prova e purché abbiano prestato servizio in qualità di dirigenti scolastici per almeno tre anni scolastici senza demerito.

La misura non comporta oneri nuovi o maggiori per la finanza pubblica in quanto precedentemente per gli interessati era stata già attivata la partita stipendiale e nel 2023/2024 gli stessi saranno reintegrati nei ruoli della dirigenza scolastica nell'ambito delle facoltà assunzionali che per i dirigenti scolastici afferiscono a tutti i posti vacanti e disponibili.

La novella prevista dal **comma 21** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto con essa ci si limita esclusivamente a modificare l'articolo 47, comma 1, terzo periodo e seguenti del D.L. n. 36/2022 nella sola parte in cui dispone la modalità di conferimento degli incarichi già previsti da disposizioni legislative vigenti. Nello specifico, si intende aggiornare la previsione allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero dell'istruzione e del merito attesa l'adozione di tutte le riforme di competenza già nel 2022. Si precisa, per tale motivo, che gli esperti siano chiamati a dare supporto anche per la realizzazione degli investimenti del PNRR e non solo per la realizzazione delle riforme. Rimane, quindi, invariato sia il numero degli esperti sia il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui fino al 31 dicembre 2026 per il compenso degli esperti, già previsto dal D.L. n. 36 del 2022 e specificato nella relativa RT. Con la lettera b), infatti, si chiarisce che il contingente degli esperti in argomento si aggiunge a quello degli esperti di cui all'articolo 9, comma 4, del D.P.C.M. n. 167 del 2020, ai sensi del quale il Ministro può "individuare, altresì, esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici.". In ogni caso, si specifica che alle modalità si provvederà in



conformità all'articolo 14, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001. Con la lettera c) si apporta una modifica di mero coordinamento della norma.

Con la lettera d) si prevede che le risorse poste a copertura della norma possano essere utilizzate, ove residuo, per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 che ha previsto tale possibilità, in deroga al divieto generale, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.

Il comma 21-bis modifica la disciplina relativa ai comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso gli enti di prevenzione del disagio sociale ovvero presso le associazioni professionali.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a unificare i due contingenti suindicati (pari complessivamente a 150 unità) al fine di superare le difficoltà applicative in concreto riscontrate, nel riferirsi all'uno o all'altro contingente di comandi, che frequentemente sul piano pratico tendono a confondersi. La norma si limita ad intervenire su un contingente di personale già autorizzato. Si specifica, altresì, che il decreto interministeriale MI-MEF n. 336 del 24.4.2013, a far data dall'anno scolastico 2013/14, ha disposto l'integrale utilizzazione dei contingenti sopra citati (articolo 26, c. 8 della legge 448/1998) e che gli oneri di sostituzione sono gravati sugli ordinari capitoli a ciò deputati.

Il comma 21-ter lettera a) interviene sull'art. 14, comma 1 della legge 15 luglio 2022, n. 99 e proroga il regime di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS Academy.

La disposizione ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'ulteriore proroga del regime di accreditamento delle fondazioni ITS Academy non impatta sull'attuazione della riforma degli ITS, perché resta comunque ferma la necessità che questi accreditamenti siano confermati dalle nuove regole che saranno disciplinate anche dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 99/2022, oltre che dallo specifico decreto, destinato alla regolamentazione della fase transitoria, di cui all'articolo 14, comma 3 – i quali, entrambi, saranno ovviamente sottoposti alle valutazioni della Commissione Europea.

La lettera b) interviene sull'art. 14, comma 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99 al fine di estendere, per l'anno 2023, l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore anche per l'affitto/acquisto di nuove sedi e laboratori e potenziare il sistema degli ITS Academy, che rappresenta uno degli obiettivi fondamentali del PNRR, altresì, decisivo per l'alta qualificazione necessaria al funzionamento del sistema produttivo. Tale modifica comporta necessariamente anche il potenziamento infrastrutturale delle Fondazioni, sia a livello di sedi che di laboratori.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica giacché si limita a prevedere la possibilità di orientare le risorse già stanziare del Fondo per l'istruzione



tecnologica superiore, con dotazione annuale pari a 48.355.436 euro, a finalità diverse e non coincidenti con i finanziamenti del PNRR e al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse. La misura è del resto in linea con quanto previsto dalla stessa legge n. 99/2022 in ordine al nuovo sistema di finanziamento, che entrerà a regime a partire dal 2024. L'articolo 11, comma 2, lettera a) della legge n. 99/2022, infatti, prevede che: "Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente: a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.

Articolo 6, (Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il **comma 1**, in relazione alle 100 unità aggiuntive di personale che il MAECI è autorizzato ad assumere ai sensi della tabella B dell'Allegato 2, prevede che il 50 per cento dei relativi posti può essere riservato al personale assunto localmente a contratto dagli uffici all'estero ai sensi degli articoli 152 e seguenti del DPR n. 18/1967, La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1-bis incrementa lo stanziamento per le retribuzioni del personale a contratto di cui all'articolo 152 del D.P.R. 18/1967 per l'importo di euro 1.000.000 per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La disposizione è formulata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli espressamente quantificati nella norma stessa. Data l'assenza di contrattazione collettiva, la retribuzione del personale a contratto degli uffici all'estero è disciplinata dall'articolo 157 del D.P.R. 18/1967 ed è determinata con il contratto individuale di lavoro, sulla base di parametri omogenei all'interno dello stesso Paese. Detto personale non ha pertanto un diritto automatico ad aumenti retributivi, né la disposizione istituisce un diritto soggettivo alla revisione azionabile dai singoli.

Quanto alla quantificazione dell'onere, si segnala che nel 2022, sulla base dei dati estratti dai sistemi informatici in uso, il totale delle retribuzioni corrisposte al personale a legge locale ammontava a euro 76.307.086,34. Durante lo stesso anno l' adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto a legge locale ha riguardato circa un terzo del contingente complessivo di



cui all'articolo 152 del D.P.R. 18/1967, il cui monte salari corrisponde, mediamente, a € 25.435.695,45.

Ipotizzando di predisporre nel 2023 un piano di aumenti analogo al 2022 per numero di beneficiari, a fronte delle esigenze nella rete, lo stanziamento previsto nella disposizione in esame è funzionale a compensare la svalutazione delle retribuzioni sofferta dal personale a contratto nel 2022 a fronte di un aumento del tasso di inflazione che, a livello globale, si è attestato nel corso dello stesso anno attorno all'8%.

Poiché la disposizione entrerà in vigore nel corso dell'esercizio finanziario e in considerazione dei tempi tecnici occorrenti per disporre, caso per caso, gli adeguamenti consentiti dal maggiore stanziamento, si prevede che detti adeguamenti, per il primo anno, potranno essere applicati solo nel corso del secondo semestre. L'autorizzazione di spesa per il 2023 è pertanto inferiore a prevista per le annualità successive.

Il **comma 2, primo periodo**, anticipa al mese di giugno 2023 l'ampliamento di organico di 100 unità del personale della seconda area del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale previsto dall'articolo 1, comma 714 della legge di bilancio 2023. Tale incremento sarà coperto con lo scorrimento di una graduatoria vigente, approvata nel mese di gennaio 2023. Considerato che gli oneri per l'ampliamento d'organico a decorrere dal 1° ottobre 2023, disposti dalla suddetta disposizione della legge di bilancio 2023, sono già stati scontati nei saldi della relazione tecnica della medesima legge, dalla disposizione decorrono nuovi o maggiori oneri solo per l'anno 2023, limitatamente agli effetti dell'anticipazione delle assunzioni dal 1° ottobre 2023 al 1° giugno 2023, cioè per 4 mesi. Tali oneri sono quantificati nella tabella seguente.

	A	B	C	D
	Unità aggiuntive	Frazione d'anno	Onere unitario annuo (lordo amm.ne)	Onere totale (lordo amm.ne) A x B x C
anno 2023	100	4/12	37.506,17	1.250.206

A relativi oneri, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 2, secondo periodo**, reca, a decorrere dal 1° ottobre 2024, l'occorrente ampliamento di 100 unità dell'organico della seconda area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, conseguente all'autorizzazione ad assumere recata dal comma 1. Gli oneri di tale disposizione sono già scontati nel calcolo degli oneri derivanti dal comma 1.

Il **comma 3** ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Al comma 4, la lettera a) abroga espressamente una disposizione, di carattere meramente procedurale, non più aderente all'attuale riparto delle competenze tra Ministeri. Trattandosi di un intervento di mero allineamento ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera b)**, consente, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di elevare il tetto massimo del rimborso per spese scolastiche a favore del personale all'estero dai tre mezzi previsti in via ordinaria fino cinque mezzi della maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente nell'anno solare per ogni singolo figlio.

La disposizione nasce dall'esigenza di meglio calibrare i rimborsi per spese scolastiche rispetto alle effettive esigenze. Si è infatti riscontrata in alcune sedi caratterizzate da un alto costo medio delle spese scolastiche una diminuzione dell'importo dei rimborsi attribuibili rispetto al regime vigente fino al 31 dicembre 2022. Le sedi nelle quali l'effetto distorsivo sopra descritto risulta presente: alcune città statunitensi (New York, Washington, San Francisco), alcune città cinesi (Pechino, Hong Kong), nonché Londra e Ginevra. Per valutare l'effetto della disposizione, si è prudenzialmente calcolata l'incidenza dei rimborsi per effetto della nuova norma sulla base del tetto massimo riconoscibile (pari a cinque mezzi della maggiorazione di famiglia per figlio) e si è posto a confronto tale dato con l'onere valutato nella relazione tecnica della legge di bilancio 2023 per ciascuna delle sedi interessate. Resta comunque ferma la discrezionalità del consiglio di amministrazione di individuare, per ciascuna delle sedi interessate, un coefficiente più basso nella forchetta compresa tra tre mezzi e cinque mezzi e fermo restando che, trattandosi di rimborsi, una spesa effettiva inferiore al limite massimo previsto comporta un onere corrispondentemente inferiore rispetto al massimo teorico. Si precisa che per quanto attiene al personale militare e docente, ad oggi non si rilevano casi in cui è stato registrato l'effetto distorsivo prodotto dal testo attuale dell'art. 179.

Sedi interessate dalla riduzione del beneficio rispetto alla normativa previgente	Costo provvidenze scolastiche calcolate a normativa vigente (tetto massimo 1,5 volte magg. figli)	Costo provvidenze scolastiche calcolate in base alla modifica (tetto massimo 2,5 volte magg. figli)	Onere valutato per ciascuna sede nella RT della legge di bilancio 2023
Ginevra	16.079,72 €	26.799,53 €	30.924,00 €
Hong Kong	19.142,64 €	22.604,77 €	76.536,00 €
Londra	40.426,71 €	55.127,33 €	84.456,00 €
New York	269.559,32 €	393.107,33 €	252.720,00 €
Pechino	66.842,82 €	111.404,70 €	200.556,00 €



San Francisco	15.617,34 €	26.028,90 €	124.938,72 €
Washington	87.717,38 €	146.195,63 €	31.248,00 €
TOTALE	515.385,93 €	781.268,19 €	801.378,72 €

Dalla tabella sopra riportata, si desume che la lettera e) del comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando, in ogni caso, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del DPR n. 18/1967 costituisce un tetto invalicabile di spesa.

Il **comma 5** autorizza la spesa di euro 3,4 milioni per l'anno 2023 e di euro 5,2 milioni a decorrere dall'anno 2024 per il potenziamento del contingente dei militari dell'Arma dei Carabinieri inviati presso gli uffici all'estero per la sicurezza degli uffici medesimi e del relativo personale. Lo stanziamento consente di incrementare di 42 unità il numero di posti del contingente attualmente previsto e sarà prioritariamente destinato a dotare di un secondo carabiniere le ambasciate che attualmente possono contare su un solo militare dell'Arma e a inviare un carabiniere in alcuni uffici consolari particolarmente esposti per tipologia di minacce o per entità di afflusso di pubblico. Il numero esatto di posti da istituire potrà essere determinato solo con il provvedimento interministeriale di istituzione dei posti, nel rigoroso del limite di spesa autorizzato dalla disposizione in commento. Si è considerato, a tal fine, l'onere derivante dall'invio di carabinieri cosiddetti "quadriennali" attualmente presenti, quindi con un trattamento di servizio all'estero completo e non quindi in regime di "assegnazione breve" (art. 170, comma quinto, DPR n. 18/1967).

Onere a regime (a decorrere dal 2024)

Cap.	PG		Onere unitario medio annuo	Onere totale annuo
1280	1	ISE netta (1)	€ 64.265	€ 2.699.114
	1	maggiorazione alloggio (1)	€ 18.681	€ 784.620
	2	IRPEF (2) (4)	€ 6.102	€ 256.284
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente (3) (4)	€ 1.617	€ 67.914
	6	contributo spese scolastiche (1) (5)	€ 16.368	€ 687.456
	7	indennità di sistemazione netta (1) (4)	€ 2.261	€ 94.961
	7	indennità di rientro netta (1) (4)	€ 1.625	€ 68.249
	8	trasporto effetti (1) (6)	€ 3.983	€ 167.306
1292	3	spese viaggio di trasferimento (1) (6)	€ 1.736	€ 72.924
	4	viaggio di congedo (1) (7)	€ 1.288	€ 54.092
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro (8)	€ 4.276	€ 179.592
				€ 5.132.513



- (1) Calcolata su un carico di famiglia di 1 coniuge e 1 figlio per ogni militare. Rispetto all'importo dell'ISE netta media delle sedi considerate, pari a 60.627, è stato un incremento del 6% per tenere conto degli incrementi dei coefficienti di sede per l'adeguamento alle dinamiche inflazionistiche e del tasso di cambio, nonché degli incrementi dei coefficienti per la maggiorazione di rischio e disagio, consentiti dalla modifica dell'articolo 171 del DPR n. 18/1967 introdotta dalla legge di bilancio 2023.
- (2) Derivante dalla somma di €5.004, €739 e €359 per ritenute erariali rispettivamente su ISE, indennità di sistemazione e indennità di rientro.
- (3) Derivante dalla somma di €1.326, € 196 e €95 per ritenute previdenziali a carico del dipendente rispettivamente su ISE, indennità di sistemazione e indennità di rientro
- (4) Indennità di sistemazione e di rientro a regime (e relativi oneri fiscali e previdenziali) calcolate considerando la periodicità quadriennale dei trasferimenti. In considerazione dello sfalsamento che di fatto si realizza nei movimenti, l'onere medio è pari all'onere unitario diviso per 4.
- (5) La spesa è calcolata sulla base del tetto massimo pari a 1,5 volte l'aggiunta per il figlio (il cui valore medio si attesta su euro 909 mensili). I casi di eventuale elevazione del tetto resi possibili dalla modifica introdotta dal comma 11, lettera e), dell'articolo in commento sono considerati nel margine per imprevisti (vedi infra).
- (6) L'onere annuo per il trasporto effetti e le spese di viaggio di trasferimento è considerato pari alla metà dell'onere che avverrebbe con il trasferimento di tutti i 42 militari considerati ogni anno (i trasferimenti avvengono con cadenza quadriennale, ma nell'anno del trasferimento avvengono due trasferimenti, quello del militare che rientra e quello del militare che lo sostituisce).
- (7) L'onere medio tiene conto dei parametri di legge che differenziano il numero di viaggi di congedo a cui il personale ha diritto (incluse le sedi in cui questo diritto non sussiste).
- (8) Derivante dalla somma di €3.508, €517 e €251 per ritenute previdenziali a carico dell'amministrazione rispettivamente su ISE, indennità di sistemazione e indennità di rientro.

Per il solo anno 2023, si considera l'onere solo per un semestre, considerando i tempi tecnici per ridefinire il contingente, per selezionare il personale interessato e per trasferirlo nelle sedi di destinazione. Trattandosi di posti di nuova istituzione, per il primo anno, si considera per intero l'indennità di prima sistemazione, mentre non si prevedono oneri per indennità di rientro.

Oneri per l'anno 2023



Cap.	PG		Onere unitario medio annuo	Onere totale annuo
1280	1	ISE netta (1) (2)	€ 32.132	€ 1.349.557
	1	maggiorazione alloggio (2)	€ 9.341	€ 392.310
	2	IRPEF (3) (5)	€ 5.458	€ 229.236
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente (4) (5)	€ 1.447	€ 60.774
	6	contributo spese scolastiche (1) (6)	€ 8.184	€ 343.728
	7	indennità di sistemazione netta (1) (4)	€ 9.044	€ 379.845
	7	indennità di rientro netta (5)	€ 0	€ 0
	8	trasporto effetti (1) (5) (7)	€ 7.967	€ 334.612
				€ 0
1292	3	spese viaggio di trasferimento (1) (5) (7)	€ 3.473	€ 145.848
	4	viaggio di congedo (1) (7)	€ 0	€ 0
				€ 0
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro (8)	€ 3.822	€ 160.524
				€ 3.396.434

- (1) Calcolo unitario secondo i carichi di famiglia previsti per l'onere a regime (1 coniuge e 1 figlio a carico). Per il calcolo dell'ISE netta media annua si è seguito il medesimo criterio della precedente tabella che ha quantificato gli oneri a decorrere dal 2024.
- (2) Si considerano nell'onere unitario medio annuo i soli 6 mesi a decorrere dal 1 luglio 2023.
- (3) Derivante dalla somma di €2.502 e € 2.956 per ritenute erariali rispettivamente su ISE (per 6 mesi) e indennità di sistemazione (calcolata per intero per tutte le posizioni da istituire).
- (4) Derivante dalla somma di €663 e € 784 per ritenute previdenziali a carico del dipendente rispettivamente su ISE (per 6 mesi) e indennità di sistemazione (calcolata per intero per tutte le posizioni da istituire).
- (5) Indennità di sistemazione, spese trasporto effetti e spese viaggio di trasferimento calcolati considerando che, in prima applicazione, tutti i trasferimenti per la copertura dei posti di nuova istituzione si realizzeranno nell'anno 2023. Non si considera cioè la tendenziale distribuzione uniforme nel numero di trasferimenti annui che si realizza a regime per effetto dello sfalsamento fisiologico dei trasferimenti.
- (6) La spesa è calcolata applicando su base semestrale il dato calcolato per la spesa a regime nella precedente tabella.
- (7) Nel primo anno non si prevedono rientri né viaggi di congedo, trattandosi di posti di nuova istituzione.
- (8) Derivante dalla somma di €1.754 e €2.068 per ritenute previdenziali a carico dell'amministrazione rispettivamente su ISE (su 6 mesi) e indennità di sistemazione (calcolata per intero per tutte le posizioni da istituire).



L'onere complessivo è di euro 3,4 milioni per l'anno 2023 e di euro 5,2 milioni a decorrere dall'anno 2024 e trova copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 5-bis incrementa di 200.000 euro annui a decorrere dal 2023 lo stanziamento per il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iscritto nel capitolo 1245, PG 10, dello stato di previsione del MAECI, da ultimo incrementato mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 298, lettera c), della legge di bilancio 2020. La disposizione è espressamente formulata come un tetto di spesa e non comporta pertanto oneri maggiori rispetto a quelli normativamente quantificati.

Considerato che, a legislazione vigente, lo stanziamento del capitolo 1245, PG 10, è pari a euro 631.052 annui, l'incremento richiesto è proporzionale all'incremento di circa un terzo del personale di ruolo presente alla Farnesina che si verrà realizzando nel corso del biennio in corso, grazie alle seguenti procedure di assunzione già completate e o in corso di svolgimento: assunzione di 35 segretari di legazione in prova del concorso 2022 e dei 50 segretari di legazione del concorso già autorizzato per il 2023; assunzione di oltre 600 collaboratori iniziata nel mese di marzo 2023 a seguito del completamento delle relative prove concorsuali; assunzione di 420 funzionari da ottobre 2024 a seguito del completamento del concorso da bandire in applicazione dell'articolo 1, comma 713, della legge di bilancio 2023.

Questo aumento di oltre il 30% del personale presente in Farnesina determina un aumento degli oneri derivanti dalla formazione e dall'aggiornamento in tutti i settori di pertinenza del MAECI, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- corsi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (formazione obbligatoria, parzialmente fornita da SNA, ma integrata dall'Unità per la Formazione sulla base del concreto fabbisogno e della tempistica segnalati dal MAECI);*
- formazione pre-posting, nell'ottica di una rapida assegnazione sulla rete estera del personale neo-assunto, che risponde all'urgenza di rafforzare funzioni determinanti negli uffici diplomatici e consolari, in primis quelle amministrativo contabili;*
- formazione linguistica, sia in lingue veicolari, sia in idiomi di difficile apprendimento;*
- formazione e aggiornamento in materia di cyber sicurezza destinati sia al personale tecnico informatico, sia al restante personale di ruolo, in considerazione dell'evoluzione del contesto internazionale.*

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo



speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si segnala che l'utilizzo di quota parte dell'accantonamento di cui alla tabella A, voce MAECI, non pregiudica l'approvazione di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Il comma 5-ter autorizza ad incrementare di 10 unità il numero complessivo di uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attualmente fissato in 100 unità dall'articolo 1, comma 5, del DPR n. 95/2010. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che i predetti uffici sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica già in servizio. Successivamente alle modifiche necessarie all'articolo 1, comma 5, del DPR n. 95/2010, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'individuazione delle dieci nuove posizioni e alla loro collocazione nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale esistenti si provvederà mediante decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400/1988 e dell'articolo 1, comma 5, del DPR n. 95/2010. Ai relativi oneri, corrispondenti alle indennità di posizione e di risultato dei funzionari della carriera diplomatica preposti a ciascuno di tali uffici, si provvederà, nell'ambito della dotazione finanziaria a legislazione vigente del pertinente fondo, mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla riduzione di pari numero dei funzionari collocati alle dirette dipendenze di capi di ufficio dirigenziale generale, in virtù dell'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 1202/2754 del 17 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti al n. 3078 del 29 dicembre 2021. Il suddetto articolo infatti consente espressamente l'equiparazione dei funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze a posizioni di capi di unità o di ufficio di particolare rilevanza ovvero a capi di ufficio, conformemente alle lettere c) e d) dell'articolo 1 del suddetto DM 17 dicembre 2021. A conferma dell'invarianza finanziaria del provvedimento, si fornisce di seguito una tabella riassuntiva, della situazione degli appartenenti alla carriera diplomatica attualmente collocati alle dirette dipendenze di capi di ufficio dirigenziale generale presso l'amministrazione centrale. Si considerano unicamente i gradi di consigliere di legazione, consigliere d'ambasciata e ministro plenipotenziario, in quanto, a mente dell'articolo 16 del DPR n. 18/1967, né ai segretari di legazione né agli ambasciatori è conferita la titolarità di uffici dirigenziali non generali.

Grado	fascia c)	fascia d)	fascia e1)	totale
ministro plenipotenziario	28			28
consigliere di ambasciata	5	20		25
consigliere di legazione		5	4	9



Totale	33	25	4	62
---------------	-----------	-----------	----------	-----------

Considerato che, agli uffici dirigenziali non generali istituiti presso le direzioni generali del MAECI la cui titolarità è attribuita ad appartenenti alla carriera diplomatica, sono ricondotte le fasce c) o d), la tabella dimostra che l'istituzione di dieci nuovi uffici comporterà la mancata previsione di un numero corrispondente di posizioni alle dirette dipendenze che hanno una parametrizzazione economica del tutto equivalente. L'istituzione dei nuovi uffici, determinando la soppressione di corrispondenti posizioni alle dirette dipendenze dei direttori generali presso l'amministrazione centrale, non determina nuovi oneri, considerato che il numero di tali posizioni non è predeterminato nel regolamento di organizzazione. Si precisa che alle attività di supporto al Direttore generale si provvederà nell'ambito del personale diplomatico già in servizio.

Si tratta di incarichi espressamente riservati alla carriera diplomatica; considerata l'infungibilità delle funzioni svolte dalla predetta categoria regolata da norme speciali di diritto pubblico, l'incremento di dieci unità degli uffici conferibili a detto personale non comporta modifiche nel numero complessivo di incarichi dirigenziali conferibili ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001, in quanto tali disposizioni non si applicano alla carriera diplomatica. Nella dotazione organica o nel regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non è predeterminato il numero di posizioni alle dirette dipendenze di ciascun direttore generale, in quanto la collocazione di tali posizioni in un diverso ufficio dirigenziale generale non comporta modifiche nel trattamento economico attribuibile. Si autorizza altresì l'eliminazione del numero massimo di uffici di livello dirigenziale non generale della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. La norma ha natura meramente ordinamentale, in quanto la predetta eliminazione degli uffici deve comunque rispettare il numero massimo di uffici di pari livello stabilito dall'articolo 1, comma 5, del d.P.R. n. 95 del 2010, come modificato dal presente comma.

Articolo 7, (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

Comma 1. La disposizione, mediante la novella all'articolo 20 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (aggiungendo il comma 3-bis), prevede che le unità di personale di cui al comma 2 del predetto decreto legge (assunzione a tempo indeterminato fino ad un massimo di 15 unità di Area terza - posizione economica F1, ora Area dei Funzionari ex C.C.N.L. – Comparto Funzioni Centrali 2019-2021) siano incrementate fino a un massimo di sei unità.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale sono stati quantificati sulla base delle retribuzioni *pro capite* fissate dal vigente CCNL di comparto applicabile e sono illustrate, nel dettaglio, nel prospetto sottostante.



Per l'anno 2023 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi, ipotizzando che le nuove assunzioni, in considerazione dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, non possano essere effettuate con decorrenza anteriore al 1° maggio.

MINISTERO DELLA DIFESA	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Tattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime d'al 2024)	Oneri 2023 (rateo 8 mesi)
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	4.638,00	30.225,69	11.600,62	41.826,31	3.363,60	45.189,91	6	271.139,46	180.759,64

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per l'anno 2023 e pari a euro 271.140 a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2** ha natura ordinamentale e non comporta ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la riconfigurazione dell'attuale Commissariato generale per le onoranze ai caduti in Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, prevista dal **comma 2, lettera a)** del presente articolo, avviene a invarianza di spesa, provvedendo con le strutture e le risorse umane già esistenti, non comportando l'incremento di strutture dirigenziali. Il rango e la procedura di nomina del Vertice rimangono inalterati così come previsto dagli articoli 18 e 266 del Codice dell'ordinamento militare.

In definitiva si tratta di modifiche di natura meramente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'incremento di una posizione dirigenziale di livello generale necessaria a ricoprire il posto di funzione presso l'ufficio centrale aggiuntivo posto alle dirette dipendenze del Ministro di cui al comma 2, lettera a) è previsto ad invarianza di spesa (**comma 4**), laddove viene disposta la compensazione attraverso la soppressione dall'organico del Ministero della difesa di due posizioni di livello dirigenziale non generale, così che dalle attuali 108 [previste dal Quadro 1 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013] diventano 106.

Infatti, il costo annuo medio di una posizione dirigenziale di livello non generale in organico al Ministero della difesa è pari ad euro 160.350 lordo Stato.

L'importo dei risparmi di spesa determinati dalla soppressione di due posizioni di livello dirigenziale generale è pari a euro annui 320.700 lordo Stato ampiamente sufficiente a compensare l'incremento di una posizione dirigenziale di livello generale, il cui onere annuo è pari a euro 263.503 lordo Stato, così come quantificato nella RT riferita all'articolo 1, comma 13, lettera d).



La disposizione, al **comma 5**, autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi straordinari per l'immissione in servizio permanente di un contingente di personale sanitario militare arruolato a tempo determinato durante il periodo emergenziale da COVID-19, che abbia prestato servizio senza demerito e sottoscritto a ferma fino al 30 giugno 2023. L'onere correlato all'attuazione della disposizione sarà sostenuto, per Esercito, Marina e Aeronautica, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa riferiti al personale militare, attraverso l'attribuzione dei corrispondenti anni persona a ciascuna Forza armata, e, per l'Arma dei carabinieri, a valere sulle relative facoltà assunzionali.

I **commi 6 e 7** hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-bis, (Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale)

La disposizione ha carattere ordinamentale ed è volta a dare veste formale ai compiti attribuiti e in atto già svolti dall'Arma dei carabinieri in materia di polizia forestale, ambientale e agroalimentare, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in conseguenza della soppressione del Corpo forestale dello Stato, precisando, peraltro, che restano fermi gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre Amministrazioni dello Stato. In quanto tale, la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione – come, peraltro, esplicitato dallo stesso comma 2 – con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 7-ter, (Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa)

La disposizione autorizza il Ministero della difesa ad incrementare di venti unità di personale a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al citato Ministero.



La sottostante Tabella 1 ricostruisce l'attuale consistenza del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa in 116 unità, tenuto conto delle riduzioni già operate in applicazione dell'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tabella 1

CONTINGENTE DI DIRETTA COLLABORAZIONE		
ARTICOLO 17, COMMA 1, DPR 15 MARZO 2010, N. 90		
Prima delle riduzioni	Riduzione del 20% ex art. 1, comma 372 della legge n. 190 del 2014	Contingente attuale risultante dalle applicate riduzioni
145	29	116

La successiva Tabella 2 quantifica in euro 280.000,00 gli oneri annui a regime determinati dall'incremento del citato contingente di 20 unità, tenuto presente il costo medio annuo di una unità, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e di contribuzione pari a euro 14.000,00.

Tabella 2

INCREMENTO DI 20 UNITA' DEL CONTINGENTE DI DIRETTA COLLABORAZIONE				
ARTICOLO 17, COMMA 1, DPR 15 MARZO 2010, N. 90				
Contingente attuale risultante dalle applicate riduzioni	Incremento di 20 unità	Totale	Costo medio ANNUALE per unità al lordo degli oneri di contribuzione	Oneri annuali [A REGIME] connessi all'aumento di 20 unità
116	20	136	14.000,00 €	280.000,00 €

Tenuto presente che l'incremento del contingente decorrerà dal 1° settembre 2023, la successiva Tabella 3 quantifica gli oneri per il 2023 limitatamente a 4 mesi [1° settembre – 31 dicembre 2023] pari a euro 93.333,33.

Tabella 3

CONTINGENTE DI DIRETTA COLLABORAZIONE		
ARTICOLO 17, COMMA 1, DPR 15 MARZO 2010, N. 90		
Incremento di 20 unità	Oneri annuali [A REGIME] connessi all'aumento di 20 unità	Oneri PER IL 2023 DAL 1° SETTEMBRE AL 30 DICEMBRE
20	280.000,00 €	93.333,33 €

Di seguito, le Tabelle 4 e 5 danno evidenza degli oneri annui a regime a decorrere dal 2024 e per i 4 mesi del 2023 connessi alla previsione della possibilità di conferire, a decorrere dal 1° settembre



2023, un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del medesimo articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, al quale corrispondere un trattamento economico onnicomprensivo equivalente a quello di un dirigente di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con riferimento agli importi riportati in Tabella 4 ai fini delle quantificazioni ivi esposte, si rappresenta che gli stessi corrispondono: per quanto concerne lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione di parte fissa, agli importi recati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area funzioni centrali; mentre, per quanto concerne la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato, corrispondono alle retribuzioni prudenziali ordinariamente riportate nei contratti che disciplinano il trattamento economico dei dirigenti con incarico dirigenziale di livello generale della Difesa, debitamente partecipati al Dipartimento della Funzione Pubblica per il successivo inoltro ai competenti organi di controllo. Ai fini della determinazione del "lordo stato" agli importi relativi alle voci dello stipendio tabellare e delle indennità di posizione parte fissa e parte variabile, sono state applicate le percentuali di maggiorazione del 24,20% riferita alle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, del 5,68% riferita al Contributo di buona uscita e dell'8,50% riferita all'IRAP. Invece, sull'importo relativo all'indennità di risultato sono state applicate soltanto le percentuali di maggiorazione del 24,20% e dell'8,50% relative, rispettivamente, alle ritenute previdenziali e assistenziali e all'IRAP.

Tabella 4

Voci retribuzione Dirigente di prima fascia ex art. 19, co. 4 del Dlgs n. 165 del 2001 - LORDO DIPENDENTE -	Rit. Prev e Ass. a carico dello Stato 24,20%	Contr. buonuscita 5,68%	IRAP 8,50 %	Totale LORDO STATO	
Stipendio Tabellare	57.892,87 €	14.010,07 €	3.288,32 €	4.920,89 €	80.112,15 €
Pos. Parte fissa	37.593,20 €	9.097,55 €	2.135,29 €	3.195,42 €	52.021,47 €
Pos. Parte variabile	73.443,04 €	17.773,22 €	4.171,56 €	6.242,66 €	101.630,48 €
Indennità di risultato	14.886,51 €	3.602,54 €	Non applicabile	1.265,35 €	19.754,40 €
TOTALI	183.815,62 €	44.483,38 €	9.595,17 €	15.624,33 €	253.518,50 €

Tabella 5

DIRETTA COLLABORAZIONE		
ARTICOLO 19, COMMA 3, DPR 15 MARZO 2010, N. 90		
Incremento di 1 unità	Oneri annuali [A REGIME] connessi all'aumento di 1 unità	Oneri PER IL 2023 DAL 1° SETTEMBRE AL 30 DICEMBRE
1	253.518,50 €	84.506,17 €



Articolo 8, (Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale)

La disposizione, al fine di assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di bonifica ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, dell'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, aggiunge, dopo il comma 13-*quinquies* del decreto-legge appena citato, il comma 13-*sexies*, prevedendo che il Commissario straordinario possa nominare un *sub-commissario*, responsabile di uno o più interventi. La medesima disposizione prevede che la remunerazione del *sub-commissario*, **il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024**, sia pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 9, (Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca)

Il **comma 1**, relativo alla trasformazione delle Strutture tecniche indicate nell'articolo in Direzioni generali, si limita ad allineare gli articoli 51-ter e 51-quater del d.lgs. n. 300/1999 con l'incremento della dotazione organica di due unità dirigenziali di livello generale previsto dall'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dall'articolo 28, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 relativi, rispettivamente, alla Struttura tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Trattandosi di una modifica a livello organizzativo che non altera l'attuale dimensionamento complessivo del Ministero, non sono previsti maggiori o nuovi oneri a carico dell'Amministrazione.

Il **comma 2**, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 2-bis e 2-ter, prevedono modifiche all'articolo 6 comma 10 della legge 240/2010 e intendono ridefinire la disciplina relativa all'esercizio delle attività extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari al fine di valorizzare il contributo di queste professionalità all'esercizio della terza missione. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Le disposizioni dei **commi 3 e 4** non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di risorse rinvenienti da fondi (esterni) dei progetti di ricerca, finanziati da UE o da soggetti internazionali.

Il comma 3-bis prevede che le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta, anche in deroga ai previsti requisiti temporali di stabilità. La disposizione introduce una deroga ai limiti di ricorso alle chiamate dirette dall'estero rispetto ai meccanismi di reclutamento ordinario attraverso procedure selettive, ferme restando le facoltà assunzionali già previste, nonché nell'ambito delle risorse già disponibili. Si tratta, dunque, di una mera modifica del riparto reciproco tra i differenti canali di reclutamento del personale docente senza alterare le risorse necessarie a tal fine.

Di conseguenza, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 4-bis intende rideterminare in misura pari a euro 1.250.000, a decorrere dall'anno 2023, la dotazione finanziaria destinata agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, anche in relazione alle accresciute attività connesse alla attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda l'onere aggiuntivo, calcolato rispetto alle somme a legislazione vigente, si rimanda alla tabella sottostante che lo quantifica in € 597.040,18 (loro Stato)

Importo lordo stato		
Onere previsto a legislazione vigente		
Denominazione piano gestionale	Capitolo/pg	Importo
Indennità accessoria di diretta collaborazione al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	1006 pg 3	476.294,00 €
Contributi sociali a carico del datore di lavoro sulle competenze accessorie	1006 pg 5	115.263,00 €
IRAP sulle competenze accessorie	1015 pg 2	40.484,00 €
Competenze accessorie al personale della struttura tecnica al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	1005 pg 4	15.764,00 €
Contributi sociali a carico del datore di lavoro sulle competenze accessorie*	1005 pg 5	3.814,88 €
IRAP sulle competenze accessorie*	1018 pg 2	1.339,94 €
Totale onere previsto a legislazione vigente:		652.959,82 €
Onere aggiuntivo		
Incremento:		597.040,18 €
Onere rideterminato		
Rideterminazione:		1.250.000,00 €

*quota parte



Agli oneri, pari a euro 597.040,18 a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 10, (Disposizioni in materia di attività ad alto contenuto specialistico)

Le attività in conto terzi per le quali è previsto lo stanziamento di euro 270.000 sono quelle obbligatorie svolte dalla Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (DGSCERP) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che è composta, tra gli altri, da 15 uffici periferici, detti Ispettorati Territoriali (II.TT.). Il personale che effettua verifiche tecniche nel settore dei controlli radioelettrici è costituito da circa 250 unità.

Per il 2023 è stato stimato un ammontare di 10.307 ore di straordinario per le attività obbligatorie di cui sopra sul totale di tutti gli IITT.

Come tariffa media di 1 ora di straordinario si è utilizzato l'importo feriale per lo straordinario di un dipendente di area terza, posizione economica F5 (euro 19,74).

L'ammontare di 270.000 euro è così composto: euro 49.239,00 contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie; euro 203.466 competenze accessorie al personale per attività in conto terzi; 17.295,00 IRAP sulle competenze accessorie per un totale di 270.000 euro

Il predetto onere, pari a euro 270.000 trova copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Articolo 11, (Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento)

Stima dei costi:

Si prevede che nel periodo di riferimento (2023-2025) le ore di produzione necessarie per garantire i livelli di risposta del servizio di call center del 1500 possano raggiungere il limite massimo di 110.000.

Il totale complessivo del servizio per il periodo marzo-dicembre 2023, stimato in € 4.911.400,00, è stato così determinato. Per il servizio di contact center di primo livello, la spesa è stimata in euro € 3.190.000,00, determinata, sulla base del costo storico del servizio, moltiplicando il numero massimo stimato di ore complessive per un costo orario operatore pari a 29 euro, al quale sono stati sommati i costi per l'infrastruttura pari a 30.000 €/mese. Il costo del servizio di risposta di I livello, inclusa IVA, è pari a 4.257.800,00. Per l'implementazione del servizio di contact center, integrato per le attività



del II livello con personale medico nel numero massimo di 10 unità, che assicureranno il servizio secondo le articolazioni orarie che si renderanno necessarie in relazione al volume e alle tipologie di chiamate in entrata, si prevede un costo massimo presunto pari a € 653.600,00, calcolato sulla base del numero di unità indicato, moltiplicato per un costo medio orario pari a € 40 per 38 ore settimanali. Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri a cui si provvede quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12, (Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico)

La disposizione modifica l'art. 17-novies del DL 80/2021 istitutivo della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, scelto anche fra estranei alla Pubblica Amministrazione, per assicurare una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali.

Come previsto dal citato articolo 17-novies del DL 80/2021 presso il MASE è prevista una struttura appositamente dedicata alle attività internazionale (nello specifico, la Direzione generale attività europea ed internazionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128). Per quanto riguarda il MAECI, nell'ambito della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali, è presente un ufficio dedicato alla trattazione dei profili internazionali delle questioni ambientali e che segue gli eventi e i negoziati internazionali in materia, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. Ai compiti di supporto dell'Inviato speciale, i due Ministeri potranno pertanto fare fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per i dipendenti dei ruoli della Pubblica Amministrazione, è prevista la collocazione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza.

La disposizione precisa che, all'atto del collocamento fuori ruolo, viene reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti, equivalente dal punto di vista finanziario, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza.

In relazione alla durata dell'incarico, trova applicazione l'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede la decadenza automatica da tutti gli incarichi



conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo titolare del Dicastero.

La disciplina in argomento determina oneri per la corresponsione del compenso per l'inviato speciale quantificati nel limite di 238.380 euro lordo Stato per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e un importo massimo di 110.000 euro annui relativo alle spese di missione dell'Inviato per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Si precisa che il suddetto stanziamento è espressamente formulato come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ulteriori rispetto a quelli normativamente quantificati. Inoltre, quanto alle spese di missione per l'anno 2023, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 17-novies del DL n. 80/2021, risultano iscritti, a legislazione vigente, 111.620 euro sul capitolo n. 3620, pg. 1, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Agli oneri complessivamente pari a un importo massimo di 238.380 euro per l'anno 2023 e in 348.380 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 13, (Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune)

Comma 1: La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis prevede un ulteriore componente supplente del collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA che si aggiunge ai due già previsti dall'art. 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, fermo restando il numero complessivo di tre componenti effettivi del collegio. Si precisa che i soggetti c possono essere scelti rispettivamente come componente-Presidente (magistrato contabile) nonché come componente del collegio e come componente supplente (dirigente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14, (Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

Il **comma 1** istituisce, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'“Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti”, a cui, secondo quanto previsto dal **comma 2**, sono assegnati due dirigenti di livello non generale (cui è attribuita la terza fascia del trattamento accessorio spettante ai dirigenti non generali del Ministero), ad integrazione della



dotazione organica del Ministero. Per la quantificazione degli oneri si rinvia a quanto indicato nella RT riferita all'articolo 1, comma 13, lettera f).

Commi 2-bis e 2-ter. *La disposizione autorizza la spesa di euro 1.065.831 a decorrere dal 2023 per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.*

L'ammontare di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023 è così composto:

- *euro 655.131 per competenze accessorie agli addetti al gabinetto al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore.;*
- *euro 390.900 per competenze fisse agli addetti al gabinetto al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore;*
- *euro 19.800 per competenze accessorie alla struttura tecnica di missione al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore*

Il **comma 3** istituisce in via temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministro della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, una struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”, di livello dirigenziale non generale per garantire il supporto necessario ad una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario e per gli interventi di emergenza umanitaria.

Il contingente da assegnare alla predetta Unità è costituito da due unità di personale con qualifica dirigenziale di livello non generale, di cui una da imputare all'aliquota della dirigenza sanitaria, e due unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari. Conseguentemente, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere il contingente di personale menzionato, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026.

L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della Cooperazione Italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia.

Per la quantificazione degli oneri si rinvia a quanto indicato nella rt riferita all'articolo 1, comma 13 lettera o).

Il **comma 4** non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati nella relazione tecnica all'art.1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, poiché non modifica il numero complessivo di unità dirigenziali da assumere (che rimane 45), limitandosi a prevedere una diversa



ripartizione tra la dirigenza sanitaria (n. 33 unità) e non sanitaria (12 unità). La disposizione pertanto assicura l'invarianza si spesa.

A tal proposito si precisa che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i costi delle retribuzioni pro capite calcolati, per ciascuna qualifica professionale, secondo le indicazioni pervenute dalla Ragioneria generale dello Stato. In particolare, in ordine alla retribuzione dei dirigenti non è stata considerata l'IVC 2019-2021 in quanto già ricompresa nell'incremento della retribuzione complessiva del 3,78%, mentre l'IVC 2022-2024 è stata aggiunta per 13 mensilità e al lordo degli oneri riflessi senza incremento del 3,78%.

Per quanto riguarda la necessità aumentare la dotazione organica della dirigenza sanitaria per poter assumere le 33 unità autorizzate dalla norma (15 per l'anno 2023 e 18 per l'anno 2024), si precisa che alla data attuale risultano presenti nel ruolo n.414 dirigenti sanitari a fronte di una dotazione organica di 449 unità (35 posti vacanti).

Tuttavia, nella programmazione dei fabbisogni di personale per il prossimo triennio (si veda PIAO 2023-2025 recentemente approvato, allegati 12, 13, 14) è stata prevista l'assunzione, a valere sui risparmi da cessazioni di personale, di 48 unità di dirigente sanitario, così ripartiti:

- 17 per l'anno 2023;
- 10 per l'anno 2024;
- 21 per l'anno 2025.

Di contro, per il triennio in questione sono previste nella dirigenza sanitaria: n. 6 cessazioni nell'anno 2023 e n. 18 cessazioni nell'anno 2024 (allegati 10 e 11 PIAO).

Pertanto, al fine di completare il piano delle assunzioni programmate, al netto delle cessazioni previste, risulterebbe necessario aumentare l'organico della dirigenza sanitaria di almeno 22 unità.

Riepilogo conteggi:

414 presenti in ruolo +48 assunzioni programmate sul *turn over* – 24 cessazioni 2023/2024 = 438 dirigenti in servizio e 11 posti vacanti.

Per le 33 unità autorizzate dalla legge 178/2020 risultano necessari 22 posti di aumento organico.

Il comma 4-bis autorizza il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di 20 unità.

Agli oneri pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.



L'attuale contingente degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, pari a 100 unità ai sensi del d.P.R. n. 138 del 2013, era riferito alla dotazione organica complessiva del Ministero della salute (anno 2013) pari a 1.700 unità di personale.

L'incremento di tale contingente è rapportato all'aumento della dotazione organica del Ministero della salute per effetto di varie disposizioni di legge speciali. Alla data del 31 dicembre 2022 il contingente ammonta complessivamente a n. 2.337 unità di personale.

Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 agosto 2020, relativo al trattamento economico accessorio spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica permanente dell'Organismo Indipendente di valutazione, prevede una misura media dell'indennità di diretta collaborazione pari a € 7.906 (capitolo 1003 pg. 3 € 735.336/93 unità di personale).

Con l'aumento previsto dal presente articolo tale importo aumenta a € 9.175 (capitolo 1003 pg. 3 € 735.336 + 301.432 tot. 1.036.768/113 unità di personale).

La stima si basa sulla verifica effettuata sui capitoli dedicati all'indennità di diretta collaborazione di vari Ministeri, come da tabella sottostante. Dai dati ivi riportati emerge la notevole sottostima del capitolo del Ministero della salute (cap. 1003 pg. 3), che con il contingente attuale di 100 unità, ha una disponibilità pari a € 735.336,00. L'aumento consente di equiparare le risorse nella disponibilità del Ministero della salute a quelle dei Ministeri che attualmente presentano un contingente di diretta collaborazione pari a 120 unità.

ANNO FINANZIARIO 2023		
ESTERI <i>tabella 6</i>	ISTRUZIONE <i>tabella 7</i>	INTERNO <i>tabella 8</i>
Capitolo 1041 pg € 1.114.224	Capitolo 1006 pg 3 € 1.259.119	Capitolo 1013 pg 3 € 2.661.478
Contingente 120	Contingente 130	Contingente 105
DPR 233/2001	DPCM 167/2020	DPR 98/2002
AGRICOLTURA <i>Tabella 13</i>	CULTURA <i>tabella 14</i>	SALUTE <i>tabella 15</i>
Capitolo 1007 pg 3 € 767.356	Capitolo 1006 pg 3 € 1.207.724	Capitolo 1003 pg 3



		€ 735.336
Contingente 75	Contingente 100	Contingente 100
DPCM 180/2019	DPCM 169/2019	DPR 138/2013

Pertanto la disposizione determina oneri pari a 200.000 euro per l'anno 2023 (di cui 150.716 euro quali competenze accessorie, 36.473 per oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e 12.811 per IRAP) e pari a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2024 (di cui 301.432 euro quali competenze accessorie, 72.946 per oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e 25.622 per IRAP)

Il **comma 5** determina per l'istituzione dell'unità di missione presso ISPRA, per la quale è previsto il conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale, costi posti a carico del Bilancio dello Stato.

Per il posto di livello dirigenziale generale, istituito sino al 31 dicembre 2026, il costo è stato quantificato in euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 applicando la metodologia di calcolo fornita dalla Nota circolare DFP prot. 72329-P del 13/12/2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 6** chiarisce che L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prendendo a riferimento la dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. La norma non determina maggiori oneri atteso che i conferimenti avvengono nel limite di spesa per le assunzioni previsto dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. 218/2016 come individuate nel "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025" dell'Istituto approvato con Deliberazione 29/CA del 30 gennaio 2023.

I commi 6-bis e 6-ter prevedono che alla Struttura di missione istituita nell'ambito del Ministero dell'interno e creata al fine dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, sia attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e



forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo.

Per l'attuazione delle finalità sopraindicate la disposizione autorizza la spesa di euro 165.000 per il 2023 e di euro 1.052.000 per ciascun anno del triennio 2024-2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al del Ministero dell'interno

Gli oneri finanziari 2024- 2026 sono così ripartiti.

Compenso per lavoro straordinario	Euro 859.600,00
Buoni Pasto	Euro 134.400,00
Spese per missioni	Euro 18.000,00
Spese di funzionamento	Euro 40.000,00
TOTALE	Euro 1.052.000,00

Attualmente, il numero massimo di personale di cui può avvalersi la Struttura di Missione - oltre al Prefetto-Direttore e ad almeno tre viceprefetti - è fissato in 40 unità dal decreto interministeriale del 12 febbraio 2018, adottato ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con oneri finanziari a carico della stessa relativi al trattamento accessorio.

Per l'esercizio delle nuove funzioni, tale numero massimo è fissato in 80 unità di personale con l'obiettivo, tenuto conto anche delle difficoltà operative già emerse nell'effettuazione a legislazione vigente delle verifiche antimafia per le opere di ricostruzione post sisma, di incrementare sia la aliquota di personale destinato allo svolgimento delle attività amministrative, sia quella impiegata nelle attività di accertamento di polizia propedeutiche alla adozione dei provvedimenti di iscrizione all'Albo degli esecutori o di diniego, che non possono che essere svolte da unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

Con la fissazione ad 80 unità del numero massimo di personale assegnato, gli oneri finanziari per il trattamento accessorio a carico della Struttura dal 2024 sono quantificati in euro 859.320,00. Il criterio seguito per tale quantificazione è quello della stima del costo medio orario della prestazione straordinaria prendendo a riferimento una fascia retributiva intermedia.

Monte ore complessivo annuo (80 unità x 50 ore x 11 mesi)	Costo orario medio (tariffa lordo Stato)	Importo complessivo Lordo Stato
44.000	19,53	859.600,00

Così ripartiti:



		ONERE COMPLESSIVO PER 12 MESI
Compenso lavoro straordinario al personale della Struttura di missione Contrasto antimafia Sisma, comprensivo degli oneri a carico del lavoratore	Cap.2901/6	647.777,00
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione per il personale della Struttura di Missione Contrasto antimafia Sisma	Cap.2901/5	156.762,00
Irap sulle competenze accessorie del personale della Struttura di Missione Contrasto antimafia Sisma	Cap.2910/2	55.061,00
Costi complessivi		859.600,00

A questi oneri finanziari annui si aggiungono quelli relativi ai buoni pasto quantificati in euro 35.000,00.

Gli oneri per incarichi di missione relativi a trasferte per partecipazione a riunioni, incontri e sopralluoghi presso le aree interessate (cap. 2925/02) sono presuntivamente stimati in euro 18.000 annui.

PREVISIONE SPESA PER INCARICHI DI MISSIONE PROGRAMMATI

	COSTO MEDIO MISSIONE	PREVISIONE E NUMERO MISSIONI		COSTO COMPLESSIVO 12 MESI
SPESE ALLOGGIAMENTI, VITTO, VIAGGIO	€ 450,00	40		€ 18.000,00
			TOTALE 12 MESI	€ 18.000,00

Le spese di missione sono relative alle attività svolte sul territorio che comprende le province interessate dal Sisma Centro Italia del 2016, da quello nel Comune di Ischia, nella provincia di Catania e nella provincia di Campobasso ed ora da quelle coinvolte dalla realizzazione delle opere connesse alle Olimpiadi Milano Cortina. Anche in questo caso sono stati calcolati i costi medi tenuto conto delle somme rimborsabili per vitto e alloggio più quelle di viaggio (esclusa la "diaria") per un numero di 3-5 unità per missione.



PREVISIONE COSTO MEDIO DI N. 1 MISSIONE DI UNA DURATA DI N. 2 GIORNI

	COSTO UNITARIO a persona	NUMERO MISSIONI	COSTO COMPLESSIVO PER N. 100 MISSIONI
VIAGGIO A/R	€ 150,00		
2 PASTI/GIORNO X 2 GIORNI	€ 100,00		
ALBERGO X 2 PERNOTTAMENTI	€ 200,00		
TOTALE	€ 450,00	40	€ 18.000,00

Ai predetti oneri per il personale si aggiungono quelli relativi alle dotazioni strumentali, quali costi per materiale informatico, reti, collegamenti, banca dati, arredi e materiale vario d'ufficio per un importo stimato in 40.000 euro annui.

ONERI FINANZIARI ANNO 2023

Sulla scorta dei criteri di quantificazione già adottati per il 2024, gli oneri finanziari per l'anno 2023 sono pari ad euro 165.000,00, ovvero la differenza tra gli oneri di personale per il solo semestre dal 1 luglio al 31 dicembre, quantificati in 500mila euro (totale annuale 1.051.720 – oneri di funzionamento quantificati annualmente in 40.000 g / 2), e lo stanziamento annuale di 335.000 euro già disponibili per il personale della struttura per il 2023 grazie alla specifica previsione della ultima legge di bilancio. La misura non determina ulteriori oneri a carico della finanza pubblica considerato che l'esiguo numero di personale posto in posizione di comando non è suscettibile di inficiare lo svolgimento dell'attività svolta in via ordinaria dalle amministrazioni di provenienza

Articolo 15, (Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria)

Al fine di realizzare una strutturale implementazione degli organici delle componenti del Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023) ha previsto all'articolo 1, comma 662, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di uno specifico fondo recante le risorse stanziate per la manovra complessiva, demandando ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la fase attuativa.



Il fondo ha la seguente dotazione: 90 milioni di euro per l'anno 2023; 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; 117.151.088 euro per l'anno 2026; 117.206.959 euro per l'anno 2027; 121.459.388 euro per l'anno 2028; 122.284.002 euro per l'anno 2029; 122.286.410 euro per l'anno 2030; 122.836.497 euro per l'anno 2031; 123.523.497 euro per l'anno 2032; 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Ciò posto, per consentire l'immediata realizzazione dei citati incrementi organici si rende necessario intervenire sul richiamato **comma 662**, sostituendo la generica previsione recata dalla legge di bilancio con singole previsioni di dettaglio allo scopo di specificare i contorni degli interventi che interesseranno ciascuna Forza di polizia ed il predetto Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nell'arco del prossimo decennio.

Le nuove misure consentiranno di implementare le risorse da destinare al controllo del territorio, alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, al presidio e al controllo delle frontiere, alla prevenzione ed al contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche.

L'intervento è, inoltre, volto a potenziare la dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per corrispondere alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento agli interventi in situazioni emergenziali e alla lotta attiva agli incendi boschivi.

Si precisa che, nel quadro del *budget* complessivo previsto dalla norma sopra citata, sono state calcolate, sempre in sede interforze, le disponibilità finanziarie per ciascuna Amministrazione, al fine di bilanciare l'equilibrio degli incrementi previsti con le progettualità ipotizzate dalle menzionate Amministrazioni considerando possibili compensazioni tra le stesse senza superare la disponibilità, per ciascun anno, della dotazione complessiva del fondo.

In particolare, l'elaborazione sviluppata ha previsto le seguenti ripartizioni di massima del *budget*:

Fondo LdB 2023 (art. 1, co. 662) - RIPARTIZIONE											
AMMINISTRAZIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033 (e anni a seguire)
POLIZIA DI STATO	13.734.304,93	18.299.606,91	18.377.312,22	23.015.829,25	22.442.188,86	24.161.775,07	24.867.457,73	24.180.457,73	24.180.457,73	24.867.457,73	25.142.459,02
CARABINIERI	14.844.761,27	14.989.964,19	14.276.468,82	17.970.409,80	17.705.760,90	19.173.202,06	19.129.585,61	19.129.585,61	19.129.585,61	19.129.585,61	20.431.412,03
GUARDIA DI FINANZA	8.551.087,37	10.558.433,45	10.605.283,22	12.894.028,04	12.950.361,07	13.398.212,08	13.409.144,34	13.409.144,34	13.409.144,34	13.409.144,34	13.897.831,53
POLIZIA PENITENZIARIA	6.117.463,69	6.848.261,34	6.879.921,22	8.357.179,73	8.400.789,25	8.842.261,30	8.987.062,73	8.987.062,73	8.987.062,73	8.987.062,73	9.190.141,44
V.F.F.	RECUPERO	6.447.172,43	6.931.089,32	6.937.066,73	8.455.759,75	8.785.368,49	8.834.513,08	8.841.327,39	8.841.327,39	9.071.283,39	9.076.783,96
	RIFIANCAMENTO	40.305.010,31	37.372.644,80	37.903.947,79	46.467.881,00	46.922.490,00	47.049.424,00	47.049.424,00	47.738.832,00	48.058.963,00	48.058.963,00
totale disponibilità	90.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	117.151.087,57	117.206.958,57	121.459.387,80	122.284.001,80	122.286.409,80	122.836.496,80	123.523.496,80	125.797.592,98

POLIZIA DI STATO

Il **comma 1** introduce una serie di incrementi organici per alcune qualifiche della Polizia di Stato, per complessive 548 unità, con incrementi differenziati sotto il profilo della decorrenza dall'1.1.2023 all'1.1.2028, recando alcuni interventi di sostituzione e modifica alle tabelle che a livello normativo



contengono l'indicazione delle dotazioni organiche del personale dei diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato.

Nel seguente prospetto, per una completa visione di insieme, si riportano detti incrementi:

Ruolo/Qualifica		Incrementi organici	Decorrenze	
Qualifiche dirigenziali	Dirigenti generali di pubblica sicurezza	4	Tutti dal 01/01/2023	
	Primi dirigenti "ruolo ordinario"	14	Tutti dal 01/01/2023	
	Primi dirigenti medici	2	Tutti dal 01/01/2023	
	Vice questori/Vice questori aggiunti "ruolo ordinario"	16	Tutti dal 01/01/2023	
	Direttori tecnici superiori/ Direttori tecnici capo	8 (di cui: 3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi)	Tutti dal 01/01/2023	
	Medici superiori/Medici capo	10	Tutti dal 01/01/2023	
Qualifiche "direttive"	Commissari "ruolo ordinario"	17	Tutti dal 01/01/2023	
	Commissari tecnici	8 (di cui: 3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi)	Tutti dal 01/01/2023	
Qualifiche "sub-direttive"	Ispettori "ruolo ordinario"	100	Tutti dal 01/01/2025	
	Ispettori tecnici	36	Tutti dal 01/01/2023	
	Sovrintendenti "ruolo ordinario"	120	Tutti dal 01/01/2023	
	Sovrintendenti tecnici	4	Tutti dal 01/01/2023	
	Agenti/Assistenti "ruolo ordinario"	Agenti/Assistenti tecnici	200	50 dal 01/01/2025
				50 dal 01/01/2026
			70 dal 01/01/2027	
			30 dal 01/01/2028	
		9	Tutti dal 01/01/2025	
TOTALE		548		

In particolare, il *budget* a disposizione per la Polizia di Stato nel periodo 2023/2033 (e anni a seguire da quest'ultimo) entro il quale si sono potuti sviluppare gli incrementi organici è il seguente:



ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033 (e anni a seguire)
13.734.504,93	18.299.606,91	18.577.312,22	23.015.829,25	22.442.188,86	24.161.775,07	24.867.457,73	24.180.457,73	24.180.457,73	24.867.457,73	25.142.459,02

Fermi restando i limiti finanziari anzidetti, la quantificazione finanziaria per ciascuna manovra di incremento organico, è stata così sviluppata:

- A. **per le qualifiche dirigenziali** (da Vice questore aggiunto a Dirigente generale di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate, non accessibili dalla “vita civile”):
1. considerazione degli oneri connessi al **trattamento economico fisso e continuativo**, in base ai valori del 2020, spettante annualmente alla qualifica oggetto di incremento, tenendo conto, altresì, dello sviluppo di carriera giuridico ed economico spettante ai beneficiari secondo la normativa vigente, nonché dell’aumento annuale ISTAT 2021 pari allo 0,91% (previsto dal d.P.C.M. 15 marzo 2022, pubblicato sulla G.U. 24 maggio 2022, n. 120) e dell’aumento annuale ISTAT 2022 pari allo 0,45% (previsto dal d.P.C.M. 25 luglio 2022, pubblicato sulla G.U. 12 settembre 2022, n. 21);
 2. considerazione, altresì, degli oneri stimabili in ordine alle **competenze accessorie**, in base alla media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i valori del conto annuale 2021, anche in questo caso tenendo conto dell’adeguamento annuale ISTAT 2021 pari allo 0,91% e di quello ISTAT 2022 pari allo 0,45%;
 3. il tutto calcolando la quota differenziale tra la nuova qualifica e quella di provenienza, nonché gli oneri sempre differenziali che le promozioni producono a seguito delle vacanze nelle qualifiche sottostanti (in sostanza, **il computo degli oneri conseguenti agli incrementi organici è assunto in termini integrali**, ossia in base all’intero trattamento spettante ai dipendenti che effettivamente accedono alle qualifiche incrementate);
- B. **per le qualifiche “contrattualizzate” da agente sino a quella di commissario capo e qualifiche equiparate** (precisandosi, al riguardo, che quelle di agente, di vice ispettore e di commissario, e qualifiche equiparate, sono accessibili dalla “vita civile”):
1. considerazione degli oneri connessi al **trattamento economico fisso e continuativo** spettante annualmente alla qualifica oggetto di incremento – di accesso del nuovo personale (in caso di agente, vice ispettore e commissario) o di promozione (in caso di vice sovrintendente) – tenendo conto, altresì:
 - dello sviluppo di carriera giuridico ed economico spettante ai beneficiari secondo la normativa vigente;



- dei nuovi importi connessi al rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 per il Comparto Sicurezza e Difesa, sottoscritto il 23 dicembre 2021, di cui al d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (recante: *“Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio 2019-2021”*);
 - dell’indennità di vacanza contrattuale dello 0,5% per il 2022 solo con riferimento al trattamento economico fisso (questa, ad eccezione degli allievi);
2. considerazione, altresì, degli oneri stimabili in ordine alle **competenze accessorie**, in base alla media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i valori del conto annuale 2021 e tenendo conto dell’aumento percentuale del 2,86% connesso al rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 per il Comparto Sicurezza e Difesa, sottoscritto il 23 dicembre 2021, di cui al d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (recante: *“Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio 2019-2021”*);
 3. considerazione, altresì, degli oneri stimabili in ordine alle competenze previste nell’ambito del **fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (F.E.S.I.)**, in base alla media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i dati del conto annuale 2021;
 4. inoltre:
 - con **riferimento alle qualifiche accessibili dalla “vita civile” – ossia, gli agenti e gli agenti “tecnici”, i vice ispettori del ruolo “ordinario” e i vice ispettori “tecnici”** (più specificatamente, per queste due qualifiche, il 50% delle rispettive aliquote in incremento, ossia 50 e 18 unità, per le quali, secondo la normativa vigente, è previsto il concorso dalla “vita civile”), nonché **i commissari e i commissari “tecnici” – il computo degli oneri conseguenti agli incrementi organici è assunto in termini integrali**, ossia in base all’intero trattamento spettante ai dipendenti che effettivamente accedono alle qualifiche incrementate, precisandosi che, con riferimento alle predette qualifiche, di seguito indicate anche nelle unità in incremento, per complessive 302 unità, gli oneri sono stati calcolati in relazione ai *piani di assunzioni straordinarie* di cui al comma 4, e segnatamente a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno in cui decorrono gli incrementi:
 - 17 commissari della carriera dei funzionari di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2023;



- 8 commissari tecnici della carriera dei funzionari tecnici, a decorrere dal 1° settembre 2023;
 - 50 vice ispettori del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2025;
 - 18 vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici, a decorrere dal 1° settembre 2023;
 - 200 agenti del ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, di cui 50 a decorrere dal 1° settembre 2025, 50 a decorrere dal 1° settembre 2026, 70 a decorrere dal 1° settembre 2027 e 30 dal 1° settembre 2028;
 - 9 agenti tecnici del ruolo degli agenti e assistenti tecnici, a decorrere dal 1° settembre 2025.
- **con riferimento alle qualifiche di vice ispettore del ruolo “ordinario” e di quello “tecnico”, nonché per le qualifiche di vice sovrintendente del ruolo “ordinario” e di quello “tecnico”, che non sono accessibili dalla “vita civile”, ma solo dall’“interno”, si evidenzia che:**
- **per le qualifiche di vice ispettore del ruolo “ordinario” e di quello “tecnico”,** e segnatamente per il restante 50% delle rispettive aliquote in incremento, ossia 50 e 18 unità, per le quali, secondo la normativa vigente, è previsto il concorso interno, la quantificazione degli oneri è **calcolata sulla quota differenziale tra la predetta qualifica e quelle di provenienza del ruolo dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti** (analogo il discorso per i “tecnici”), precisandosi che, nel calcolo del differenziale, il costo di riferimento per le qualifiche sottostanti consisterà nel valore di media assunto tra la qualifica di agente (o agente “tecnico”) con almeno 5 anni di servizio e quella apicale del ruolo dei sovrintendenti (o sovrintendenti “tecnici”), tenuto conto che può partecipare ai concorsi “interni” in argomento il personale in possesso di un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
 - **per le qualifiche di vice sovrintendente del ruolo “ordinario” e di quello “tecnico”,** la quantificazione degli oneri è **calcolata sulla quota differenziale tra la predetta qualifica e quella di provenienza**, in particolare, inizialmente, tra la qualifica di vice sovrintendente e quella sottostante di assistente, quest’ultima assunta come valore di media in considerazione della possibilità, anche per le qualifiche inferiori ad assistente capo, di essere immesse nel ruolo dei sovrintendenti (mediante concorso).



Ciò in considerazione del fatto che gli incrementi delle dotazioni organiche delle qualifiche sopra indicate, interamente alimentate “internamente” dai ruoli sottostanti – dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti per l’alimentazione degli ispettori, solo agenti e assistenti per l’alimentazione dei sovrintendenti – non comportano un aumento della dotazione organica di tali ruoli, ma soltanto una corrispondente riduzione della loro forza effettiva di personale.

Fermo restando, poi, che la diminuzione della forza effettiva dei sovrintendenti è ripianabile solo con scrutini o con concorsi “interni”, la diminuzione di forza effettiva nel ruolo degli agenti e assistenti, invece, è ripianabile, eventualmente, in due modi:

- tramite assunzioni ordinarie da *turn-over*, autorizzate anno per anno e finanziate dal risparmio di spesa derivante dalle cessazioni dal servizio ai sensi dell’art. 66, commi 9-bis e 10 del d.l. n. 112/2008;
- tramite assunzioni straordinarie che saranno eventualmente realizzate attraverso gli appositi provvedimenti.

In ogni caso, si tratterebbe di assunzioni di allievi agenti appositamente finanziate;

- C. **per le spese di funzionamento**, queste sono state stimate per le sole qualifiche provenienti dalla “vita civile” (ossia gli agenti, i vice ispettori e i commissari, e qualifiche equiparate), con riferimento ai costi sostenuti dall’Amministrazione per le **spese di vitto e vestiario**, così calcolati:
- **spese di vitto**, comprendenti *pro-capite*: per il periodo relativo al corso di formazione, 2 pasti al giorno da 7,00 euro cadauno per 220 “giorni-lavoro”; successivamente, 1 pasto da 6,00 euro, moltiplicato sempre per 220 “giorni-lavoro”;
 - **spese di vestiario**, comprendenti costi *pro-capite* di euro 1.500,00, da sostenere ciclicamente ogni 3 anni;
- D. **il piano di distribuzione degli incrementi organici, ad eccezione di un’aliquota di 30 agenti del ruolo “ordinario” in incremento dall’1.1.2028, è sviluppato dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2027, in modo da compiersi negli stessi tempi previsti dai processi riorganizzativi degli Uffici centrali e territoriali, ormai definitisi, e segnatamente con le previsioni del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022, che, nell’andare a definire il nuovo assetto ordinativo degli Uffici con funzioni finali e di quelli con funzioni strumentali e di supporto della Polizia di Stato, stabilendone natura, competenze, linee di dipendenza e sede, ha determinato le dotazioni organiche degli stessi Uffici territoriali a decorrere dal 1° gennaio 2027;**



- E. **la quantificazione degli oneri economici è sviluppata su 11 anni per ciascun singolo intervento di incremento** e, comunque, sino al 2038, ultimo anno di quantificazione per l'intervento che ha inizio nel 2028. Il maggior onere annuo "lordo Stato" a regime (dal 2038) è pari ad euro 25.140.652,10. **Si precisa, per completezza, che per anno "a regime" si intende l'anno successivo rispetto al decennio calcolato alla data dell'ultimo intervento di incremento compiuto (come condiviso in sede interforze), a fini ulteriormente precauzionali e segnatamente di maggiore rappresentazione sugli sviluppi di spesa.**

Si riportano, di seguito, le tabelle riassuntive sottostanti di cui la prima riporta gli oneri complessivi dell'intervento e le successive la suddivisione delle spese in relazione alle diverse qualifiche.

Il comma 4-bis autorizza, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento fino all'esaurimento della graduatoria degli idonei del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022 per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'assunzione degli allievi agenti in parola è disposta nei limiti numerici e finanziari previsti dalla copertura del turn-over per l'anno 2023, relativi rispettivamente alle cessazioni dal servizio intervenute nell'anno 2022. la copertura del turn over è dotata di autonomo finanziamento il cui limite massimo di spesa è costituito dall'ammontare complessivo dei risparmi, ottenuti in conseguenza delle corrispondenti cessazioni dal servizio. La norma contempla, infatti, la possibilità di assumere, mediante scorrimento della graduatoria del concorso per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, i soli idonei non vincitori, pari nello specifico a 141 unità per il 2023, solo a carico delle facoltà assunzionali per la copertura del turn over, a fronte di una capacità assunzionale complessiva di circa 4000 unità per il 2023 (cessazioni dell'anno 2022).



INCREMENTO ORGANICO - ONERI DA FINANZIARE																			
qualifica	INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA	UNITA DA FINANZIARE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
DIRETTE GENERALE	4	4	803.706,68	803.706,68	819.136,64	819.136,64	834.566,00	834.566,00	849.996,56	849.996,56	865.426,52	865.426,52	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	
PRIMO DIRIGENTE	14	14	1.716.691,90	1.716.691,90	1.752.297,40	1.752.297,40	1.787.902,90	1.787.902,90	1.823.508,40	1.823.508,40	1.859.113,90	1.859.113,90	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	
PRIMO DIRIGENTE MEDIO	2	2	245.241,70	245.241,70	250.328,20	250.328,20	255.414,70	255.414,70	260.501,20	260.501,20	265.587,70	265.587,70	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	
VICE DIRIGENTE AGGIUNTO	16	16	1.308.827,52	1.308.827,52	1.308.827,52	1.251.993,76	1.251.993,76	1.526.936,96	1.526.936,96	1.563.247,84	1.563.247,84	1.599.558,72	1.599.558,72	1.599.558,72	1.599.558,72	1.599.558,72	1.599.558,72	1.599.558,72	
DIRETTORE TECNICO CAPO	8	8	654.413,76	654.413,76	654.413,76	625.696,88	625.696,88	763.468,48	763.468,48	781.623,92	781.623,92	799.779,36	799.779,36	799.779,36	799.779,36	799.779,36	799.779,36	799.779,36	
ADDIETTO CAPO	10	10	818.017,20	818.017,20	818.017,20	782.121,10	782.121,10	954.335,60	954.335,60	977.029,90	977.029,90	999.724,20	999.724,20	999.724,20	999.724,20	999.724,20	999.724,20	999.724,20	
COMMISSARIO	17	17	403.752,72	1.211.257,99	1.225.222,64	1.253.152,11	1.253.152,11	1.253.152,11	1.253.152,11	1.253.152,11	1.300.697,20	1.395.787,38	1.395.787,38	1.395.787,38	1.395.787,38	1.395.787,38	1.395.787,38	1.395.787,38	
COMMISSARIO TECNICO	8	8	190.001,28	570.003,76	576.575,36	589.718,64	589.718,64	589.718,64	589.718,64	589.718,64	612.092,80	654.841,12	654.841,12	654.841,12	654.841,12	654.841,12	654.841,12	654.841,12	
APERTURE	100	100	-	-	574.804,50	1.467.698,50	2.243.117,00	3.034.139,50	3.541.036,00	3.594.304,00	3.594.304,00	3.484.991,50	3.512.853,50	3.480.764,00	3.490.053,00	3.508.631,00	3.508.631,00	3.508.631,00	
APERTURE TECNICO	36	36	206.929,63	528.371,46	807.522,12	1.308.290,22	1.274.772,96	1.293.949,44	1.293.949,44	1.254.596,94	1.264.627,26	1.253.075,04	1.256.419,08	1.263.107,16	1.263.107,16	1.263.107,16	1.263.107,16	1.263.107,16	
SOVRINTENDENTE	120	120	752.673,60	752.673,60	752.673,60	752.673,60	413.344,80	413.344,80	413.344,80	150.994,80	150.994,80	662.037,60	662.037,60	662.037,60	662.037,60	662.037,60	662.037,60	662.037,60	
SOVRINTENDENTE TECNICO	4	4	25.089,12	25.089,12	25.089,12	25.089,12	13.778,16	13.778,16	13.778,16	5.033,16	5.033,16	22.067,92	22.067,92	22.067,92	22.067,92	22.067,92	22.067,92	22.067,92	
AGENTE	200	200	-	-	269.577,00	2.278.819,00	4.635.993,80	7.473.373,00	8.997.376,00	9.051.762,00	9.214.921,00	9.399.834,40	9.584.748,20	9.650.012,00	9.488.302,00	9.803.171,00	9.933.356,00	10.063.540,00	
AGENTE TECNICO	9	9	-	-	48.523,86	361.663,56	404.881,92	404.881,92	404.881,92	414.671,40	434.250,54	434.250,54	434.250,54	434.250,54	441.142,76	454.926,96	454.926,96	454.926,96	
TOTALE ONERI	548	548	7.125.545,10	8.624.294,69	9.883.098,92	13.518.078,73	16.365.855,33	21.198.962,81	22.685.984,27	22.570.140,87	22.888.950,54	23.698.075,90	23.970.317,70	24.010.180,08	24.084.451,28	24.211.882,50	24.342.087,50	24.472.252,10	
SPESA DI FUNZIONAMENTO ASSUNZIONI AGENTI E AGENTI TECNICI, INFERIORI ORDINARI E TECNICI, COMMISSARI ORDINARI E TECNICI			370	175.246,81	143.533,25	562.046,97	627.039,97	606.599,90	783.633,20	677.199,90	593.400,00	771.900,00	668.400,00	593.400,00	771.900,00	668.400,00	593.400,00	771.900,00	
ONERI COMPLESSIVO			-	7.300.591,91	8.775.827,94	10.445.055,89	14.145.118,70	16.972.455,23	21.982.596,01	21.363.194,17	23.163.540,87	23.660.850,54	24.366.475,90	24.563.717,70	24.782.080,08	24.733.051,28	24.805.282,50	25.113.967,50	25.140.652,10
Totale disponibilità effettiva			#	13.794.394,91	18.299.696,20	18.377.312,22	23.015.629,25	22.492.189,86	24.161.775,01	24.867.457,73	24.180.457,73	24.180.457,73	24.867.457,73	25.142.459,02	25.142.459,02	25.142.459,02	25.142.459,02	25.142.459,02	
differenziale (h29 - h26)			#	6.433.913,02	9.523.778,96	7.932.256,33	8.870.710,55	5.469.731,63	2.179.179,06	1.504.273,56	1.016.916,86	519.007,19	500.981,85	578.741,82	360.378,94	409.407,76	337.176,52	28.491,52	1.806,92



Di seguito, si riportano, come detto, le elaborazioni finanziarie per ciascuna qualifica.

1. INCREMENTI DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI

1.1. INCREMENTO DI 4 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 4 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica della qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza, che passerebbe dalle attuali 35 a 39 unità.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera A) di questa relazione, il maggior onere "*lordo Stato*" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 880.856,48 così suddiviso: euro 803.706,68 nel 2023, euro 803.706,68 nel 2024, euro 819.136,64 nel 2025, euro 819.136,64 nel 2026, euro 834.566,60 nel 2027, euro 834.566,60 nel 2028, euro 849.996,56 nel 2029, euro 849.996,56 nel 2030, euro 865.426,52 nel 2031, euro 865.426,52 nel 2032 ed euro 880.856,48 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "*lordo Stato*" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



SCHEDA COSTO DIRIGENTE GENERALE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	
		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	41.790,00	17.555,98
	13 ^a mensilità	3.482,50	1.463,00
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	16.056,48	5.250,47
	13 ^a mensilità	1.338,04	437,54
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	12.037,32	4.346,44
	13 ^a mensilità	1.003,11	362,20
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	28.869,84	11.080,24
	13 ^a mensilità	2.405,82	923,35
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			52.524,34
TOTALI		106.983,11	93.943,56
TOTALE COMPLESSIVO		200.926,67	

* conto annuale 2021

differenziale classe pari ad euro 3.857,49 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità



unità	QUALIFICA	periodo		COSTO ANNUO LONDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038			
					nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo	nr.	costo periodo
					Mesi		Mesi		Mesi		Mesi		Mesi		Mesi		Mesi		Mesi		Mesi		Mesi		Mesi		Mesi		Mesi		Mesi		Mesi		Mesi		Mesi	
-					12	803.706,68																																
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2023	31/12/2023	200.926,67																																		
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2024	31/12/2024	200.926,67	12	803.706,68																																
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2025	31/12/2025	204.784,16			12	819.136,64																														
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2026	31/12/2026	204.784,16					12	819.136,64																												
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2027	31/12/2027	208.641,65						12	834.566,60																											
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2028	31/12/2028	208.641,65							12	834.566,60																										
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2029	31/12/2029	212.499,14								12	849.996,56																									
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2030	31/12/2030	212.499,14									12	849.996,56																								
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2031	31/12/2031	216.356,63										12	865.426,52																							
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2032	31/12/2032	216.356,63											12	865.426,52																						
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2033	31/12/2033	220.214,12												12	880.856,48																					
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2034	31/12/2034	220.214,12													12	880.856,48																				
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2035	31/12/2035	220.214,12														12	880.856,48																			
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2036	31/12/2036	220.214,12															12	880.856,48																		
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2037	31/12/2037	220.214,12																	12	880.856,48																
4	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2038	31/12/2038	220.214,12																																		
					12	803.706,68																																
					803.706,68	803.706,68	819.136,64	819.136,64	834.566,60	834.566,60	849.996,56	849.996,56	865.426,52	865.426,52	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	880.856,48	



1.2. INCREMENTO DI 14 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 14 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica della qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato, che passa così, dalla medesima data, da 702 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 716 unità complessive (per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, da 686 a 700 unità).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera A) di questa relazione, il maggior onere "*lordo Stato*" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 1.894.719,40 così suddiviso: euro 1.716.691,90 nel 2023, euro 1.716.691,90 nel 2024, euro 1.752.297,40 nel 2025, euro 1.752.297,40 nel 2026, euro 1.787.902,90 nel 2027, euro 1.787.902,90 nel 2028, euro 1.823.508,40 nel 2029, euro 1.823.508,40 nel 2030, euro 1.859.113,90 nel 2031, euro 1.859.113,90 nel 2032 ed euro 1.894.719,40 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "*lordo Stato*" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



SCHEDA COSTO PRIMO DIRIGENTE

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.552,19	11.574,68
	13^ mensilità	2.296,02	964,56
retribuzione individuale di anzianità*	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.695,51	4.151,43
	13^ mensilità	1.057,96	345,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	11.020,37	3.979,24
	13^ mensilità	918,36	331,60
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	12.876,93	4.942,17
	13^ mensilità	1.073,08	411,85
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
voci accessorie *			26.428,96
TOTALI		69.490,42	53.130,43
TOTALE COMPLESSIVO		122.620,85	

* conto annuale 2021

differenziale classe pari ad euro 2.543,25 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità



unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		
				nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	
-																																				
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2023	31/12/2023	122.620,85	12	1.716.691,90																														
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2024	31/12/2024	122.620,85			12	1.716.691,90																												
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2025	31/12/2025	125.164,10				12	1.752.297,40																											
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2026	31/12/2026	125.164,10					12	1.752.297,40																										
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2027	31/12/2027	127.707,35						12	1.787.902,90																									
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2028	31/12/2028	127.707,35							12	1.787.902,90																								
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2029	31/12/2029	130.250,60								12	1.823.508,40																							
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2030	31/12/2030	130.250,60									12	1.823.508,40																						
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2031	31/12/2031	132.793,85										12	1.859.113,90																					
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2032	31/12/2032	132.793,85											12	1.859.113,90																				
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2033	31/12/2033	135.337,10																																
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2034	31/12/2034	135.337,10																																
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2035	31/12/2035	135.337,10																																
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2036	31/12/2036	135.337,10																																
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2037	31/12/2037	135.337,10																																
14	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2038	31/12/2038	135.337,10																															12	1.894.719,40
				1.716.691,90	1.716.691,90	1.752.297,40	1.752.297,40	1.787.902,90	1.787.902,90	1.823.508,40	1.823.508,40	1.859.113,90	1.859.113,90	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	

1.716.691,90	1.716.691,90	1.752.297,40	1.752.297,40	1.787.902,90	1.787.902,90	1.823.508,40	1.823.508,40	1.859.113,90	1.859.113,90	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40	1.894.719,40
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



1.3. INCREMENTO DI 2 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 2 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica della qualifica di Primo dirigente medico, che passa così da 36 a 38 unità complessive a decorrere dalla medesima data.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera A) di questa relazione, il maggior onere "*lordo Stato*" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 270.674,20 così suddiviso: euro 245.241,70 nel 2023, euro 245.241,70 nel 2024, euro 250.328,20 nel 2025, euro 250.328,20 nel 2026, euro 255.414,70 nel 2027, euro 255.414,70 nel 2028, euro 260.501,20 nel 2029, euro 260.501,20 nel 2030, euro 265.587,70 nel 2031, euro 265.587,70 nel 2032 ed euro 270.674,20 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "*lordo Stato*" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



SCHEDA COSTO PRIMO DIRIGENTE MEDICO

trattamento economico		loro dipendente D.P.C.M.25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.552,19	11.574,68
	13 ^a mensilità	2.296,02	964,56
retribuzione individuale di anzianità*	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.695,51	4.151,43
	13 ^a mensilità	1.057,96	345,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	11.020,37	3.979,24
	13 ^a mensilità	918,36	331,60
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	12.876,93	4.942,17
	13 ^a mensilità	1.073,08	411,85
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			26.428,96
TOTALI		69.490,42	53.130,43
TOTALE COMPLESSIVO			122.620,85

* conto annuale 2021

diffferenziale classe pari ad euro 2.543,25 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità



unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		
				nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2023	31/12/2023	122.620,85	12	245.241,70																														
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2024	31/12/2024	122.620,85			12	245.241,70																												
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2025	31/12/2025	125.164,10				12	250.328,20																											
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2026	31/12/2026	125.164,10					12	250.328,20																										
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2027	31/12/2027	127.707,35						12	255.414,70																									
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2028	31/12/2028	127.707,35							12	255.414,70																								
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2029	31/12/2029	130.250,60								12	260.501,20																							
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2030	31/12/2030	130.250,60									12	260.501,20																						
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2031	31/12/2031	132.793,85										12	265.587,70																					
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2032	31/12/2032	132.793,85											12	265.587,70																				
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2033	31/12/2033	135.337,10												12	270.674,20																			
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2034	31/12/2034	135.337,10													12	270.674,20																		
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2035	31/12/2035	135.337,10														12	270.674,20																	
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2036	31/12/2036	135.337,10															12	270.674,20																
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2037	31/12/2037	135.337,10																	12	270.674,20														
2	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	01/01/2038	31/12/2038	135.337,10																		12	270.674,20													
				245.241,70	245.241,70	250.328,20	250.328,20	255.414,70	255.414,70	260.501,20	260.501,20	265.587,70	265.587,70	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	
				245.241,70	245.241,70	250.328,20	250.328,20	255.414,70	255.414,70	260.501,20	260.501,20	265.587,70	265.587,70	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20	270.674,20



1.4. INCREMENTO DI 16 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE E VICE QUESTORE AGGIUNTO DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 16 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica della qualifica di Vice questore e Vice questore aggiunto, che passa così, dalla medesima data, da 1.509 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 1.525 unità complessive (per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, da 1.334 a 1.350 unità).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera A) di questa relazione, il maggior onere "*lordo Stato*" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 1.599.558,72 così suddiviso: euro 1.308.827,52 nel 2023, euro 1.308.827,52 nel 2024, euro 1.308.827,52 nel 2025, euro 1.251.393,76 nel 2026, euro 1.251.393,76 nel 2027, euro 1.526.936,96 nel 2028, euro 1.526.936,96 nel 2029, euro 1.563.247,84 nel 2030, euro 1.563.247,84 nel 2031, euro 1.599.558,72 nel 2032 ed euro 1.599.558,72 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "*lordo Stato*" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



SCHEDA COSTO VICE QUESTORE AGGIUNTO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.998,79	7.561,29
	13 ^a mensilità	1.499,90	630,11
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13 ^a mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13 ^a mensilità	804,47	290,47
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13 ^a mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			20.559,64
TOTALI		44.384,55	37.417,18
TOTALE COMPLESSIVO			81.801,72

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO VICE QUESTORE AGGIUNTO + 3

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	18.538,56	7.788,05
	13 ^a mensilità	1.544,88	649,00
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13 ^a mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13 ^a mensilità	804,47	290,48
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13 ^a mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			16.139,62
TOTALI		44.969,30	33.242,82
TOTALE COMPLESSIVO			78.212,11

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO VICE QUESTORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.585,82	10.328,50
	13 ^a mensilità	2.048,82	860,71
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.695,51	4.151,43
	13 ^a mensilità	1.057,96	345,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	11.020,37	3.979,24
	13 ^a mensilità	918,36	331,61
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.924,78	1.122,53
	13 ^a mensilità	243,73	93,54
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			18.724,70
TOTALI		55.495,35	39.938,21
TOTALE COMPLESSIVO			95.433,56

* conto annuale 2021

differenziale classe pari ad euro 2.269,43 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità



unità	QUALIFICA	periodo		COSTO ANNUO LORDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038															
					nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo														
16	VICE QUESTORE AGGIUNTO	01/01/2023	31/12/2023	81.801,72	12	1.308.827,52																																												
16	VICE QUESTORE AGGIUNTO	01/01/2024	31/12/2024	81.801,72			12	1.308.827,52																																										
16	VICE QUESTORE AGGIUNTO	01/01/2025	30/06/2025	81.801,72					12	1.308.827,52																																								
16	VICE QUESTORE AGGIUNTO + 3	01/01/2026	31/12/2026	78.212,11							12	1.251.393,76																																						
16	VICE QUESTORE AGGIUNTO + 3	01/01/2027	31/12/2027	78.212,11									12	1.251.393,76																																				
16	VICE QUESTORE	01/01/2028	31/12/2028	95.433,56											12	1.526.936,96																																		
16	VICE QUESTORE	01/01/2029	31/12/2029	95.433,56													12	1.526.936,96																																
16	VICE QUESTORE	01/01/2030	31/12/2030	97.702,99														12	1.563.247,84																															
16	VICE QUESTORE	01/01/2031	31/12/2031	97.702,99																12	1.563.247,84																													
16	VICE QUESTORE	01/01/2032	31/12/2032	99.972,42																	12	1.599.558,72																												
16	VICE QUESTORE	01/01/2033	31/12/2033	99.972,42																		12	1.599.558,72																											
16	VICE QUESTORE	01/01/2034	31/12/2034	99.972,42																			12	1.599.558,72																										
16	VICE QUESTORE	01/01/2035	31/12/2035	99.972,42																				12	1.599.558,72																									
16	VICE QUESTORE	01/01/2036	31/12/2036	99.972,42																					12	1.599.558,72																								
16	VICE QUESTORE	01/01/2037	31/12/2037	99.972,42																						12	1.599.558,72																							
16	VICE QUESTORE	01/01/2038	31/12/2038	99.972,42																							12	1.599.558,72																						
					1.308.827,52		1.308.827,52		1.308.827,52		1.251.393,76		1.251.393,76		1.526.936,96		1.526.936,96		1.563.247,84		1.563.247,84		1.599.558,72		1.599.558,72		1.599.558,72		1.599.558,72		1.599.558,72		1.599.558,72		1.599.558,72															
					1.308.827,52		1.308.827,52		1.308.827,52		1.251.393,76		1.251.393,76		1.526.936,96		1.526.936,96		1.563.247,84		1.563.247,84		1.599.558,72		1.599.558,72		1.599.558,72		-		1.599.558,72		-		1.599.558,72		-		1.599.558,72		-		1.599.558,72		-		1.599.558,72		-	



1.5. INCREMENTO DI 8 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE DI DIRETTORE TECNICO SUPERIORE E DI DIRETTORE TECNICO CAPO DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 8 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le qualifiche di Direttore tecnico superiore e Direttore tecnico capo, di cui 3 del ruolo ingegneri, 3 del ruolo fisici e 2 del ruolo psicologi, che passano rispettivamente:

- per il ruolo ingegneri: da 135 a 138 unità dal 1° gennaio 2023;
- per il ruolo fisici: da 135 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 138 unità dal 1° gennaio 2023;
- per il ruolo psicologi: da 60 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 62 unità dal 1° gennaio 2023.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera A) di questa relazione, il maggior onere “*lordo Stato*” complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 799.779,36 così suddiviso: euro 654.413,76 nel 2023, euro 654.413,76 nel 2024, euro 654.413,76 nel 2025, euro 625.696,88 nel 2026, euro 625.696,88 nel 2027, euro 763.468,48 nel 2028, euro 763.468,48 nel 2029, euro 781.623,92 nel 2030, euro 781.623,92 nel 2031, euro 799.779,36 nel 2032 ed euro 799.779,36 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “*lordo Stato*” unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



SCHEDA COSTO DIRETTORE TECNICO CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.998,79	7.561,29
	13^ mensilità	1.499,90	630,11
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13^ mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13^ mensilità	804,47	290,47
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13^ mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
voci accessorie *			20.559,64
TOTALI		44.384,55	37.417,18
TOTALE COMPLESSIVO			81.801,72

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO DIRETTORE TECNICO CAPO + 3
--

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
		stipendio	gennaio/dicembre
	13^ mensilità	1.544,88	649,00
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13^ mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13^ mensilità	804,47	290,48
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13^ mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
voci accessorie *			16.139,62
TOTALI		44.969,30	33.242,82
TOTALE COMPLESSIVO			78.212,11

* conto annuale 2021



SCHEMA COSTO DIRETTORE TECNICO SUPERIORE

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.585,82	10.328,50
	13^ mensilità	2.048,82	860,71
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.695,51	4.151,43
	13^ mensilità	1.057,96	345,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	11.020,37	3.979,24
	13^ mensilità	918,36	331,61
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.924,78	1.122,53
	13^ mensilità	243,73	93,54
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
voci accessorie *			18.724,70
TOTALI		55.495,35	39.938,21
TOTALE COMPLESSIVO			95.433,56

* conto annuale 2021

differenziale classe pari ad euro 2.269,43 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità



unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LUNGO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038			
				nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo		
				-																																	
II	DIRETTORE TECNICO CAPO	01/01/2023	31/12/2023	12	654.412,76																																
II	DIRETTORE TECNICO CAPO	01/01/2024	31/12/2024	12	654.412,76																																
II	DIRETTORE TECNICO CAPO	01/01/2025	31/12/2025	12	654.412,76																																
II	DIRETTORE TECNICO CAPO + 3	01/01/2026	31/12/2026	12	625.096,88																																
II	DIRETTORE TECNICO CAPO + 3	01/01/2027	31/12/2027	12	625.096,88																																
II	DIRETTORE TECNICO SUPERIORE	01/01/2028	31/12/2028	12	762.468,68																																
II	DIRETTORE TECNICO SUPERIORE	01/01/2029	31/12/2029	12	762.468,68																																
II	DIRETTORE TECNICO SUPERIORE	01/01/2030	31/12/2030	12	781.623,62																																
II	DIRETTORE TECNICO SUPERIORE	01/01/2031	31/12/2031	12	781.623,62																																
II	DIRETTORE TECNICO SUPERIORE	01/01/2032	31/12/2032	12	799.779,36																																
II	DIRETTORE TECNICO SUPERIORE	01/01/2033	31/12/2033	12	799.779,36																																
II	DIRETTORE TECNICO SUPERIORE	01/01/2034	31/12/2034	12	799.779,36																																
II	DIRETTORE TECNICO SUPERIORE	01/01/2035	31/12/2035	12	799.779,36																																
II	DIRETTORE TECNICO SUPERIORE	01/01/2036	31/12/2036	12	799.779,36																																
II	DIRETTORE TECNICO SUPERIORE	01/01/2037	31/12/2037	12	799.779,36																																
II	DIRETTORE TECNICO SUPERIORE	01/01/2038	31/12/2038	12	799.779,36																																
					654.412,76		654.412,76		654.412,76		625.096,88		625.096,88		762.468,68		762.468,68		781.623,62		781.623,62		799.779,36		799.779,36		799.779,36		799.779,36		799.779,36		799.779,36		799.779,36		799.779,36
					654.412,76		654.412,76		654.412,76		625.096,88		625.096,88		762.468,68		762.468,68		781.623,62		781.623,62		799.779,36		799.779,36		799.779,36		799.779,36		799.779,36		799.779,36		799.779,36		799.779,36



1.6. INCREMENTO DI 10 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE DI MEDICO SUPERIORE E DI MEDICO CAPO DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 10 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della dotazione organica della qualifica di Medico superiore e medico capo, che passa così da 185 a 195 unità complessive a decorrere dalla medesima data, per passare poi, conseguentemente, a 200 unità dal 31 dicembre 2025.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera A) di questa relazione, il maggior onere "*lordo Stato*" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 999.724,20 così suddiviso: euro 818.017,20 nel 2023, euro 818.017,20 nel 2024, euro 818.017,20 nel 2025, euro 782.121,10 nel 2026, euro 782.121,10 nel 2027, euro 954.335,60 nel 2028, euro 954.335,60 nel 2029, euro 977.029,90 nel 2030, euro 977.029,90 nel 2031, euro 999.724,20 nel 2032 ed euro 999.724,20 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "*lordo Stato*" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



SCHEMA COSTO MEDICO CAPO

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
17.998,79	7.561,29	17.998,79	7.561,29
1.499,90	630,11	1.499,90	630,11
10.521,70	3.440,60	10.521,70	3.440,60
876,81	286,72	876,81	286,72
9.653,69	3.485,75	9.653,69	3.485,75
804,47	290,47	804,47	290,47
2.796,17	1.073,17	2.796,17	1.073,17
233,01	89,43	233,01	89,43
	20.282,96		20.559,64
TOTALI		44.384,55	37.417,18
TOTALE COMPLESSIVO			81.801,72

* conto annuale 2021



SCHEMA COSTO MEDICO CAPO + 3

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	18.538,56	7.788,05
	13 ^a mensilità	1.544,88	649,00
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13 ^a mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13 ^a mensilità	804,47	290,48
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13 ^a mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			16.139,62
TOTALI		44.969,30	33.242,82
TOTALE COMPLESSIVO			78.212,11

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO MEDICO SUPERIORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.585,82	10.328,50
	13 ^a mensilità	2.048,82	860,71
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.695,51	4.151,43
	13 ^a mensilità	1.057,96	345,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	11.020,37	3.979,24
	13 ^a mensilità	918,36	331,61
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.924,78	1.122,53
	13 ^a mensilità	243,73	93,54
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			18.724,70
TOTALI		55.495,35	39.938,21
TOTALE COMPLESSIVO			95.433,56

* conto annuale 2021

differenziale classe pari ad euro 2.269,43 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità



unità	QUALIFICA	periodo		COSTO ANNUO LUNGO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		
					nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	nr. Mens	costo periodo	
-																																					
10	MEDICO CAPO	01/01/2023	31/12/2023	81.801,72	12	818.017,20																															
10	MEDICO CAPO	01/01/2024	31/12/2024	81.801,72			12	818.017,20																													
10	MEDICO CAPO	01/01/2025	30/06/2025	81.801,72					12	818.017,20																											
10	MEDICO CAPO +I	01/01/2024	31/12/2024	78.212,10					12	782.121,10																											
10	MEDICO CAPO +I	01/01/2027	31/12/2027	78.212,11							12	782.121,10																									
10	MEDICO SUPERIORE	01/01/2028	31/12/2028	95.433,56									12	954.335,60																							
10	MEDICO SUPERIORE	01/01/2029	31/12/2029	95.433,56										12	954.335,60																						
10	MEDICO SUPERIORE	01/01/2030	31/12/2030	97.702,99											12	977.029,90																					
10	MEDICO SUPERIORE	01/01/2031	31/12/2031	97.702,99												12	977.029,90																				
10	MEDICO SUPERIORE	01/01/2032	31/12/2032	99.872,42													12	999.724,20																			
10	MEDICO SUPERIORE	01/01/2033	31/12/2033	99.872,42														12	999.724,20																		
10	MEDICO SUPERIORE	01/01/2034	31/12/2034	99.872,42															12	999.724,20																	
10	MEDICO SUPERIORE	01/01/2035	31/12/2035	99.872,42																12	999.724,20																
10	MEDICO SUPERIORE	01/01/2036	31/12/2036	99.872,42																	12	999.724,20															
10	MEDICO SUPERIORE	01/01/2037	31/12/2037	99.872,42																		12	999.724,20														
10	MEDICO SUPERIORE	01/01/2038	31/12/2038	99.872,42																			12	999.724,20													
					818.017,20		818.017,20		818.017,20		782.121,10		782.121,10		954.335,60		954.335,60		977.029,90		977.029,90		999.724,20		999.724,20		999.724,20		999.724,20		999.724,20		999.724,20		999.724,20		999.724,20
					- 818.017,20		- 818.017,20		- 818.017,20		- 782.121,10		- 782.121,10		- 954.335,60		- 954.335,60		- 977.029,90		- 977.029,90		- 999.724,20		- 999.724,20		- 999.724,20		- 999.724,20		- 999.724,20		- 999.724,20		- 999.724,20		- 999.724,20



2. INCREMENTI DELLE QUALIFICHE DI COMMISSARIO, VICE ISPETTORE, VICE SOVRINTENDENTE E AGENTE CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA, E QUALIFICHE EQUIPARATE

2.1. INCREMENTO DI 17 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI COMMISSARIO CAPO/COMMISSARIO/VICE COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 17 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica della qualifica di Commissario capo/Commissario/Vice commissario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, che passa così, dalla medesima data, da 1.799 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 1.816 unità complessive (per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, da 1.520 a 1.537 unità).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere "lordo Stato" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 1.395.787,38 così suddiviso: euro 403.752,72 nel 2023, euro 1.211.257,99 nel 2024, euro 1.225.222,64 nel 2025, euro 1.253.152,11 nel 2026, euro 1.253.152,11 nel 2027, euro 1.253.152,11 nel 2028, euro 1.253.152,11 nel 2029, euro 1.253.152,11 nel 2030, euro 1.300.697,20 nel 2031, euro 1.395.787,38 nel 2032 ed euro 1.395.787,38 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "lordo Stato" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento, con il riepilogo delle spese di funzionamento – di cui alla lettera C) – da aggiungersi agli oneri indicati.



SCHEDA COSTO COMMISSARIO

trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.106,20	11.387,31
	13 ^a mensilità	2.258,85	948,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	135,53	56,94
	13 ^a mensilità	11,29	4,74
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	11.077,44	3.622,32
	13 ^a mensilità	923,12	301,86
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		10.916,86
	fesi		2.499,05
TOTALI		41.512,44	29.738,03
TOTALE COMPLESSIVO			71.250,47

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO COMMISSARIO CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.564,08	11.579,67
	13^ mensilità	2.297,01	964,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	137,82	57,90
	13^ mensilità	11,49	4,82
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	11.192,04	3.659,80
	13^ mensilità	932,67	304,98
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
voci accessorie *	straordinario		12.493,94
	fesi		2.513,64
TOTALI		42.135,10	31.579,73
TOTALE COMPLESSIVO			73.714,83

* conto annuale 2021



SCHEMA COSTO VICE QUESTORE AGGIUNTO

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.998,79	7.561,29
	13 ^a mensilità	1.499,90	630,11
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13 ^a mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13 ^a mensilità	804,47	290,47
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13 ^a mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			20.559,64
TOTALI		44.384,55	37.417,18
TOTALE COMPLESSIVO			81.801,72

* conto annuale 2021



2.2. INCREMENTO DI 8 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI COMMISSARIO TECNICO E COMMISSARIO CAPO TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 8 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica delle qualifiche di Commissario tecnico e Commissario capo tecnico, di cui 3 ingegneri, 3 fisici e 2 psicologi, che passano rispettivamente:

- per il ruolo ingegneri: da 70 a 73 unità dal 1° gennaio 2023;
- per il ruolo fisici: da 90 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 93 unità dal 1° gennaio 2023;
- per il ruolo psicologi: da 50 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 52 unità dal 1° gennaio 2023.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere “lordo Stato” complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 656.841,12 così suddiviso: euro 190.001,28 nel 2023, euro 570.003,76 nel 2024, euro 576.575,36 nel 2025, euro 589.718,64 nel 2026, euro 589.718,64 nel 2027, euro 589.718,64 nel 2028, euro 589.718,64 nel 2029, euro 589.718,64 nel 2030, euro 612.092,80 nel 2031, euro 656.841,12 nel 2032 ed euro 656.841,12 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “lordo Stato” unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento, con il riepilogo delle spese di funzionamento – di cui alla lettera C) – da aggiungersi agli oneri indicati.



SCHEDA COSTO COMMISSARIO TECNICO

trattamento economico		loro dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.106,20	11.387,31
	13 ^a mensilità	2.258,85	948,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	135,53	56,94
	13 ^a mensilità	11,29	4,74
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	11.077,44	3.622,32
	13 ^a mensilità	923,12	301,86
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		10.916,86
	fesi		2.499,05
TOTALI		41.512,44	29.738,03
TOTALE COMPLESSIVO			71.250,47

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO COMMISSARIO TECNICO CAPO
--

trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.564,08	11.579,67
	13^ mensilità	2.297,01	964,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	137,82	57,90
	13^ mensilità	11,49	4,82
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	11.192,04	3.659,80
	13^ mensilità	932,67	304,98
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
voci accessorie *	straordinario		12.493,94
	fesi		2.513,64
TOTALI		42.135,10	31.579,73
TOTALE COMPLESSIVO			73.714,83

* conto annuale 2019



SCHEDA COSTO DIRETTORE TECNICO CAPO

trattamento economico		lordo dipendente D.P.C.M. 25.07.2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.998,79	7.561,29
	13 ^a mensilità	1.499,90	630,11
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.521,70	3.440,60
	13 ^a mensilità	876,81	286,72
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.653,69	3.485,75
	13 ^a mensilità	804,47	290,47
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.796,17	1.073,17
	13 ^a mensilità	233,01	89,43
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *			20.559,64
TOTALI		44.384,55	37.417,18
TOTALE COMPLESSIVO			81.801,72

* conto annuale 2021



2.3. INCREMENTO DI 100 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 100 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la dotazione organica del ruolo degli Ispettori che espletano funzioni di polizia, che passa così, dalla medesima data, da 17.943 unità – come determinate al 31 dicembre 2024 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 18.043 unità complessive (per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, a 18.291 unità).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere “lordo Stato” complessivo a regime nel 2035 (considerando sia l'aliquota del 50% a costo pieno sia la rimanente aliquota di pari percentuale con costo differenziale) sarà pari ad euro 3.490.053,00 così suddiviso: euro 574.804,50 nel 2025, euro 1.467.698,50 nel 2026, euro 2.243.117,00 nel 2027, euro 3.634.139,50 nel 2028, euro 3.541.036,00 nel 2029, euro 3.594.304,00 nel 2030, euro 3.594.304,00 nel 2031, euro 3.484.991,50 nel 2032, euro 3.512.853,50 nel 2033, euro 3.480.764,00 nel 2034 ed euro 3.490.053,00 a decorrere dal 2035. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “lordo Stato” unitaria della qualifica (costo pieno e costo differenziale) e il riepilogo complessivo dell'intervento, con il riepilogo delle spese di funzionamento – di cui alla lettera C) – da aggiungersi agli oneri indicati.



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ALLIEVI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO DURANTE IL CORSO DI FORMAZIONE ADEGUATO SECONDO GLI IMPORTI E LE DECORRENZE PREVISTE DAL CCNL - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57

DECORRENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021			
STIPENDIO a.l. parametro 105,25 x punto parametrale € 183,15 - D.P.R.		€	22.847,96
INDENNITA' PENSIONABILE a. l. (€ 531,70 per 12 mesi art. 4 D.P.R. 39/2018)		€	9.728,64
TOTALE RETRIBUZIONE a. l.		€	32.576,60
<u>RETRIBUZIONE MENSILE:</u>			
TOTALE RETIBUZIONE a. l. : 12	€ 32.576,60	: 12	€ 2.714,72
<u>TRATTAMENTO ECONOMICO ALLIEVI AGENTI:</u>			
	RETRIBUZIONE MENSILE € 2.714,72	x 67,4047 %	€ 1.829,85
DETRAZIONE SPESE PER VITTO Euro 14,00 per 26 giorni			€ 364,00
	TOTALE	€	1.465,85
			17.590,20
	IRAP 0,085		1.495,17
			19.085,37



SCHEMA COSTO VICE ISPETTORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.847,96	9.598,43
	13 ^a mensilità	1.904,00	799,87
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	114,24	47,99
	13 ^a mensilità	9,52	4,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.728,64	3.181,27
	13 ^a mensilità	810,72	265,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.202,77
	festi		2.559,05
TOTALI		37.396,93	23.419,11
TOTALE COMPLESSIVO		60.816,04	

* conto annuale 2021

SCHEMA COSTO VICE ISPETTORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.847,96	9.598,43
	13 ^a mensilità	1.904,00	799,87
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	114,24	47,99
	13 ^a mensilità	9,52	4,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.728,64	3.181,27
	13 ^a mensilità	810,72	265,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.202,77
	festi		2.559,05
TOTALI		37.396,93	23.419,11
TOTALE COMPLESSIVO		60.816,04	

SCHEMA COSTO ASSISTENTE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.512,80	8.617,43
	13 ^a mensilità	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	102,56	43,09
	13 ^a mensilità	8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27
	13 ^a mensilità	651,70	213,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.972,32
	festi		2.617,10
TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO		50.547,44	
		10.268,60	



SCHEDA COSTO ISPETTORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13 ^a mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13 ^a mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13 ^a mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO			62.414,19

* conto annuale 2021

SCHEDA COSTO ISPETTORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13 ^a mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13 ^a mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13 ^a mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO			62.414,19

SCHEDA COSTO ASSISTENTE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.512,80	8.617,43
	13 ^a mensilità	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	102,56	43,09
	13 ^a mensilità	8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27
	13 ^a mensilità	651,70	213,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.972,32
	fesi		2.617,10
TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO			50.547,44
			11.866,75



SCHEDA COSTO ISPETTORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13ª mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13ª mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13ª mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO		62.414,19	

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		32.489,24	20.452,96
TOTALE COMPLESSIVO		52.942,20	
		9.471,99	

SCHEDA COSTO ISPETTORE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13ª mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13ª mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13ª mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO		62.414,19	

SCHEDA COSTO ASS. CAPO + assegno funzione			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13ª mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		34.069,13	21.059,32
TOTALE COMPLESSIVO		55.128,45	
		7.285,74	



SCHEDA COSTO ISPETTORE CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.450,53	10.271,67
	13 ^a mensilità	2.037,54	855,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	122,25	51,36
	13 ^a mensilità	10,19	4,28
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.365,60	3.389,55
	13 ^a mensilità	863,80	282,46
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		5.309,71
	fesi		2.214,03
TOTALI		39.831,76	23.139,66
TOTALE COMPLESSIVO			62.971,43

* conto annuale 2021

SCHEDA COSTO ISPETTORE CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.450,53	10.271,67
	13 ^a mensilità	2.037,54	855,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	122,25	51,36
	13 ^a mensilità	10,19	4,28
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.365,60	3.389,55
	13 ^a mensilità	863,80	282,46
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		5.309,71
	fesi		2.214,03
TOTALI		39.831,76	23.139,66
TOTALE COMPLESSIVO			62.971,43

SCHEDA COSTO ASS. CAPO + assegno funzione			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13 ^a mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13 ^a mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13 ^a mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13 ^a mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		34.069,13	21.059,32
TOTALE COMPLESSIVO			55.128,45
			7.842,98



SCHEDA COSTO ISPETTORE CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.450,53	10.271,67
	13ª mensilità	2.037,54	855,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	122,25	51,36
	13ª mensilità	10,19	4,28
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.365,60	3.389,55
	13ª mensilità	863,80	282,46
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		5.309,71
	fesi		2.214,03
TOTALI		39.831,76	23.139,66
TOTALE COMPLESSIVO		62.971,43	



SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + ASSEGNO FUNZIONE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13ª mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13ª mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13ª mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		4.642,47
	fesi		2.249,65
TOTALI		35.066,15	20.704,09
TOTALE COMPLESSIVO		55.770,24	
		7.201,19	



UNITÀ	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021	
				nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo
50	ALLIATA (SPETTINI)	10/01/2021	92/12/2021			4	528.089,50														
50	ALLIATA (SPETTINI)	01/01/2026	01/12/2026					12	954.268,50												
50	ALLIATA (SPETTINI)	01/01/2027	01/06/2027					8	636.179,00												
50	VICI (SPETTINI)	10/01/2021	01/12/2021			4	1.013.800,50														
50	VICI (SPETTINI)	01/01/2026	01/12/2026					12	3.040.801,50												
50	VICI (SPETTINI)	01/01/2027	01/06/2027					8	2.027.201,00												
50	SPETTINI	10/01/2021	01/12/2021					4	1.040.291,00												
50	SPETTINI	01/01/2026	01/12/2026					12	3.120.704,50												
50	SPETTINI	01/01/2027	01/12/2027					8	2.080.704,50												
50	SPETTINI	01/01/2028	01/12/2028							12	3.120.704,50										
50	SPETTINI	01/01/2029	01/12/2029								12	3.120.704,50									
50	SPETTINI	01/01/2030	01/12/2030									12	3.120.704,50								
50	SPETTINI	01/01/2031	01/12/2031										12	3.120.704,50							
50	SPETTINI	01/01/2032	01/12/2032											12	3.120.704,50						
50	SPETTINI	01/01/2033	01/12/2033												12	3.120.704,50					
50	SPETTINI	01/01/2034	01/12/2034													12	3.120.704,50				
50	SPETTINI	01/01/2035	01/12/2035														12	3.120.704,50			
50	SPETTINI	01/01/2036	01/12/2036															12	3.120.704,50		
50	SPETTINI	01/01/2037	01/12/2037																12	3.120.704,50	
50	SPETTINI	01/01/2038	01/12/2038																	12	3.120.704,50
							318.089,50		954.268,50		1.649.779,50		3.040.801,50		2.027.201,00		3.120.704,50		3.120.704,50		3.120.704,50

UNITÀ	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		2021		
				nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	nr. ciclo periodo	
50	ALLIATA (SPETTINI)	10/01/2021	01/06/2021			4	0,00															
50	VICI (SPETTINI)	10/01/2021	01/12/2021			4	206.719,00															
50	VICI (SPETTINI)	01/01/2026	01/12/2026					12	614.830,00													
50	SPETTINI	10/01/2021	01/12/2021					12	999.937,50													
50	SPETTINI	01/01/2026	01/12/2026					12	999.937,50													
50	SPETTINI	10/01/2021	01/12/2021					12	679.599,50													
50	SPETTINI	01/01/2026	01/12/2026					12	679.599,50													
50	SPETTINI	01/01/2031	01/12/2031							12	679.599,50											
50	SPETTINI	10/01/2021	01/12/2021									12	964.287,00									
50	SPETTINI	01/01/2026	01/12/2026										12	964.287,00								
50	SPETTINI	10/01/2021	01/12/2021											12	964.287,00							
50	SPETTINI	01/01/2026	01/12/2026												12	964.287,00						
50	SPETTINI	01/01/2031	01/12/2031													12	964.287,00					
50	SPETTINI	01/01/2036	01/12/2036														12	964.287,00				
50	SPETTINI	01/01/2041	01/12/2041															12	964.287,00			
50	SPETTINI	01/01/2046	01/12/2046																12	964.287,00		
50	SPETTINI	01/01/2051	01/12/2051																	12	964.287,00	
50	SPETTINI	01/01/2056	01/12/2056																		12	964.287,00
							216.719,00		614.830,00		999.937,50		999.937,50		679.599,50		679.599,50		679.599,50		964.287,00	
							976.408,50		2.067.669,50		2.238.227,00		3.046.139,50		3.046.139,50		3.046.139,50		3.046.139,50		3.046.139,50	



unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LONDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		
				nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	
50	ALLIEVI IPIETTORI	16/02/2021	16/12/2025			4	51.881,90																													
50	ALLIEVI IPIETTORI	16/02/2024	16/12/2026					12	114.000,00																											
50	ALLIEVI IPIETTORI	16/02/2027	16/02/2027							8	102.866,50																									
50	VICE IPIETTORI	16/12/2021	16/12/2027							4	22.000,00																									
50	VICE IPIETTORI	16/02/2028	16/12/2028									12	66.000,00																							
50	VICE IPIETTORI	16/02/2029	16/02/2029											8	44.000,00																					
50	IPIETTORI	16/02/2029	16/12/2029											6	22.000,00																					
50	IPIETTORI	16/02/2030	16/12/2030												12	66.000,00																				
50	IPIETTORI	16/02/2031	16/12/2031													12	66.000,00																			
50	IPIETTORI	16/02/2032	16/12/2032														12	66.000,00																		
50	IPIETTORI	16/02/2033	16/12/2033															12	66.000,00																	
50	IPIETTORI	16/02/2034	16/12/2034																12	66.000,00																
50	IPIETTORI	16/02/2035	16/02/2035																	8	44.000,00															
50	IPIETTORI CAPO	16/02/2035	16/12/2035																		4	22.000,00														
50	IPIETTORI CAPO	16/02/2036	16/12/2036																							12	66.000,00									
50	IPIETTORI CAPO	16/02/2037	16/12/2037																											12	66.000,00					
50	IPIETTORI CAPO	16/02/2038	16/12/2038																												12	66.000,00				
SPESA VITTO							51.881,90		114.000,00		102.866,50		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00	

unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LONDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		
				nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	
50	ALLIEVI IPIETTORI	16/02/2021	16/02/2025			6	77.000,00																													
50	VICE IPIETTORI	16/02/2021	16/12/2025			6	33.000,00																													
50	VICE IPIETTORI	16/02/2026	16/12/2026					12	66.000,00																											
50	IPIETTORI	16/02/2027	16/12/2027							12	66.000,00																									
50	IPIETTORI	16/02/2028	16/12/2028								12	66.000,00																								
50	IPIETTORI	16/02/2029	16/12/2029									12	66.000,00																							
50	IPIETTORI	16/02/2030	16/12/2030										12	66.000,00																						
50	IPIETTORI	16/02/2031	16/12/2031											12	66.000,00																					
50	IPIETTORI	16/02/2032	16/12/2032												12	66.000,00																				
50	IPIETTORI CAPO	16/02/2033	16/12/2033																																	
50	IPIETTORI CAPO	16/02/2034	16/12/2034																																	
50	IPIETTORI CAPO	16/02/2035	16/12/2035																																	
50	IPIETTORI CAPO	16/02/2036	16/12/2036																																	
50	IPIETTORI CAPO	16/02/2037	16/12/2037																																	
50	IPIETTORI CAPO	16/02/2038	16/12/2038																																	
SPESA VITTO							121.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00	

SPESA VESTIARIO							150.000,00				110.000,00																								
TOTALE SPESA							311.881,90		210.000,00		258.866,50		262.000,00		262.000,00		262.000,00		262.000,00		262.000,00		262.000,00		262.000,00		262.000,00		262.000,00		262.000,00		262.000,00		262.000,00

(*) 2 pasti x 220 giorni x 7 euro x unità da formare
 (*) 1 pasto x 220 giorni x 6 euro x unità già formate

(**) euro 1.500,00 x unità assunte con rinnovo vestizione triennale



2.4. INCREMENTO DI 36 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 36 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della dotazione organica del ruolo degli Ispettori tecnici, che passa, dalla medesima data, da 1.320 a 1.356 unità complessive.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere "lordo Stato" complessivo a regime nel 2033 (considerando sia l'aliquota del 50% a costo pieno sia la rimanente aliquota di pari percentuale con costo differenziale) sarà pari ad euro 1.256.419,08 così suddiviso: euro 206.929,62 nel 2023, euro 528.371,46 nel 2024, euro 807.522,12 nel 2025, euro 1.308.290,22 nel 2026, euro 1.274.772,96 nel 2027, euro 1.293.949,44 nel 2028, euro 1.293.949,44 nel 2029, euro 1.254.596,94 nel 2030, euro 1.264.627,26 nel 2031, euro 1.253.075,04 nel 2032 ed euro 1.256.419,08 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "lordo Stato" unitaria della qualifica (costo pieno e costo differenziale) e il riepilogo complessivo dell'intervento, con il riepilogo delle spese di funzionamento – di cui alla lettera C) – da aggiungersi agli oneri indicati.



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE
AGLI ALLIEVI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO DURANTE IL CORSO DI
FORMAZIONE ADEGUATO SECONDO GLI IMPORTI E LE DECORRENZE
PREVISTE DAL CCNL - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57**

DECORRENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021			
STIPENDIO a.l. parametro 105,25 x punto parametrale € 183,15 - D.P.R.		€	22.847,96
INDENNITA' PENSIONABILE a. l. (€ 531,70 per 12 mesi art. 4 D.P.R. 39/2018)		€	9.728,64
TOTALE RETRIBUZIONE a. l.		€	32.576,60
<u>RETRIBUZIONE MENSILE:</u>			
TOTALE RETIBUZIONE a. l. : 12	€ 32.576,60	: 12	€ 2.714,72
<u>TRATTAMENTO ECONOMICO ALLIEVI AGENTI:</u>			
	RETRIBUZIONE MENSILE € 2.714,72	x 67,4047 %	€ 1.829,85
DETRAZIONE SPESE PER VITTO Euro 14,00 per 26 giorni			€ 364,00
	TOTALE	€	1.465,85
			17.590,20
	IRAP 0,085		1.495,17
			19.085,37



SCHEDA COSTO VICE ISPETTORE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.847,96	9.598,43
	13 ^a mensilità	1.904,00	799,87
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	114,24	47,99
	13 ^a mensilità	9,52	4,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.728,64	3.181,27
	13 ^a mensilità	810,72	265,11
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.202,77
	fesi		2.559,05
TOTALI		37.396,93	23.419,11
TOTALE COMPLESSIVO		60.816,04	

* conto annuale 2021

SCHEDA COSTO VICE ISPETTORE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.847,96	9.598,43
	13 ^a mensilità	1.904,00	799,87
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	114,24	47,99
	13 ^a mensilità	9,52	4,00
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.728,64	3.181,27
	13 ^a mensilità	810,72	265,11
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.202,77
	fesi		2.559,05
TOTALI		37.396,93	23.419,11
TOTALE COMPLESSIVO		60.816,04	

SCHEDA COSTO ASSISTENTE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.512,80	8.617,43
	13 ^a mensilità	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	102,56	43,09
	13 ^a mensilità	8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27
	13 ^a mensilità	651,70	213,11
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.972,32
	fesi		2.617,10
TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO		50.547,44	
		10.268,60	



SCHEDA COSTO ISPETTORE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13 ^a mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13 ^a mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13 ^a mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO			62.414,19

* conto annuale 2021



SCHEMA COSTO ISPETTORE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13ª mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13ª mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13ª mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO		62.414,19	

SCHEMA COSTO ASSISTENTE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.512,80	8.617,43
	13ª mensilità	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	102,56	43,09
	13ª mensilità	8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27
	13ª mensilità	651,70	213,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.972,32
	fesi		2.617,10
TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO		50.547,44	
		11.866,75	

SCHEMA COSTO ISPETTORE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13ª mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13ª mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13ª mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO		62.414,19	

SCHEMA COSTO ASSISTENTE CAPO TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		32.489,24	20.452,96
TOTALE COMPLESSIVO		52.942,20	
		9.471,99	



SCHEDA COSTO ISPETTORE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	23.992,65	10.079,31
	13ª mensilità	1.999,39	839,94
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	119,96	50,40
	13ª mensilità	10,00	4,20
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.043,76	3.284,31
	13ª mensilità	836,98	273,69
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		6.682,33
	fesi		1.454,78
TOTALI		38.984,59	23.429,60
TOTALE COMPLESSIVO		62.414,19	

SCHEDA COSTO ASS. CAPO TECNICO + assegno funzione			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13ª mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		34.069,13	21.059,32
TOTALE COMPLESSIVO		55.128,45	
		7.285,74	



SCHEDA COSTO ISPETTORE CAPO TECNICO
--

trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.450,53	10.271,67
	13 ^a mensilità	2.037,54	855,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	122,25	51,36
	13 ^a mensilità	10,19	4,28
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.365,60	3.389,55
	13 ^a mensilità	863,80	282,46
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13 ^a mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		5.309,71
	fesi		2.214,03
TOTALI		39.831,76	23.139,66
TOTALE COMPLESSIVO			62.971,43

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO ISPETTORE CAPO TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.450,53	10.271,67
	13ª mensilità	2.037,54	855,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	122,25	51,36
	13ª mensilità	10,19	4,28
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.365,60	3.389,55
	13ª mensilità	863,80	282,46
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.829,40	702,12
	13ª mensilità	152,45	58,51
voci accessorie *	straordinario		5.309,71
	fesi		2.214,03
TOTALI		39.831,76	23.139,66
TOTALE COMPLESSIVO		62.971,43	



SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO COORDINATORE TECNICO + ASSEGNO FUNZIONE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13ª mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13ª mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13ª mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		4.642,47
	fesi		2.249,65
TOTALI		35.066,15	20.704,09
TOTALE COMPLESSIVO		55.770,24	
			7.201,19



UNITA'	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO *	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038			
				nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo		
18	ALLIEVI ISPETTORI TECNICI	01/06/2023	19.085,37	4	114.512,22																																
18	ALLIEVI ISPETTORI TECNICI	01/01/2024	19.085,37			12	343.536,66																														
18	ALLIEVI ISPETTORI TECNICI	01/01/2025	19.085,37					8	229.024,44																												
18	VICE ISPETTORI TECNICI	01/06/2023	60.818,04					4	364.896,18																												
18	VICE ISPETTORI TECNICI	01/01/2024	60.818,04							12	1.094.688,72																										
18	VICE ISPETTORI TECNICI	01/01/2025	60.818,04									8	729.792,54																								
18	ISPETTORI TECNICI	01/06/2023	62.414,09									4	374.484,60																								
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2024	62.414,09										12	1.132.453,62																							
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2025	62.414,09											12	1.132.453,62																						
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2026	62.414,09												12	1.132.453,62																					
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2027	62.414,09													8	748.960,02																				
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2028	62.414,09													4	277.828,64																				
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2029	62.414,09																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2030	62.414,09																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2031	62.414,09																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2032	62.414,09																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2033	62.414,09																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2034	62.971,43																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2035	62.971,43																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2036	62.971,43																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2037	62.971,43																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2038	62.971,43																																		
				114.512,22	343.536,66	592.929,62	1.094.688,72	1.194.777,14	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62	1.132.453,62		
18	ALLIEVI ISPETTORI TECNICI	01/01/2023	0,00	6	92.417,40																																
18	VICE ISPETTORI TECNICI	01/01/2024	184.834,80			12	184.834,80																														
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2025	170.495,82					12	213.601,50																												
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2026	170.495,82							12	213.601,50																										
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2027	170.495,82									12	170.495,82																								
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2028	170.495,82										12	170.495,82																							
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2029	170.495,82											12	170.495,82																						
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2030	170.495,82												12	170.495,82																					
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2031	170.495,82																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2032	170.495,82																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2033	170.495,82																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2034	170.495,82																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2035	170.495,82																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2036	170.495,82																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2037	170.495,82																																		
18	ISPETTORI TECNICI	01/01/2038	170.495,82																																		
				92.417,40	184.834,80	213.601,50	213.601,50	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	170.495,82	
				206.829,62	528.371,46	807.522,12	1.308.290,32	1.274.772,96	1.203.949,44	1.203.949,44	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	1.204.096,94	





2.5. INCREMENTO DI 120 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 120 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica del ruolo dei Sovrintendenti, che passa così, dalla medesima data, da 24.025 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 – a 24.145 unità complessive (per poi passare, conseguentemente, a: 24.170 unità dal 31 dicembre 2023 e 24.200 unità dal 31 dicembre 2024).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere "lordo Stato" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 662.037,60 così suddiviso: euro 752.673,60 nel 2023, euro 752.673,60 nel 2024, euro 752.673,60 nel 2025, euro 752.673,60 nel 2026, euro 413.344,80 nel 2027, euro 413.344,80 nel 2028, euro 413.344,80 nel 2029, euro 150.994,80 nel 2030, euro 150.994,80 nel 2031, euro 662.037,60 nel 2032 ed euro 662.037,60 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "lordo Stato" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.

SCHEDA COSTO VICE SOVRINTENDENTE				SCHEDA COSTO ASSISTENTE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022		lordo dipendente D.P.R. 57/2022		oneri Amministrazione	
		gennaio/dicembre	13 ^a mensilità	gennaio/dicembre	13 ^a mensilità	gennaio/dicembre	13 ^a mensilità
stipendio	gennaio/dicembre	21.382,76		20.512,80		8.982,90	
	13 ^a mensilità	1.781,90		1.709,40		748,57	
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre						
	13 ^a mensilità						
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,91		102,56		44,91	
	13 ^a mensilità	8,91		8,55		3,74	
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.390,36		7.820,40		3.070,65	
	13 ^a mensilità	782,53		651,70		255,89	
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre						
	13 ^a mensilità						
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre						
	13 ^a mensilità						
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20				690,92	
	13 ^a mensilità	150,02				57,58	
voci accessorie *	straordinario					4.924,95	
	fesi					2.636,02	
TOTALI		35.403,59	21.416,12	30.805,41	19.742,03		
TOTALE COMPLESSIVO		56.819,71		50.547,44		6.272,28	



SCHEMA COSTO SOVRINTENDENTE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13ª mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13ª mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.434,52	3.085,09
	13ª mensilità	786,21	257,09
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13ª mensilità	150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario		4.103,49
	fesi		1.615,93
TOTALI		36.398,61	19.988,13
TOTALE COMPLESSIVO			56.386,73

SCHEMA COSTO ASSISTENTE CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		32.489,24	20.452,96
TOTALE COMPLESSIVO			52.942,20
			3.444,54



SCHEMA COSTO SOVRINTENDENTE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13ª mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13ª mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.434,52	3.085,09
	13ª mensilità	786,21	257,09
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13ª mensilità	150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario		4.103,49
	fesi		1.615,93
	TOTALI	36.398,61	19.988,13
TOTALE COMPLESSIVO		56.386,73	

SCHEMA COSTO ASSISTENTE CAPO + ASSEGNO FUNZIONE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13ª mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
	TOTALI	34.069,13	21.059,32
TOTALE COMPLESSIVO		55.128,45	
		1.258,29	

SCHEMA COSTO SOVRINTENDENTE CAPO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.756,39	9.559,96
	13ª mensilità	1.896,37	796,66
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	113,78	47,80
	13ª mensilità	9,48	3,98
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.996,96	3.269,01
	13ª mensilità	833,08	272,42
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13ª mensilità	150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario		6.259,92
	fesi		2.772,70
	TOTALI	37.556,28	23.730,94
TOTALE COMPLESSIVO		61.287,21	

SCHEMA COSTO ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + ASSEGNO FUNZIONE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13ª mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13ª mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13ª mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		4.642,47
	fesi		2.249,65
	TOTALI	35.066,15	20.704,09
TOTALE COMPLESSIVO		55.770,24	
		5.516,98	



unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		
				nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	
130	VICE SOVINTENDENTE	01/01/2023	31/12/2023	6.272,28	12	752.671,60																														
130	VICE SOVINTENDENTE	01/01/2024	31/12/2024	6.272,28			12	752.671,60																												
130	VICE SOVINTENDENTE	01/01/2025	31/12/2025	6.272,28					12	752.671,60																										
130	VICE SOVINTENDENTE	01/01/2026	31/12/2026	6.272,28							12	752.671,60																								
130	SOVINTENDENTE	01/01/2027	31/12/2027	3.444,54									12	413.344,80																						
130	SOVINTENDENTE	01/01/2028	31/12/2028	3.444,54											12	413.344,80																				
130	SOVINTENDENTE	01/01/2029	31/12/2029	3.444,54													12	413.344,80																		
130	SOVINTENDENTE	01/01/2030	31/12/2030	1.258,29														12	150.994,80																	
130	SOVINTENDENTE	01/01/2031	31/12/2031	1.258,29															12	150.994,80																
130	SOVINTENDENTE CAPO	01/01/2032	31/12/2032	5.516,98																12	662.037,60															
130	SOVINTENDENTE CAPO	01/01/2033	31/12/2033	5.516,98																		12	662.037,60													
130	SOVINTENDENTE CAPO	01/01/2034	31/12/2034	5.516,98																			12	662.037,60												
130	SOVINTENDENTE CAPO	01/01/2035	31/12/2035	5.516,98																				12	662.037,60											
130	SOVINTENDENTE CAPO	01/01/2036	31/12/2036	5.516,98																					12	662.037,60										
130	SOVINTENDENTE CAPO	01/01/2037	31/12/2037	5.516,98																							12	662.037,60								
130	SOVINTENDENTE CAPO	01/01/2038	31/12/2038	5.516,98																												12	662.037,60			
				752.671,60		752.671,60		752.671,60		752.671,60		413.344,80		413.344,80		413.344,80		150.994,80		150.994,80		662.037,60		662.037,60		662.037,60		662.037,60		662.037,60		662.037,60		662.037,60		662.037,60
				752.671,60		752.671,60		752.671,60		752.671,60		413.344,80		413.344,80		413.344,80		150.994,80		150.994,80		662.037,60		662.037,60		-		662.037,60		-		662.037,60		-		662.037,60



2.6. INCREMENTO DI 4 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 4 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica del ruolo dei Sovrintendenti tecnici, che passa, dalla medesima data, da 1.661 unità – come determinate al 31 dicembre 2022 dal piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-*bis*, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – a 1.665 unità complessive (per poi passare a regime, ossia dal 1° gennaio 2027, a 856 unità).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere "lordo Stato" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 22.067,92 così suddiviso: euro 25.089,12 nel 2023, euro 25.089,12 nel 2024, euro 25.089,12 nel 2025, euro 25.089,12 nel 2026, euro 13.778,16 nel 2027, euro 13.778,16 nel 2028, euro 13.778,16 nel 2029, euro 5.033,16 nel 2030, euro 5.033,16 nel 2031, euro 22.067,92 nel 2032 ed euro 22.067,92 a decorrere dal 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "lordo Stato" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.

SCHEDA COSTO VICE SOVRINTENDENTE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.382,76	8.982,90
	13ª mensilità	1.781,90	748,57
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,91	44,91
	13ª mensilità	8,91	3,74
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.390,36	3.070,65
	13ª mensilità	782,53	255,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13ª mensilità	150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario		4.924,95
	fesi		2.636,02
TOTALI		35.403,59	21.416,12
TOTALE COMPLESSIVO			56.819,71

SCHEDA COSTO ASSISTENTE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.512,80	8.617,43
	13ª mensilità	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	102,56	43,09
	13ª mensilità	8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27
	13ª mensilità	651,70	213,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.972,32
	fesi		2.617,10
TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO			50.547,44

6.272,28



SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13ª mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13ª mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.434,52	3.085,09
	13ª mensilità	786,21	257,09
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13ª mensilità	150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario		4.103,49
	fesi		1.615,93
TOTALI		36.398,61	19.988,13
TOTALE COMPLESSIVO			56.386,73

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		32.489,24	20.452,96
TOTALE COMPLESSIVO			52.942,20
			3.444,54

SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE TECNICO			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13ª mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13ª mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.434,52	3.085,09
	13ª mensilità	786,21	257,09
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13ª mensilità	150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario		4.103,49
	fesi		1.615,93
TOTALI		36.398,61	19.988,13
TOTALE COMPLESSIVO			56.386,73

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO TECNICO + ASSEGNO FUNZIONE			
trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.336,98	8.963,67
	13ª mensilità	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	106,68	44,82
	13ª mensilità	8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13ª mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13ª mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13ª mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		5.138,58
	fesi		2.527,63
TOTALI		34.069,13	21.059,32
TOTALE COMPLESSIVO			55.128,45
			1.258,29



SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE CAPO TECNICO

trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2002	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.756,39	9.559,96
	13 ^a mensilità	1.896,37	796,66
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	113,78	47,80
	13 ^a mensilità	9,48	3,98
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.996,96	3.269,01
	13 ^a mensilità	833,08	272,42
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20	690,92
	13 ^a mensilità	150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario		6.259,92
	fesi		2.772,70
TOTALI		37.556,28	23.730,94
TOTALE COMPLESSIVO			61.287,21

SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO TECNICO COORDINATORE + ASSEGNO FUNZIONE

trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2002	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.252,73	9.348,37
	13 ^a mensilità	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	111,26	46,74
	13 ^a mensilità	9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.546,40	2.794,67
	13 ^a mensilità	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36	559,72
	13 ^a mensilità	121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario		4.642,47
	fesi		2.249,65
TOTALI		35.066,15	20.704,09
TOTALE COMPLESSIVO			55.770,24
			5.516,98



unità	QUALIFICA	periodo		COSTO ANNUO LORO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2036		2037		2038									
					nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo						
					-																																			
4	VICE SOVRINTENDENTE TECNICO	01/01/2021	31/12/2021	6.272,28	12	25.089,12																																		
4	VICE SOVRINTENDENTE TECNICO	01/01/2024	31/12/2024	6.272,28			12	25.089,12																																
4	VICE SOVRINTENDENTE TECNICO	01/01/2025	31/12/2025	6.272,28					12	25.089,12																														
4	VICE SOVRINTENDENTE TECNICO	01/01/2026	31/12/2026	6.272,28							12	25.089,12																												
4	SOVRINTENDENTE TECNICO	01/01/2027	31/12/2027	3.444,54									12	13.778,16																										
4	SOVRINTENDENTE TECNICO	01/01/2028	31/12/2028	3.444,54											12	13.778,16																								
4	SOVRINTENDENTE TECNICO	01/01/2029	31/12/2029	3.444,54												12	13.778,16																							
4	SOVRINTENDENTE TECNICO	01/01/2030	31/12/2030	1.258,29													12	5.033,16																						
4	SOVRINTENDENTE TECNICO	01/01/2031	31/12/2031	1.258,29														12	5.033,16																					
4	SOVRINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2032	31/12/2032	5.516,98																			12	22.067,92																
4	SOVRINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2033	31/12/2033	5.516,98																					12	22.067,92														
4	SOVRINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2034	31/12/2034	5.516,98																																				
4	SOVRINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2035	31/12/2035	5.516,98																																				
4	SOVRINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2036	31/12/2036	5.516,98																							12	22.067,92												
4	SOVRINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2037	31/12/2037	5.516,98																								12	22.067,92											
4	SOVRINTENDENTE TECNICO CAPO	01/01/2038	31/12/2038	5.516,98																									12	22.067,92										
						25.089,12		25.089,12		25.089,12		25.089,12		13.778,16		13.778,16		13.778,16		5.033,16		5.033,16		12	22.067,92		12	22.067,92			12	22.067,92		12	22.067,92		12	22.067,92		
						25.089,12		25.089,12		25.089,12		25.089,12		13.778,16		13.778,16		13.778,16		5.033,16		5.033,16		12	22.067,92		12	22.067,92		-	12	22.067,92		-	12	22.067,92		-	12	22.067,92



2.7. INCREMENTO DI 200 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 200 unità – con aumenti graduali dal 1° gennaio 2025 (+50), dal 1° gennaio 2026 (+50), dal 1° gennaio 2027 (+70) e dal 1° gennaio 2028 (+30) – la dotazione organica del ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, che passa così, dalla medesima data, da 51.870 a 51.920 unità (per poi passare, conseguentemente, a: 51.970 dal 1° gennaio 2026; 51.990 dal 1° ottobre 2026; 52.060 dal 1° gennaio 2027; 52.090 dal 1° ottobre 2027; 52.120 dal 1° gennaio 2028; 52.150 dal 1° ottobre 2028; 52.190 dal 1° ottobre 2029; 52.230 dal 1° ottobre 2030; 52.500 dal 1° ottobre 2031).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere “*lordo Stato*” complessivo a regime nel 2038 sarà pari ad euro 10.063.540,60 così suddiviso: euro 269.577,00 nel 2025, euro 2.278.819,00 nel 2026, euro 4.635.993,80 nel 2027, euro 7.473.373,00 nel 2028, euro 8.997.376,00 nel 2029, euro 9.051.762,00 nel 2030, euro 9.214.921,00 nel 2031, euro 9.399.834,40 nel 2032, euro 9.584.748,20 nel 2033, euro 9.650.012,00 nel 2034, euro 9.688.302,00 nel 2035, euro 9.803.171,00 nel 2036, euro 9.933.356,00 ed euro 10.063.540,60 nel 2038. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “*lordo Stato*” unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento, con il riepilogo delle spese di funzionamento – di cui alla lettera C) – da aggiungersi agli oneri indicati.



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE
AGLI ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO DURANTE IL CORSO DI
FORMAZIONE ADEGUATO SECONDO GLI IMPORTI E LE DECORRENZE
PREVISTE DAL CCNL - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57**

DECORRENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021			
STIPENDIO a.l. parametro 105,25 x punto parametrale € 183,15 - D.P.R.		€	19.276,54
INDENNITA' PENSIONABILE a. l. (€ 531,70 per 12 mesi art. 4 D.P.R. 39/2018)		€	6.855,12
TOTALE RETRIBUZIONE a. l.		€	26.131,66
<u>RETRIBUZIONE MENSILE:</u>			
TOTALE RETIBUZIONE a. l. : 12	€ 26.131,66	: 12	€ 2.177,64
<u>TRATTAMENTO ECONOMICO ALLIEVI AGENTI:</u>			
	RETRIBUZIONE MENSILE € 2.177,64	x 73,7629 %	€ 1.606,29
DETRAZIONE SPESE PER VITTO Euro 14,00 per 26 giorni			€ 364,00
	TOTALE		€ 1.242,29
			14.907,48
	IRAP 0,085		1.267,14
			16.174,62



SCHEDA COSTO AGENTE

trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
		stipendio	gennaio/dicembre
	13 ^a mensilità	1.606,38	674,84
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	96,38	40,49
	13 ^a mensilità	8,03	3,37
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	6.855,12	2.241,62
	13 ^a mensilità	571,26	186,80
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		3.064,52
	fesi		2.263,44
TOTALI		28.413,71	16.573,16
TOTALE COMPLESSIVO			44.986,88

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO AGENTE SCELTO			
trattamento economico			
		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	19.871,78	8.348,13
	13^ mensilità	1.655,98	695,68
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	99,36	41,74
	13^ mensilità	8,28	3,48
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.264,32	2.375,43
	13^ mensilità	605,36	197,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.524,70
	fesi		2.557,86
TOTALI		29.505,08	18.744,98
TOTALE COMPLESSIVO			48.250,06

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO ASSISTENTE

trattamento economico			
		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.512,80	8.617,43
	13 ^a mensilità	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	102,56	43,09
	13 ^a mensilità	8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27
	13 ^a mensilità	651,70	213,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.972,32
	fesi		2.617,10
TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO			50.547,44

* conto annuale 2021



Unità	QUALIFICA	periodo		COSTO ANNUO LONDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		
					nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	
					50	ALLIEVI AGENTI	01/01/2021	30/06/2025	16.174,62				4	269.577,00																							
50	ALLIEVI AGENTI	01/01/2026	28/02/2026	16.174,62								2	134.788,50																								
50	AGENTI	01/01/2026	31/12/2025	44.986,88							10	1.874.452,50																									
50	AGENTI	01/01/2027	31/12/2026	44.986,88									12	2.249.344,00																							
50	AGENTI	01/01/2028	31/12/2027	44.986,88										12	2.249.344,00																						
50	AGENTI	01/01/2029	31/12/2028	44.986,88											12	2.249.344,00																					
50	AGENTI	01/01/2030	31/08/2030	44.986,88												8	1.499.562,50																				
50	AGENTI SCELTI	01/01/2030	31/12/2029	48.250,06												4	804.167,50																				
50	AGENTI SCELTI	01/01/2031	31/12/2030	48.250,06														12	2.412.503,00																		
50	AGENTI SCELTI	01/01/2032	31/12/2031	48.250,06															12	2.412.503,00																	
50	AGENTI SCELTI	01/01/2033	31/12/2032	48.250,06																12	2.412.503,00																
50	AGENTI SCELTI	01/01/2034	31/12/2033	48.250,06																	12	2.412.503,00															
50	AGENTI SCELTI	01/01/2035	31/08/2035	48.250,06																		12	2.412.503,00														
50	ASSISTENTI	01/01/2035	31/12/2035	50.547,44																																	
50	ASSISTENTI	01/01/2036	31/12/2036	50.547,44																																	
50	ASSISTENTI	01/01/2037	31/12/2037	50.547,44																																	
50	ASSISTENTI	01/01/2038	31/12/2038	50.547,44																																	
					-	-	-	269.577,00	2.008.242,00	2.249.344,00	2.249.344,00	2.249.344,00	2.249.344,00	2.249.344,00	2.303.730,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00		

Unità	QUALIFICA	periodo		COSTO ANNUO LONDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		
					nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	
					50	ALLIEVI AGENTI	01/01/2026	31/12/2026	16.174,62							4	269.577,00																				
50	ALLIEVI AGENTI	01/01/2027	28/02/2027	16.174,62									2	134.788,50																							
50	AGENTI	01/01/2027	31/12/2027	44.986,88									10	1.874.452,50																							
50	AGENTI	01/01/2028	31/12/2028	44.986,88										12	2.249.344,00																						
50	AGENTI	01/01/2029	31/12/2029	44.986,88											12	2.249.344,00																					
50	AGENTI	01/01/2030	31/12/2030	44.986,88												12	2.249.344,00																				
50	AGENTI	01/01/2031	31/08/2031	44.986,88													8	1.499.562,50																			
50	AGENTI SCELTI	01/01/2031	31/12/2031	48.250,06													4	804.167,50																			
50	AGENTI SCELTI	01/01/2032	31/12/2032	48.250,06															12	2.412.503,00																	
50	AGENTI SCELTI	01/01/2033	31/12/2033	48.250,06																12	2.412.503,00																
50	AGENTI SCELTI	01/01/2034	31/12/2034	48.250,06																	12	2.412.503,00															
50	AGENTI SCELTI	01/01/2035	31/12/2035	48.250,06																		12	2.412.503,00														
50	AGENTI SCELTI	01/01/2036	31/08/2036	48.250,06																			12	2.412.503,00													
50	ASSISTENTI	01/01/2036	31/12/2036	50.547,44																																	
50	ASSISTENTI	01/01/2037	31/12/2037	50.547,44																																	
50	ASSISTENTI	01/01/2038	31/12/2038	50.547,44																																	
					-	-	-	269.577,00	2.008.242,00	2.249.344,00	2.249.344,00	2.249.344,00	2.249.344,00	2.249.344,00	2.303.730,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00	2.412.503,00			



UNITA	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038			
				nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo
				nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese	nr. Mese
70	ALLIEVI AGENTI	01/09/2027	31/12/2027					4	377.407,80													
70	ALLIEVI AGENTI	01/01/2028	28/02/2028					2	188.703,90													
70	AGENTI	01/03/2028	31/12/2028					10	2.424.234,90													
70	AGENTI	01/01/2029	31/12/2029							12	3.149.081,00											
70	AGENTI	01/01/2030	31/12/2030							12	3.149.081,00											
70	AGENTI	01/01/2031	31/12/2031								12	3.149.081,00										
70	AGENTI	01/01/2032	31/06/2032									8	2.099.387,50									
70	AGENTI SCULTI	01/09/2032	31/12/2032									4	1.126.834,50									
70	AGENTI SCULTI	01/01/2033	31/12/2033										12	3.377.504,20								
70	AGENTI SCULTI	01/01/2034	31/12/2034											12	3.377.504,20							
70	AGENTI SCULTI	01/01/2035	31/12/2035												12	3.377.504,20						
70	AGENTI SCULTI	01/01/2036	31/12/2036													12	3.377.504,20					
70	AGENTI SCULTI	01/01/2037	31/06/2037														8	2.251.668,70				
70	AGENTI SCULTI	01/01/2037	31/12/2037															4	1.178.448,50			
70	AGENTI SCULTI	01/09/2037	31/12/2037																	12		
70	AGENTI SCULTI	01/01/2038	31/12/2038																		12	
70	ASSISTENTI	01/09/2037	31/12/2037																		8	
70	ASSISTENTI	01/01/2038	31/12/2038																			4
70	ASSISTENTI	01/01/2038	31/12/2038																			12
									377.407,80	2.812.938,80	3.149.081,00	3.149.081,00	3.149.081,00	3.220.222,00	3.377.504,20	3.377.504,20	3.377.504,20	3.377.504,20	3.433.110,20	3.538.830,80		
30	ALLIEVI AGENTI	01/09/2024	31/12/2024					4	161.746,20													
30	ALLIEVI AGENTI	01/01/2025	28/02/2025					2	224.934,30													
30	AGENTI	01/01/2025	31/12/2025					10	1.124.672,10													
30	AGENTI	01/01/2030	31/12/2030							12	1.349.606,40											
30	AGENTI	01/01/2031	31/12/2031								12	1.349.606,40										
30	AGENTI	01/01/2032	31/12/2032									12	1.349.606,40									
30	AGENTI	01/01/2033	28/02/2033										8	899.737,50								
30	AGENTI SCULTI	01/09/2033	31/12/2033										4	482.500,50								
30	AGENTI SCULTI	01/01/2034	31/12/2034												12	1.447.501,80						
30	AGENTI SCULTI	01/01/2035	31/12/2035													12	1.447.501,80					
30	AGENTI SCULTI	01/01/2036	31/12/2036														12	1.447.501,80				
30	AGENTI SCULTI	01/01/2037	31/12/2037															12	1.447.501,80			
30	AGENTI SCULTI	01/01/2038	31/06/2038																	8		
30	AGENTI SCULTI	01/01/2038	31/12/2038																		4	
30	ASSISTENTI	01/09/2038	31/12/2038																		8	
30	ASSISTENTI	01/01/2038	31/12/2038																			4
									161.746,20	1.349.606,40	1.349.606,40	1.349.606,40	1.349.606,40	1.382.238,00	1.447.501,80	1.447.501,80	1.447.501,80	1.447.501,80	1.447.501,80	1.470.475,80		
									169.377,00	2.278.819,00	4.436.961,80	7.479.373,00	8.997.374,00	9.051.742,00	9.214.921,00	9.399.834,40	9.584.748,20	9.656.912,00	9.688.382,00	9.803.171,00	9.933.336,00	10.063.540,00



UNIV	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		
				nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	
50	ALLIEVI AGENTI	01/09/2023	30/06/2025			4	51.333,50																													
50	ALLIEVI AGENTI	01/01/2024	30/03/2026					2	25.666,50																											
50	AGENTI	01/01/2024	31/12/2024					10	55.000,00																											
50	AGENTI	01/01/2027	31/12/2028							12	66.000,00																									
50	AGENTI	01/01/2028	31/12/2027								12	66.000,00																								
50	AGENTI	01/01/2029	31/12/2028									12	66.000,00																							
50	AGENTI	01/01/2030	31/08/2030										8	44.000,00																						
50	AGENTI SCULTI	01/09/2030	31/12/2030										4	22.000,00																						
50	AGENTI SCULTI	01/01/2031	31/12/2030											12	66.000,00																					
50	AGENTI SCULTI	01/01/2032	31/12/2031												12	66.000,00																				
50	AGENTI SCULTI	01/01/2033	31/12/2032																																	
50	AGENTI SCULTI	01/01/2034	31/12/2032																																	
50	AGENTI SCULTI	01/01/2035	31/08/2035																																	
50	ASSISTENTI	01/09/2035	31/12/2035																																	
50	ASSISTENTI	01/01/2036	31/12/2036																																	
50	ASSISTENTI	01/01/2037	31/12/2037																																	
50	ASSISTENTI	01/01/2038	31/12/2038																																	
SPESE VITTO				-	-	-	51.333,50	80.666,50	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		

UNIV	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		
				nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	
50	ALLIEVI AGENTI	01/09/2024	31/12/2026			4	51.333,50																													
50	ALLIEVI AGENTI	01/01/2027	30/03/2027					2	25.666,50																											
50	AGENTI	01/01/2027	31/12/2027					10	55.000,00																											
50	AGENTI	01/01/2028	31/12/2028							12	66.000,00																									
50	AGENTI	01/01/2029	31/12/2029								12	66.000,00																								
50	AGENTI	01/01/2030	31/12/2030									12	66.000,00																							
50	AGENTI	01/01/2031	31/08/2031										8	44.000,00																						
50	AGENTI SCULTI	01/01/2031	31/12/2031										4	22.000,00																						
50	AGENTI SCULTI	01/01/2032	31/12/2032											12	66.000,00																					
50	AGENTI SCULTI	01/01/2033	31/12/2033																																	
50	AGENTI SCULTI	01/01/2034	31/12/2034																																	
50	AGENTI SCULTI	01/01/2035	31/12/2035																																	
50	AGENTI SCULTI	01/01/2036	31/08/2036																																	
50	ASSISTENTI	01/09/2036	31/12/2036																																	
50	ASSISTENTI	01/01/2037	31/12/2037																																	
50	ASSISTENTI	01/01/2038	31/12/2038																																	
SPESE VITTO				-	-	-	51.333,50	80.666,50	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		



UNITA'	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038	
				nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo
				70	ALLIEVI AGENTI	01/01/2027	31/12/2027							4	71.866,90			2	35.933,10																
70	ALLIEVI AGENTI	01/01/2028	31/12/2028										10	77.000,00																					
70	AGENTI	01/01/2029	31/12/2029										12	92.400,00																					
70	AGENTI	01/01/2030	31/12/2030										12	92.400,00																					
70	AGENTI	01/01/2031	31/12/2031										12	92.400,00																					
70	AGENTI	01/01/2032	31/12/2032										8	61.600,00																					
70	AGENTI SCULTI	01/09/2032	31/12/2032										4	30.800,00																					
70	AGENTI SCULTI	01/01/2033	31/12/2033										12	92.400,00																					
70	AGENTI SCULTI	01/01/2034	31/12/2034										12	92.400,00																					
70	AGENTI SCULTI	01/01/2035	31/12/2035										12	92.400,00																					
70	AGENTI SCULTI	01/01/2036	31/12/2036										12	92.400,00																					
70	AGENTI SCULTI	01/01/2037	31/12/2037										8	61.600,00																					
70	ASSISTENTI	01/09/2037	31/12/2037										4	30.800,00																					
70	ASSISTENTI	01/01/2038	31/12/2038										12	92.400,00																					
SPESA VITTO													71.866,90	112.933,10	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00		

UNITA'	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		
				nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	nr. Mensi	costo periodo	
				30	ALLIEVI AGENTI	01/01/2028	31/12/2028										4	30.800,10																		
30	ALLIEVI AGENTI	01/01/2029	31/12/2029											2	15.399,90																					
30	AGENTI	01/01/2029	31/12/2029										10	33.000,00																						
30	AGENTI	01/01/2030	31/12/2030										12	39.600,00																						
30	AGENTI	01/01/2031	31/12/2031										12	39.600,00																						
30	AGENTI	01/01/2032	31/12/2032										12	39.600,00																						
30	AGENTI	01/01/2033	31/12/2033										8	26.400,00																						
30	AGENTI SCULTI	01/09/2033	31/12/2033										4	13.200,00																						
30	AGENTI SCULTI	01/01/2034	31/12/2034										12	39.600,00																						
30	AGENTI SCULTI	01/01/2035	31/12/2035										12	39.600,00																						
30	AGENTI SCULTI	01/01/2036	31/12/2036										12	39.600,00																						
30	AGENTI SCULTI	01/01/2037	31/12/2037										12	39.600,00																						
30	AGENTI SCULTI	01/01/2038	31/12/2038										8	26.400,00																						
30	ASSISTENTI	01/09/2038	31/12/2038										6	13.200,00																						
SPESA VESTIARIO														30.800,10	48.399,90	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00			
TOTALE SPESA								75.900,00	75.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

(*) 2 pasti x 220 giorni x 7 euro x unità da formare
 (*) 1 pasto x 220 giorni x 6 euro x unità già formate
 (**) euro 1.500,00 x unità assunte con rinnovo vestizione triennale



2.8. INCREMENTO DI 9 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare di 9 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la dotazione organica del ruolo degli Agenti e Assistenti tecnici, che passa così da 1.020 a 1.029 unità complessive a decorrere dalla medesima data.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati alla lettera B) di questa relazione, il maggior onere "lordo Stato" complessivo a regime nel 2035 sarà pari ad euro 441.142,74 così suddiviso: euro 48.523,86 nel 2025, euro 361.663,56 nel 2026, euro 404.881,92 nel 2027, euro 404.881,92 nel 2028, euro 404.881,92 nel 2029, euro 414.671,40 nel 2030, euro 434.250,54 nel 2031, euro 434.250,54 nel 2032, euro 434.250,54 nel 2033, euro 434.250,54 nel 2034 ed euro 441.142,74 a decorrere dal 2035. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "lordo Stato" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento, con il riepilogo delle spese di funzionamento – di cui alla lettera C) – da aggiungersi agli oneri indicati.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO DURANTE IL CORSO DI FORMAZIONE ADEGUATO SECONDO GLI IMPORTI E LE DECORRENZE PREVISTE DAL CCNL - D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57

DECORRENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021			
STIPENDIO a.l. parametro 105,25 x punto parametrato € 183,15 - D.P.R.		€	19.276,54
INDENNITA' PENSIONABILE a. l. (€ 531,70 per 12 mesi art. 4 D.P.R. 39/2018)		€	6.855,12
TOTALE RETRIBUZIONE a. l.		€	26.131,66
RETRIBUZIONE MENSILE:			
TOTALE RETIBUZIONE a. l. : 12	€ 26.131,66	:	12
		€	2.177,64
TRATTAMENTO ECONOMICO ALLIEVI AGENTI:			
	RETRIBUZIONE MENSILE € 2.177,64	x	73,7629 %
		€	1.606,29
DETRAZIONE SPESE PER VITTO Euro 14,00 per 26 giorni		€	364,00
	TOTALE	€	1.242,29
			14.907,48
	IRAP 0,085		1.267,14
			16.174,62



SCHEMA COSTO AGENTE TECNICO			
trattamento economico			
		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	19.276,54	8.098,07
	13 ^a mensilità	1.606,38	674,84
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	96,38	40,49
	13 ^a mensilità	8,03	3,37
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	6.855,12	2.241,62
	13 ^a mensilità	571,26	186,80
indennità Int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
voci accessorie *	straordinario		3.064,52
	fesi		2.263,44
TOTALI		28.413,71	16.573,16
TOTALE COMPLESSIVO			44.986,88

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO AGENTE SCELTO TECNICO

trattamento economico		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
		stipendio	gennaio/dicembre
	13^ mensilità	1.655,98	695,68
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	99,36	41,74
	13^ mensilità	8,28	3,48
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.264,32	2.375,43
	13^ mensilità	605,36	197,95
indennità Int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13^ mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.524,70
	fesi		2.557,86
TOTALI		29.505,08	18.744,98
TOTALE COMPLESSIVO			48.250,06

* conto annuale 2021



SCHEDA COSTO ASSISTENTE TECNICO
--

trattamento economico			
		lordo dipendente D.P.R. 57/2022	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.512,80	8.617,43
	13 [^] mensilità	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		
	13 [^] mensilità		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre	102,56	43,09
	13 [^] mensilità	8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.820,40	2.557,27
	13 [^] mensilità	651,70	213,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre		
	13 [^] mensilità		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre		
	13 [^] mensilità		
assegno di funzione	gennaio/dicembre		
	13 [^] mensilità		
voci accessorie *	straordinario		4.972,32
	fesi		2.617,10
TOTALI		30.805,41	19.742,03
TOTALE COMPLESSIVO		50.547,44	

* conto annuale 2021



ANNO	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038			
				nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
				9	ALLIEVI AGENTI TECNICI	30/06/2025	16.176,62			4	48.523,86			2	24.261,93																						
9	ALLIEVI AGENTI TECNICI	28/02/2026	16.176,62							10	242.619,30																										
9	AGENTI TECNICI	31/12/2026	44.966,88									12	404.881,92																								
9	AGENTI TECNICI	31/12/2027	44.966,88										12	404.881,92																							
9	AGENTI TECNICI	31/12/2028	44.966,88											12	404.881,92																						
9	AGENTI TECNICI	31/12/2029	44.966,88												12	404.881,92																					
9	AGENTI TECNICI	31/12/2030	44.966,88													8	209.921,25																				
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2029	48.200,06													4	166.750,15																				
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2030	48.200,06														12	434.250,54																			
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2031	48.200,06															12	434.250,54																		
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2032	48.200,06																12	434.250,54																	
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2033	48.200,06																	12	434.250,54																
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2034	48.200,06																		12	434.250,54															
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2035	48.200,06																			8	289.500,39														
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2036	48.200,06																			4	151.642,35														
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2037	48.200,06																				12	454.026,96													
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2038	48.200,06																																		
								48.523,86		361.649,56		404.881,92		404.881,92		404.881,92		414.671,40		434.250,54		434.250,54		434.250,54		434.250,54		441.142,74		454.026,96		454.026,96		454.026,96		454.026,96	

ANNO	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038			
				nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo	nr. mesi	costo periodo
				9	ALLIEVI AGENTI TECNICI	30/06/2025	3.080,00			4	9.240,00			2	4.620,00																						
9	ALLIEVI AGENTI TECNICI	28/02/2026	3.080,00							10	9.240,00																										
9	AGENTI TECNICI	31/12/2026	1.120,00									12	11.880,00																								
9	AGENTI TECNICI	31/12/2027	1.120,00										12	11.880,00																							
9	AGENTI TECNICI	31/12/2028	1.120,00											12	11.880,00																						
9	AGENTI TECNICI	31/12/2029	1.120,00												12	11.880,00																					
9	AGENTI TECNICI	31/12/2030	1.120,00													8	7.920,00																				
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2029	1.120,00													4	3.960,00																				
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2030	1.120,00														12	11.880,00																			
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2031	1.120,00																			12	11.880,00														
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2032	1.120,00																				12	11.880,00													
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2033	1.120,00																				12	11.880,00													
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2034	1.120,00																					12	11.880,00												
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2035	1.120,00																						8	7.920,00											
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2036	1.120,00																						4	3.960,00											
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2037	1.120,00																							12	11.880,00										
9	AGENTI TECNICI SCELTI	31/12/2038	1.120,00																																		
SPESA VITTO							9.240,00		14.510,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		
SPESA VESTIARIO							13.500,00				13.500,00																										
TOTALE SPESE							22.740,00		14.510,00		11.880,00		25.380,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		11.880,00		25.380,00		11.880,00		11.880,00		25.380,00		11.880,00		

(*) 2 pasti x 220 giorni x 7 euro x unità da formare
 (*) 1 pasto x 220 giorni x 6 euro x unità già formate
 (**) euro 1.500,00 x unità assunte con rinnovo vestizione triennale



ARMA DEI CARABINIERI

Per quel che concerne l'intervento che interessa l'Arma dei carabinieri di cui ai **commi da 7 a 10**, per una migliore lettura della presente relazione, di seguito verranno riportati - in modo descrittivo - gli oneri annuali riguardanti la manovra assunzionale, fino al 2033, in modo da indicare il fabbisogno complessivo rappresentato. Poi, verrà aggiunto il relativo onere, sviluppato al 10° anno successivo a quello in cui la manovra di arruolamento verrà ultimata, in modo da dimostrare la sua compatibilità/sostenibilità finanziaria, rispetto alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ripartite tra le pubbliche amministrazioni interessate, in base al fabbisogno rappresentato. Per ogni singolo intervento, a seguire, verrà illustrata la relativa tabella di sviluppo, la quale invece conterrà l'intera progressione annuale degli oneri (*dal 2023 sino al 10° anno successivo all'ultima immissione nel ruolo*), con relativa descrizione. Gli oneri complessivi dell'esposta manovra, derivanti dalle modifiche normative apportate e dalle assunzioni straordinarie sono pari a euro 3.640.557 nel 2023, euro 15.324.877 nel 2024, euro 16.968.804 nel 2025, euro 17.481.103 nel 2026, euro 17.681.276 nel 2027, euro 18.139.332 nel 2028, euro 18.852.469 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, euro 18.816.988 nel 2032 ed euro 18.901.796 nel 2033, con un onere a regime pari a euro 18.901.796.

Si riporta, di seguito, l'impatto finanziario complessivo della manovra dell'Arma dei carabinieri fino al 2033 **tenuto conto della modifica apportata in sede di conversione al comma 10 che per l'anno 2023 ha ridotto le spese di funzionamento, nello specifico le spese di vettovagliamento:**

Oneri trattamento economico											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
30 TOT. ISAC - TS	210.412 €	1.150.345 €	1.384.798 €	1.573.353 €	1.690.846 €	1.753.877 €	1.760.800 €	1.760.800 €	1.760.800 €	1.760.800 €	1.780.930 €
33 TOT. ISAC - AFM	231.454 €	1.284.410 €	1.494.345 €	1.627.032 €	1.709.712 €	1.767.787 €	1.800.097 €	1.800.097 €	1.800.097 €	1.800.097 €	1.816.239 €
16 TOT. U.RT	322.111 €	966.332 €	1.061.861 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.252.918 €	1.217.438 €	1.217.438 €
292 TOT. CAR. SP	2.048.014 €	11.664.090 €	12.768.100 €	12.768.100 €	12.768.100 €	13.105.051 €	13.778.953 €	13.778.953 €	13.778.953 €	13.778.953 €	13.827.489 €
Totale TE	2.811.991 €	15.065.177 €	16.709.104 €	17.221.403 €	17.421.576 €	17.879.632 €	18.592.769 €	18.592.769 €	18.592.769 €	18.557.288 €	18.642.096 €
Funzionamento											
	2.023 €	2.024 €	2.025 €	2.026 €	2.027 €	2.028 €	2.029 €	2.030 €	2.031 €	2.032 €	2.033 €
TOTALE ISAC - TS	67.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
TOTALE ISAC - AFM	73.700 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €
TOTALE U.RT	35.733 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
TOTALE CAR. SP	652.133 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €	204.400 €
Totale funzionamento	828.567 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €	259.700 €
TOTALE GENERALE	3.640.557 €	15.324.877 €	16.968.804 €	17.481.103 €	17.681.276 €	18.139.332 €	18.852.469 €	18.852.469 €	18.852.469 €	18.816.988 €	18.901.796 €

In merito all'analisi degli oneri da sostenere, si precisa che gli stessi sono stati calcolati tenendo conto, per il periodo d'interesse e per ciascun ruolo, delle varie componenti del trattamento economico fondamentale da riconoscere agli allievi durante il corso di formazione (*i quali non percepiscono, per la durata del percorso addestrativo, compensi accessori, sia sotto forma di straordinario sia di FESI*); di quello fisso e accessorio (*che tiene quale parametro di riferimento il conto annuale 2021*) spettante al personale immesso in servizio, nonché delle spese di funzionamento. Nello specifico, la quantificazione degli oneri tiene conto:



- per il personale contrattualizzato (*Ten. e Cap.*), dell'incremento derivante dall'applicazione del provvedimento di concertazione 2019-2021 (*decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57*), per il trattamento economico fisso, mentre per quello accessorio viene preso in considerazione il valore medio del grado di interesse (*rivalutato al 2,86%, incremento riconosciuto nella citata concertazione*);
- per il personale dirigente (*limitatamente al grado di Magg.*), dell'incremento dello 0,91% previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2022, e dello 0,45% previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2022, applicati al trattamento economico fisso e continuativo, nonché a quello accessorio spettante per l'anno 2021 (*come da conto annuale di riferimento*);
- della disciplina degli avanzamenti prevista dal combinato disposto agli articoli 783 e 1311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per i ruoli base e l'articolo 771, comma 2, del medesimo decreto per gli ispettori;
- delle spese di funzionamento pro-capite, consistenti negli oneri di vestiario (*800,00 euro*), di armamento ed equipaggiamento individuale (*500,00 euro*) e di istruzione (*700,00 euro*), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a *2.000,00 euro*, a cui si affiancano quelli per il vitto, stimato in *700,00 euro* su base annua (*dato ricavato, come detto, dal conto annuale 2021*).

Entrando nel dettaglio di ogni intervento della manovra di cui al **comma 7**, si rappresenta che il dispositivo normativo di cui:

1. alla **lettera a)** prevede l'incremento di 19 unità della dotazione organica del ruolo ispettori e di 306 unità della dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri. Esso sarà accompagnato, nell'anno 2023, da una manovra assunzionale straordinaria di un pari numero di unità, secondo quanto previsto dal **comma 8**.

L'onere correlato si quantifica, con riferimento:

- ai Comandi di Stazione (*incremento di 292 unità del ruolo appuntati e carabinieri*), in euro 2.700.147,36 per l'anno 2023, euro 11.868.490,17 per l'anno 2024, euro 12.972.499,79 per ogni anno dal 2025 al 2027, euro 13.309.450,84 per l'anno 2028, euro 13.983.352,93 per ogni anno dal 2029 al 2032 ed euro 14.031.889,11 a decorrere dal 2033. A tali oneri si provvede mediante la riduzione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri:



	Base			Straordinario Lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI Lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Allievo Car.	€ 21.041,24					
Carabinieri	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 2.074,91	€ 2.134,26	€ 1.933,19
Car. scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 3.128,58	€ 3.218,06	€ 2.802,64
Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 2.484,23	€ 2.555,28	€ 2.173,55
App. Scelto	€ 32.825,69	€ 12.286,16	€ 164,13	€ 2.743,16	€ 2.821,61	€ 2.187,50

Assunzione straordinaria di n. 292 Allievi Carabinieri nel 2023 per le esigenze di potenziamento delle Stazioni Territoriali																													
ENTRA'	categoria	onere annuo*			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033				
		base	contributi	FESI	TOTALE	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo		
292	Allievo Car.	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.041,24	1	€ 1.052.061,20																						
	Carabiniere	€ 39.655,83	€ 3.334,36	€ 1.873,24	€ 43.778,13	10	€ 10.443.070,12	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	
	Car. Scelto	€ 41.167,50	€ 3.334,36	€ 3.802,24	€ 47.198,10	10	€ 10.443.070,12	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74
	Appuntato	€ 42.825,69	€ 3.552,38	€ 2.173,55	€ 47.198,10	10	€ 10.443.070,12	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74	12	€ 12.768.099,74
		Totale oneri	€ 2.098.616,05	€ 11.664.090,57	€ 12.286.099,79	€ 12.768.099,79	12	€ 12.768.099,79	12	€ 12.768.099,79	12	€ 12.768.099,79	12	€ 12.768.099,79	12	€ 12.768.099,79	12	€ 12.768.099,79	12	€ 12.768.099,79	12	€ 12.768.099,79	12	€ 12.768.099,79	12	€ 12.768.099,79	12	€ 12.768.099,79	12

Assunzione straordinaria di n. 292 Allievi Carabinieri nel 2023 per le esigenze di potenziamento delle Stazioni Territoriali																						
TIPOLOGIA ONERI	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere stipendiale	€ 2.098.616,05	€ 11.664.090,57	€ 12.286.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79	€ 12.768.099,79
onere per l'armamento/ formazione*	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
vettovag. ann. oneri**	€ 66.155,38	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00
Totale oneri di funzionamento	€ 6.652.155,53	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00	€ 204.402,00
Totale oneri annui	€ 2.200.147,36	€ 11.868.492,57	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79	€ 12.972.499,79

- al Comando carabinieri antifalsificazione monetaria (*potenziamento di un contingente di personale pari a 33 unità, di cui 19 del ruolo ispettori e 14 del ruolo iniziale*), in euro 305.153,64 per l'anno 2023, euro 1.307.509,58 per l'anno 2024, euro 1.517.445,30 per l'anno 2025, euro 1.650.132,15 per l'anno 2026, euro 1.732.812,20 per l'anno 2027, euro 1.790.886,58 per l'anno 2028, euro 1.823.196,96 per ogni anno dal 2029 al 2032 ed euro 1.839.338,72 a decorrere dal 2033. A tali oneri si provvede mediante la riduzione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri *tenuto conto della modifica apportata in sede di conversione al comma 10 che per l'anno 2023 ha ridotto le spese di funzionamento, nello specifico le spese di vettovagliamento*:



	Base			Straordinario Lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI Lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Allievo Car.	€ 21.041,24					
Carabiniere	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 2.074,91	€ 2.134,26	€ 1.933,19
Car. scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 3.128,58	€ 3.218,06	€ 2.802,64
Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 2.484,23	€ 2.555,28	€ 2.173,55
App. Scelto	€ 32.825,69	€ 12.286,16	€ 164,13	€ 2.743,16	€ 2.821,61	€ 2.187,50

	Base			Straordinario lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Al. Car.Al.Mar.	€ 21.041,24					
Car.Al.Mar.	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28			€ 1.933,19
Maresciallo	€ 35.150,25	€ 13.985,73	€ 175,75	€ 4.171,32	€ 4.290,62	€ 1.956,80
Mar.Ord.	€ 36.911,29	€ 14.438,74	€ 184,56	€ 5.756,47	€ 5.921,10	€ 2.516,00
Mar.Ca.	€ 37.615,71	€ 14.901,41	€ 188,08	€ 6.235,76	€ 6.414,11	€ 2.306,57

		Assunzione straordinaria di n. 19 Allievi Marescialli e 14 Allievi Carabinieri nel 2023 per il Comando CC Antifalsificazione monetaria																											
		onere annuo*				2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			
ENTE	Militari dipendenti	Tassa	IRPEF	IRPESE	TFR	onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo		onere complessivo			
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033													
19	A.C.M.	€ 31.041,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.041,24	€ 133.261,38	7	€ 66.630,59																					
	C.A.M.	€ 30.056,92	€ 2.336,36	€ 1.933,24	€ 43.729,37		30	€ 526.541,79	€ 4.395.125,07																				
	Mar.	€ 48.121,70	€ 4.906,00	€ 4.556,60	€ 62.584,30		8	€ 4.807.953,26	7,7	€ 1.011.800,58	€ 4.737.811,90																		
	Mar. Chd.	€ 51.524,58	€ 5.923,30	€ 5.516,00	€ 68.987,76		6	€ 556.792,11	12	€ 1.139.462,20	€ 1.139.462,20																		
	Mar. Ca.	€ 32.705,50	€ 6.114,11	€ 5.306,57	€ 41.492,87		4	€ 139.246,10	12	€ 680.176,13	€ 1.087.540,81	€ 1.139.462,20																	
	Totale oneri						€ 139.246,10	12	€ 775.173,98	12	€ 680.176,13	12	€ 1.087.540,81	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20
14	A.F.M. Car.	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.041,24	€ 133.261,38	7	€ 66.630,59																					
	C.A.M.	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 41.729,37		30	€ 526.541,79	€ 4.395.125,07																				
	Car. Scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 42.187,50		8	€ 4.807.953,26	7,7	€ 1.011.800,58	€ 4.737.811,90																		
	Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 43.729,37		6	€ 556.792,11	12	€ 1.139.462,20	€ 1.139.462,20																		
	App. Scelto	€ 32.825,69	€ 12.286,16	€ 164,13	€ 45.492,87		4	€ 139.246,10	12	€ 680.176,13	€ 1.087.540,81	€ 1.139.462,20																	
	Totale oneri						€ 139.246,10	12	€ 775.173,98	12	€ 680.176,13	12	€ 1.087.540,81	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20	12	€ 1.139.462,20
Totale oneri stipendio						€ 235.481,84		€ 1.204.409,58		€ 1.494.345,30		€ 1.627.032,15		€ 1.709.712,20		€ 1.767.786,58		€ 1.800.096,96		€ 1.800.096,96		€ 1.800.096,96		€ 1.800.096,96		€ 1.816.238,72			

Assunzione straordinaria di n. 19 Allievi Marescialli e 14 Allievi Carabinieri nel 2023 per il Comando CC Antifalsificazione monetaria																						
TIPOLOGIA ONERI	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere stipendiale	€ 231.453,64	€ 1.284.409,58	€ 1.494.345,30	€ 1.627.032,15	€ 1.709.712,20	€ 1.767.786,58	€ 1.800.096,96	€ 1.800.096,96	€ 1.800.096,96	€ 1.800.096,96	€ 1.800.096,96	€ 1.800.096,96	€ 1.800.096,96	€ 1.800.096,96	€ 1.800.096,96	€ 1.800.096,96	€ 1.800.096,96	€ 1.800.096,96	€ 1.800.096,96	€ 1.800.096,96	€ 1.816.238,72	
vestiario/armamento/formazione*	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
vettovigilamento**	€ 7.700,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	
Totale oneri di funzionamento	€ 77.700,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00	
Totale oneri annui	€ 305.153,64	€ 1.307.509,58	€ 1.517.445,30	€ 1.650.132,15	€ 1.732.812,20	€ 1.790.886,58	€ 1.823.196,96	€ 1.823.196,96	€ 1.823.196,96	€ 1.823.196,96	€ 1.823.196,96	€ 1.823.196,96	€ 1.823.196,96	€ 1.823.196,96	€ 1.823.196,96	€ 1.823.196,96	€ 1.823.196,96	€ 1.823.196,96	€ 1.823.196,96	€ 1.823.196,96	€ 1.839.338,72	

2. alla lettera b) comporta oneri finanziari, connessi con le assunzioni di cui al comma 8, necessarie per il potenziamento del contingente di personale in extraorganico del Comando carabinieri per la tutela della salute.

Le disponibilità di bilancio necessarie al potenziamento di personale del citato Comando saranno allocate su appositi capitoli di bilancio del Ministero della salute.

In particolare, avuto riguardo alle assunzioni in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente del Comando carabinieri per la tutela della salute, pari a 30 unità (27 del ruolo ispettori e 3 del ruolo appuntati e carabinieri) nell'anno 2023, si rappresenta che l'onere correlato si quantifica in euro 277.412,40 per l'anno 2023, euro 1.171.344,66 per l'anno 2024, euro 1.405.797,82 per l'anno 2025, euro 1.594.352,81 per l'anno 2026, euro 1.711.845,52 per l'anno 2027, euro 1.774.876,73 per l'anno 2028, euro 1.781.800,38 per ogni anno dal 2029 al 2032 ed euro 1.801.930,44 a decorrere dall'anno 2033. A tali oneri



si provvede mediante la riduzione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri *tenuto conto della modifica apportata in sede di conversione al comma 10 che per l'anno 2023 ha ridotto le spese di funzionamento, nello specifico le spese di vettovagliamento:*

	Base			Straordinario Lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI Lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Allievo Car.	€ 21.041,24					
Carabiniere	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 2.074,91	€ 2.134,26	€ 1.933,19
Car. scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 3.128,58	€ 3.218,06	€ 2.802,64
Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 2.484,23	€ 2.555,28	€ 2.173,55
App. Scelto	€ 32.825,69	€ 12.286,16	€ 164,13	€ 2.743,16	€ 2.821,61	€ 2.187,50

	Base			Straordinario lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Al. Car.Al.Mar.	€ 21.041,24					
Car.Al.Mar.	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28			€ 1.933,19
Maresciallo	€ 35.150,25	€ 13.985,73	€ 175,75	€ 4.171,32	€ 4.290,62	€ 1.956,80
Mar.Ord.	€ 36.911,29	€ 14.438,74	€ 184,56	€ 5.756,47	€ 5.921,10	€ 2.516,00
Mar.Ca.	€ 37.615,71	€ 14.901,41	€ 188,08	€ 6.235,76	€ 6.414,11	€ 2.306,57

		Assunzione straordinaria di n. 27 Allievi Marescialli e 3 Allievi Carabinieri nel 2023 per il Comando CC Tutela Salute																						
		onere annuo* (parimenti ripartiti dai mesi)																						
ENTRATA	qualifica stipendiata	anno																						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033												
		base	stipendio	IMP	TOTALE	onere complessivo	base	stipendio	IMP	onere complessivo	base	stipendio	IMP	onere complessivo	base	stipendio	IMP	onere complessivo	base	stipendio	IMP	onere complessivo		
27	A.C.A.M.	€ 31.041,24	€ 43,00	€ 43,00	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 43,00	€ 43,00	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 43,00	€ 43,00	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 43,00	€ 43,00	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 43,00	€ 43,00
	C.A.M.	€ 39.055,83	€ 2.334,36	€ 1.933,19	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 2.334,36	€ 1.933,19	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 2.334,36	€ 1.933,19	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 2.334,36	€ 1.933,19	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 2.334,36	€ 1.933,19
	Mar.	€ 49.311,71	€ 4.290,62	€ 1.956,80	€ 55.559,13	€ 55.559,13	€ 55.559,13	€ 4.290,62	€ 1.956,80	€ 55.559,13	€ 55.559,13	€ 55.559,13	€ 4.290,62	€ 1.956,80	€ 55.559,13	€ 55.559,13	€ 55.559,13	€ 4.290,62	€ 1.956,80	€ 55.559,13	€ 55.559,13	€ 55.559,13	€ 4.290,62	€ 1.956,80
	Mar. Ord.	€ 33.234,80	€ 3.918,30	€ 1.715,25	€ 38.868,35	€ 38.868,35	€ 38.868,35	€ 3.918,30	€ 1.715,25	€ 38.868,35	€ 38.868,35	€ 38.868,35	€ 3.918,30	€ 1.715,25	€ 38.868,35	€ 38.868,35	€ 38.868,35	€ 3.918,30	€ 1.715,25	€ 38.868,35	€ 38.868,35	€ 38.868,35	€ 3.918,30	€ 1.715,25
	Mar. Ca.	€ 32.104,30	€ 4.614,11	€ 1.987,57	€ 41.305,98	€ 41.305,98	€ 41.305,98	€ 4.614,11	€ 1.987,57	€ 41.305,98	€ 41.305,98	€ 41.305,98	€ 4.614,11	€ 1.987,57	€ 41.305,98	€ 41.305,98	€ 41.305,98	€ 4.614,11	€ 1.987,57	€ 41.305,98	€ 41.305,98	€ 41.305,98	€ 4.614,11	€ 1.987,57
Totale oneri		€ 189.271,18	€ 14.899,11	€ 6.985,51	€ 210.155,80	€ 210.155,80	€ 210.155,80	€ 14.899,11	€ 6.985,51	€ 210.155,80	€ 210.155,80	€ 210.155,80	€ 14.899,11	€ 6.985,51	€ 210.155,80	€ 210.155,80	€ 210.155,80	€ 14.899,11	€ 6.985,51	€ 210.155,80	€ 210.155,80	€ 210.155,80	€ 14.899,11	€ 6.985,51
3	A.Fees Car.	€ 31.041,24	€ 43,00	€ 43,00	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 43,00	€ 43,00	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 43,00	€ 43,00	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 43,00	€ 43,00	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 21.041,24	€ 43,00	€ 43,00
	Carabiniere	€ 39.055,83	€ 2.334,36	€ 1.933,19	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 2.334,36	€ 1.933,19	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 2.334,36	€ 1.933,19	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 2.334,36	€ 1.933,19	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 43.723,37	€ 2.334,36	€ 1.933,19
	Car. Scelto	€ 41.167,50	€ 3.218,06	€ 2.802,64	€ 47.188,19	€ 47.188,19	€ 47.188,19	€ 3.218,06	€ 2.802,64	€ 47.188,19	€ 47.188,19	€ 47.188,19	€ 3.218,06	€ 2.802,64	€ 47.188,19	€ 47.188,19	€ 47.188,19	€ 3.218,06	€ 2.802,64	€ 47.188,19	€ 47.188,19	€ 47.188,19	€ 3.218,06	€ 2.802,64
	Appuntato	€ 43.055,00	€ 3.918,30	€ 1.715,25	€ 47.688,55	€ 47.688,55	€ 47.688,55	€ 3.918,30	€ 1.715,25	€ 47.688,55	€ 47.688,55	€ 47.688,55	€ 3.918,30	€ 1.715,25	€ 47.688,55	€ 47.688,55	€ 47.688,55	€ 3.918,30	€ 1.715,25	€ 47.688,55	€ 47.688,55	€ 47.688,55	€ 3.918,30	€ 1.715,25
	Totale oneri	€ 234.286,37	€ 13.822,71	€ 6.209,23	€ 254.318,31	€ 254.318,31	€ 254.318,31	€ 13.822,71	€ 6.209,23	€ 254.318,31	€ 254.318,31	€ 254.318,31	€ 13.822,71	€ 6.209,23	€ 254.318,31	€ 254.318,31	€ 254.318,31	€ 13.822,71	€ 6.209,23	€ 254.318,31	€ 254.318,31	€ 254.318,31	€ 13.822,71	€ 6.209,23
Totale oneri stipendiati		€ 230.472,40	€ 13.779,71	€ 6.166,26	€ 250.418,37	€ 250.418,37	€ 250.418,37	€ 13.779,71	€ 6.166,26	€ 250.418,37	€ 250.418,37	€ 250.418,37	€ 13.779,71	€ 6.166,26	€ 250.418,37	€ 250.418,37	€ 250.418,37	€ 13.779,71	€ 6.166,26	€ 250.418,37	€ 250.418,37	€ 250.418,37	€ 13.779,71	€ 6.166,26

Assunzione straordinaria di n. 27 Allievi Marescialli e 3 Allievi Carabinieri nel 2023 per il Comando CC Tutela Salute											
TIPOLOGIA ONERI	anno										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Onere stipendiato	€ 210.412,40	€ 1.150.344,66	€ 1.384.797,82	€ 1.573.352,81	€ 1.690.845,52	€ 1.753.876,73	€ 1.760.800,38	€ 1.760.800,38	€ 1.760.800,38	€ 1.760.800,38	€ 1.780.930,44
vestiario/armamento/formazione*	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
vettovagliamento**	€ 7.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Totale oneri di funzionamento	€ 67.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Totale oneri annui	€ 277.412,40	€ 1.171.344,66	€ 1.405.797,82	€ 1.594.352,81	€ 1.711.845,52	€ 1.774.876,73	€ 1.781.800,38	€ 1.781.800,38	€ 1.781.800,38	€ 1.781.800,38	€ 1.801.930,44

3. le assunzioni straordinarie di 16 ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario-psicologico e comparto tecnico-scientifico, contemplate al **comma 8**, riferite all'anno 2023 (*da realizzarsi non prima del 1° settembre*), perseguono l'obiettivo di potenziare le misure tese alla prevenzione, alla gestione e al



monitoraggio delle situazioni di disagio psicologico, che possono interessare il personale appartenente all'Arma dei carabinieri, oltre che di soddisfare le emergenti esigenze, in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di investigazioni informatiche e di sicurezza telematica. L' intervento:

- non implicherà, come detto, modifiche al volume organico complessivo (né tantomeno con riferimento ai singoli gradi del ruolo tecnico), e neppure con riguardo ai previsti cicli promozionali (che non subiranno modifiche, al pari della Tabella 4 allegata al COM, richiamata dall'articolo 1226-bis del citato codice, con riferimento al quadro III – specchi B, relativo all'anno 2022 e C, in relazione all'anno 2027);
- comporta oneri correlati, quantificati in euro 357.844,06 per l'anno 2023, euro 977.532,18 per l'anno 2024, euro 1.073.060,90 per l'anno 2025, euro 1.264.118,35 per gli anni dal 2026 al 2031, ed euro 1.228.637,85 a decorrere dall'anno 2032. A tali oneri si provvede mediante la riduzione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

A seguire, si riporta il dettaglio degli anzidetti oneri tenuto conto della modifica apportata in sede di conversione al comma 10 che per l'anno 2023 ha ridotto le spese di funzionamento, nello specifico le spese di vettovagliamento:

	Base			Straordinario lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Allievo Uff.	€ 21.041,24					
Sottotenente	€ 38.531,44	€ 15.298,01	€ 192,66			€ 1.496,58
Tenente	€ 41.701,31	€ 15.924,74	€ 208,51	€ 12.728,22	€ 13.092,25	€ 2.561,20
Capitano	€ 42.405,72	€ 16.089,49	€ 212,03	€ 15.567,46	€ 16.012,69	€ 3.587,47

RT - RF	Base				Base totale	+0,91% + 0,45%	Straordinario lordo Stato	+0,91% + 0,45%	Fondino Lordo Stato
	Stipendio	IMP	IIS	Ind.Dirig.					
	A	B	C	D					
Maggiore -13	€ 27.317,20	€ 14.922,34	€ 14.042,93	€ 4.135,46	€ 60.417,93	€ 61.242,09	€ 12.518,42	€ 12.689,18	€ 2.158,60

Assunzione straordinaria di n. 16 Ufficiali del ruolo tecnico (di cui 12 del comparto sanitario-psicologico e 4 del comparto tecnico-scientifico)																					
qualifica stipendiale	Base	onere annuo*		FESI	Totale	Anni															
		2023	2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033							
Tenente	€ 37.834,36	€ 30,00	€ 2.541,20	€ 40.375,56	4	€ 241.540,00	12	€ 724.343,14	12	€ 798.378,36	12	€ 939.080,74	12	€ 999.680,74	12	€ 999.680,74	12	€ 999.680,74			
Capitano	€ 58.707,34	€ 14.012,00	€ 3.587,47	€ 76.306,81	4	€ 480.527,36	12	€ 2.441.583,35	8	€ 363.070,36	12	€ 333.225,54	12	€ 333.225,54	12	€ 333.225,54	12	€ 333.225,54			
Magg. -13 U	€ 41.242,00	€ 12.690,30	€ 2.158,40	€ 56.090,70	4	€ 466.527,88	12	€ 2.461.563,00	12	€ 2.093.448,20	12	€ 1.113.879,91	12	€ 918.229,91	12	€ 918.229,91	12	€ 918.229,91			
Totale oneri					4	€ 241.540,00	12	€ 724.343,14	12	€ 798.378,36	12	€ 939.080,74	12	€ 999.680,74	12	€ 999.680,74	12	€ 999.680,74			
Totale oneri stipendiali						€ 322.110,73	12	€ 996.332,18	8	€ 1.063.860,90	12	€ 1.252.918,35	12	€ 1.252.918,35	12	€ 1.252.918,35	12	€ 1.252.918,35			

Assunzione straordinaria di n. 16 Ufficiali del ruolo tecnico (di cui 12 del comparto sanitario-psicologico e 4 del comparto tecnico-scientifico)											
TIPOLOGIA ONERI	Anni										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Onere stipendiale	€ 322.110,73	€ 966.332,18	€ 1.063.860,90	€ 1.252.918,35	€ 1.252.918,35	€ 1.252.918,35	€ 1.252.918,35	€ 1.252.918,35	€ 1.252.918,35	€ 1.217.437,85	€ 1.217.437,85
vestiario/armamento/formazione*	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
vettovagliamento**	€ 3.733,33	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00
Totale oneri di funzionamento	€ 35.733,33	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00	€ 11.200,00
Totale oneri annui	€ 357.844,06	€ 977.532,18	€ 1.075.060,90	€ 1.264.118,35	€ 1.264.118,35	€ 1.264.118,35	€ 1.264.118,35	€ 1.264.118,35	€ 1.264.118,35	€ 1.228.637,85	€ 1.228.637,85



GUARDIA DI FINANZA

Gli interventi di cui ai **commi da 11 a 14**, per la Guardia di finanza, determinano un maggior onere “*loro Stato*” pari a euro 892.863 nel 2023, a euro 3.241.476 nel 2024, a euro 6.184.999 nel 2025, a euro 10.044.674 nel 2026, a euro 12.496.326 nel 2027, a euro 12.784.393 nel 2028, a euro 13.157.716 nel 2029, a euro 13.665.661 nel 2030, a euro 14.273.724 nel 2031, a euro 14.528.262 nel 2032, a euro 14.456.372 nel 2033, a euro 14.333.133 nel 2034, a euro 14.165.453 nel 2035, a euro 13.964.722 nel 2036 e a euro 13.880.695 a decorrere dal 2037.

Il suddetto onere tiene conto:

- a. del trattamento economico fondamentale (stipendio e indennità mensile pensionabile) e accessorio (straordinario e fondi per l’efficienza del servizio maturato) spettante al personale dalla data di arruolamento (per gli allievi, durante il periodo di formazione, non sono stati considerati gli oneri accessori, in quanto non corrisposti);
- b. delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 “*una tantum*” all’atto del reclutamento [comprensivi dei costi di formazione “*variabili*” (quali costi di formazione didattica e attività esterne) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell’arma individuale] ed euro 700 per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

Al termine della manovra (2037), l’onere a regime sarà pari a euro 13.880.695 annui.

L’impatto finanziario complessivo dell’intervento è riportato nelle seguenti tabelle:



L'intervento di cui al **comma 11, lettera b)**, non comporta ulteriori oneri, atteso che all'incremento del limite massimo annuale stabilito dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 199/1995, con riferimento al contingente di personale da destinare ai comparti "A.T.P.I." e "S.A.G.F.", si provvede a valere sulle facoltà assunzionali straordinarie per il ruolo "*appuntati e finanziari*" autorizzate dal comma 12.



POLIZIA PENITENZIARIA

I **commi da 15 a 18** prevedono, mediante l'introduzione di modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di far fronte alle considerevoli esigenze del predetto Corpo, attualmente privo di personale medico, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità. L'assenza di personale medico determina da sempre gravi conseguenze, che si sono acuite soprattutto in conseguenza della crisi pandemica.

Nell'impianto del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è inserito il Capo II-bis contenente disposizioni concernenti l'istituzione della carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, l'individuazione delle attribuzioni e la dotazione organica.

La norma prevede, inoltre, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alle attribuzioni conferite ai medici di Polizia Penitenziaria, possa stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.

Gli oneri derivanti dalle suddette convenzioni sono stati quantificati in euro 178.000 per l'anno 2023 e in euro 288.000 a decorrere dal 2024.

La copertura della dotazione organica avverrà come di seguito:

- a) non prima del 1° dicembre 2023 n. 51 unità nella qualifica di medico;
- b) non prima del 1° dicembre 2026 n. 32 unità nella qualifica di medico;
- c) non prima del 1° dicembre 2035 n. 16 unità nella qualifica di medico;
- d) non prima del 1° dicembre 2040 n. 3 unità nella qualifica di medico.

Gli oneri derivanti dalle assunzioni sono pari a euro 245.797 per l'anno 2023, a euro 3.201.388 per l'anno 2024, a euro 3.381.262 per l'anno 2025, a euro 3.543.459 per l'anno 2026, a euro 5.485.630 per l'anno 2027, a euro 5.598.493 per l'anno 2028, a euro 5.598.493 per l'anno 2029, a euro 5.598.493 per l'anno 2030, a euro 5.654.175 per l'anno 2031, a euro 6.266.675 per l'anno 2032, a euro 6.272.727 per l'anno 2033, a euro 6.339.297 per l'anno 2034, a euro 6.446.629 per l'anno 2035, a euro 7.706.292 per l'anno 2036, a euro 7.769.140 per l'anno 2037, a euro 7.839.726 per l'anno 2038, a euro 7.692.902 per l'anno 2039, a euro 7.968.337 per l'anno 2040, a euro 8.583.900 per l'anno 2041, a euro 8.594.481 a decorrere dal 2042.

Ai fini della quantificazione degli oneri si è tenuto conto dell'intero sviluppo di carriera del personale a partire dalla qualifica iniziale di "medico" fino alla qualifica apicale di "dirigente superiore medico". Si precisa che sono stati utilizzati quali parametri retributivi per la qualifica di "medico" e



“*medico principale*” gli importi stipendiali di cui al provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare - triennio 2019-2021 - recepito con d.P.R 20 aprile 2022, n. 57; per le qualifiche dirigenziali si è fatto riferimento ai valori stipendiali inseriti sul sistema SICO che recepiscono l’adeguamento annuale per l’anno 2022 del trattamento economico del personale non contrattualizzato. Per la quantificazione del trattamento economico accessorio si è tenuto conto dei dati del Conto annuale 2021 e nello specifico:

- per la qualifica di medico principale al valore medio dello straordinario della qualifica è stato aggiunto il 2,86% al fine di adeguare l’importo all’incremento previsto dal D.P.R. n. 57/2022 e per il FESI del valore medio ricavato per la qualifica;
- per le qualifiche da Medico capo a Dirigente Superiore il valore medio dello straordinario delle qualifiche è stato adeguato ai sensi dei DDPCM 15 marzo 2022 (0.91%) e 25 luglio 2022 (0.45%).

Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui sopra, pari a euro 127.500 per l’anno 2023, a euro 49.725 per l’anno 2024, a euro 49.725 per l’anno 2025, a euro 129.725 per l’anno 2026, a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, a euro 120.925 per l’anno 2035, a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, a euro 104.025 per l’anno 2040, a euro 99.450 a decorrere dal 2041, si è tenuto conto di euro 2.500 “una tantum” all’atto dell’assunzione, comprensivi dei costi di formazione “variabili” (quali costi di formazione didattica), nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell’arma individuale. Per gli anni successivi a quello dell’assunzione si è considerata una spesa forfetaria di euro 975 (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

La quantificazione degli oneri è riportata nelle seguenti tabelle.



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, al **comma 19, dell'articolo 15, lettere da a) ad m)**, si prevede l'assunzione straordinaria di n. **617 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** così distinte:

Decorrenza 1° settembre 2023

- n. 110 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
- n. 100 unità di personale nella qualifica di capo squadra;
- n. 30 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;
- n. 66 unità di personale nella qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali;
- n. 60 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi operativi;
- n. 80 unità di personale nella qualifica iniziale dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali;
- n. 1 dirigente generale.

Decorrenza 1° gennaio 2026

- n. 35 unità di personale che espleta funzioni specialistiche, di cui n. 12 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile, 13 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile e 10 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori;
- n. 50 unità di personale nella qualifica di capo squadra;
- n. 55 unità di personale nella qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali;
- n. 29 unità di personale nella qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori antincendi;
- n. 7 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi operativi (con contestuale riduzione di un numero corrispondente di unità del ruolo immediatamente inferiore);
- n. 7 unità di personale nella qualifica iniziale dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali (con contestuale riduzione di un numero corrispondente di unità del ruolo immediatamente inferiore);
- n. 1 unità di dirigente superiore operativo (con contestuale riduzione di un numero corrispondente di unità della qualifica immediatamente inferiore);



- n. 7 unità di dirigente superiore tecnico-professionale (con contestuale riduzione di un numero corrispondente di unità della qualifica immediatamente inferiore);
- n. 1 unità di dirigente generale operativo (con contestuale riduzione di un numero corrispondente di unità della qualifica immediatamente inferiore).

Inoltre il n. 1-bis della lettera a), istitutivo di un nuovo dirigente generale, attribuisce la qualifica di dirigente generale al Comandante dei vigili del fuoco di Roma, in considerazione della complessità dei compiti ad esso affidati e della unicità della sede e tenuto conto dell'impegno straordinario richiesto in occasione del Giubileo 2025.

Anche per tale nuova figura dirigenziale si prevede la contestuale riduzione di personale con la qualifica immediatamente inferiore, in modo da sostenere un onere corrispondente alla sola differenza retributiva. La disposizione è finalizzata ad elevare il posto di funzione di Comandante Provinciale dei vigili del fuoco di Roma da Dirigente Superiore a Dirigente Generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Gli oneri derivanti dalla elevazione del livello da Dirigente Superiore a Dirigente Generale del Comandante Provinciale dei vigili del fuoco di Roma, pari ad euro 81.391,00 (lordo oneri a carico dello Stato) a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono indicati nella sottostante tabella:

Onere retributivo 1 Dirigente generale									
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo dal 2024 al 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2024	Dirigente generale	1	€ 85.585,84	€ 86.324,52	€ 86.693,86	€ 144.620,10	€ 230.205,95	€ 230.944,62	€ 231.313,96
Onere retributivo 1 Dirigente superiore operativo									
Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo dal 2024 al 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2024	Dirigente superiore	1	€ 72.076,47	€ 72.698,55	€ 73.009,59	€ 76.913,53	€ 148.990,00	€ 149.612,08	€ 149.923,12
Totale onere incrementale dirigente generale							81.215,95 €	81.332,54 €	81.390,84 €

Per la quantificazione degli oneri si è proceduto ponendo a confronto il trattamento economico del Dirigente Generale con quello di Dirigente Superiore aggiornato alle nuove misure recate dal d.P.R. 17 giugno 2022, n.120 di recepimento del relativo accordo sindacale per il triennio 2019-2021, nonché, per quanto attiene agli oneri contributivi a carico dello Stato, alla previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n.234 relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Nella considerazione che il predetto istituto dei sei scatti troverà piena applicazione, a regime, a decorrere dal 2028, è stato assunto a riferimento tale anno per la determinazione del complessivo onere finanziario.

Conseguentemente, è stato modificato il comma 22, dell'articolo 15, che recepisce l'incremento di spesa di euro 81.391 per gli anni dal 2024 al 2035 e a decorrere dal 2036.

Inoltre, al **comma 19, lettere da n) a r)**, si prevede l'assunzione straordinaria di n. **404** unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco così distinte:

- n. 136 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° settembre 2023;
- n. 24 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, con decorrenza 1° settembre 2023;
- n. 176 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, con decorrenza 1° settembre 2023;
- n. 8 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, con decorrenza 1° settembre 2023;
- n. 60 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti, con decorrenza 1° settembre 2023.

Per l'attuazione delle predette disposizioni di cui al comma 19, la spesa è individuata nel limite massimo di euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro **42.773.274** per l'anno 2024, a euro **43.714.230** per l'anno 2025, a euro **53.612.852** per l'anno 2026, a euro **54.296.772** per l'anno 2027, a euro **54.744.442** per l'anno 2028, a euro **54.853.460** per l'anno 2029, a **55.068.338** per l'anno 2030, a euro **55.679.686** per l'anno 2031, a euro **55.987.840** per l'anno 2032, a euro **56.116.002** per l'anno 2033, a euro **56.165.587** per l'anno 2034, a euro **56.165.587** per l'anno 2035, a euro **56.187.061** a decorrere dal 2036 si provvede, **quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, e, per la restante parte** mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 .

Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026, pari a euro 1.019.000 a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.



In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, si chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dai dd.P.R. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022 di recepimento degli accordi negoziali relativi al triennio 2019-2021, riguardanti, rispettivamente, il personale dirigente e direttivo ed il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n.234 relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale, nonché, per il personale non direttivo e non dirigente, l'incremento del valore delle indennità di rischio e mensile recato dal decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n.142.

Relativamente al personale dirigenziale, l'onere è stato determinato solo in termini di differenziale rispetto al livello retributivo della sottostante qualifica di provenienza.

In merito, invece, agli oneri connessi al trattamento economico accessorio, si chiarisce che, per quanto riguarda il personale direttivo derivano dal valore medio unitario del Fondo di Produttività (sul quale trovano imputazione tutte le componenti accessorie di quel personale), mentre per il personale non direttivo dal valore medio unitario del Fondo di Amministrazione (sul quale trovano invece imputazione le relative competenze accessorie); per entrambi i ruoli è stato altresì calcolato l'incremento pro capite annuo di n. 20 ore di lavoro straordinario, come da annuale decreto interministeriale di autorizzazione allo svolgimento dello stesso.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare il personale specialista, il relativo trattamento economico accessorio tiene conto degli incrementi che le specifiche indennità di settore beneficeranno a seguito della prossima conclusione della negoziazione sull'utilizzo delle risorse all'uopo destinate dal decreto legislativo n. 127 del 2018, nonché dal decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, al fine della loro armonizzazione con il sistema delle indennità spettanti al corrispondente personale delle Forze di polizia.

La stima delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni straordinarie, comprensiva delle spese per mense e buoni pasto, è stata calcolata tenendo in considerazione il costo pro-capite annuo di euro 2.500. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro pro-capite è stata conteggiata per il solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento relativa al vettovagliamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio.

Di seguito le tabelle di riepilogo dell'onere complessivo con proiezione dall'anno 2023 all'anno 2036 in relazione alle due decorrenze assunzionali del 1° settembre 2023 e 1° gennaio 2026:



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 100 CAPO SQUADRA - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona				ONERI (lordo Stato)				TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO						
	Capo squadra				Capo squadra esperto				Capo reparto				TOT GIORNI ANNO	Capo squadra	Capo squadra esperto	Capo reparto	Totale	Capo squadra	Capo squadra esperto	Capo reparto	TOTALE	LORDO STATO	LORDO DIP			LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP		
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI																			
2023	100	01/09/2023	31/12/2023	122,00									122,00	33,42	-	-	33,42	1.780,257	-	-	1.780,257	1.603,094	1.151,392	177,163	133,506	13,137	9,900	1.793.394	183,425	1.976,819	
2024	100	01/01/2024	31/12/2024	365,00									365,00	100,00	-	-	100,00	5.340,837	-	-	5.340,837	4.810,799	3.444,738	530,037	399,425	39,302	29,618	5.380.139	100,000	5.480,139	
2025	100	01/01/2025	31/12/2025	365,00									365,00	100,00	-	-	100,00	5.340,837	-	-	5.340,837	4.810,799	3.444,738	530,037	399,425	39,302	29,618	5.380.139	100,000	5.480,139	
2026	100	01/01/2026	31/12/2026	365,00									365,00	100,00	-	-	100,00	5.340,837	-	-	5.340,837	4.810,799	3.444,738	530,037	399,425	39,302	29,618	5.380.139	100,000	5.480,139	
2027	100	01/01/2027	31/12/2027	365,00									365,00	100,00	-	-	100,00	5.370,151	-	-	5.370,151	4.840,114	3.444,738	530,037	399,425	39,302	29,618	5.409.463	100,000	5.509,463	
2028	100	01/01/2028	31/08/2028	244,00	100	01/09/2028	31/12/2028	121,00					365,00	66,85	33,15	-	100,00	3.599,707	1.838,868	-	5.438,575	4.908,538	3.483,116	530,037	399,425	39,597	29,840	5.478.173	100,000	5.578,173	
2029					100	01/01/2029	31/12/2029	365,00					365,00	-	100,00	-	100,00	-	5.546,998	-	5.546,998	5.016,961	3.560,506	530,037	399,425	40,192	30,288	5.587.190	100,000	5.687,190	
2030					100	01/01/2030	31/12/2030	365,00					365,00	-	100,00	-	100,00	-	5.546,998	-	5.546,998	5.016,961	3.560,506	530,037	399,425	40,192	30,288	5.587.190	100,000	5.687,190	
2031					100	01/01/2031	31/12/2031	365,00					365,00	-	100,00	-	100,00	-	5.546,998	-	5.546,998	5.016,961	3.560,506	530,037	399,425	40,192	30,288	5.587.190	100,000	5.687,190	
2032					100	01/01/2032	31/12/2032	365,00					365,00	-	100,00	-	100,00	-	5.546,998	-	5.546,998	5.016,961	3.560,506	530,037	399,425	40,192	30,288	5.587.190	100,000	5.687,190	
2033					100	01/01/2033	31/08/2033	243,00	100	01/09/2033	31/12/2033	122,00	365,00	-	66,58	33,42	100,00	-	3.692,933	1.868,258	-	5.561,191	5.031,154	3.570,500	530,037	399,425	40,354	30,410	5.601.546	100,000	5.701,546

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Amministrazione	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
CAPO SQUADRA	47.961,42	48.107,99	48.401,14	48.547,71	5.300,37	53.261,79	53.408,37	53.701,51	53.848,08
CAPO SQUADRA ESPERTO	49.570,06	49.719,95	50.019,72	50.169,61	5.300,37	54.870,43	55.020,32	55.320,09	55.469,98
CAPO REPARTO	49.987,45	50.139,15	50.442,54	50.594,24	5.300,37	55.287,82	55.439,52	55.742,92	55.894,61



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 30 ISPETTORI ANTINCENDI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona			ONERI (lordo Stato)			TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Amministrazione)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO	
	Ispettore				Ispettore esperto				TOT GIORNI ANNO	Ispettore	Ispettore esperto	Totale	Ispettore	Ispettore esperto	TOTALE	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP			
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI																
2023	30	01/09/2023	31/12/2023	122,00					122,00	10,03	-	10,03	569.750		569.750	516.601	371.030	53.149	40.052	4.249	3.202	573.999	55.027	629.026
2024	30	01/01/2024	31/12/2024	365,00					365,00	30,00	-	30,00	1.709.320	-	1.709.320	1.550.308	1.110.049	159.011	119.828	12.713	9.580	1.722.032	30.000	1.752.032
2025	30	01/01/2025	31/12/2025	365,00					365,00	30,00	-	30,00	1.709.320	-	1.709.320	1.550.308	1.110.049	159.011	119.828	12.713	9.580	1.722.032	30.000	1.752.032
2026	30	01/01/2026	31/12/2026	365,00					365,00	30,00	-	30,00	1.709.320	-	1.709.320	1.550.308	1.110.049	159.011	119.828	12.713	9.580	1.722.032	30.000	1.752.032
2027	30	01/01/2027	31/12/2027	365,00					365,00	30,00	-	30,00	1.718.801	-	1.718.801	1.559.790	1.110.049	159.011	119.828	12.713	9.580	1.731.514	30.000	1.761.514
2028	30	01/01/2028	31/12/2028	365,00					365,00	30,00	-	30,00	1.723.542	-	1.723.542	1.564.531	1.110.049	159.011	119.828	12.713	9.580	1.736.255	30.000	1.766.255
2029	30	01/01/2029	31/12/2029	365,00					365,00	30,00	-	30,00	1.723.542	-	1.723.542	1.564.531	1.110.049	159.011	119.828	12.713	9.580	1.736.255	30.000	1.766.255
2030	30	01/01/2030	31/08/2030	243,00	30	01/09/2030	31/12/2030	122,00	365,00	19,97	10,03	30,00	1.147.454	588.024	1.735.479	1.576.468	1.118.543	159.011	119.828	12.794	9.641	1.748.272	30.000	1.778.272
2031					30	01/01/2031	31/12/2031	365,00	365,00	-	30,00	30,00	-	1.759.254	1.759.254	1.600.242	1.135.463	159.011	119.828	12.955	9.763	1.772.209	30.000	1.802.209
2032					30	01/01/2032	31/12/2032	365,00	365,00	-	30,00	30,00	-	1.759.254	1.759.254	1.600.242	1.135.463	159.011	119.828	12.955	9.763	1.772.209	30.000	1.802.209
2033					30	01/01/2033	31/12/2033	365,00	365,00	-	30,00	30,00	-	1.759.254	1.759.254	1.600.242	1.135.463	159.011	119.828	12.955	9.763	1.772.209	30.000	1.802.209

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Amministrazione	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
ISPETTORE	51.518,91	51.676,95	51.993,01	52.151,04	5.300,37	56.819,29	56.977,32	57.293,38	57.451,41
ISPETTORE ESPERTO	52.697,22	52.856,27	53.180,37	53.341,41	5.300,37	57.997,60	58.156,64	58.480,74	58.641,78



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 66 ISPETTORI TECNICO-PROFESSIONALI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona			ONERI (lordo Stato)			TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Amministrazione)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO	
	Ispettore				Ispettore esperto				TOT GIORNI ANNO	Ispettore	Ispettore esperto	Totale	Ispettore	Ispettore esperto	TOTALE	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI														escluse spese di funzionamento		
2023	66	01/09/2023	31/12/2023	122,00				122,00	22,06	-	22,06	1.067.741			1.067.741	950.814	682.229	116.928	88.114	9.043	6.814	1.076.784	35.260	1.112.044
2024	66	01/01/2024	31/12/2024	365,00				365,00	66,00	-	66,00	3.204.562			3.204.562	2.854.737	2.041.096	349.824	263.621	27.054	20.388	3.231.616	66.000	3.297.616
2025	66	01/01/2025	31/12/2025	365,00				365,00	66,00	-	66,00	3.204.562			3.204.562	2.854.737	2.041.096	349.824	263.621	27.054	20.388	3.231.616	66.000	3.297.616
2026	66	01/01/2026	31/12/2026	365,00				365,00	66,00	-	66,00	3.204.562			3.204.562	2.854.737	2.041.096	349.824	263.621	27.054	20.388	3.231.616	66.000	3.297.616
2027	66	01/01/2027	31/12/2027	365,00				365,00	66,00	-	66,00	3.224.740			3.224.740	2.874.916	2.041.096	349.824	263.621	27.054	20.388	3.251.795	66.000	3.317.795
2028	66	01/01/2028	31/12/2028	365,00				365,00	66,00	-	66,00	3.234.830			3.234.830	2.885.005	2.041.096	349.824	263.621	27.054	20.388	3.261.884	66.000	3.327.884
2029	66	01/01/2029	31/12/2029	365,00				365,00	66,00	-	66,00	3.234.830			3.234.830	2.885.005	2.041.096	349.824	263.621	27.054	20.388	3.261.884	66.000	3.327.884
2030	66	01/01/2030	31/08/2030	243,00	66	01/09/2030	31/12/2030	122,00	365,00	43,94	22,06	66,00	2.153.599	1.112.643	3.266.242	2.916.417	2.063.318	349.824	263.621	27.350	20.610	3.293.592	66.000	3.359.592
2031					66	01/01/2031	31/12/2031	365,00	365,00	-	66,00	66,00	-	3.328.808	3.328.808	2.978.983	2.107.579	349.824	263.621	27.939	21.054	3.356.747	66.000	3.422.747
2032					66	01/01/2032	31/12/2032	365,00	365,00	-	66,00	66,00	-	3.328.808	3.328.808	2.978.983	2.107.579	349.824	263.621	27.939	21.054	3.356.747	66.000	3.422.747
2033					66	01/01/2033	31/12/2033	365,00	365,00	-	66,00	66,00	-	3.328.808	3.328.808	2.978.983	2.107.579	349.824	263.621	27.939	21.054	3.356.747	66.000	3.422.747

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)									
	fissa					accessoria riferita al Fondo di Amministrazione	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028			2023	2024-2026	2027	2028
ISPETTORE	43.100,72	43.253,59	43.559,33	43.712,20		5.300,37	48.401,09	48.553,96	48.859,70	49.012,57
ISPETTORE ESPERTO	44.504,65	44.662,51	44.978,25	45.136,11		5.300,37	49.805,02	49.962,88	50.278,62	50.436,48



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 80 DIRETTORI TECNICO-PROFESSIONALI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona				ONERI (lordo Stato)				TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Produttività)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO <i>escluse spese di funzionamento</i>	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSI VO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO						
	Vice direttore				Direttore				Direttore viceregimente				TOT GIORNI ANNO	Vice direttore	Direttore	Direttore viceregimente	Totale	Vice direttore	Direttore	Direttore viceregimente	TOTALE	LORDO STATO				LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP			
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI																			
2023	80	01/09/2023	31/12/2023	122,00									122,00	26,74	-	-	26,74	1.583.973				1.583.973	1.235.918	886.781	348.054	262.287	11.786	8.881	1.595.758	42.740	1.638.498
2024	80	01/01/2024	31/12/2024	365,00									365,00	80,00	-	-	80,00	4.752.084				4.752.084	3.710.774	2.653.075	1.041.310	784.710	35.260	26.571	4.787.344	80.000	4.867.344
2025	80	01/01/2025	31/08/2025	243,00	80	01/09/2025	31/12/2025	122,00					365,00	53,26	26,74	-	80,00	3.163.716	1.681.304			4.845.020	3.803.710	2.719.450	1.041.310	784.710	36.231	27.383	4.881.250	80.000	4.961.250
2026					80	01/01/2026	31/12/2026	365,00					365,00	-	80,00	-	80,00	5.030.130	1.030.130			6.060.260	3.888.819	2.851.657	1.041.310	784.710	38.163	28.759	5.068.293	80.000	5.148.293
2027					80	01/01/2027	31/12/2027	365,00					365,00	-	80,00	-	80,00	5.068.594	-			5.068.594	4.017.284	2.851.657	1.041.310	784.710	38.163	28.759	5.096.757	80.000	5.176.757
2028					80	01/01/2028	31/12/2028	365,00					365,00	-	80,00	-	80,00	5.072.826	-			5.072.826	4.031.516	2.851.657	1.041.310	784.710	38.163	28.759	5.110.989	80.000	5.190.989
2029					80	01/01/2029	31/12/2029	365,00					365,00	-	80,00	-	80,00	5.072.826	-			5.072.826	4.031.516	2.851.657	1.041.310	784.710	38.163	28.759	5.110.989	80.000	5.190.989
2030					80	01/01/2030	31/12/2030	365,00					365,00	-	80,00	-	80,00	5.072.826	-			5.072.826	4.031.516	2.851.657	1.041.310	784.710	38.163	28.759	5.110.989	80.000	5.190.989
2031					80	01/01/2031	28/02/2031	59,00	80	01/03/2031	31/12/2031	306,00	365,00	-	12,93	67,07	80,00	819.991	4.307.757			5.127.748	4.086.438	2.850.487	1.041.310	784.710	38.695	29.160	5.166.443	80.000	5.246.443
2032					80	01/01/2032	31/12/2032	365,00					365,00	-	80,00	-	80,00	5.138.338	5.138.338			5.138.338	4.097.028	2.897.973	1.041.310	784.710	38.797	29.217	5.177.135	80.000	5.257.135
2033					80	01/01/2033	31/12/2033	365,00					365,00	-	80,00	-	80,00	5.138.338	5.138.338			5.138.338	4.097.028	2.897.973	1.041.310	784.710	38.797	29.217	5.177.135	80.000	5.257.135

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Produttività	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
VICE DIRETTORE T.P.	46.220,30	46.384,67	46.713,42	46.877,79	13.016,38	59.236,68	59.401,05	59.729,79	59.894,16
DIRETTORE T.P.	49.682,34	49.860,24	50.216,05	50.393,95	13.016,38	62.698,72	62.876,62	63.232,42	63.410,33
DIRETTORE VICEDIREGENTE T.P.	50.489,41	50.670,27	51.031,99	51.212,85	13.016,38	63.505,79	63.686,65	64.048,37	64.229,22

ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 60 DIRETTORI CON FUNZIONI OPERATIVE - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona				ONERI (lordo Stato)				TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Produttività)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO <i>escluse spese di funzionamento</i>	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSI VO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO						
	Vice direttore				Direttore				Direttore viceregimente				TOT GIORNI ANNO	Vice direttore	Direttore	Direttore viceregimente	Totale	Vice direttore	Direttore	Direttore viceregimente	TOTALE	LORDO STATO				LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP			
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI																			
2023	60	01/09/2023	31/12/2023	122,00									122,00	20,05	-	-	20,05	1.344.309				1.344.309	1.083.268	778.040	261.041	196.715	8.871	6.685	1.353.180	110.055	1.463.235
2024	60	01/01/2024	31/12/2024	365,00									365,00	60,00	-	-	60,00	4.031.805				4.031.805	3.250.823	2.327.741	780.983	588.533	26.541	20.001	4.058.346	60.000	4.118.346
2025	60	01/01/2025	31/08/2025	243,00	60	01/09/2025	31/12/2025	122,00					365,00	39,95	20,05	-	60,00	2.684.188	1.413.792			4.107.980	3.326.997	2.362.199	780.983	588.533	27.271	20.251	4.135.251	60.000	4.195.251
2026					60	01/01/2026	31/12/2026	365,00					365,00	-	60,00	-	60,00	4.259.706	-			4.259.706	3.475.723	2.490.668	780.983	588.533	28.725	21.646	4.284.430	60.000	4.344.430
2027					60	01/01/2027	31/12/2027	365,00					365,00	-	60,00	-	60,00	4.281.130	-			4.281.130	3.500.148	2.490.668	780.983	588.533	28.725	21.646	4.309.855	60.000	4.369.855
2028					60	01/01/2028	31/12/2028	365,00					365,00	-	60,00	-	60,00	4.291.843	-			4.291.843	3.510.860	2.490.668	780.983	588.533	28.725	21.646	4.320.567	60.000	4.380.567
2029					60	01/01/2029	31/12/2029	365,00					365,00	-	60,00	-	60,00	4.291.843	-			4.291.843	3.510.860	2.490.668	780.983	588.533	28.725	21.646	4.320.567	60.000	4.380.567
2030					60	01/01/2030	31/12/2030	365,00					365,00	-	60,00	-	60,00	4.291.843	-			4.291.843	3.510.860	2.490.668	780.983	588.533	28.725	21.646	4.320.567	60.000	4.380.567
2031					60	01/01/2031	28/02/2031	59,00	60	01/03/2031	31/12/2031	306,00	365,00	-	9,70	50,30	60,00	693.750	3.645.818	4.338.568		4.368.699	3.558.585	2.504.498	780.983	588.533	29.132	21.953	4.368.699	60.000	4.428.699
2032					60	01/01/2032	31/12/2032	365,00					365,00	-	60,00	-	60,00	4.348.770	4.348.770			4.348.770	3.567.787	2.531.021	780.983	588.533	29.210	22.012	4.377.980	60.000	4.437.980
2033					60	01/01/2033	31/12/2033	365,00					365,00	-	60,00	-	60,00	4.348.770	4.348.770			4.348.770	3.567.787	2.531.021	780.983	588.533	29.210	22.012	4.377.980	60.000	4.437.980

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Produttività	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
VICE DIRETTORE AGGIUNTO	54.015,41	54.180,38	54.510,31	54.675,28	13.016,38	67.031,79	67.196,75	67.526,69	67.691,66
DIRETTORE AGGIUNTO	57.800,18	57.978,72	58.335,79	58.514,33	13.016,38	70.816,56	70.995,09	71.352,17	71.530,71
DIRETTORE COORDINATORE	58.736,89	58.918,45	59.281,56	59.463,11	13.016,38	71.753,27	71.934,83	72.297,94	72.479,49



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 1 DIRIGENTE GENERALE - ANNO 2023

Onere retributivo 1 Dirigente generale dec. 01.09.2023

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Dirigente generale	1	€ 28.405,50	€ 85.585,84	€ 86.324,52	€ 86.693,86	€ 144.620,10	€ 76.612,20	€ 230.205,95	€ 230.205,95	€ 230.205,95	€ 230.944,62	€ 231.313,96

ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 50 CAPO SQUADRA - ANNO 2026

ES. FIN.	ASSUNZIONI												PROMOZIONI												Anni/Persona				ONERI (lordo Stato)				TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO		STRAORDINARIO (in 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO
	Capo squadra				Capo squadra esperto				Capo reparto				TOT GIORNI ANNO	Capo squadra	Capo squadra esperto	Capo reparto	Totale	Capo squadra	Capo squadra esperto	Capo reparto	TOTALE	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP												
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI																													
2026	50	01/01/2026	31/12/2026	365,00									365,00	50,00	-	-	50,00	2.670,418	-	-	-	2.670,418	2.405,400	1.722,369	265,019	199,713	19,651	14,809	2.690,070	125,000	2.815,070										
2027	50	01/01/2027	31/12/2027	365,00									365,00	50,00	-	-	50,00	2.685,075	-	-	-	2.685,075	2.420,057	1.722,369	265,019	199,713	19,651	14,809	2.704,727	50,000	2.754,727										
2028	50	01/01/2028	31/12/2028	365,00									365,00	50,00	-	-	50,00	2.692,404	-	-	-	2.692,404	2.427,385	1.722,369	265,019	199,713	19,651	14,809	2.712,055	50,000	2.762,055										
2029	50	01/01/2029	31/12/2029	365,00									365,00	50,00	-	-	50,00	2.692,404	-	-	-	2.692,404	2.427,385	1.722,369	265,019	199,713	19,651	14,809	2.712,055	50,000	2.762,055										
2030	50	01/01/2030	31/12/2030	365,00									365,00	50,00	-	-	50,00	2.692,404	-	-	-	2.692,404	2.427,385	1.722,369	265,019	199,713	19,651	14,809	2.712,055	50,000	2.762,055										
2031					50	01/01/2031	31/12/2031	365,00					365,00	-	50,00	-	50,00	-	2.773,499	-	-	-	2.773,499	2.508,481	1.780,253	265,019	199,713	20,096	15,144	2.793,595	50,000	2.843,595									
2032					50	01/01/2032	31/12/2032	365,00					365,00	-	50,00	-	50,00	-	2.773,499	-	-	-	2.773,499	2.508,481	1.780,253	265,019	199,713	20,096	15,144	2.793,595	50,000	2.843,595									
2033					50	01/01/2033	31/12/2033	365,00					365,00	-	50,00	-	50,00	-	2.773,499	-	-	-	2.773,499	2.508,481	1.780,253	265,019	199,713	20,096	15,144	2.793,595	50,000	2.843,595									
2034					50	01/01/2034	31/12/2034	365,00					365,00	-	50,00	-	50,00	-	2.773,499	-	-	-	2.773,499	2.508,481	1.780,253	265,019	199,713	20,096	15,144	2.793,595	50,000	2.843,595									
2035					50	01/01/2035	31/12/2035	365,00					365,00	-	50,00	-	50,00	-	2.773,499	-	-	-	2.773,499	2.508,481	1.780,253	265,019	199,713	20,096	15,144	2.793,595	50,000	2.843,595									
2036						50	01/01/2036	31/12/2036	365,00				365,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	2.794,731	2.794,731	2.529,712	1.795,204	265,019	199,713	20,339	15,327	2.815,069	50,000	2.865,069									

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)									
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Amministrazione	Totale				
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028	
CAPO SQUADRA	47.961,42	48.107,99	48.401,14	48.547,71	5.300,37	53.261,79	53.408,37	53.701,51	53.848,08	
CAPO SQUADRA ESPERTO	49.570,06	49.719,95	50.019,72	50.169,61	5.300,37	54.870,43	55.020,32	55.320,09	55.469,98	
CAPO REPARTO	49.987,45	50.139,15	50.442,54	50.594,24	5.300,37	55.287,82	55.439,52	55.742,92	55.894,61	



Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie di n. 35 unità con funzioni specialistiche nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Decorrenza 1° gennaio 2026

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona				ONERI (loro Stato)				TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito alle indennità specialistiche in fase di definizione)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO (escluse spese di funzionamento)	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO												
	Allievo vigile del fuoco				Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco				Vigile del fuoco esperto				Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale				TOTALE	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	TOTALE				LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP								
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI														TOT GIORNI ANNO	Alievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO
2026	12	01/01/2026	30/09/2026	273,00														365,00	8,98	3,02	-	-	12,00	344,177	347,648	-	-	491,825	465,922	333,264	26,002	19,595	-	-	491,825	30,000	521,825
2027																		365,00	-	12,00	-	-	12,00	-	588,877	-	-	588,877	485,715	345,399	103,162	77,740	4,158	3,133	593,035	12,000	605,035
2028																		365,00	-	12,00	-	-	12,00	-	590,427	-	-	590,427	487,266	345,399	103,162	77,740	4,158	3,133	594,585	12,000	606,585
2029																		365,00	-	12,00	-	-	12,00	-	590,427	-	-	590,427	487,266	345,399	103,162	77,740	4,158	3,133	594,585	12,000	606,585
2030																		365,00	-	12,00	-	-	12,00	-	590,427	-	-	590,427	487,266	345,399	103,162	77,740	4,158	3,133	594,585	12,000	606,585
2031																		365,00	-	12,00	-	-	12,00	-	590,427	-	-	590,427	487,266	345,399	103,162	77,740	4,158	3,133	594,585	12,000	606,585
2032																		365,00	-	12,00	-	-	12,00	-	590,427	-	-	590,427	487,266	345,399	103,162	77,740	4,158	3,133	594,585	12,000	606,585
2033																		365,00	-	12,00	-	-	12,00	-	590,427	-	-	590,427	487,266	345,399	103,162	77,740	4,158	3,133	594,585	12,000	606,585
2034																		365,00	-	12,00	-	-	12,00	-	590,427	-	-	590,427	487,266	345,399	103,162	77,740	4,158	3,133	594,585	12,000	606,585
2035																		365,00	-	12,00	-	-	12,00	-	590,427	-	-	590,427	487,266	345,399	103,162	77,740	4,158	3,133	594,585	12,000	606,585
2036																		365,00	-	12,00	-	-	12,00	-	590,427	-	-	590,427	487,266	345,399	103,162	77,740	4,158	3,133	594,585	12,000	606,585

qualifiche	retribuzione pro-capite (loro Stato)								
	fissa				accessoria riferita alle indennità specialistiche	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	38.217,75	38.346,96	38.605,38	38.734,59	-	38.217,75	38.346,96	38.605,38	38.734,59
VIGILE DEL FUOCO	40.088,65	40.217,86	40.476,27	40.605,48	8.596,89	48.685,45	48.814,66	49.073,07	49.202,28
VIGILE ESPERTO	41.535,79	41.668,61	41.934,26	42.067,08	9.324,00	50.859,79	50.992,61	51.258,26	51.391,08
VIGILE ESPERTO CON S.C.	42.897,48	43.032,60	43.302,82	43.437,93	9.395,40	52.292,88	52.428,00	52.698,22	52.833,33

Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie di n. 35 unità con funzioni specialistiche nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Decorrenza 1° gennaio 2026

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona				ONERI (loro Stato)				TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito alle indennità specialistiche in fase di definizione)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO (escluse spese di funzionamento)	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO												
	Allievo vigile del fuoco				Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco				Vigile del fuoco esperto				Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale				TOTALE	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	TOTALE				LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP								
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI														TOT GIORNI ANNO	Alievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO
2026	13	01/01/2026	30/09/2026	273,00														365,00	9,72	3,28	-	-	13,00	372,858	376,362	-	-	528,841	504,641	361,000	26,000	18,236	-	-	528,841	12,500	541,341
2027																		365,00	-	13,00	-	-	13,00	-	622,202	-	-	622,202	526,192	374,162	96,010	72,351	4,504	3,394	626,706	13,000	639,706
2028																		365,00	-	13,00	-	-	13,00	-	623,881	-	-	623,881	527,871	374,162	96,010	72,351	4,504	3,394	628,386	13,000	641,386
2029																		365,00	-	13,00	-	-	13,00	-	623,881	-	-	623,881	527,871	374,162	96,010	72,351	4,504	3,394	628,386	13,000	641,386
2030																		365,00	-	13,00	-	-	13,00	-	623,881	-	-	623,881	527,871	374,162	96,010	72,351	4,504	3,394	628,386	13,000	641,386
2031																		365,00	-	13,00	-	-	13,00	-	623,881	-	-	623,881	527,871	374,162	96,010	72,351	4,504	3,394	628,386	13,000	641,386
2032																		365,00	-	13,00	-	-	13,00	-	623,881	-	-	623,881	527,871	374,162	96,010	72,351	4,504	3,394	628,386	13,000	641,386
2033																		365,00	-	13,00	-	-	13,00	-	623,881	-	-	623,881	527,871	374,162	96,010	72,351	4,504	3,394	628,386	13,000	641,386
2034																		365,00	-	13,00	-	-	13,00	-	623,881	-	-	623,881	527,871	374,162	96,010	72,351	4,504	3,394	628,386	13,000	641,386
2035																		365,00	-	13,00	-	-	13,00	-	623,881	-	-	623,881	527,871	374,162	96,010	72,351	4,504	3,394	628,386	13,000	641,386
2036																		365,00	-	13,00	-	-	13,00	-	623,881	-	-	623,881	527,871	374,162	96,010	72,351	4,504	3,394	628,386	13,000	641,386

qualifiche	retribuzione pro-capite (loro Stato)								
	fissa				accessoria riferita alle indennità specialistiche	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	38.217,75	38.346,96	38.605,38	38.734,59	-	38.217,75	38.346,96	38.605,38	38.734,59
VIGILE DEL FUOCO	40.088,65	40.217,86	40.476,27	40.605,48	7.385,40	47.474,05	47.603,26	47.861,67	47.990,88
VIGILE ESPERTO	41.535,79	41.668,61	41.934,26	42.067,08	7.962,52	49.498,31	49.632,53	49.898,18	50.031,00
VIGILE ESPERTO CON S.C.	42.897,48	43.032,60	43.302,82	43.437,93	7.977,24	50.874,72	51.009,84	51.280,06	51.415,17



Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie di n. 35 unità con funzioni specialistiche nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Decorrenza 1° gennaio 2026

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI								Ami/Persona				ONERI (loro Stato)				TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito alle indennità specialistiche in fase di definizione)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO								
	Allievo vigile del fuoco				Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco				Vigile del fuoco esperto				Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale				TOTALE	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP								
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI														TOT GIORNI ANNO	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale			
2026	10	01/01/2026	30/09/2026	273,00	10	01/10/2026	31/12/2026	92,00									365,00	7,48	2,52	-	-	10,00	286,814	117,704	-	-	404,518	388,180	277,720	16,333	12,308	-	-	404,518	25,000	429,518	
2027	10	01/01/2027	31/12/2027	365,00													365,00	-	10,00	-	-	10,00	-	469,563	-	-	469,563	404,763	287,832	64,800	48,832	3,465	2,611	473,027	10,000	483,027	
2028					10	01/01/2028	31/12/2028	365,00									365,00	-	10,00	-	-	10,00	-	470,855	-	-	470,855	406,055	287,832	64,800	48,832	3,465	2,611	474,320	10,000	484,320	
2029					10	01/01/2029	31/12/2029	365,00									365,00	-	10,00	-	-	10,00	-	470,855	-	-	470,855	406,055	287,832	64,800	48,832	3,465	2,611	474,320	10,000	484,320	
2030									10	01/01/2030	31/12/2030	365,00					365,00	-	10,00	-	-	10,00	-	490,871	-	-	490,871	420,671	298,238	70,200	52,901	3,562	2,684	494,432	10,000	504,432	
2031									10	01/01/2031	31/12/2031	365,00					365,00	-	10,00	-	-	10,00	-	490,871	-	-	490,871	420,671	298,238	70,200	52,901	3,562	2,684	494,432	10,000	504,432	
2032									10	01/01/2032	31/12/2032	365,00					365,00	-	10,00	-	-	10,00	-	490,871	-	-	490,871	420,671	298,238	70,200	52,901	3,562	2,684	494,432	10,000	504,432	
2033									10	01/01/2033	31/12/2033	365,00					365,00	-	10,00	-	-	10,00	-	490,871	-	-	490,871	420,671	298,238	70,200	52,901	3,562	2,684	494,432	10,000	504,432	
2034													10	01/01/2034	31/12/2034	365,00	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-	504,939	504,939	434,379	308,045	70,560	53,173	3,623	2,730	508,562	10,000	518,562	
2035													10	01/01/2035	31/12/2035	365,00	365,00	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-	504,939	504,939	434,379	308,045	70,560	53,173	3,623	2,730	508,562	10,000	518,562
2036													10	01/01/2036	31/12/2036	365,00	365,00	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-	504,939	504,939	434,379	308,045	70,560	53,173	3,623	2,730	508,562	10,000	518,562

qualifiche	retribuzione pro-capite (loro Stato)								
	fissa				accessoria riferita alle indennità specialistiche	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	38.217,75	38.346,96	38.605,38	38.734,59	-	38.217,75	38.346,96	38.605,38	38.734,59
VIGILE DEL FUOCO	40.088,65	40.217,86	40.476,27	40.605,48	6.480,00	46.568,65	46.697,86	46.956,27	47.085,48
VIGILE ESPERTO	41.535,79	41.664,61	41.924,26	42.067,08	7.020,00	48.555,79	48.684,61	48.944,26	49.087,08
VIGILE ESPERTO CON S.C.	42.897,48	43.032,60	43.302,82	43.437,93	7.050,00	49.953,48	50.088,60	50.358,82	50.493,93



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 55 ISPETTORI TECNICO PROFESSIONALI - ANNO 2026

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona			ONERI (lordo Stato)			TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Amministrazione)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESA DI FUNZIONAMENTO		
	Ispettore				Ispettore esperto				TOT GIORNI ANNO	Ispettore	Ispettore esperto	Totale	Ispettore	Ispettore esperto	TOTALE	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	escluse spese di funzionamento		
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI																	
2026	55	01/01/2026	31/12/2026	365,00				365,00	55,00	-	55,00	2.670.468	-	2.670.468	2.378.948	1.700.914	291.520	219.684	22.545	16.990	2.693.013	66.000	2.759.013		
2027	55	01/01/2027	31/12/2027	365,00				365,00	55,00	-	55,00	2.687.284	-	2.687.284	2.395.763	1.700.914	291.520	219.684	22.545	16.990	2.709.829	55.000	2.764.829		
2028	55	01/01/2028	31/12/2028	365,00				365,00	55,00	-	55,00	2.695.691	-	2.695.691	2.404.171	1.700.914	291.520	219.684	22.545	16.990	2.718.237	55.000	2.773.237		
2029	55	01/01/2029	31/12/2029	365,00				365,00	55,00	-	55,00	2.695.691	-	2.695.691	2.404.171	1.700.914	291.520	219.684	22.545	16.990	2.718.237	55.000	2.773.237		
2030	55	01/01/2030	31/12/2030	365,00				365,00	55,00	-	55,00	2.695.691	-	2.695.691	2.404.171	1.700.914	291.520	219.684	22.545	16.990	2.718.237	55.000	2.773.237		
2031	55	01/01/2031	31/12/2031	365,00				365,00	55,00	-	55,00	2.695.691	-	2.695.691	2.404.171	1.700.914	291.520	219.684	22.545	16.990	2.718.237	55.000	2.773.237		
2032	55	01/01/2032	31/12/2032	365,00				365,00	55,00	-	55,00	2.695.691	-	2.695.691	2.404.171	1.700.914	291.520	219.684	22.545	16.990	2.718.237	55.000	2.773.237		
2033					55	01/01/2033	31/12/2033	365,00		-	55,00	55,00	-	2.774.007	2.482.486	1.756.316	291.520	219.684	23.282	17.545	2.797.289	55.000	2.852.289		
2034					55	01/01/2034	31/12/2034	365,00		-	55,00	55,00	-	2.774.007	2.482.486	1.756.316	291.520	219.684	23.282	17.545	2.797.289	55.000	2.852.289		
2035					55	01/01/2035	31/12/2035	365,00		-	55,00	55,00	-	2.774.007	2.482.486	1.756.316	291.520	219.684	23.282	17.545	2.797.289	55.000	2.852.289		
2036					55	01/01/2036	31/12/2036	365,00		-	55,00	55,00	-	2.774.007	2.482.486	1.756.316	291.520	219.684	23.282	17.545	2.797.289	55.000	2.852.289		

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)									
	fissa					accessoria riferita al Fondo di Amministrazione	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028	2023		2024-2026	2027	2028	
ISPETTORE	43.100,72	43.253,59	43.559,33	43.712,20	5.300,37	48.401,09	48.553,96	48.859,70	49.012,57	
ISPETTORE ESPERTO	44.504,65	44.662,51	44.978,25	45.136,11	5.300,37	49.805,02	49.962,88	50.278,62	50.436,48	



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 29 ISPETTORI ANTINCENDI - ANNO 2026

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona			ONERI (lordo Stato)			TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Amministrazione)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO	
	Ispettore				Ispettore esperto				TOT GIORNI ANNO	Ispettore	Ispettore esperto	Totale	Ispettore	Ispettore esperto	TOTALE	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	escluse spese di funzionamento		
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI																
2026	29	01/01/2026	31/12/2026	365,00				365,00	29,00	-	29,00	1.652.342	-	1.652.342	1.498.631	1.073.047	153.711	115.833	12.289	9.261	1.664.631	29.000	1.737.131	
2027	29	01/01/2027	31/12/2027	365,00				365,00	29,00	-	29,00	1.661.508	-	1.661.508	1.507.797	1.073.047	153.711	115.833	12.289	9.261	1.673.797	29.000	1.702.797	
2028	29	01/01/2028	31/12/2028	365,00				365,00	29,00	-	29,00	1.666.091	-	1.666.091	1.512.380	1.073.047	153.711	115.833	12.289	9.261	1.678.380	29.000	1.707.380	
2029	29	01/01/2029	31/12/2029	365,00				365,00	29,00	-	29,00	1.666.091	-	1.666.091	1.512.380	1.073.047	153.711	115.833	12.289	9.261	1.678.380	29.000	1.707.380	
2030	29	01/01/2030	31/12/2030	365,00				365,00	29,00	-	29,00	1.666.091	-	1.666.091	1.512.380	1.073.047	153.711	115.833	12.289	9.261	1.678.380	29.000	1.707.380	
2031	29	01/01/2031	31/12/2031	365,00				365,00	29,00	-	29,00	1.666.091	-	1.666.091	1.512.380	1.073.047	153.711	115.833	12.289	9.261	1.678.380	29.000	1.707.380	
2032	29	01/01/2032	31/12/2032	365,00				365,00	29,00	-	29,00	1.666.091	-	1.666.091	1.512.380	1.073.047	153.711	115.833	12.289	9.261	1.678.380	29.000	1.707.380	
2033					29	01/01/2033	31/12/2033	365,00		-	29,00	29,00	-	1.700.612	1.700.612	1.546.901	1.097.614	153.711	115.833	12.523	9.437	1.713.135	29.000	1.742.135
2034					29	01/01/2034	31/12/2034	365,00		-	29,00	29,00	-	1.700.612	1.700.612	1.546.901	1.097.614	153.711	115.833	12.523	9.437	1.713.135	29.000	1.742.135
2035					29	01/01/2035	31/12/2035	365,00		-	29,00	29,00	-	1.700.612	1.700.612	1.546.901	1.097.614	153.711	115.833	12.523	9.437	1.713.135	29.000	1.742.135
2036					29	01/01/2036	31/12/2036	365,00		-	29,00	29,00	-	1.700.612	1.700.612	1.546.901	1.097.614	153.711	115.833	12.523	9.437	1.713.135	29.000	1.742.135

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Amministrazione	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
ISPETTORE	51.518,91	51.676,95	51.993,01	52.151,04	5.300,37	56.819,29	56.977,32	57.293,38	57.451,41
ISPETTORE ESPERTO	52.697,22	52.858,27	53.180,37	53.341,41	5.300,37	57.997,60	58.158,64	58.480,74	58.641,78



INCREMENTO DELL'ORGANICO DI N. 23 PRIMI DIRIGENTI - DIRIGENTI SUPERIORI - DIRIGENTI GENERALI CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELL'ORGANICO DEI DIRETTORI - PRIMI DIRIGENTI - DIRIGENTI SUPERIORI

Onere retributivo 7 Primi dirigenti operativi

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Primi dirigenti	7	€ 66.928,10	€ 67.505,75	€ 67.794,57	€ 76.913,53	€ 1.006.891,45	€ 1.010.934,96	€ 1.012.956,72

Onere retributivo 7 Direttori vicidirigenti operativi con scatto convenzionale 16 anni ed anzianità compresa tra i 22 ed i 28 anni

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Direttore vicidirigente con scatto convenzionale 16 anni	7	€ 67.651,23	€ 68.039,50	€ 68.233,64	€ 13.016,38	€ 564.673,28	€ 567.391,16	€ 568.750,10

Onere incrementale dirigenti operativi	442.218,16 €	443.543,80 €	444.206,62 €
---	---------------------	---------------------	---------------------

Onere retributivo 7 Primi dirigenti tecnico-professionali

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Primi dirigenti	7	€ 66.928,10	€ 67.505,75	€ 67.794,57	€ 76.913,53	€ 1.006.891,45	€ 1.010.934,96	€ 1.012.956,72

Onere retributivo 7 Direttori tecnico-professionali vicidirigenti con scatto convenzionale 16 anni ed anzianità compresa tra i 22 ed i 28 anni

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Direttore vicidirigente con scatto convenzionale 16 anni	7	€ 56.413,59	€ 56.801,86	€ 56.995,99	€ 13.016,38	€ 486.009,78	€ 488.727,66	€ 490.086,60

Onere incrementale dirigenti tecnico-professionali	520.881,66 €	522.207,30 €	522.870,12 €
---	---------------------	---------------------	---------------------

Onere retributivo 1 Dirigente superiore operativo

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Dirigente superiore	1	€ 72.076,47	€ 72.698,55	€ 73.009,59	€ 76.913,53	€ 148.990,00	€ 149.612,08	€ 149.923,12

Onere retributivo 1 Primo dirigente operativo

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Primo dirigente	1	€ 66.928,10	€ 67.505,75	€ 67.794,57	€ 76.913,53	€ 143.841,64	€ 144.419,28	€ 144.708,10

Onere incrementale dirigente superiore operativo	5.148,36 €	5.192,80 €	5.215,02 €
---	-------------------	-------------------	-------------------

Onere retributivo 7 Dirigenti superiori tecnico-professionali

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Dirigente superiore t.p.	7	€ 72.076,47	€ 72.698,55	€ 73.009,59	€ 76.913,53	€ 1.042.930,00	€ 1.047.284,56	€ 1.049.461,84

Onere retributivo 7 Primi dirigenti tecnico-professionali

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Primo dirigente t.p.	7	€ 66.928,10	€ 67.505,75	€ 67.794,57	€ 76.913,53	€ 1.006.891,45	€ 1.010.934,96	€ 1.012.956,72

Onere incrementale dirigenti superiori tecnico-professionali	36.038,55 €	36.349,60 €	36.505,12 €
---	--------------------	--------------------	--------------------

Onere retributivo 1 Dirigente generale

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Dirigente generale	1	€ 85.585,84	€ 86.324,52	€ 86.693,86	€ 144.620,10	€ 230.205,95	€ 230.944,62	€ 231.313,96

Onere retributivo 1 Dirigente superiore operativo

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2026	Dirigente superiore	1	€ 72.076,47	€ 72.698,55	€ 73.009,59	€ 76.913,53	€ 148.990,00	€ 149.612,08	€ 149.923,12

Onere incrementale dirigente generale	81.215,95 €	81.332,54 €	81.390,84 €
--	--------------------	--------------------	--------------------

Totale onere	1.085.502,69 €	1.088.626,04 €	1.090.187,72 €
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie di n. 404 unità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco								
Decorrenza 01 settembre 2023								
Anno	Onere assunzione n. 136 Vigili del fuoco	Onere assunzione n. 24 ispettori antincendi	Onere assunzione n. 176 ispettori logistico gestionali	Onere assunzione n. 8 ispettori informatici	Onere assunzione n. 60 operatori	Onere complessivo assunzioni	Spese di funzionamento	Onere complessivo con spese di funzionamento
2023	1.737.285	459.199	2.871.425	130.519	793.906	5.992.333	423.836	6.416.169
2024	5.811.827	1.377.626	8.617.642	391.711	2.382.650	18.581.456	404.000	18.985.456
2025	6.237.599	1.377.626	8.617.642	391.711	2.382.650	19.007.228	404.000	19.411.228
2026	6.237.599	1.377.626	8.617.642	391.711	2.382.650	19.007.228	404.000	19.411.228
2027	6.339.460	1.385.211	8.671.453	394.157	2.397.530	19.187.811	404.000	19.591.811
2028	6.490.411	1.389.004	8.698.358	395.380	2.404.970	19.378.122	404.000	19.782.122
2029	6.490.411	1.389.004	8.698.358	395.380	2.404.970	19.378.122	404.000	19.782.122
2030	6.490.411	1.398.618	8.782.911	399.223	2.404.970	19.476.132	404.000	19.880.132
2031	6.552.492	1.417.767	8.951.324	406.878	2.436.174	19.764.635	404.000	20.168.635
2032	6.677.681	1.417.767	8.951.324	406.878	2.498.326	19.951.976	404.000	20.355.976
2033	6.677.681	1.417.767	8.951.324	406.878	2.498.326	19.951.976	404.000	20.355.976



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 136 VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI								Anni/Persona				ONERI (loro Stato)				TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 23.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO escluse spese di funzionamento	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESA DI FUNZIONAMENTO												
	Allievo vigile del fuoco				Allievo vigile del fuoco in prova - vigile del fuoco				Vigile del fuoco esperto				Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale				TOT GIORNI ANNO	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	Totale	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale				TOTALE	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP					
	N.	DAL	AL	GG (LAVORATI)	N.	DAL	AL	GG (LAVORATI)	N.	DAL	AL	GG (LAVORATI)	N.	DAL	AL	GG (LAVORATI)																					N.	DAL	AL	GG (LAVORATI)	N.
2023	136	01/09/2023	31/12/2023	122,00													122,00	45,46	-	-	-	45,46	1.737,285	-	-	-	-	1.737,285	1.737,285	1.246,956	-	-	-	-	-	1.737,285	1.246,956	-	-	1.737,285	1.246,956
2024	136	01/01/2024	31/05/2024	152,00	136	01/06/2024	31/12/2024	213,00									365,00	56,64	79,36	-	-	136,00	2.171,804	3.612,526	-	-	-	5.784,330	5.363,669	3.837,947	400,661	317,001	27,487	20,723	5.811,827	336,000	5.947,827				
2025					136	01/01/2025	31/12/2025	365,00									365,00	-	136,00	-	-	136,00	-	6.190,479	-	-	-	6.190,479	5.469,628	3.914,519	720,850	543,218	47,120	35,509	6.237,599	136,000	6.373,599				
2026					136	01/01/2026	31/12/2026	365,00									365,00	-	136,00	-	-	136,00	-	6.190,479	-	-	-	6.190,479	5.469,628	3.914,519	720,850	543,218	47,120	35,509	6.237,599	136,000	6.373,599				
2027					136	01/01/2027	31/08/2027	243,00	136	01/09/2027	31/12/2027	122,00					365,00	-	90,54	45,46	-	136,00	4.144,730	2.147,170	-	-	6.291,900	5.571,050	3.961,820	720,850	543,218	47,560	35,841	6.339,460	136,000	6.475,460					
2028									136	01/01/2028	31/12/2028	365,00					365,00	-	-	136,00	-	136,00	-	6.441,973	-	-	6.441,973	5.721,123	4.056,034	720,850	543,218	48,437	36,501	6.490,411	136,000	6.626,411					
2029									136	01/01/2029	31/12/2029	365,00					365,00	-	-	136,00	-	136,00	-	6.441,973	-	-	6.441,973	5.721,123	4.056,034	720,850	543,218	48,437	36,501	6.490,411	136,000	6.626,411					
2030									136	01/01/2030	31/12/2030	365,00					365,00	-	-	136,00	-	136,00	-	6.441,973	-	-	6.441,973	5.721,123	4.056,034	720,850	543,218	48,437	36,501	6.490,411	136,000	6.626,411					
2031									136	01/01/2031	01/09/2031	244,00	136	01/09/2031	31/12/2031	121,00	365,00	-	-	90,92	45,08	136,00	-	4.306,415	2.197,363	-	-	6.503,778	5.782,527	4.100,250	720,850	543,218	48,714	36,710	6.552,492	136,000	6.688,492				
2032									136	01/01/2032	31/12/2032	365,00					365,00	-	-	-	136,00	-	-	-	6.628,409	-	-	6.628,409	5.907,558	4.189,412	720,850	543,218	49,272	37,130	6.677,681	136,000	6.813,681				
2033									136	01/01/2033	31/12/2033	365,00					365,00	-	-	-	136,00	136,00	-	-	-	-	6.628,409	5.907,558	4.189,412	720,850	543,218	49,272	37,130	6.677,681	136,000	6.813,681					

qualifiche	retribuzione pro-capite (loro Stato)									
	fissa					accessoria riferita al Fondo di Amministrazione	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028			2023	2024-2026	2027	2028
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	38.217,75	38.346,96	38.605,38	38.734,59	-	38.217,75	38.346,96	38.605,38	38.734,59	
VIGILE DEL FUOCO	40.088,65	40.217,86	40.476,27	40.605,48	5.300,37	45.389,02	45.518,23	45.776,65	45.905,86	
VIGILE ESPERTO	41.535,79	41.668,61	41.934,26	42.067,08	5.300,37	46.836,16	46.968,98	47.224,63	47.367,45	
VIGILE ESPERTO CON S.C.	42.897,48	43.032,60	43.302,82	43.437,93	5.300,37	48.197,86	48.332,97	48.603,19	48.738,30	



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 24 ISPETTORI ANTINCENDI - ANNO 2023																								
ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona			ONERI (lordo Stato)			TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Amministrazione)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO escluse spese di funzionamento	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO	
	Ispettore				Ispettore esperto				TOT GIORNI ANNO	Ispettore	Ispettore esperto	Totale	Ispettore	Ispettore esperto	TOTALE	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO				LORDO DIP
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI																
2023	24	01/09/2023	31/12/2023	122,00				122,00	8,02	-	8,02	455.800			455.800	413.280	796.824	42.519	32.042	3.399	2.562	459.199	44.022	503.221
2024	24	01/01/2024	31/12/2024	365,00				365,00	24,00	-	24,00	1.367.456			1.367.456	1.240.247	888.039	127.209	95.862	10.170	7.664	1.377.626	24.000	1.401.626
2025	24	01/01/2025	31/12/2025	365,00				365,00	24,00	-	24,00	1.367.456			1.367.456	1.240.247	888.039	127.209	95.862	10.170	7.664	1.377.626	24.000	1.401.626
2026	24	01/01/2026	31/12/2026	365,00				365,00	24,00	-	24,00	1.367.456			1.367.456	1.240.247	888.039	127.209	95.862	10.170	7.664	1.377.626	24.000	1.401.626
2027	24	01/01/2027	31/12/2027	365,00				365,00	24,00	-	24,00	1.375.041			1.375.041	1.247.832	888.039	127.209	95.862	10.170	7.664	1.385.211	24.000	1.409.211
2028	24	01/01/2028	31/12/2028	365,00				365,00	24,00	-	24,00	1.378.834			1.378.834	1.251.625	888.039	127.209	95.862	10.170	7.664	1.389.004	24.000	1.413.004
2029	24	01/01/2029	31/12/2029	365,00				365,00	24,00	-	24,00	1.378.834			1.378.834	1.251.625	888.039	127.209	95.862	10.170	7.664	1.389.004	24.000	1.413.004
2030	24	01/01/2030	31/08/2030	243,00	24	01/09/2030	31/12/2030	122,00	365,00	15,98	8,02	24,00	917.963	470.420	1.388.383	1.261.174	894.835	127.209	95.862	10.235	7.713	1.398.618	24.000	1.422.618
2031					24	01/01/2031	31/12/2031	365,00	365,00	-	24,00	24,00	-	1.407.403	1.407.403	1.280.194	908.371	127.209	95.862	10.364	7.810	1.417.767	24.000	1.441.767
2032					24	01/01/2032	31/12/2032	365,00	365,00	-	24,00	24,00	-	1.407.403	1.407.403	1.280.194	908.371	127.209	95.862	10.364	7.810	1.417.767	24.000	1.441.767
2033					24	01/01/2033	31/12/2033	365,00	365,00	-	24,00	24,00	-	1.407.403	1.407.403	1.280.194	908.371	127.209	95.862	10.364	7.810	1.417.767	24.000	1.441.767

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Amministrazione	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
ISPETTORE	51.518,91	51.676,95	51.993,01	52.151,04	5.300,37	56.819,29	56.977,32	57.293,38	57.451,41
ISPETTORE ESPERTO	52.697,22	52.856,27	53.180,37	53.341,41	5.300,37	57.997,60	58.158,64	58.480,74	58.641,78



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 176 ISPETTORI LOGISTICO GESTIONALI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona			ONERI (lordo Stato)			TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Amministrazione)		STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)		TOTALE COMPLESSIVO	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO		
	Ispettore				Ispettore esperto				TOT GIORNI ANNO	Ispettore	Ispettore esperto	Totale	Ispettore	Ispettore esperto	TOTALE	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI																	
2023	176	01/09/2023	31/12/2023	122,00				122,00	58,83	-	58,83	2.847,310	-	2.847,310	2.535,503	1.819,278	311,807	234,971	24,114	18,172	2.871.425	94,027	2.965,452		
2024	176	01/01/2024	31/12/2024	365,00				365,00	176,00	-	176,00	8.545,498	-	8.545,498	7.612,632	5.442,923	932,865	702,988	72,145	54,367	8.617.642	176,000	8.793,642		
2025	176	01/01/2025	31/12/2025	365,00				365,00	176,00	-	176,00	8.545,498	-	8.545,498	7.612,632	5.442,923	932,865	702,988	72,145	54,367	8.617.642	176,000	8.793,642		
2026	176	01/01/2026	31/12/2026	365,00				365,00	176,00	-	176,00	8.545,498	-	8.545,498	7.612,632	5.442,923	932,865	702,988	72,145	54,367	8.617.642	176,000	8.793,642		
2027	176	01/01/2027	31/12/2027	365,00				365,00	176,00	-	176,00	8.599,308	-	8.599,308	7.666,442	5.442,923	932,865	702,988	72,145	54,367	8.671.453	176,000	8.847,453		
2028	176	01/01/2028	31/12/2028	365,00				365,00	176,00	-	176,00	8.626,213	-	8.626,213	7.693,347	5.442,923	932,865	702,988	72,145	54,367	8.698.358	176,000	8.874,358		
2029	176	01/01/2029	31/12/2029	365,00				365,00	176,00	-	176,00	8.626,213	-	8.626,213	7.693,347	5.442,923	932,865	702,988	72,145	54,367	8.698.358	176,000	8.874,358		
2030	176	01/01/2030	31/08/2030	243,00	176	01/09/2030	31/12/2030	122,00	365,00	117,17	58,83	176,00	5.742,931	2.967,047	8.709,978	7.777,112	5.502,181	932,865	702,988	72,933	54,961	8.782.911	176,000	8.958,911	
2031					176	01/01/2031	31/12/2031	365,00	365,00	-	176,00	176,00	-	8.876,821	8.876,821	7.943,956	5.620,211	932,865	702,988	74,503	56,144	8.951.324	176,000	9.127,324	
2032					176	01/01/2032	31/12/2032	365,00	365,00	-	176,00	176,00	-	8.876,821	8.876,821	7.943,956	5.620,211	932,865	702,988	74,503	56,144	8.951.324	176,000	9.127,324	
2033					176	01/01/2033	31/12/2033	365,00	365,00	-	176,00	176,00	-	8.876,821	8.876,821	7.943,956	5.620,211	932,865	702,988	74,503	56,144	8.951.324	176,000	9.127,324	

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Amministrazione	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
ISPETTORE	43.100,72	43.253,59	43.559,33	43.712,20	5.300,37	48.401,09	48.553,96	48.859,70	49.012,57
ISPETTORE ESPERTO	44.504,65	44.662,51	44.978,25	45.136,11	5.300,37	49.805,02	49.962,88	50.278,62	50.436,48



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 8 ISPETTORI INFORMATICI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona			ONERI (lordo Stato)			
	Ispettore				Ispettore esperto				TOT GIORNI ANNO	Ispettore	Ispettore esperto	Totale	Ispettore	Ispettore esperto	TOTALE
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI							
2023	8	01/09/2023	31/12/2023	122,00					122,00	2,67	-	2,67	129.423	-	129.423
2024	8	01/01/2024	31/12/2024	365,00					365,00	8,00	-	8,00	388.432	-	388.432
2025	8	01/01/2025	31/12/2025	365,00					365,00	8,00	-	8,00	388.432	-	388.432
2026	8	01/01/2026	31/12/2026	365,00					365,00	8,00	-	8,00	388.432	-	388.432
2027	8	01/01/2027	31/12/2027	365,00					365,00	8,00	-	8,00	390.878	-	390.878
2028	8	01/01/2028	31/12/2028	365,00					365,00	8,00	-	8,00	392.101	-	392.101
2029	8	01/01/2029	31/12/2029	365,00					365,00	8,00	-	8,00	392.101	-	392.101
2030	8	01/01/2030	31/08/2030	243,00	8	01/09/2030	31/12/2030	122,00	365,00	5,33	2,67	8,00	261.042	134.866	395.908
2031					8	01/01/2031	31/12/2031	365,00	365,00	-	8,00	8,00	-	403.492	403.492
2032					8	01/01/2032	31/12/2032	365,00	365,00	-	8,00	8,00	-	403.492	403.492
2033					8	01/01/2033	31/12/2033	365,00	365,00	-	8,00	8,00	-	403.492	403.492

TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO	
LORDO STATO	LORDO DIP
115.250	82.694
346.029	247.406
346.029	247.406
346.029	247.406
346.029	247.406
348.475	247.406
349.698	247.406
349.698	247.406
353.505	250.099
361.089	255.464
361.089	255.464
361.089	255.464

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Amministrazione)	
LORDO STATO	LORDO DIP
14.173	10.681
42.403	31.954
42.403	31.954
42.403	31.954
42.403	31.954
42.403	31.954
42.403	31.954
42.403	31.954
42.403	31.954
42.403	31.954
42.403	31.954
42.403	31.954

STRAORDINARIO (n. 20 ore procapite come da decreto interministeriale del 13.05.2022)	
LORDO STATO	LORDO DIP
1.096	826
3.279	2.471
3.279	2.471
3.279	2.471
3.279	2.471
3.279	2.471
3.279	2.471
3.279	2.471
3.279	2.471
3.279	2.471
3.279	2.471
3.279	2.471

TOTALE COMPLESSIVO
LORDO STATO
LORDO DIP
escluse spese di funzionamento
130.519
391.711
391.711
391.711
391.711
394.157
395.380
395.380
399.223
406.878
406.878
406.878

SPESE DI FUNZIONAMENTO
4.274
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO
134.793
399.711
399.711
399.711
399.711
402.157
403.380
403.380
407.223
414.878
414.878
414.878

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Amministrazione	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
ISPETTORE	43.100,72	43.253,59	43.559,33	43.712,20	5.300,37	48.401,09	48.553,96	48.859,70	49.012,57
ISPETTORE ESPERTO	44.504,65	44.662,51	44.978,25	45.136,11	5.300,37	49.805,02	49.962,88	50.278,62	50.436,48



ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 60 OPERATORI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona			ONERI (lordo Stato)			
	Operatore				Operatore esperto				TOT GIORNI ANNO	Operatore	Operatore esperto	Totale	Operatore	Operatore esperto	TOTALE
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI							
	2023	60	01/09/2023	31/12/2023	122,00				122,00	20,05	-	20,05	787,237	-	787,237
2024	60	01/01/2024	31/12/2024	365,00				365,00	60,00	-	60,00	2.362,699	-	2.362,699	
2025	60	01/01/2025	31/12/2025	365,00				365,00	60,00	-	60,00	2.362,699	-	2.362,699	
2026	60	01/01/2026	31/12/2026	365,00				365,00	60,00	-	60,00	2.362,699	-	2.362,699	
2027	60	01/01/2027	31/12/2027	365,00				365,00	60,00	-	60,00	2.377,579	-	2.377,579	
2028	60	01/01/2028	31/12/2028	365,00				365,00	60,00	-	60,00	2.385,019	-	2.385,019	
2029	60	01/01/2029	31/12/2029	365,00				365,00	60,00	-	60,00	2.385,019	-	2.385,019	
2030	60	01/01/2030	31/12/2030	365,00				365,00	60,00	-	60,00	2.385,019	-	2.385,019	
2031	60	01/01/2031	31/08/2031	243,00	60	01/09/2031	31/12/2031	122,00	365,00	39,95	20,05	60,00	1.587,835	828,108	2.415,943
2032					60	01/01/2032	31/12/2032	365,00	365,00	-	60,00	60,00	-	2.477,538	2.477,538
2033					60	01/01/2033	31/12/2033	365,00	365,00	-	60,00	60,00	-	2.477,538	2.477,538

TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO				
IMPORTI COMPLESSIVI		ONERI STATO		
LORDO STATO	LORDO DIP	INPS	IRAP	Totale
680.940	488.485	150.933,00	41.521,25	192.454,25
2.044.677	1.461.452	459.001,85	124.223,41	583.225,26
2.044.677	1.461.452	459.001,85	124.223,41	583.225,26
2.044.677	1.461.452	459.001,85	124.223,41	583.225,26
2.059.557	1.461.452	473.881,86	124.223,41	598.105,27
2.066.997	1.461.452	481.321,87	124.223,41	605.545,28
2.066.997	1.461.452	481.321,87	124.223,41	605.545,28
2.066.997	1.461.452	481.321,87	124.223,41	605.545,28
2.097.921	1.483.346	488.490,68	126.084,41	614.575,09
2.159.515	1.526.955	502.769,54	129.791,15	632.560,69
2.159.515	1.526.955	502.769,54	129.791,15	632.560,69

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (Fondo incent.)	
IMPORTI COMPLESSIVI	
LORDO STATO	LORDO DIP
106.298	80.104
318.022	239.655
318.022	239.655
318.022	239.655
318.022	239.655
318.022	239.655
318.022	239.655
318.022	239.655
318.022	239.655
318.022	239.655

STRAORDINARIO (n. 20 ore prorogate come da decreto interministeriale del 13.05.2022)	
LORDO STATO	LORDO DIP
6.668	5.025
19.950	15.034
19.950	15.034
19.950	15.034
19.950	15.034
19.950	15.034
19.950	15.034
19.950	15.034
19.950	15.034
19.950	15.034

TOTALE COMPLESSIVO	SPESA DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESA DI FUNZIONAMENTO
LORDO STATO		
escluse spese di funzionamento		
793.906	32.055	825.960
2.382.650	60.000	2.442.650
2.382.650	60.000	2.442.650
2.382.650	60.000	2.442.650
2.397.530	60.000	2.457.530
2.404.970	60.000	2.464.970
2.404.970	60.000	2.464.970
2.436.174	60.000	2.496.174
2.498.326	60.000	2.558.326
2.498.326	60.000	2.558.326

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Amministrazione	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
OPERATORE	33.953,95	34.077,95	34.325,95	34.449,95	5.300,37	39.254,32	39.378,32	39.626,32	39.750,32
OPERATORE ESPERTO	35.475,08	35.604,29	35.862,71	35.991,92	5.300,37	40.775,45	40.904,66	41.163,08	41.292,29



Il **comma 22** individua la copertura finanziaria dei commi da 1 a 21, pari a euro **27.304.639** per l'anno 2023, pari a euro **74.504.570** per l'anno 2024, pari a euro **81.882.076** per l'anno 2025, pari a euro **100.445.933** per l'anno 2026, pari a euro **108.320.385** per l'anno 2027, pari a euro **114.637.183** per l'anno 2028, pari a euro **117.213.248** per l'anno 2029, pari a euro **117.736.427** per l'anno 2030, pari a euro **119.508.830** per l'anno 2031, pari a euro **121.354.167** per l'anno 2032, pari a **121.698.541** euro per l'anno 2033, pari a euro **121.909.820** euro per l'anno 2034, pari a euro **121.840.443** per l'anno 2035, pari a euro **122.968.680** per l'anno 2036, pari a euro **123.256.186** per l'anno 2037, pari a euro **123.353.457** per l'anno 2038, pari a euro **123.206.633** per l'anno 2039, pari a euro **123.489.568** per l'anno 2040, pari a euro **124.100.556** per l'anno 2041 e pari a euro **124.111.137** a decorrere dal 2042.

Il **comma 23** ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Il **comma 24** ha anch'esso natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

I **commi da 25 a 29** sono volti all'assunzione straordinaria, per l'anno 2023, di 10 unità di ispettori da impiegare per le specifiche esigenze del medesimo Servizio sanitario della Guardia di finanza mentre il **comma 30** a incrementare (da 15 a 25 unità) il contingente massimo di ufficiali del Corpo da collocare - ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 - in soprannumero agli organici qualora distaccati presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero impiegati per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.

L'onere relativo alla misura di cui ai **commi 25-29** è stato quantificato tenuto conto:

- a. della progressione di carriera del personale ispettore da arruolare ai sensi del presente articolo;
- b. del trattamento economico fondamentale (stipendio e indennità mensile pensionabile) e accessorio (compensi per lavoro straordinario e fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali) spettante all'anzidetto personale dalla data di arruolamento (per gli allievi, durante il periodo di formazione di sei mesi, non sono stati considerati gli oneri accessori, in quanto non corrisposti);
- c. delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 "*una tantum*" all'atto del reclutamento [comprensivi dei costi di formazione "variabili" (quali costi di formazione didattica e attività esterne), degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale nonché degli oneri per il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 45, comma 30-*quinquies*, del D.Lgs. n. 95/2017] ed euro 800 per ciascuno degli anni di servizio [a titolo di



fornitura del vettovagliamento (euro 700) e del rimborso della quota annuale di iscrizione all'albo (euro 100)].

Lo sviluppo degli oneri è riepilogato nel seguente prospetto:



Marescialli																						
		onere annuo (parametri aggiornati da contratto 2019/2021)			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033							
ENTITA'	qualifica stipendiale	base	Straordinario + FES	TOTALE	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo	mesi onere complessivo							
2023	10	Maresciallo	€ 49.311,74	€ 4.166,68	€ 1.926,20	€ 55.404,61	6	€ 246.558,70	12	€ 554.046,14	6	€ 277.023,07										
		Maresciallo ordinario	€ 51.534,59	€ 4.166,68	€ 1.926,20	€ 57.627,47			6	€ 288.137,33	12	€ 576.274,66	12	€ 576.274,66	12	€ 576.274,66	6	€ 288.137,33				
		Maresciallo Capo	€ 52.705,20	€ 4.166,68	€ 1.926,20	€ 58.798,07									6	€ 293.990,37	12	€ 587.980,74	12	€ 587.980,74		
		Totale oneri					6	€ 246.558,70	12	€ 554.046,14	12	€ 565.160,40	12	€ 576.274,66	12	€ 576.274,66	12	€ 576.274,66	12	€ 582.127,70	12	€ 587.980,74
10		Totale oneri stipendiali				€ 246.558,70	€ 554.046,14	€ 565.160,40	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 582.127,70	€ 587.980,74	€ 587.980,74							

Marescialli											
TIPOLOGIA ONERI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere stipendiale	€ 246.558,70	€ 554.046,14	€ 565.160,40	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 576.274,66	€ 582.127,70	€ 587.980,74	€ 587.980,74
Oneri funzionamento iniziali	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri oneri di funzionamento	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Totale oneri di funzionamento	€ 24.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Totale oneri annui	€ 270.558,70	€ 562.046,14	€ 573.160,40	€ 584.274,66	€ 584.274,66	€ 584.274,66	€ 584.274,66	€ 584.274,66	€ 590.127,70	€ 595.980,74	€ 595.980,74

* Importo forfettario pro-capite, calcolato per il solo primo anno di arruolamento

** Quota costante degli oneri di funzionamento su base annua



L'onere conseguente all'attuazione del **comma 30** è stato quantificato nella misura di euro 259.000 quale incremento del limite annuo di spesa tenuto conto:

- a. di un'aliquota di personale da porre in soprannumero agli organici del Corpo composta da 4 colonnelli, 3 generali di brigata e 3 generali di divisione;
- b. dell'incremento del trattamento economico fisso e continuativo [stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale e indennità di posizione/dirigenziale] e accessorio (straordinario e fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95) spettante all'ufficiale che, a seguito del collocamento in soprannumero del personale impiegato ai sensi del citato articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sarebbe promosso per effetto delle disposizioni vigenti in materia di avanzamento.

Nelle seguenti tabelle sono riportati i dettagli degli oneri conseguenti all'intervento normativo in parola.



	Unità	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
GEN.D	3	€ 139.763	€ 139.763	€ 141.444	€ 141.444	€ 143.125	€ 143.125	€ 144.806	€ 144.806	€ 146.487	€ 146.487
GEN.B	3	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372	€ 45.372
COL.	4	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301	€ 66.301
TOTALE	10	€ 251.436	€ 251.436	€ 253.117	€ 253.117	€ 254.798	€ 254.798	€ 256.479	€ 256.479	€ 258.160	€ 258.160

2023	ENTITA'	Grado	onere annuo		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
			mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo			
3		Gen.D.	Stipendio	€ 75.864,05	€ 75.864,05	€ 79.721,54	€ 79.721,54	€ 83.579,03	€ 83.579,03	€ 87.436,52	€ 87.436,52	€ 91.294,01	€ 91.294,01	€ 95.151,50	€ 95.151,50	€ 99.009,00	€ 99.009,00	€ 102.866,49	€ 102.866,49	€ 106.723,98	€ 106.723,98	€ 110.581,47	€ 110.581,47	€ 114.438,96	€ 114.438,96		
			I.M.P.	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	€ 23.082,70	
			I.L.S.	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10	€ 17.749,10
			Ind. Posizione	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77	€ 63.268,77
			Straordinario	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98	€ 37.075,98
			Totale oneri	12	€ 217.040,60	€ 217.040,60	€ 220.898,09	€ 220.898,09	€ 224.755,58	€ 224.755,58	€ 228.613,07	€ 228.613,07	€ 232.470,56	€ 232.470,56	€ 236.328,05	€ 236.328,05	€ 240.185,54	€ 240.185,54	€ 244.043,03	€ 244.043,03	€ 247.900,52	€ 247.900,52	€ 251.758,01	€ 251.758,01	€ 255.615,50	€ 255.615,50	€ 259.473,00
		Gen.B.	Stipendio	€ 68.142,10	€ 68.142,10	€ 71.439,30	€ 71.439,30	€ 74.736,51	€ 74.736,51	€ 78.033,71	€ 78.033,71	€ 81.330,93	€ 81.330,93	€ 84.628,13	€ 84.628,13	€ 87.925,34	€ 87.925,34	€ 91.222,55	€ 91.222,55	€ 94.519,75	€ 94.519,75	€ 97.816,96	€ 97.816,96	€ 101.114,17	€ 101.114,17	€ 104.411,37	€ 104.411,37
			I.M.P.	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77	€ 21.214,77
			I.L.S.	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51	€ 17.118,51
			Ind. Dirigenziale	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22	€ 31.638,22
			Straordinario	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18	€ 32.339,18
		Totale oneri	12	€ 170.452,78	€ 170.452,78	€ 173.749,98	€ 173.749,98	€ 177.047,19	€ 177.047,19	€ 180.344,39	€ 180.344,39	€ 183.641,59	€ 183.641,59	€ 186.938,79	€ 186.938,79	€ 190.235,99	€ 190.235,99	€ 193.533,19	€ 193.533,19	€ 196.830,39	€ 196.830,39	€ 200.127,59	€ 200.127,59	€ 203.424,79	€ 203.424,79	€ 206.721,99	€ 206.721,99
		DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO				€ 46.587,82	€ 46.587,82	€ 47.148,11	€ 47.148,11	€ 47.708,39	€ 47.708,39	€ 48.268,68	€ 48.268,68	€ 48.828,96	€ 48.828,96	€ 49.389,25	€ 49.389,25	€ 49.949,54	€ 49.949,54	€ 50.509,83	€ 50.509,83	€ 51.070,12	€ 51.070,12	€ 51.630,41	€ 51.630,41	€ 52.190,70	€ 52.190,70
		Totale maggior onere				€ 139.763,46	€ 139.763,46	€ 141.444,33	€ 141.444,33	€ 143.125,17	€ 143.125,17	€ 144.806,04	€ 144.806,04	€ 146.486,85	€ 146.486,85	€ 148.167,71	€ 148.167,71	€ 149.848,57	€ 149.848,57	€ 151.529,43	€ 151.529,43	€ 153.210,29	€ 153.210,29	€ 154.891,15	€ 154.891,15	€ 156.571,99	€ 156.571,99



2023	ENTITA'	Grado	oneri annuo																			
			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
			mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
3	Gen.B.	Stipendio		€ 64.844,90		€ 64.844,90		€ 68.142,10		€ 68.142,10		€ 71.439,30		€ 71.439,30		€ 74.736,51		€ 74.736,51		€ 78.033,71		€ 78.033,71
		I.M.P.		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77
		I.I.S.		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51
		Ind. Dirigenziale		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22		€ 31.638,22
		Straordinario		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18		€ 32.339,18
		Totale oneri	12	€ 167.155,58	12	€ 167.155,58	12	€ 170.452,78	12	€ 170.452,78	12	€ 173.749,98	12	€ 173.749,98	12	€ 177.047,19	12	€ 177.047,19	12	€ 180.344,39	12	€ 180.344,39
		Stipendio		€ 64.844,90		€ 64.844,90		€ 68.142,10		€ 68.142,10		€ 71.439,30		€ 71.439,30		€ 74.736,51		€ 74.736,51		€ 78.033,71		€ 78.033,71
		I.M.P.		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77
		I.I.S.		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51
		Ind. Dirigenziale		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04
	Straordinario		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24	
	Totale oneri	12	€ 152.031,46	12	€ 152.031,46	12	€ 155.328,66	12	€ 155.328,66	12	€ 158.625,86	12	€ 158.625,86	12	€ 161.923,07	12	€ 161.923,07	12	€ 165.220,27	12	€ 165.220,27	
	DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO				€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12		€ 15.124,12	
	Totale maggior onere				€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36		€ 45.372,36	

2023	ENTITA'	Grado	oneri annuo																			
			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
			mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
4	Col.	Stipendio		€ 54.953,30		€ 54.953,30		€ 58.250,50		€ 58.250,50		€ 61.547,70		€ 61.547,70		€ 64.844,90		€ 64.844,90		€ 68.142,10		€ 68.142,10
		I.M.P.		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77
		I.I.S.		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51
		Ind. Dirigenziale		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04		€ 19.304,04
		Straordinario		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24		€ 29.549,24
		Totale oneri	12	€ 142.139,86	12	€ 142.139,86	12	€ 145.437,06	12	€ 145.437,06	12	€ 148.734,26	12	€ 148.734,26	12	€ 152.031,46	12	€ 152.031,46	12	€ 155.328,66	12	€ 155.328,66
	Ten.Col.	Stipendio		€ 54.953,30		€ 54.953,30		€ 58.250,50		€ 58.250,50		€ 61.547,70		€ 61.547,70		€ 64.844,90		€ 64.844,90		€ 68.142,10		€ 68.142,10
		I.M.P.		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77		€ 21.214,77
		I.I.S.		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51		€ 17.118,51
		Ind. Dirigenziale		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45		€ 4.389,45
		Straor. + Fondino		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66		€ 27.888,66
		Totale oneri	12	€ 125.564,69	12	€ 125.564,69	12	€ 128.861,89	12	€ 128.861,89	12	€ 132.159,09	12	€ 132.159,09	12	€ 135.456,29	12	€ 135.456,29	12	€ 138.753,49	12	€ 138.753,49
	DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO				€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17		€ 16.575,17	
	Totale maggior onere				€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67		€ 66.300,67	



	Base	Straordinario da CA 2020 - adeguato ISTAT (L.S.)	Fondino (L.S.)
Ten.Col. + 23	€ 97.676,03		
Ten.Col. + 23 1^ cl.	€ 100.973,23		
Ten.Col. + 23 2^ cl.	€ 104.270,43	€ 25.487,37	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 3^ cl.	€ 107.567,63		
Ten.Col. + 23 4^ cl.	€ 110.864,83		
Col. +23	€ 112.590,62		
Col. + 23 1^ cl.	€ 115.887,82		
Col. + 23 2^ cl.	€ 119.185,02		
Col. + 23 3^ cl.	€ 122.482,22	€ 29.549,24	
Col. + 23 4^ cl.	€ 125.779,42		
Col. + 23 5^ cl.	€ 129.076,62		
Col. + 23 6^ cl.	€ 132.373,83		
Col. + 23 7^ cl.	€ 135.671,03		
Gen.B. 3^ cl.	€ 134.816,40		
Gen.B. 4^ cl.	€ 138.113,60		
Gen.B. 5^ cl.	€ 141.410,80	€ 32.339,18	
Gen.B. 6^ cl.	€ 144.708,01		
Gen.B. 7^ cl.	€ 148.005,21		
Gen.B. 8^ cl.	€ 151.302,43		
Gen.D. 3^ cl.	€ 179.964,62		
Gen.D. 4^ cl.	€ 183.822,11		
Gen.D. 5^ cl.	€ 187.679,60	€ 37.075,98	
Gen.D. 6^ cl.	€ 191.537,09		
Gen.D. 7^ cl.	€ 195.394,58		



Per quel che concerne l'intervento in favore dei VV.FF di cui ai **commi 31-34** si evidenzia che gli oneri relativi all'incremento di organico dirigenziale (55 posti da primo dirigente nei vari ruoli), cui corrisponde una contestuale riduzione di un corrispondente numero di direttivi, trovano copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come indicato al comma 36.

La disposizione dispiega i suoi effetti a decorrere dal 1° luglio 2023. Gli oneri derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, con la corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale direttivo, pari a euro 1.894.616 per l'anno 2023, a euro 3.794.481 dall'anno 2024 all'anno 2026, a euro 3.804.897 per l'anno 2027 e a euro 3.810.062 a decorrere dall'anno 2028 sono illustrati nelle seguenti tabelle

Per la quantificazione degli oneri, si è proceduto ponendo a confronto, per le diverse figure dirigenziali e direttive i relativi trattamenti economici, aggiornati alle nuove misure recate dal d.P.R. 17 giugno 2022, n.120, di recepimento del relativo accordo sindacale per il triennio 2019-2021, nonché, per quanto attiene agli oneri contributivi a carico dello Stato, alla previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n.234, relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il maggior onere a regime connesso alla modifica della dotazione organica del personale dirigenziale e direttivo risulta, pertanto, così quantificato:

- 1) euro 1.924.974,78 in relazione alla riduzione di trenta unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative nella qualifica di primo dirigente;
- 2) euro 1.206.455,50 in relazione alla riduzione di sedici unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali nella qualifica di primo dirigente;
- 3) euro 452.420,81 in relazione alla riduzione di sei unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie nella qualifica di primo dirigente;
- 4) euro 226.210,41 in relazione alla riduzione di tre unità della dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche e corrispondente incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche nella qualifica di primo dirigente.



INCREMENTO DELL'ORGANICO DI N. 55 PRIMI DIRIGENTI CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELL'ORGANICO DEI DIRETTORI

Onere retributivo 30 Primi dirigenti operativi

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Primi dirigenti	30	€ 66.639,28	€ 66.930,49	€ 67.508,13	€ 67.794,57	€ 77.746,25	€ 4.331.565,98	€ 4.340.302,27	€ 4.340.302,27	€ 4.340.302,27	€ 4.387.631,63	€ 4.366.224,70

Onere retributivo 30 Direttori vice-dirigenti operativi con scatto convenzionale 16 anni ed anzianità compresa tra i 22 ed i 28 anni

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Direttore vice-dirigente con scatto convenzionale 16 anni	30	€ 67.457,10	€ 67.652,84	€ 68.041,11	€ 68.233,64	€ 13.141,36	€ 2.417.953,81	€ 2.423.825,97	€ 2.423.825,97	€ 2.423.825,97	€ 2.438.474,03	€ 2.441.249,93

Onere incrementale dirigenti operativi

1.913.612,17 €	1.916.476,30 €	1.916.476,30 €	1.916.476,30 €	1.922.157,60 €	1.924.974,78 €
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Onere retributivo 16 Primi dirigenti logistico-gestionali

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Primi dirigenti	16	€ 66.639,28	€ 66.930,49	€ 67.508,13	€ 67.794,57	€ 77.746,25	€ 2.310.168,82	€ 2.314.827,88	€ 2.314.827,88	€ 2.314.827,88	€ 2.324.070,20	€ 2.328.653,18

Onere retributivo 16 Direttori logistico-gestionali vice-dirigenti con scatto convenzionale 16 anni ed anzianità compresa tra i 22 ed i 28 anni

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Direttore vice-dirigente con scatto convenzionale 16 anni	16	€ 56.219,46	€ 56.415,20	€ 56.803,46	€ 56.995,99	€ 13.141,36	€ 1.109.773,08	€ 1.112.904,90	€ 1.112.904,90	€ 1.112.904,90	€ 1.119.117,19	€ 1.122.197,67

Onere incrementale dirigenti tecnico-professionali

1.200.395,45 €	1.201.922,98 €	1.201.922,98 €	1.201.922,98 €	1.204.953,01 €	1.206.455,50 €
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Onere retributivo 6 Primi dirigenti sanitari

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Primi dirigenti	6	€ 66.639,28	€ 66.930,49	€ 67.508,13	€ 67.794,57	€ 77.746,25	€ 866.313,20	€ 868.060,45	€ 868.060,45	€ 868.060,45	€ 871.526,32	€ 872.244,94

Onere retributivo 6 Direttori sanitari vice-dirigente con scatto convenzionale a 16 anni ed anzianità compresa tra i 22 ed i 28 anni

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Direttore sanitario vice-dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	6	€ 56.219,46	€ 56.415,20	€ 56.803,46	€ 56.995,99	€ 13.141,36	€ 416.164,90	€ 417.339,34	€ 417.339,34	€ 417.339,34	€ 419.668,95	€ 420.824,13

Onere incrementale dirigenti sanitari

450.148,29 €	450.721,12 €	450.721,12 €	450.721,12 €	451.857,38 €	452.420,61 €
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Onere retributivo 3 Primi dirigenti informatici

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Primi dirigenti	3	€ 66.639,28	€ 66.930,49	€ 67.508,13	€ 67.794,57	€ 77.746,25	€ 433.156,60	€ 434.030,23	€ 434.030,23	€ 434.030,23	€ 435.763,16	€ 436.622,47

Onere retributivo 3 Direttori informatici vice-dirigente con scatto convenzionale a 16 anni ed anzianità compresa tra i 22 ed i 28 anni

Esercizio finanziario	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento fondamentale 2023 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2024-2026 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale 2027 I.S.	Onere individuale trattamento fondamentale a decorrere dal 2028 I.S.	Onere individuale trattamento accessorio I.S.	Onere complessivo 2023 I.S.	Onere complessivo 2024 I.S.	Onere complessivo 2025 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
2023	Direttore informatico vice-dirigente con scatto convenzionale a 16 anni	3	€ 56.219,46	€ 56.415,20	€ 56.803,46	€ 56.995,99	€ 13.141,36	€ 208.082,45	€ 208.669,67	€ 208.669,67	€ 208.669,67	€ 209.834,47	€ 210.412,06

Onere incrementale dirigenti informatici

225.074,15 €	225.360,56 €	225.360,56 €	225.360,56 €	225.928,69 €	226.210,61 €
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Totale onere

3.789.230,05 €	3.794.480,96 €	3.794.480,96 €	3.794.480,96 €	3.804.396,68 €	3.810.061,50 €
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1.894.616 €	3.794.481 €	3.794.481 €	3.794.481 €	3.804.397 €	3.810.062 €
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anno 2023
(decorrenza
01.07.2023)



Il **comma 35** mira ad implementare la presenza in ambito internazionale degli Esperti per la sicurezza del Ministero dell'interno.

La norma, per le specifiche esigenze di contrasto alla criminalità organizzata e alle condotte illecite, autorizza la spesa di euro 450.000 per l'anno 2023 e euro 900.000 annui a decorrere dal 2024.

Tali risorse sono destinate, fermo restando il contingente stabilito dal Decreto del Ministro dell'interno n. 104/2016 e pari a 50 unità, all'istituzione di 4 posti funzione di esperti per la sicurezza del Ministero dell'interno da inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari secondo la disciplina prevista dall' articolo 2, comma 6-*decies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e dall'articolo 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

L'incremento di risorse si rende necessario per via delle decurtazioni subite nel tempo dal capitolo dell'ISE e dai capitoli ad esso collegati, destinati a tali finalità, a causa di misure di contenimento della spesa pubblica. Infatti, fino ad oggi, a fronte di un contingente massimo stabilito dal richiamato DM 104/2016 in 50 unità, i posti funzione attivati all'estero e attribuiti agli esperti ai sensi della richiamata normativa sono stati pari a 35. Tuttavia, durante i lavori del Comitato per la Programmazione Strategica per la Cooperazione Internazionale di Polizia (CoPSCIP), è emersa la necessità d'immediato interesse strategico di implementare la presenza di esperti presso alcune missioni diplomatiche, in particolare ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, a New Delhi in India, a Niamey in Niger e a Tunisi in Tunisia.

Si precisa che il predetto personale è destinatario, ai sensi della citata normativa, del trattamento economico previsto dall'articolo 203 del citato D.P.R. 18/1967.

Per i profili di quantificazione, la tabella che segue indica il dettaglio degli oneri ed espone le voci che compongono il trattamento economico degli esperti nelle varie sedi di servizio interessate.

SEDI		ISE	IPS	TRASPORTO EFFETTI/VIAGGI	ONERI TOTALI A DECORRERE DAL 2023
I segretario	ABU DHABI	167.064,96	22.382,60	22.631,31	212.078,87
Consigliere	NEW DELHI	229.968,12	40.794,26	20.931,31	291.693,69
I segretario	NIAMEY	188.004,36	33.191,19	22.473,48	243.669,03
I segretario	TUNISI	121.841,76	21.132,93	8.665,66	151.640,35
TOTALE					899.081,94

Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento della procedura prevista per l'istituzione dei posti funzione indicati, l'invio all'estero degli esperti per l'anno 2023 potrà avvenire non prima del mese di luglio.

Il **comma 36** prevede che agli oneri derivanti dai commi **25, 30, 34 e 35**, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per



l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 16, (Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

La disposizione interviene sull'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza”.

Più nel dettaglio, la misura modifica le annualità cui fanno riferimento alcuni oneri finanziari, indicati dai commi 5 e 6 del menzionato articolo 1-bis.

In particolare, per ciò che concerne il comma 5, gli oneri relativi al 2032, pari a euro 18.075.000,00, vengono ora previsti a decorrere dall'anno 2032.

Quanto al comma 6, lettera a), l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1 comma 5 del Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 viene ridotta di 2,4 mln di euro a decorrere dall'anno 2024 e non più per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Con riferimento al comma 6, lettera b), l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1 comma 608 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 viene ridotta per un importo di 1,2 mln di euro a decorrere dall'anno 2023 e non più per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032.

Per ciò che concerne il comma 6, lettera c) lo stanziamento iniziale di bilancio dei piani gestionali 01 e 02 del capitolo 2568, di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 2 della legge



9 gennaio 2006, n. 7, viene ora ridotto per un importo di 0,100 mln di euro per ciascuno dei due piani gestionali considerati per un totale di 0,200 mln di euro a decorrere dall'anno 2023 e non più per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032.

Il comma 6, lettera d), viene modificato nel senso di prevedere che lo stanziamento iniziale di bilancio del capitolo 2558 piano gestionale 02, di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, venga ridotto per un importo di 7,325 mln di euro a decorrere dall'anno 2032 e non solo per tale annualità.

Infine, al comma 6, lettera e), l'autorizzazione di spesa ivi prevista per gli anni 2031 e 2032, e pari a 6.950.000 euro, diventa a decorrere dal 2031.

Articolo 17, (Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici)

Si premette che il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera è escluso dalle disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 244 il quale espressamente recita: *“Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto”*.

L'intervento normativo ivi previsto è necessario a conseguire le finalità della sopravvenuta disciplina ordinamentale del pubblico impiego salvaguardando l'unitarietà, la completezza e la coerenza dell'ordinamento militare nonché di aumentare la dotazione organica del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto nel ruolo Ufficiali, al fine di recuperare le eccedenze organiche conseguenti alla stratificazione normativa mantenendo la ripartizione organica attuale.

Infatti, a seguito della sospensione della leva obbligatoria, agli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto, inseriti nella categoria degli ufficiali ausiliari, fu imposta una ferma dodicennale al fine di scongiurare l'esodo verso le compagnie aeree private ai sensi della L. 28 febbraio 2000, n. 42, recante «Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari», ricompensando con la possibilità di transito nel relativo ruolo speciale, gli ufficiali non esodati.

Con il D.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 è stato modificato l'art. 667 del COM in materia di concorsi straordinari nel ruolo speciale, per piloti che hanno prestato almeno undici anni di ferma, sempre a titolo compensatorio in considerazione del fatto che la situazione delle compagnie aeree nazionali che, a causa della situazione di crisi generalizzata, non è risultata più competitiva, ha comportato per il Corpo un mancato esodo e un conseguente aumento della consistenza degli ufficiali piloti nel ruolo speciale, rispetto agli organici di legge.

Il tutto, affiancato al generalizzato mancato assorbimento degli ufficiali specialisti, non sottoposti a



ferma obbligatoria, nel mondo del lavoro (“sistema Paese”, qui inteso come Ministeri, amministrazioni, sia centrali sia periferiche, organismi sindacali e rappresentativi, diversi attori del mondo dell’imprenditoria e del lavoro), unitamente all’innalzamento dei limiti minimi di età a 60 anni (art. 924 del COM) per il collocamento nella categoria del congedo valido a fattor comune per tutti gli ufficiali, nonché la ulteriore modifica delle regole di accesso alla posizione di ausiliaria (art. 992 del COM). Da ultimo, devono considerarsi anche gli effetti, valevoli per tutti gli Ufficiali delle Capitanerie di porto, sottesi alla legge di avanzamento di cui al D.lgs. n. 490/1997 e successive modificazioni, che tengono conto anche della c.d. “sacca”, ovvero degli ufficiali non promuovibili al grado superiore per effetto del contingentamento dei numeri dei dirigenti, anche in considerazione dell’impossibilità di ricorrere a strumenti di esodo tipo la c.d. legge Angelini 19/05/1986 n. 224 o ai cosiddetti scivoli, ormai non più attuabili, che garantivano un esodo fisiologico dai ruoli. Quanto precede si pone in linea anche con le previsioni dell’allegato al DEF 2022 “Dieci anni per trasformare l’Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti” Capitolo II paragrafo 7 “IL PIANO PER L’AMMODERAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA” che individua tra gli obiettivi futuri la necessità di “continuare il processo di ampliamento degli organici e ricambio generazionale del personale con l’acquisizione delle professionalità indicate dall’articolo 3 comma 2) dalla legge 19 giugno 2019, n. 56” recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” per far fronte alle nuove funzioni e sfide che si devono affrontare”. Per quanto attiene il personale del ruolo Ufficiali, la misura ha carattere prevalentemente finanziario ed è finalizzata alla dotazione delle risorse necessarie per allineare la dotazione organica di legge con la maggiore consistenza effettiva di personale causata dalla stratificazione normativa verificatasi negli anni come meglio rappresentato nella tabella n° 1. La norma infatti prevede le dotazioni finanziarie necessarie per consentire l’allineamento dall’anno 2024 della dotazione organica del personale del Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia costiera nel ruolo Ufficiali del Ruolo speciale nell’anno 2024 per complessive 40 unità;

- Per gli altri Ruoli, si procederà secondo la progressione di seguito indicata:
- Ruolo Sergenti: 20 unità all’anno per cinque anni a decorrere dall’anno 2024 per complessive 100 unità;
- Graduati: 50 unità l’anno per cinque anni a decorrere dall’anno 2024 per complessive 250 unità.
- Per un totale, a regime, di 390 unità.

La stessa norma autorizza la spesa complessiva di euro 6.997.171 per l’anno 2024, euro 10.225.777 per l’anno 2025, euro 13.514.384 per l’anno 2026, euro 16.802.990 per l’anno 2027, euro 20.131.651 per l’anno 2028, euro 20.167.807 per l’anno 2029, euro 20.303.862 per l’anno 2030, euro 20.439.916



per l'anno 2031, euro 20.575.971 per l'anno 2032, euro 20.800.338 per l'anno 2033, euro 21.308.573 per l'anno 2034, euro 21.720.807 per l'anno 2035, euro 22.133.041 per l'anno 2036, euro 22.564.328 per l'anno 2037, euro 22.867.249 a decorrere dall'anno 2038. Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri derivanti all'assunzione delle suddette unità comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni come dalle tabelle sotto riportate nonché delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) determinato secondo quanto disposto nel decreto Ministeriale 31 maggio 2022 avente per oggetto: "fondo per l'efficienza per i servizi decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 inerente lo specifico compenso per i Maggiori ed i Tenenti Colonnello determinato con D.I 21.12.2022.

Di seguito sono specificati i contenuti di ciascuno degli articoli e, ove presenti, quantificati i relativi oneri finanziari.

L'articolo 17, comma 1, alle lettere b) e c) nn. 1 e 2) incrementa dall'anno 2024 la dotazione organica complessiva degli ufficiali del Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto – guardia Costiera, di 40 unità.

Tabella n° 1 "Tabelle di raffronto organico-consistenza Ufficiali RS"

Tabella n° 1	Organico	Consistenza	Differenze
Ufficiali RS	273	313	40

Pertanto, per la quantificazione dei costi si è proceduto come segue:

- a) si è osservata la consistenza organica determinata dal Codice dell'ordinamento militare (da ora in poi COM) di cui agli articoli 812-bis, 814 ed 815, individuando l'esatta percentuale di distribuzione tra gli stessi, conseguentemente è stata individuata l'esatta ripartizione di personale tra ruoli, elaborando la necessità di incremento organico funzionale a soddisfare le esigenze di impiego del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (tabella n° 2):

Tabella n° 2	Organico CP Art. 814 ed 815	Percent. Distrib.	Incremento	Organico CP incrementato	Percent. Distrib.
Ufficiali	979	8,8%	40	1.019	8,87%
Marescialli	2.000	18,0%		2.000	17,40%
Sergenti	2.100	18,9%	100	2.200	19,14%
Graduati	4.250	38,3%	250	4.500	39,15%
Volontari	1.775	16,0%		1.775	15,44%
	11.104	100,00%	390	11.494	100,00%

Quindi si è proceduto come segue:

Determinato l'incremento organico complessivo, è stata individuata la quota di incremento degli



ufficiali dei Ruoli speciali, in 40, unità ripartendoli per gradi prendendo come riferimento il grado iniziale di Tenente di Vascello con anzianità di quattro anni con il quale gli Ufficiali Piloti di complemento con ferma dodicennale transitano nel Ruolo speciale; quindi sono state ripartite proporzionalmente le 40 unità organiche, per grado rispettando l'attuale percentuale di suddivisione (Tabella n° 3):

Tabella n° 3	CP (rs)			CP (rs)	
	Art. 814	Ripart. Perc.	Incremento	Art. 814 incred.to	Ripart. Perc.
CV	5	1,8%	1	6	1,70%
CF	62	22,7%	17	79	22,38%
CC	54	19,8%	12	66	18,70%
TV	69	25,3%	10	79	22,38%
STV	61	22,3%		61	17,28%
GM	22	8,1%		22	6,23%
Totali	273	100,0%	40	313	100,00%

Nella tabella n° 4 è riportata la determinazione del costo di un pilota nei gradi da T.V. a C.V. (+23) coerentemente con quanto indicato nel Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche (SICO).

Tabella n° 4 – Retribuzione annua lordo stato per grado

ES. FIN.	CV + 23	CF + 18	CC +13	TV
Fisse	82.712,61	56.810,66	52.493,72	34.948,19
Oneri a carico Amm. su fisse	33.167,65	22.776,47	20.967,98	14.231,41
Accessorie	17.972,09	16.074,74	11.292,65	9.729,66
Oneri a carico Amm. su acces.	5.876,81	5.256,44	3.692,69	3.181,60
FESI				1.656,69
ART. 1826-bis		1.289,84	859,90	
Totale	139.729,15	102.208,15	89.306,93	63.747,54

Nella tabella 5 si determinano i discendenti importi retributivi annui.

Tabella n° 5 – Determinazione importi retributivi annui per ufficiali RS

ES. FIN.	CV + 23	CF + 18	CC +13	TV	Importo complessivo annuo
Costo annuo	139.729,15	102.208,15	89.306,93	63.747,54	totale
2024	1	17	12	10	3.586.426



2025	1	17	12	10	3.586.426
2026	1	17	12	10	3.586.426
2027	1	17	12	10	3.586.426
2028	1	17	12	10	3.586.426
2029	1	17	12	10	3.586.426
2030	1	17	12	10	3.586.426
2031	1	17	12	10	3.586.426
2032	1	17	12	10	3.586.426
2033	1	17	12	10	3.586.426

Nella tabella n° 6 è indicato il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente, assumendo come riferimento 287 giornate lavorative annue per militare, nonché lo specifico compenso per i Maggiori ed i Tenenti colonnello, ai sensi dell'articolo 1826 bis del C.O.M. così come determinato dal Decreto Interministeriale in data 21 dicembre 2022.

Tabella n° 6 - Calcolo Oneri FESI - ART. 1826-bis

	Oneri (lordo Stato)			Importo FESI annuo	ART. 1826-bis
	CF + 18	CC +13	TV		
Importo giornaliero			4,35		
Presenze medie nell'anno			287		
Onere annuo a militare (lordo dipendente)	972,00	648,00	1.248,45		
Rettifica RAP	32,70%	32,70%	32,70%		
Onere annuo a militare (lordo Stato)	1.289,84	859,90	1.656,69		
Incremento organico	17	12	10		
2024	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2025	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2026	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2027	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2028	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2029	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2030	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2031	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2032	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2033	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2034	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2035	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2036	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2037	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10
2038	21.927,35	10.318,75	16.566,93	16.566,93	32.246,10



Nella tabella 7 si determina l'importo dell'IRAP totale da versare all'Erario.

Tabella 7 – Calcolo IRAP

ES. FIN.	CV + 23	CF + 18	CC +13	TV	Importo complessivo annuo
Importo IRAP fisse	7.030,57	4.828,91	4.461,97	2.970,60	
Importo IRAP accessorie	1.527,63	1.366,35	959,87	827,02	
Importo IRAP FESI		82,62	55,08	106,12	
Totale	8.558,20	6.277,88	5.476,92	3.903,74	
Incrementi	1	17	12	10	
2024	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2025	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2026	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2027	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2028	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2029	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2030	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2031	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2032	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54
2033	8.558,20	106.723,94	65.723,05	39.037,35	220.042,54

Nella tabella n° 8 sono stati calcolati i maggiori oneri di vettovagliamento connessi alle assunzioni di cui si tratta, prendendo come riferimento il costo di un buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane) oltre le spese di funzionamento pro-capite, consistenti negli oneri di vestiario (800,00 euro) e di istruzione (700,00 euro), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a 1.500,00 euro.

Tab. 8 – Calcolo Spese di funzionamento e vettovagliamento

E.F.	Ufficiali RS	Giorni lavorativi	Onere buono pasto	Onere funzionamento unitario	Importo complessivo annuo
2024	40	208	7,00 €	1.500	118.240
2025(*)	40	208	7,00 €		58.240

(*) a decorrere



Quindi, nella tabella 9 viene riportato il calcolo dell'onere complessivo della misura, comprensivo degli oneri retributivi e delle spese di vettovagliamento.

Tabella 9: calcolo dell'onere complessivo del provvedimento

E.F	Maggiori oneri (retributivi)	Funzionamento e Vettovagliamento	Oneri finanziari
	a	B	c=a+b
2024	3.586.426	118.240	3.704.666
2025	3.586.426	58.240	3.644.666
2026	3.586.426	58.240	3.644.666
2027	3.586.426	58.240	3.644.666
2028	3.586.426	58.240	3.644.666
2029	3.586.426	58.240	3.644.666
2030	3.586.426	58.240	3.644.666
2031	3.586.426	58.240	3.644.666
2032	3.586.426	58.240	3.644.666
2033	3.586.426	58.240	3.644.666

Infine, nella tabella 10 si riporta la rimodulazione nei diversi gradi dell'aumento di 40 unità dell'organico degli ufficiali del Ruolo speciale (CP).

Grado/qualifica	2023	2024
capitano di vascello	5	6
capitano di fregata	62	79
capitano di corvetta	54	66
tenente di vascello	69	79
Totale	190	230

Conseguentemente, si riporta la nuova tabella 2 - al Quadro X: "Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto" allegata al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riassume le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei Ruoli speciali del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina militare, nella nuova formulazione a decorrere dal 2024:



TABELLA 2: MARINA (art. 1136-bis, comma 1)

Quadro X: Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
capitano di vascello	6	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	79	scelta	8	-	-	-	-	1 o 2 ^c
capitano di corvetta	66	anzianità	-	6	-	-	-	-
tenente di vascello	79	scelta	6	-	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente.	-	-	- ^a
sottotenente di vascello	61	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente. ^b	-	-	-
guardiamarina	22	anzianità	-	2	-	-	-	-
Volume organico complessivo	313							

^a Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

^c ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il terzo anno.

L'articolo 17, comma 1, alla lettera c) n. 3 incrementa il Ruolo dei Sergenti di 20 unità l'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2024.

Nella tabella n° 11 si determina la retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) comprensiva delle indennità accessorie (indennità CP e Supercampagna), FESI. Per il calcolo del FESI è stata assunta come base di calcolo una presenza di 287 giorni lavorativi, determinati seguendo i criteri e l'onere giornaliero previsto dal DM 15 maggio 2022, distintamente per grado, per l'impiego presso Enti non di vertice.



Tabella n° 11						
Calcolo della retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) incluso FESI						
Qualifiche	Fissa	Oneri a carico amm. su fisse	accessoria	Oneri a carico amm. su accessorie	FESI (lordo Stato)	totale
Sergente	27.554,37	11.177,69	5.823,74	1.904,36	1.466,27	47.926,43
2° Capo	28.567,55	11.597,18	6.241,82	2.041,08	1.481,50	49.929,13
2° Capo Sc	31.161,34	12.607,18	8.342,69	2.728,06	1.508,16	56.347,42
2° Capo Sc + 4	31.460,51	12.732,86	8.726,06	2.853,42	1.527,20	57.300,05

Nella seguente tabella n° 12 è stato individuato l'importo complessivo annuo da finanziare, tenuto conto del modulo di incremento organico di 20 unità annue.

Tabella n°12 - Determinazione importi retributivi annui per ruolo sergenti
--



ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Q.S.	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Sc + 4	
					47.926,43	49.929,13	56.347,42	57.300,05	
2024	20				958.529	0	0		958.529
2025	40				1.917.057	0	0		1.917.057
2026	60				2.875.586	0	0		2.875.586
2027	80				3.834.114	0	0		3.834.114
2028	80	20			3.834.114	998.583	0		4.832.697
2029	60	40			2.875.586	1.997.165	0		4.872.751
2030	40	60			1.917.057	2.995.748	0		4.912.805
2031	20	80			958.529	3.994.331	0		4.952.859
2032		100			0	4.992.913	0		4.992.913
2033		80	20		0	3.994.331	1.126.948		5.121.279
2034		60	40		0	2.995.748	2.253.897	0	5.249.645
2035		40	60		0	1.997.165	3.380.845	0	5.378.010
2036		20	80		0	998.583	4.507.793	0	5.506.376
2037			80	20	0	0	4.507.793	1.146.001	5.653.794
2038			60	40	0	0	3.380.845	2.292.002	5.672.847

Nella tabella 13 si determina l'IRAP, totale da versare all'Erario.



Tabella n° 13 – Calcolo IRAP									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Totale
	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Q.S.	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Sc + 4	
	Importo IRAP fisse				2.342,12	2.428,24	2.648,71	2.674,14	
	Importo IRAP accessorie				495,02	530,55	709,13	741,71	
	Importo IRAP FESI annuo				93,92	94,90	96,60	97,82	
2024	20				58.621	-	-	-	58.621
2025	40				117.242	-	-	-	117.242
2026	60				234.485	-	-	-	175.864
2027	80				293.106	-	-	-	234.485
2028	80	20			234.485	61.074	-	-	295.559
2029	60	40			175.864	122.148	-	-	298.011
2030	40	60			117.242	183.222	-	-	300.464
2031	20	80			58.621	244.295	-	-	302.917
2032		100			-	305.369	-	-	305.369
2033		80	20		-	244.295	69.089	-	313.384
2034		60	40		-	183.222	138.178	-	321.399
2035		40	60		-	122.148	207.267	-	329.414
2036		20	80		-	61.074	276.356	-	337.430
2037			80	20	-	-	276.356	70.274	346.629
2038			60	40	-	-	207.267	140.547	347.814

Nella tabella n° 14 si riporta il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente assumendo come riferimento 287 giornate lavorative annue per militare.

Tabella n° 14 – Calcolo Oneri FESI									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo FESI annuo
	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Q.S.	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Sc + 4	
	Importo giornaliero (DM 15.5.22)				3,85	3,89	3,96	4,01	
	Presenze medie nell'anno				287	287	287	287	
	Onere annuo a militare				1.104,95	1.116,43	1.136,52	1.150,87	
	Retifica RAP				32,70%	32,70%	32,70%	32,70%	
	Onere annuo a militare (lordo Stato)				1.466,27	1.481,50	1.508,16	1.527,20	
2024	20				29.325,37				29.325,37
2025	40				58.650,75				58.650,75
2026	60				87.976,12				87.976,12
2027	80				117.301,49				117.301,49
2028	80	20			117.301,49	29.630,05			146.931,54
2029	60	40			87.976,12	59.260,10			147.236,22



Tabella n° 14 – Calcolo Oneri FESI									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo FESI annuo
	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Q.S.	Sergente	2° Capo	2° Capo Sc	2° Capo Sc + 4	
	Importo giornaliero (DM 15.5.22)				3,85	3,89	3,96	4,01	
	Presenze medie nell'anno				287	287	287	287	
	Onere annuo a militare				1.104,95	1.116,43	1.136,52	1.150,87	
	Rettifica RAP				32,70%	32,70%	32,70%	32,70%	
	Onere annuo a militare (lordo Stato)				1.466,27	1.481,50	1.508,16	1.527,20	
2030	40	60			58.650,75	88.890,16			147.540,90
2031	20	80			29.325,37	118.520,21			147.845,58
2032		100				148.150,26			148.150,26
2033		80	20			118.520,21	30.163,24		148.683,45
2034		60	40			88.890,16	60.326,48		149.216,64
2035		40	60			59.260,10	90.489,72		149.749,83
2036		20	80			29.630,05	120.652,96		150.283,02
2037			80	20			120.652,96	30.544,09	151.197,05
2038			60	40			90.489,72	61.088,18	151.577,90

Nella tabella n° 15 sono stati calcolati i maggiori oneri di vettovagliamento connessi alle assunzioni di cui si tratta, prendendo come riferimento il costo di un buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane) oltre le spese di funzionamento pro-capite, consistenti negli oneri di vestiario (800,00 euro) e di istruzione (700,00 euro), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a 1.500,00 euro.

Tabella 15 – Riepilogo delle spese di Funzionamento e vettovagliamento

ES. FIN.	Tot.	Giorni lavorativi	Oneri buono pasto	Importo complessivo vettovagliamento	Oneri funzionamento	Importo complessivo funzionamento	Totale
2024	20	208	7	29.120	1.500	30.000	59.120
2025	40	208	7	58.240	1.500	30.000	88.240
2026	60	208	7	87.360	1.500	30.000	117.360
2027	80	208	7	116.480	1.500	30.000	146.480
2028	100	208	7	145.600	1.500	30.000	175.600
2029 (*)	100	208	7	145.600			145.600



L'articolo 17, comma 1, lettera d), incrementa il ruolo dei graduati: di 50 unità l'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2024, per un totale di 250 unità a regime.

Nella tabella n° 16 si determina la retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) comprensiva delle indennità accessorie (indennità CP e Supercampagna) e FESI. Per il calcolo del FESI è stata assunta come base di calcolo una presenza di 287 giorni lavorativi, determinati seguendo i criteri e l'onere giornaliero previsto dal DM 15 maggio 2022, distintamente per grado, per l'impiego presso Enti non di vertice.

Tabella n° 16	Calcolo della retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) incluso FESI					
Qualifiche	fissa	Oneri Amm su fissa	accessoria	Oneri Amm su accessorie	FESI (Lordo Stato)	totale
Sottocapo Np 3 [^] cl	25.227,13	10.203,19	4.288,05	1.402,19	1.420,57	42.541,12
Sottocapo np 2 [^] cl	25.895,24	10.482,00	5.092,49	1.665,24	1.428,18	44.563,16
Sottocapo np 1 [^] cl	26.607,23	10.779,80	5.764,07	1.884,85	1.447,23	46.483,18
Sottocapo np 1 [^] cl sc	29.399,56	11.882,78	7.081,16	2.315,54	1.481,50	52.160,55

Nella tabella n° 17 si determina l'importo complessivo annuo, necessario per la rimodulazione della consistenza del fondo di cui all'articolo 585 del C.O.M.

Tabella n° 17 – Calcolo Oneri finanziaria annui									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	
					42.541,12	44.563,16	46.483,18	52.160,55	
2024	50				2.127.056	-	-		2.127.056
2025	50	50			2.127.056	2.228.158	-		4.355.214
2026	50	100			2.127.056	4.456.316	-		6.583.372
2027	50	150			2.127.056	6.684.474	-		8.811.530
2028	50	200			2.127.056	8.912.632	-		11.039.688
2029		250			-	11.140.790	-		11.140.790
2030		200	50		-	8.912.632	2.324.159		11.236.791
2031		150	100		-	6.684.474	4.648.317		11.332.791
2032		100	150		-	4.456.316	6.972.476		11.428.792
2033		50	200		-	2.228.158	9.296.635		11.524.793,
2034			200	50	-	-	9.296.635	2.608.027	11.904.662,
2035			150	100	-	-	6.972.476	5.216.055	12.188.531
2036			100	150	-	-	4.648.317	7.824.082	12.472.399,
2037			50	200	-	-	2.324.159	10.432.109	12.756.268



2038			250	-	-	-	13.040.136	13.040.136
------	--	--	-----	---	---	---	------------	-------------------

Nella tabella 18 è riportata la rimodulazione del comma 1, dell'art. 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in relazione all'autorizzazione di spesa sopra descritta:

Tab. 18 – Rimodulazione dello stanziamento di cui all'art. 585 del COM		
h-octies)	97.031.795,09	2024
h-novies)	105.416.494,89	2025
h-decies)	109.921.165,70	2026
h-undecies)	113.230.459,80	2027
h- duodecies)	115.737.822,25	2028
h-terdecies)	116.115.955,81	2029
h-quaterdecies)	116.488.988,41	2030
h-quinquiesdecies)	117.377.743,00	2031
h-sexiesdecies)	118.237.405,20	2032
h-septiesdecies)	119.152.841,71	2033
h-duodevicies)	120.314.942,61	2034
h-undevicies)	121.381.042,72	2035
h-vicies)	121.931.421,83	2036
h-vicies semel)	122.326.633,34	2037
h-vicies bis)	122.610.501,83	2038

Nella tabella n° 19 sono stati calcolati i maggiori oneri di vettovagliamento connessi alle assunzioni di cui si tratta, prendendo come riferimento il costo di un buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane) oltre le spese di funzionamento pro-capite, consistenti negli oneri di vestiario (800,00 euro) e di istruzione (700,00 euro), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a 1.500,00 euro.

Tab. 19 – Calcolo Spese di funzionamento e vettovagliamento

ES. FIN.	Tot.	Giorni lavorativi	Onere buono pasto	Importo complessivo vettovagliamento	Onere funzionamento	Importo complessivo funzionament o	Totale
2024	50	208	7,00	72.800	1.500	75.000	147.800
2025	100	208	7,00	145.600	1.500	75.000	220.600
2026	150	208	7,00	218.400	1.500	75.000	293.400
2027	200	208	7,00	291.200	1.500	75.000	366.200
2028	250	208	7,00	364.000	1.500	75.000	439.000



2029 (*)	250	208	7,00	364.000			364.000
-------------	-----	-----	------	----------------	--	--	----------------

(*) a decorrere

Nella tabella n° 20 si riporta il calcolo annuale dell'onere IRAP comprensivo delle competenze fisse, accessorie e del FESI, determinato a legislazione vigente.

Tabella n° 20 – Calcolo IRAP									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl sc.	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	
	IRAP Fisse				2.144,31	2.201,10	2.261,61	2.498,96	
	IRAP accessorie				364,48	432,86	489,95	601,90	
	IRAP Fesi				90,99	91,48	92,70	94,90	
2024	50				129.989	-	-	-	129.989
2025	50	50			129.989	136.272	-	-	266.261
2026	50	100			129.989	272.544	-	-	402.533
2027	50	150			129.989	408.816	-	-	538.805
2028	50	200			129.989	545.088	-	-	675.077
2029		250			-	681.360	-	-	681.360
2030		200	50		-	545.088	142.213	-	687.301
2031		150	100		-	408.816	284.426	-	693.242
2032		100	150		-	272.544	426.639	-	699.183
2033		50	200		-	136.272	568.852	-	705.124
2034			200	50	-	-	568.852	159.788	728.640
2035			150	100	-	-	426.639	319.576	746.215
2036			100	150	-	-	284.426	479.364	763.790
2037			50	200	-	-	142.213	639.152	781.365
2038				250	-	-	-	798.940	798.940

Nella tabella n° 21 si riporta il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente ed utilizzando come riferimento n.287 giornate lavorative annue per militare.



Tabella n° 21 – Calcolo Oneri FESI									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo FESI annuo
	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl sc	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	
		Importo giornaliero (DM 15.5.22)			3,73 €	3,75 €	3,80 €	3,89 €	
	Presenze medie nell'anno				287	287	287	287	
	Onere annuo a militare				1.070,51	1.076,25	1.090,60	1.116,43	
	Rettifica RAP				32,70%	32,70%	32,70%	32,70%	
	Onere annuo a militare (lordo Stato)				1.420,57	1.428,18	1.447,23	1.481,50	
2024	50				71.028,3	-	-	-	71.028,34
2025	50	50			71.028,3	71.409,2	-	-	142.437,53
2026	50	100			71.028,3	142.818,4	-	-	213.846,71
2027	50	150			71.028,3	214.227,6	-	-	285.255,90
2028	50	200			71.028,3	285.636,8	-	-	356.665,09
2029		250			-	357.045,9	-	-	357.045,94
2030		200	50		-	285.636,8	72.361,3	-	357.998,06
2031		150	100		-	214.227,6	144.722,6	-	358.950,18
2032		100	150		-	142.818,4	217.083,9	-	359.902,31
2033		50	200		-	71.409,2	289.445,2	-	360.854,43
2034			200	50	-	-	289.445,2	74.075,1	363.520,37
2035			150	100	-	-	217.083,9	148.150,3	365.234,19
2036			100	150	-	-	144.722,6	222.225,4	366.948,01
2037			50	200	-	-	72.361,3	296.300,5	368.661,83
2038				250	-	-	-	370.375,7	370.375,65

La tabella n° 22 riassume gli oneri retributivi complessivi di cui all'articolo 17, comma 2.



Tabella 22 – Riepilogo coperture retributive

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	3.586.426	958.529	2.127.056	6.672.011
2025	3.586.426	1.917.057	4.355.214	9.858.697
2026	3.586.426	2.875.586	6.583.372	13.045.384
2027	3.586.426	3.834.114	8.811.530	16.232.070
2028	3.586.426	4.832.697	11.039.688	19.458.811
2029	3.586.426	4.872.751	11.140.790	19.599.967
2030	3.586.426	4.912.805	11.236.791	19.736.022
2031	3.586.426	4.952.859	11.332.791	19.872.076
2032	3.586.426	4.992.913	11.428.792	20.008.131
2033	3.586.426	5.121.279	11.524.793	20.232.498
2034	3.586.426	5.249.645	11.904.662	20.740.733
2035	3.586.426	5.378.010	12.188.531	21.152.967
2036	3.586.426	5.506.376	12.472.399	21.565.201
2037	3.586.426	5.653.794	12.756.268	21.996.488
2038	3.586.426	5.672.847	13.040.136	22.299.409

La tabella n° 23 riepiloga gli oneri complessivi necessari per il funzionamento e vettovagliamento

Tabella 23 – Riepilogo spese di funzionamento e vettovagliamento

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	118.240	59.120	147.800	325.160
2025	58.240	88.240	220.600	367.080
2026	58.240	117.360	293.400	469.000
2027	58.240	146.480	366.200	570.920
2028	58.240	175.600	439.000	672.840
2029(*)	58.240	145.600	364.000	567.840

(*) A decorrere

Tabella 24 - Importo complessivo annuo da finanziare

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	3.704.666	1.017.649	2.274.856	6.997.171
2025	3.644.666	2.005.297	4.575.814	10.225.777
2026	3.644.666	2.992.946	6.876.772	13.514.384
2027	3.644.666	3.980.594	9.177.730	16.802.990
2028	3.644.666	5.008.297	11.478.688	20.131.651
2029	3.644.666	5.018.351	11.504.790	20.167.807
2030	3.644.666	5.058.405	11.600.791	20.303.862
2031	3.644.666	5.098.459	11.696.791	20.439.916
2032	3.644.666	5.138.513	11.792.792	20.575.971



ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2033	3.644.666	5.266.879	11.888.793	20.800.338
2034	3.644.666	5.395.245	12.268.662	21.308.573
2035	3.644.666	5.523.610	12.552.531	21.720.807
2036	3.644.666	5.651.976	12.836.399	22.133.041
2037	3.644.666	5.799.394	13.120.268	22.564.328
2038	3.644.666	5.818.447	13.404.136	22.867.249

La tabella n° 25 riepiloga gli oneri necessari per il FESI.

Tabella 25 -Importo complessivo annuo FESI

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	16.566,93	29.325,37	71.028,34	116.921
2025	16.566,93	58.650,75	142.437,53	217.655
2026	16.566,93	87.976,12	213.846,71	318.390
2027	16.566,93	117.301,49	285.255,90	419.124
2028	16.566,93	146.931,54	356.665,09	520.164
2029	16.566,93	147.236,22	357.045,94	520.849
2030	16.566,93	147.540,90	357.998,06	522.106
2031	16.566,93	147.845,58	358.950,18	523.363
2032	16.566,93	148.150,26	359.902,31	524.620
2033	16.566,93	148.683,45	360.854,43	526.105
2034	16.566,93	149.216,64	363.520,37	529.304
2035	16.566,93	149.749,83	365.234,19	531.551
2036	16.566,93	150.283,02	366.948,01	533.798
2037	16.566,93	151.197,05	368.661,83	536.426
2038	16.566,93	151.577,90	370.375,65	538.520

La tabella n° 26 riepiloga gli oneri connessi all'emolumento previsto dall'articolo 1826-bis del C.O.M.

Tabella 26 -Importo complessivo annuo ART. 1826-bis				
ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 GRAD	Totale
2024	32.246,10			32.246,10
2025	32.246,10			32.246,10



2026	32.246,10			32.246,10
2027	32.246,10			32.246,10
2028	32.246,10			32.246,10
2029	32.246,10			32.246,10
2030	32.246,10			32.246,10
2031	32.246,10			32.246,10
2032	32.246,10			32.246,10
2033	32.246,10			32.246,10
2034	32.246,10			32.246,10
2035	32.246,10			32.246,10
2036	32.246,10			32.246,10
2037	32.246,10			32.246,10
2038	32.246,10			32.246,10

Infine, la tabella n° 27 riepiloga l'IRAP

Tabella 27 -Importo complessivo annuo IRAP

ES. FIN.	40 RS	100 SGT	250 VFP	Totale
2024	220.043	58.621	129.989	408.653
2025	220.043	117.242	266.261	603.546
2026	220.043	175.864	402.533	798.440
2027	220.043	234.485	538.805	993.333
2028	220.043	295.559	675.077	1.190.679
2029	220.043	298.011	681.360	1.199.414
2030	220.043	300.464	687.301	1.207.808
2031	220.043	302.917	693.242	1.216.202
2032	220.043	305.369	699.183	1.224.595
2033	220.043	313.384	705.124	1.238.551
2034	220.043	321.399	728.640	1.270.082
2035	220.043	329.414	746.215	1.295.672
2036	220.043	337.430	763.790	1.321.263
2037	220.043	346.629	781.365	1.348.037
2038	220.043	347.814	798.940	1.366.797



Il comma 2 prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), è autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037, euro 22.299.409 a decorrere dall'anno 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 3 reca la copertura per le spese di funzionamento, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, pari a euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028, 567.840 a decorrere dall'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 17-bis. (Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonché ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

Il comma 1 introduce una mera facoltà che i Comuni possono esercitare nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci al fine di dotare le rispettive polizie municipali dell'arma ad impulso elettrico.

Si tratta di un principio – ricordato al comma 4 dell'art. 19 con riguardo alla fase di sperimentazione e alla formazione del personale – di ordine generale, tenuto conto che tutte le spese riguardanti le dotazioni strumentali e di mezzi delle polizie municipali fanno capo ai Comuni al pari degli altri uffici di cui essi si compongono.

Ne consegue che la disposizione - proprio perché prevede una mera possibilità che i predetti Enti locali possono esercitare nell'ambito della loro autonomia – non determina nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 attribuisce al personale del Corpo Forestale della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di portare, senza licenza e durante il servizio, strumenti di autodifesa non impiegabili sull'uomo, che nebulizzano un principio attivo naturale a



base di capsaicina, individuati sulla base di decreti adottati dai rispettivi presidenti della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute.

La richiamata previsione, come la precedente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli eventuali oneri, che peraltro graverebbero sul bilancio della Regione e della Provincia autonoma citata, matureranno unicamente nel caso di esercizio da parte di queste ultime della facoltà prevista dalla norma di ricorrere agli strumenti di autodifesa in esame, compatibilmente con le rispettive disponibilità di bilancio.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 18, Disposizioni relative al fondo anticipazioni liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali)

Dall'attuazione del **comma 1** non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, la previsione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 2** del presente articolo, al fine di tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2022, riduce il concorso alla finanza pubblica da parte della Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 di tre milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 3** della norma in esame recepisce l'Accordo dell'8 marzo 2023 tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario sancito in Conferenza Stato-Regioni per regolare in via definitiva i rapporti finanziari tra lo Stato e il comparto delle Regioni a statuto ordinario, nonché tra le singole regioni. Ciò, in attuazione del precedente Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 diretto a garantire a ciascuna regione il ristoro dell'intero importo delle effettive perdite di gettito e il recupero a favore dello Stato degli eventuali ristori versati in eccesso, e tenuto conto delle verifiche del tavolo tecnico costituito in attuazione dell'articolo 111, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dalle quali risulta che:

- a) l'ammontare delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario per far fronte alle minori entrate ordinarie, costituito dai ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 749.248.449), dai ristori delle minori entrate IRAP, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 228.000.000) e dai trasferimenti previsti



dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (€ 79.140.000), ha interamente compensato il comparto nel suo complesso degli effetti delle perdite del gettito ordinario negli esercizi 2020 e 2021, con un saldo positivo pari a € 16.123.155,85. Pertanto, lo Stato sarebbe creditore nei confronti del comparto nel suo complesso e nessuna ulteriore forma di compensazione finanziaria può essere richiesta allo Stato nei confronti delle regioni a statuto ordinario;

b) a legislazione vigente, solo per le risorse di cui dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è previsto il riversamento al bilancio dello Stato delle eccedenze rispetto alle minori entrate, al netto delle maggiori o minori spese;

c) l'ammontare dei ristori eccedenti per il quale è previsto il riversamento al bilancio dello Stato (euro 359.695.219,02) non sarebbe sufficiente per l'importo di euro 67.096.844,15 a garantire la compensazione integrale delle regioni a statuto ordinario che hanno ricevuto ristori inferiori alle perdite di gettito (euro -426.792.063,17) e, pertanto, nessun versamento al bilancio dello Stato può essere chiesto al comparto, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2020;

In conclusione, il comma 3, nel recepire il predetto Accordo, prevede che:

- a. lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione nei confronti delle Regioni a statuto ordinario;
- b. le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare ulteriori versamenti al bilancio dello Stato, fermo l'obbligo di riversare allo Stato i ristori delle minori entrate da lotta all'evasione previsto dall'articolo 111, comma 2-octies, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- c. le Regioni a statuto ordinario si impegnano a regolare in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le modalità individuate in sede di auto-coordinamento dalle medesime Regioni.

Dall'attuazione del comma 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, la previsione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, in quanto il vincolo di destinazione previsto per l'utilizzo delle risorse versate in attuazione dell'Accordo (ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale) non comporta ampliamenti della capacità di spesa delle regioni.

Il comma 4-bis modifica la lettera b-bis del comma 375, articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, 197 (c.d. legge di bilancio per l'anno 2023), prevedendo che possono accedere al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del



Piano nazionale di ripresa e resilienza, precisando che tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023.

La disposizione introduce, inoltre, la lettera d-bis) al suddetto comma, prevedendo che possono accedere al suddetto fondo, limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla Missione 1, componente 3 (MIC3), Investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa non incide sulla dotazione del Fondo richiamato, che è utilizzato, per espressa previsione normativa del comma 375, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché sulla base dell'ordine di priorità previsto dallo stesso comma 375.

Il comma 4-ter introduce la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta, laddove disponibili, da parte degli enti locali beneficiari per garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi relativi a tutti gli interventi di edilizia e non più ai soli interventi rientranti tra i progetti PNRR.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a consentire l'utilizzo dei ribassi d'asta, come peraltro già previsto in via generale dall'articolo 26, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 50/2022. Tali risorse sono ancora nelle disponibilità di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, destinate ai progetti in essere ai sensi del decreto del MEF 6 agosto 2021.

Il comma 4-quater modifica l'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che contiene disposizioni finalizzate a sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, nonché per le finalità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 a sostegno dell'occupazione.

In particolare, detta disposizione prevede l'assegnazione in favore della regione Calabria di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per



l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, precisandosi al contempo che detta assegnazione:

- a) è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027;*
- b) è ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione a titolarità della regione Calabria.*

Il comma 4-quater interviene sul primo e sul secondo periodo della disposizione, stabilendo che l'assegnazione in argomento è disposta mediante riduzione delle risorse FSC 2021-2027 e che la stessa, costituisce prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027.

Viene stabilito, infine, che con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonché il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi, monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la modifica della copertura finanziaria, non più a valere, non implica alcuna modifica dei profili di utilizzo rispetto a quelli originariamente previsti.

Articolo 19, (Disposizioni in materia di trattamenti accessori)

Il **comma 1** incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto ministeri di euro 55.000.000 a decorrere dall'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'incremento del Fondo consentirà l'adozione di un nuovo DPCM, ulteriore rispetto al DPCM 23 dicembre 2021, adottato in sede di prima applicazione della norma sopra indicata.

Il secondo periodo prevede l'incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 2** prevede l'incremento della consistenza del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali



(AGENAS) di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023.

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 3**, riguardante le funzioni trasferite al Ministero dell'interno in materia di gestione dei segretari comunali e provinciali, non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

Il **comma 4** prevede, al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori, l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'Agenzia italiana del farmaco alle misure previste per il personale del Ministero della Salute.

Per la quantificazione degli oneri relativi al personale delle aree sono state considerate le modifiche intervenute sulle misure dell'indennità di amministrazione del personale del Ministero della salute prima ad opera del DPCM 23 dicembre 2021, attuativo dell'art. 143 della legge 160/2019, e poi del CCNL del comparto funzioni centrali relativo al triennio 2019-2021, calcolando il differenziale rispetto alle misure percepite dal personale dell'Agenzia in questione. Si fa presente, inoltre, che con il secondo periodo del comma in esame si tiene conto anche di quanto previsto dall'art. 52, comma 4, del citato CCNL, che ha disposto che una parte dell'indennità di amministrazione confluisca nel differenziale stipendiale.

L'onere complessivo derivante dal presente comma è pari a euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023 (Tab. A), cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Tab. A



AIFA Agenzia italiana del farmaco										
AREA	Fascia	Unità da RF	fino al 31.10.2022		dal 1.11.2022		dal 1.1.2023			
			I.A. di partenza nel VECCHIO sistema	I.A. di partenza nel NUOVO sistema	Differenziale retributivo - patronato	I.A. di arrivo nel NUOVO sistema	Differenziale retributivo - patronato	Oneri unitari (lordo dipendente)	Oneri complessivi	
T E R Z A	F7	2	3.370	2.334	11.132	4.530	11.386	2.440	4.808	
	F6	9	3.370	2.334	9.158	4.530	9.412	2.440	22.041	
	F5	9	3.370	2.334	7.173	4.530	7.427	2.440	22.041	
	F4	9	3.370	2.334	5.376	4.530	5.630	2.440	22.041	
	F3	33	3.112	2.334	2.632	4.530	2.809	2.366	78.079	
	F2	36	2.773	2.334	1.024	4.530	1.024	2.195	79.021	
	F1	98	2.773	2.334	219	4.530	219	2.195	215.114	
S E C O N D A	F6	14	2.483	1.721	5.670	3.353	5.834	1.796	25.144	
	F5	17	2.483	1.721	5.013	3.353	5.177	1.796	30.532	
	F4	13	2.483	1.721	4.145	3.353	4.309	1.796	23.348	
	F3	32	2.483	1.721	2.826	3.353	2.990	1.796	57.472	
	F2	60	2.246	1.721	1.320	3.353	1.364	1.676	100.560	
	F1	1	2.046	1.721	362	3.353	362	1.632	1.692	
	P R I M A	F3	4	1.834	1.515	1.456	3.040	1.456	1.525	6.300
F2		3	1.834	1.515	776	3.040	776	1.525	4.575	
F1		2	1.834	1.515	360	3.040	360	1.525	3.050	
Totale		342							Totale comprensivo oneri a carico amministrazione	962.640

Il comma 4-bis estende a tutto il personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale il regime transitorio previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che esclude la ripetibilità degli emolumenti pagati in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali, successivamente dichiarati non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020, al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza. La norma esclude i casi di dolo o colpa grave. La disposizione sana una sperequazione suscettibile di generare contenzioso e, tenuto anche conto del fatto che l'erogazione degli emolumenti in oggetto ha prodotto già i suoi effetti, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dunque reca un contenuto meramente procedurale.

Il **comma 5** modifica il comma 309 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, le cui previsioni sono altrimenti non attuabili. Infatti, il comma 309 allo stato attuale stanziava 8,5 milioni per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM, prevedendo che i fondi siano assegnati dalle istituzioni al personale previa ripartizione nell'ambito di quella relativa al fondo per il funzionamento di tali istituzioni. Tale *iter* prevede quindi che i fondi siano trasferiti alle istituzioni, il che impedisce l'erogazione degli stessi al personale, visto che il personale AFAM riceve il trattamento economico a valere sullo stato di previsione del MUR e non sui bilanci delle istituzioni.



La modifica contenuta nella norma esclude il riparto dei fondi nonché il criterio di assegnazione degli stessi relativo alla partecipazione del personale ad appositi progetti, demandando la definizione dei criteri di assegnazione alla contrattazione collettiva. Considerata l'attuale fase di trattativa relativa al rinnovo del CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca", la norma rinvia alla "contrattazione collettiva" e non più alla "contrattazione collettiva integrativa", al fine di consentire l'utilizzo delle risorse stanziato nell'ambito del CCNL.

Le modalità di impiego di tali risorse dipenderanno dalle scelte assunte in sede di contrattazione collettiva nazionale (alla quale già la norma vigente rimanda ai fini della definizione dei criteri necessari per l'assegnazione delle risorse). La disposizione in esame, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5-bis modifica l'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, estende anche alle istituzioni AFAM la figura del docente delegato della disabilità, già previsto dalla normativa vigente nell'ambito del sistema universitario e ne dettaglia le funzioni e le attività, includendo anche il potenziamento dei servizi di supporto al benessere psicologico. L'individuazione del suddetto delegato avviene attraverso l'attribuzione di una delega ad hoc al personale già in servizio, senza dover ricorrere, in alcun modo, allo svolgimento di procedure concorsuali per la selezione di personale a ciò dedicato. L'incarico verrà eseguito senza indennità o compensi aggiuntivi per le Università e per le Istituzioni AFAM con le medesime modalità con cui viene assegnato attualmente.

La disposizione in esame non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come espressamente specificato nella norma de qua, il predetto incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime.

La misura prevista dal **comma 6** (personale non dirigente) è quantificata in euro 1.400.285 annui comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione (Tabella 1) destinati a incrementare i pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sul bilancio dello Stato.

Tale importo consiste nella differenza tra la somma di euro 3.055.275,00, quantificata nell'anno 2009 per finanziare il passaggio dell'orario ordinario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali del personale in servizio a tale data, e le risorse annualmente riassegnate al Fondo unico della Presidenza fino all'anno 2021, ultimo Fondo certificato, a seguito della cessazione del personale e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni.



Tabella 1. Quantificazione importi relativi al finanziamento del trattamento economico fondamentale

a seguito del passaggio dell'orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali

Anno	Importi al netto delle quote relative al personale cessato, certificati nell'ambito del Fondo unico di Presidenza
2009	3.055.275,00
2010	2.738.052,00
2011	2.664.540,00
2012	2.548.309,00
2013	2.423.219,00
2014	2.341.805,00
2015	2.219.119,00
2016	2.129.151,00
2017	2.073.022,00
2018	1.908.929,00
2019	1.893.222,00
2020	1.645.170,00
2021	1.400.285,00

Si evidenzia che la disposizione non comporta ulteriori incrementi del trattamento economico tabellare del personale non dirigenziale della Presidenza, oltre quanto già introdotto con il citato CCNL 2006/2009.

Per effetto della suddetta previsione l'importo dello stanziamento, non essendo più decurtato dal Fondo, resterà a disposizione della contrattazione integrativa e sarà contabilizzato nell'ambito delle



risorse non soggette ai limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Gli effetti derivanti dal comma in esame non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'art. 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 il cui onere è quantificato, a decorrere dal 2023, in euro 462.197 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del presente comma sono pari ad euro 1.862.482 annui.

Il **comma 7** (personale dirigente) dispone l'incremento degli stanziamenti del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale non generale – in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 - per l'anno 2023 in misura pari a 4 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2024 in misura pari a 2 milioni di euro, allo scopo di rispondere alle esigenze volte ad incentivare coloro che contribuiscono attivamente a garantire lo svolgimento dei servizi istituzionali.

Gli effetti derivanti dal comma in esame non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'art. 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 il cui onere, riferito al solo anno 2023, è quantificato in euro 267.943 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Gli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del presente comma sono pari ad euro 4.267.943 annui, per l'anno 2023 ed euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 8 reca la copertura finanziaria dei commi 6 e 7, pari a euro 6.130.425 (rideterminata seppur in misura irrisoria in sede di conversione da 6.130.495 a 6.130.425) per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 20, (Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

Il **comma 1** consente l'immediata operatività degli uffici di cui all'articolo 6, comma 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, , nonché quelli



riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, prevedendo che gli incarichi dirigenziali ivi previsti possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti con le predette disposizioni.

Dal punto di vista finanziario la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica.

La disposizione di cui al **comma 2** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che l'incremento ivi previsto è già finanziariamente coperto dalle norme in essa richiamate.

Commi da 2-bis a 2 sexies: Le disposizioni, apportando modificazioni al D.Lgs. n. 300/1999 prevedendo le necessarie disposizioni organizzative, istituisce il Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

La quantificazione degli oneri di spesa è stata determinata in considerazione del trasferimento di competenze e processi lavorativi, oggi attribuiti al Dipartimento delle finanze (DF).

In particolare, dal DF sono trasferite le attività svolte dalla Direzione della giustizia tributaria, incluse le nuove competenze previste dalla legge di riforma n. 130/2022, in materia di gestione giuridica ed economica della magistratura tributaria, e dagli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti sul territorio nazionale.

Il Dipartimento della giustizia tributaria, nella sua fase di iniziale funzionamento, è così composto:

- *n. 1 Direttore generale;*
- *n. 3 Dirigenti generali;*
- *n. 18 Dirigenti di II fascia presso gli uffici centrali;*
- *n. 35 Dirigenti di II fascia presso le Corti di giustizia tributaria.*
- *n. 120 unità di personale non dirigenziale presso gli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità di area funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità di area operatori;*
- *n. 2.204 unità di personale non dirigenziale presso gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, come individuati nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015.*



Tuttavia, il contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato al nuovo Dipartimento tiene conto anche delle attuali 2 unità dirigenziali di seconda fascia e 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Il funzionamento del Dipartimento richiede un assetto organizzativo che, rispetto a quello attuale della Direzione della giustizia tributaria e degli uffici territoriali delle Corti di giustizia tributaria, comporta un incremento di spesa annuale a regime, a decorrere dall'anno 2024, riferibile ai seguenti costi individuati nella successiva tabella:

<i>Unità dirigenziali aggiuntive di prima e di seconda fascia</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>Maggiore onere totale</i>
<i>n. 1 Direttore Generale</i>	<i>331.510,48</i>	<i>331.510,48</i>
<i>n. 2 Dirigenti generali</i>	<i>263.235,72</i>	<i>526.471,44</i>
<i>n. 9 Dirigenti di II fascia per gli Uffici centrali</i>	<i>169.804,35</i>	<i>1.528.239,15</i>
<i>Totale maggiori oneri</i>		<i>2.386.221,07</i>

Con riguardo all'anno 2023, tenuto conto che in fase di prima attuazione il Dipartimento della giustizia tributaria si avvarrà degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale presenti nella Direzione della giustizia tributaria e negli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, il maggior onere di spesa da sostenere è quello relativo agli emolumenti del nuovo Direttore Generale, prevedibilmente a decorrere dal mese di luglio 2023, stimabile in 165.756 euro.

La disposizione di cui al **comma 3** ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-bis apporta una mera sostituzione di competenza nell'emanazione di alcuni provvedimenti riguardanti i giochi, e in particolare sostituisce al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze un provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, alla gestione della rete telematica concernente il monitoraggio e il contrasto al gioco d'azzardo, al processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi da gioco e al rilascio del nulla osta all'utilizzo e alle regole tecniche di produzione degli apparecchi citati, anche al fine della conservazione e della trasmissione dei dati.

Le modifiche hanno natura meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica cui si provvede ai sensi del comma



I commi 3-ter e 3-quater determinano una maggiore spesa di 2,3 milioni di euro cui si provvede ai sensi del comma 3-decies.

Il comma 3-quinquies, nel modificare l'art. 2, comma 2-bis del d.lgs 101/2013, è finalizzata a prevedere espressamente l'inclusione degli Ordini professionali nell'universo di riferimento della rilevazione denominata "Conto annale" prevista dall'articolo 60, comma 2 del d.lgs 165/2001. I dati oggetto della predetta rilevazione, che ha un carattere censuario ed è svolta annualmente, sono necessari per la certificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e per la quantificazione dei relativi oneri diretti ed indiretti. Si evidenzia che gli Ordini professionali, configurandosi quali enti pubblici non economici, rientrano tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e insieme ai Collegi professionali e relative Federazioni, Consigli e Collegi nazionali sono stati ricompresi in uno dei quattro comparti di contrattazione (comparto Funzioni centrali), sia con riferimento al triennio 2016-2018, sia al triennio 2019-2021 (articolo 3, comma 1, sezione III dei CCNQ). Conseguentemente, il relativo personale, al pari del restante personale pubblico contrattualizzato, è assoggettato alla contrattazione collettiva nazionale articolata nei comparti di contrattazione di cui all'articolo 40, comma 2. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-sexies disciplina le scritture contabili necessarie all'applicazione dell'articolo 49, comma 7, CCNL funzioni centrali - triennio 2019/2021 -, mediante il ricorso a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previa verifica da parte dell'Amministrazione del soddisfacimento delle esigenze complessive di prestazioni di lavoro straordinario. La disposizione, di carattere procedurale, non determina pertanto nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da 3-septies a 3-nonies autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, a tempo indeterminato fino a 20 unità di personale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica ex F3, mediante una procedura concorsuale per titoli ed esame orale

Per la quantificazione degli oneri assunzionali, cui si provvede ai sensi del comma 3-decies, è stata valorizzata la seguente retribuzione pro capite (decorrenza assunzioni: 1° gennaio 2024 considerati i necessari tempi tecnici di espletamento del concorso pubblico):



	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale e lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2024)
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	5.097,64	30.685,33	11.777,03	42.462,36	8.473,82	50.936,18	20	1.018.723,60

Nella tabella sottoriportata sono quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).

	Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dal 2024	Oneri complessivo 2023	Oneri complessivo a regime dal 2024
Spese concorso e funzionamento	300.000,00	50.936,18	10.187,24	350.936,18	10.187,24

Oneri complessivi anno 2023	350.936,18
Oneri complessivi a regime dal 2024	1.028.910,84

Il comma 3-decies prevede che ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a euro 2.650.937 per l'anno 2023 ed euro 3.328.912 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo Ministero dell'economia. Il comma 3-undecies prevede la possibilità di procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al conferimento di cariche negli organi sociali dalle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato, al personale collocato in quiescenza. la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che è espressamente previsto che sono esclusi dalla deroga coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi dell'artt. 14 e 14.1 del DL 4/2019.



Articolo 21, (Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo)

La disposizione al **comma 1** del presente articolo modifica il termine definito dall'articolo 21 del DL 4/2019 entro il quale i lavoratori interessati possono esercitare l'opzione di esclusione dal meccanismo del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995, , fissando la data al del 31 dicembre 2023 ovvero entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.

La relazione tecnica all'articolo 21 del decreto-legge n. 4 del 2019 aveva stimato una platea iniziale, nell'ipotesi di massimo impatto, desunta dagli archivi dell'Inps, pari a 4.850 soggetti, mentre l'ipotesi del numero annuo di dipendenti che supera il massimale contributivo (nuovi ingressi) era pari a 700. A seguito della platea individuata, nel decennio di valutazione venivano quantificati risparmi complessivi per la finanza pubblica derivanti dal saldo fra le maggiori entrate e i maggiori oneri prodotti dalla norma. Tale effetto è dovuto al fatto che la disposizione è rivolta a soggetti prevalentemente giovani e lontani dal pensionamento, nel periodo di proiezione decennale, con effetti positivi nel senso di maggiori entrate contributive, successivamente tali maggiori contribuzioni si tradurranno nel conseguente maggior onere pensionistico, rilevabile nel periodo di osservazione solo nei casi di morte e invalidità, nel momento in cui tali soggetti andranno in pensione. Tuttavia, per il datore di lavoro pubblico la previsione comporta un onere contributivo verso l'Inps e in generale minori entrate fiscali dovute alla deducibilità dal reddito imponibile della quota versata dal lavoratore. L'Inps non dispone delle domande di esclusione dal massimale contributivo in quanto queste sono effettuate da parte dei lavoratori direttamente al proprio datore di lavoro; tuttavia, l'istituto dispone delle richieste di variazioni del flusso UNIEMENS della causale di regolarizzazione contributiva e pagamento delle contribuzioni per la quota eccedente il massimale precedentemente non assoggettata. La rilevazione di queste variazioni, dall'entrata in vigore della norma fino al 31/12/2022, ha evidenziato circa 2.000 soggetti per i quali opera la contribuzione maggiorata.

La modifica dei termini per l'opzione farebbe aumentare il numero di soggetti interessati e, restando ferme le considerazioni utilizzate nella relazione tecnica dell'articolo 21 del decreto-legge 4/2019, si dovrebbero valutare effetti positivi per la finanza pubblica che per ragioni di prudenza si preferisce non ascrivere.

Il **comma 2** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 del regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di sanzioni ed interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis e comma 10-ter dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione consente di allineare temporalmente il regime di temporanea



deroga alle disposizioni su sanzioni ed interessi con quella della sospensione dei termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fissata, a normativa vigente al 31 dicembre 2023.

La disposizione non determina oneri in quanto l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 prevede che non si dia luogo al rimborso di quanto già versato. Pertanto, nessun rimborso può essere richiesto per le regolarizzazioni già effettuate successivamente al previgente termine del 31 dicembre 2022 con il pagamento di sanzioni ed interessi. Si prevede, inoltre, che siano fatti salvi gli effetti economici dei provvedimenti amministrativi adottati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 116, commi 8 e 9 della legge 388/2000, dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 22, (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

comma 1. Per le finalità perseguite dalla disposizione, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera un contingente di personale pari a 10 funzionari equiparati alla categoria A1 del CCNL della PCM collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è riportata nel prospetto seguente e tiene conto dell'amministrazione di provenienza del personale interessato (8 unità provenienti da Ministeri; 2 unità provenienti da altre PPAA).

PCM Dipartimento dello Sport	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità art. 15 CCNL) al "Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	Totale accessorio con incremento medio contrattuale CCNL 2019-2021 * (3,78% cat. A.)	N. UNITA' IN COMANDO, FUORI RUOLO ETC provenienti da Ministeri	ONERE A REGIME DAL 2024	ONERE 2023 (rateo 8/12)										
A1	22.161,72	22.999,43	8	183.995,46	122.663,64										

PCM Dipartimento dello Sport	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13° mens.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità art. 15 CCNL) a.l. "Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione unitaria lordo stato	Totale retribuzione unitaria con incremento medio contrattuale CCNL 2019-2021 * (3,78% c. cat. A.)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	Totale retribuzione lordo Stato con incremento medio contrattuale e IVC 2022-2024	N. UNITA' provenienti da enti diversi da Ministeri	ONERE A REGIME DAL 2024	ONERE 2023 (rateo 8/12)
A1	29.538,98	2.463,58	7.682,04	39.682,60	15.230,18	54.912,78	22.161,72	77.074,50	79.987,92	221,45	80.209,37	2	160.418,74	106.945,83

Di seguito è illustrato il prospetto riepilogativo degli oneri complessivi del suddetto personale:

TOTALE anno 2023 spesa personale	229.609,47
TOTALE a regime dal 2024 spesa personale	344.414,20

Alla relativa spesa massima, pari ad euro **229.609** per l'anno 2023 e ad euro **344.414** a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.



Il **comma 2** rafforza la *governance* della Società Sport e Salute S.p.A., incrementando da tre a cinque il numero di componenti del consiglio di amministrazione, prevedendo un coinvolgimento nel consiglio di amministrazione anche di un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché separando a regime le funzioni di presidente e di amministratore delegato e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** autorizza la società Sport e Salute S.p.A. a fornire il supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate all'attuazione degli investimenti pubblici in tema di sport, anche con riferimento alle infrastrutture sportive, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5 ridefinisce** l'organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. La disposizione determina l'incremento della dotazione organica del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di una unità dirigenziale di livello non generale e, di conseguenza, comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica per la cui quantificazione si rinvia alla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera a).

I **commi 6 e 7** prevedono l'istituzione presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri di una segreteria tecnico-amministrativa, composta da:

- due dirigenti, di cui uno di livello generale, e, di conseguenza, comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica per la cui quantificazione si rinvia alla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera a);
- 15 funzionari equiparati alla categoria A1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La quantificazione degli oneri derivanti dall'avvalimento delle suddette 15 unità è riportata nel prospetto seguente e tiene conto dell'amministrazione di provenienza del personale interessato (10 unità provenienti da Ministeri; 5 unità provenienti da altre PPAA).



PCM Dipartimento Casa Italia	Retribuzioni accessori e FUP (Flessibilità - art. 15 C.C.N.I.) a.L. - Ind. Spec. Org. (art. 18 C.C.N.I.) a.L. comprensivo degli oneri	Totale accessorio con incremento medio contrattuale CCNL 2019-2021 * (3,78% cat. A)	N. UNITA' IN COMANDO, FUORI RUOLO ETC provenienti da Ministeri	ONERE A REGIME DAL 2024	ONERE 2023 (rateo 812)										
A1	22.161,72	22.999,43	0	220.994,33	153.329,55										

PCM Dipartimento Casa Italia	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13* mens.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato su lario annuo	Retribuzioni accessori e FUP (Flessibilità - art. 15 C.C.N.I.) a.L. - Ind. Spec. Org. (art. 18 C.C.N.I.) a.L. comprensivo degli oneri	Totale retribuzioni e unitaria lordo stato	Totale retribuzione unitaria con incremento medio contrattuale CCNL 2019-2021 * (3,78% cat. A.)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	Totale retribuzione lordo Stato con incremento medio contrattuale e IVC 2022-2024	N. UNITA' provenienti da enti diversi da ministeri	ONERE A REGIME DAL 2024	ONERE 2023 (rateo 812)
A1	29.538,98	2.461,35	7.682,04	39.682,60	1.5230,18	34.912,78	22.161,72	77.074,50	79.987,92	221,45	80.209,37	5	401.046,85	267.364,57

Di seguito è illustrato il prospetto riepilogativo degli oneri complessivi del suddetto personale:

TOTALE anno 2023 spesa personale	420.694,12
TOTALE a regime dal 2024 spesa personale	631.041,18

Alla spesa massima autorizzata al comma 7 di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 7-bis prevede che, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 7-ter stabilisce che, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono istituiti un ulteriore ufficio di livello dirigenziale generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, viene precisato, anche in considerazione delle peculiarità delle attività svolte dai predetti Uffici e in sede di prima applicazione (in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026), che il



conferimento dei relativi incarichi dirigenziali possa avvenire in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5 – bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, si prevede un'autorizzazione di spesa pari a euro 253.572 per l'anno 2023 ed a euro 608.572 a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7 -septies.

In base alle previsioni di cui all'art. 18, comma 3, del d.P.C.M. 1° ottobre 2012, il Dipartimento per le politiche europee si articola in non più di tre Uffici e in non più di otto servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.

Con specifico riguardo alla quantificazione degli oneri discendenti dalla predetta disposizione, si è provveduto ad utilizzare i medesimi parametri impiegati per la quantificazione degli oneri economici di cui al comma 7 dell'art. 22 del presente decreto - legge, assumendo, in via prudenziale, che il conferimento degli incarichi dirigenziali in questione avvenga, tenuto conto anche dei tempi di conversione e di adozione dei decreti previsti dal comma 8 del medesimo art. 22, non prima del 1° agosto 2023.

Nella Tabella, sono riportati i valori considerati:

	Trattamento economico fondamentale (LS)	Trattamento accessorio (LS)	Retribuzione totale Pro capite (LS)	Unità autorizzate	Oneri a regime	Oneri 2023 (rateo 5 mesi)
Dirigente I Fascia	132.133,6	157.656,1	301.144,4	1	301.144,4	125.476,8
Dirigente II fascia	80.413,4	67.400,1	153.714,1	2	307.428,2	128.095,1
Totale					608.572,5	253.571,9

Il comma 7-quater assegna, per le medesime finalità di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Detto contingente è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un



numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che l'onere, pari a euro 422.320 per l'anno 2023 e di euro 1.013.567 a decorrere dall'anno 2024, è stato quantificato assumendo che il contingente di personale non dirigenziale assegnato al Dipartimento per le politiche europee sia costituito da complessive venti unità (di cui tre non appartenenti al comparto Ministeri) equiparate alla categoria A del C.C.N.L. della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità (di cui tre non appartenenti al comparto Ministeri) equiparate alla categoria B. Inoltre, considerando i tempi di conversione del presente decreto – legge, nonché di adozione dei decreti previsti dal comma 8 dell'art. 22, la stima è stata effettuando, assumendo che l'operatività della Struttura di missione cessi non prima del 1° agosto 2023.

Il comma 7-quinquies prevede che, sempre al fine di assicurare la Dipartimento per le politiche europee di poter disporre (al pari della Struttura di missione) di adeguate professionalità, la possibilità di nominare esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che, in base al d.P.C.M. 20 gennaio 2023 prevede per il conferimento degli incarichi agli esperti un limite di spesa annuo pari ad euro 398.100, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione. Attualmente, sono stati conferiti n. 9 incarichi di durata annuale, con un impegno di spesa complessiva pari ad euro 364.925.

Nella Tabella seguente sono riportati l'elenco degli incarichi conferiti, con l'indicazione della relativa decorrenza e dei compensi riconosciuti:

Estremi provvedimento	Decorrenza incarico	Scadenza incarico	Compenso annuo lordo riconosciuto
D.M. 1° marzo 2023	1° marzo 2023	1° marzo 2024	euro 30.000,00
D.M. 1° marzo 2023	1° marzo 2023	1° marzo 2024	euro 40.000,00



D.M. 1° marzo2023	1° marzo 2023	1° marzo 2024	euro 50.000,00
D.M. 20 marzo2023	20 marzo 2023	20 marzo 2024	euro 30.000,00
D.M. 30 marzo2023	30 marzo 2023	30 marzo 2024	euro 30.000,00
D.M. 4 aprile2023	4 aprile 2023	4 aprile 2024	euro 25.000,00
D.M. 4 aprile2023	4 aprile 2023	4 aprile 2024	euro 25.000,00
D.M. 4 aprile2023	4 aprile 2023	4 aprile 2024	euro 25.000,00
D.M. 4 aprile2023	4 aprile 2023	4 aprile 2024	euro 20.000,00

Il comma 7 – sexies stabilisce che, in sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale assegnato alla detta Struttura, alla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, si intende assegnato ai nuovi Uffici istituiti presso il Dipartimento per le politiche europee ai sensi del comma 7 – ter, nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater salvo revoca della richiesta di comando, di fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti da comunicarsi alle amministrazioni di provenienza da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla predetta data. Relativamente agli incarichi di esperti già conferiti presso la predetta Struttura di missione, alla data stabilita con il decreto di cui al comma 8, si prevede che gli stessi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

Trattasi di disposizione di contenuto ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7-septies prevede che, agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi euro 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

- a) *per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;*
- b) *a decorrere dall'anno 2024, quanto ad euro 1.332.683 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e quanto a*



820.257 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Di seguito, si riporta il dettaglio delle somme assegnate alla Struttura di missione a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri:

GOVERNO MELONI
STRUTTURA DI MISSIONE PROCEDURE D'INFRAZIONE
a decorrere dal 22 gennaio 2023

COORDINATORE	Unità	Compensazione onnicomprensiva			Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo
scelta tra esperti giuridici, anche appartenenti ad Amministrazioni diverse da quelle del comparto dei Ministri, tra professori ordinari di Diritto dell'Unione europea ovari tra estranei alla Pubblica Amministrazione.	1			75.000,00	75.000,00	24.525,00	99.525,00	99.525,00

DIRIGENTE ASSEGNATI ALLA STRUTTURA	Unità	Stipendio e vacanze contrattuali	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione posizione variabile	Retribuzione di risultato (1)	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo
scelta tra i dirigenti: dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6 del decreto legislativo 165/2001	1	45.803,82	12.849,81	32.116,65	20.000,00	110.770,28	41.377,83	152.147,91	152.147,91

(2) La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia della Presidenza

CONTINGENTE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE

21 unità, di cui

- 11 unità di personale non dirigenziale, appartenenti alla categoria A della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri. Non più di 1 unità può essere scelta tra dipendenti di amministrazioni diverse da quelle del Comparto ministeri

- 10 unità di personale non dirigenziale, appartenenti alla categoria B della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri. Non più di 3 unità possono essere scelte tra dipendenti di amministrazioni diverse da quelle del Comparto ministeri

	Unità	Stipendio e vacanze contrattuali	Indennità di presidenza	13 ^a mensilità	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amministrazione	Costo unitario con oneri	Costo complessivo
Cat. A - pos.ec.F1 (ex C1)	1	29.893,45	7.582,04	2.491,12	40.066,62	15.377,57	55.444,19	55.444,19
Cat. B - pos.ec.F5 (ex B3)	3	26.772,12	6.717,24	2.231,01	35.720,37	13.709,48	49.429,85	148.289,54

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

	Unità	Aliquota oneri lordi straordinari	Ore straordinario annue (10 ore mensili)	Costo straordinario a.l. dipendente compresi oneri	F.U.P. (Flessibilità - art. 18 CCNI) e L. Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNI) a.l. complessivo degli oneri (2)	Costo unitario con oneri	Costo complessivo
Cat. A - pos.ec.F1 (ex C1)	11	18,62	120	2.965,05		20.000,00	22.965,05
Cat. B - pos.ec.F5 (ex B3)	10	16,68	120	2.656,12		20.000,00	22.656,12

(2) La retribuzione erogabile a titolo di F.U.P. rappresenta una somma basata sui valori derivanti dal CCNI attualmente vigente e in fase di rinnovo. L'importo effettivo sarà determinato solo a seguito della sottoscrizione del CCNI 2016_2019 e sarà comunque soggetto a revisione a seguito della quantificazione a consuntivo del predetto Fondo Unico di Presidenza (F.U.P.)

ESPERTI AI SENSI DELL'ART. 9, C. 2 DEL D.L.GS. 303/99 (3)	Unità	Compensazione complessiva annua lorda		oneri a carico dell'Amministrazione	Costo complessivo
ESPERTI		300.000,00		98.100,00	398.100,00

(3) Il decreto stabilisce l'importo massimo pro capite annuo lordo in 50.000,00 euro e l'importo complessivo non superiore a 300.000,00 euro annui lordi, ma non è indicato il numero complessivo degli esperti

Costo annuo presunto complessivo **1.332.683,42**

BOZZA 20/01/2023

La lettera b) modifica, per ragioni di necessario coordinamento normativo, il comma 8 dell'art. 22, prevedendo l'adozione dei conseguenti provvedimenti di riorganizzazione interna non solo dei Dipartimenti per lo sport, le politiche della famiglia e Casa Italia, ma anche del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Trattasi di disposizione di contenuto ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Infine, si provvede alla sostituzione delle Tabelle A e B di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto – legge, al fine di aggiornare l'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'autorizzazione all'assunzione di personale dirigenziale (di livello generale e non generale) ivi prevista al contenuto del comma 7 – ter della presente disposizione. Dal punto di vista finanziario si tratta di una disposizione di contenuto ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La misura prevista dal **comma 9** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si procede entro le disponibilità sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, facendo confluire, nell'ambito del Fondo unico della Presidenza, qualora presenti, quote relative a eventuali risorse derivanti dai risparmi di gestione conseguiti per talune voci di spesa per il personale nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il comma 9-bis contiene disposizioni finalizzate ad aggiornare la composizione del Nucleo per le politiche di coesione istituito dall'articolo 50, comma 9, del decreto – legge n. 13 del 2023 presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 11 del citato articolo 50 prevede che:

- il Nucleo è costituito da un numero massimo di quaranta componenti, scelti, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico;

- l'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta;

- nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo, è ammesso il conferimento di incarichi non esclusivi soltanto in favore di dipendenti pubblici e nel numero massimo di dieci.

La disposizione interviene sull'attuale disciplina relativa al conferimento degli incarichi non esclusivi, prevedendone la conferibilità in favore di esperti estranei alla pubblica amministrazione, rafforzando in tal modo la capacità amministrativa del Nucleo in termini di analisi e valutazione delle politiche e di gestione dei programmi, nonché di verifiche sull'attuazione.



Dal punto di vista finanziario, la disposizione, intervenendo esclusivamente sulle modalità di composizione del Nucleo per le politiche di coesione, senza modificare né il numero dei suoi componenti, né l'entità dei compensi riconoscibili, ha un contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23, (Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché costituzione della società Acque del Sud Spa)

Il **comma 1**, alle **lettere a), b), c) e d)** ha natura ordinamentale e non comporta maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la lettera a), oltre a modificare la denominazione degli ambiti di competenze delle Unità, specifica che il Servizio fitosanitario centrale (SFC) dispone di addetti non solo nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ma anche del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ente vigilato dal MASAF, all'interno del quale sono presenti profili professionali di agenti e ispettori fitosanitari. Le lettere b) e c) includono rispettivamente tra gli ispettori e gli agenti fitosanitari, oltre ai dipendenti Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche i dipendenti del CREA.

Dalle modifiche introdotte dalle lettere a), b) e c) non discendono nuovi o maggiori oneri atteso che si fa sempre riferimento al contingente di personale del SFC previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19.

La lettera d), in conseguenza delle modifiche introdotte alla lettera a), modifica, nell'ambito dell'allegato I, paragrafo "Dotazione minima personale del SFC" al predetto d.lgs. 19 del 2021, la sezione denominata "Indici".

Il **comma 2** contiene disposizioni relative alla gestione dell'EIPLI, Ente Pubblico non economico fondato nel 1947, attualmente garantisce l'approvvigionamento idrico potabile, irriguo e industriale nelle regioni Puglia, Basilicata, parte della Campania (Irpinia) e parte della Calabria (Cosentino).

Esso è, dunque, preposto all'assolvimento di un *munus publicum* specifico e di importanza strategica per l'economia nazionale, in uno con le attività di liquidazione allo stesso demandate, in ragione della presenza in servizio del proprio personale dipendente a tempo indeterminato ma soprattutto di quello a tempo determinato.



Invero l'Ente, anche se formalmente soppresso e posto in liquidazione ai sensi del D.L. n. 201/2011 (art. 21, commi 10 e 11), ha comunque continuato senza soluzione di continuità la propria funzione di approvvigionamento idrico, e ha dovuto negli anni - in particolare nel periodo dal 2016 al 2019 -, al fine di garantire il corretto espletamento della propria funzione pubblica, far ricorso, mediante indizione di procedure ad evidenza pubblica e di pubblici concorsi, all'assunzione di professionisti, impiegati ed operai con contratto a tempo determinato, di modo da far fronte al naturale depauperamento delle risorse umane, a causa dei collocamenti in quiescenza intervenuti nel corso degli anni.

Tutti i predetti contratti a tempo determinato, stipulati ad esito delle predette procedure ad evidenza pubblica, a far data dal 2016 e sino al 2019, esaurita la loro naturale scadenza di legge prevista (ovvero 3 anni) sono stati poi ripetutamente rinnovati, attraverso specifici interventi normativi "ad hoc" previsti in ragione del particolare status giuridico dell'EIPLI (si veda l'ultimo operato con Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 845 c.1 lett. a)- GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021).

Ne consegue che l'attuale dotazione organica dell'EIPLI si fonda sull'apporto dei Professionisti (di cui n. 5 Ingegneri, n. 1 Architetto, n. 2 Avvocati, tutti inquadrati con contratto EPNE – Professionisti, e di n.1 Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti con contratto ex art. 7 c.6. T.U. 165/2001), degli Impiegati (n. 6 unità, assegnate ai vari uffici, inquadrare con contratto EPNE Aree B-C) e degli Operai (n. 23 unità, assegnati alle Dighe, Impianti, Traverse e Centri di Telecontrollo, inquadrati con contratto EPNE Aree A) i cui contratti andranno a scadere in un periodo ricompreso tra il mese di settembre 2023 e quello di dicembre 2023.

Tutte le complessive n. 38 unità assunte mediante concorso pubblico, risultano alla stregua di quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 (Legge Madia) s.m.i., stante tutte le proroghe contrattuali effettuate dopo i 3 anni di contratto, in forza di specifiche disposizioni di legge ad hoc, aver già maturato i requisiti richiesti dalla predetta Legge al fine della loro stabilizzazione.

In tale scenario l'apporto dei lavoratori a tempo determinato risulta assolutamente necessario ed imprescindibile per la corretta gestione dell'Ente, al fine di preservare le risorse strumentali in concessione (Dighe, Invasi e grandi adduttori) in vista del transito nella costituenda nuova società prevista dal richiamato comma 11, dell'art. 21, D.L. n. 201/2011.

La procedura di stabilizzazione delle n. 38 unità sopra individuate prevede che le stesse conserveranno l'inquadramento giuridico ed economico attuale, continuando a svolgere le medesime mansioni.

I costi del personale a tempo determinato (retribuzioni e oneri previdenziali ed erariali), risultano già impegnati nel bilancio finanziario dell'esercizio 2023 dell'Ente per coloro con scadenza contrattuale al 31.12.2023.



Quanto agli altri 11 dipendenti, sul totale dei 38 previsti, la cui scadenza contrattuale si verificherà prima del 31/12/2023, le risorse aggiuntive volte a coprire, fino al 31/12/2023, gli oneri derivanti dalla retribuzione e gli oneri previdenziali ed erariali sono stimate in 150.000 euro. Gli oneri derivanti dalle suddette stabilizzazioni a decorrere dall'anno 2024 per le 38 unità ammontano complessivamente a 1.167.196 euro (di cui 449.261 per 9 professionisti; 88.103 per 3 unità B1; 103.070 per 3 unità C1 e 526.761 per 23 unità A1).

Ai relativi oneri, pari a euro 150.000 per l'anno 2023 e a euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 2-bis sostituisce il comma 11, dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituendo, dal 1° gennaio 2024 la società per azioni denominata "Acque del Sud Spa", il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro e le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che può trasferirle nel limite del cinque per cento a soggetti pubblici, nei limiti del trenta per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. A decorrere dalla data di costituzione alla stessa sono trasferite le funzioni del soppresso Ente (EIPLI) con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste su proposta del commissario liquidatore di EIPLI è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Fino all'adozione delle misure previste dalla presente disposizione, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.

Il comma 2-quater precisa che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023 si provvede: a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture



e dei trasporti; b) quanto a 1,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il comma 2-ter prevede che per la società acque del Sud Spa la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sostituisce tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-bis nell'ottica di implementare gli standard di efficienza dell'azione amministrativa, in primis, riduce a tre il numero dei componenti dei consigli di amministrazioni dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Inoltre, prevede:

- che gli organi di tali enti, a esclusione di quelli preposti a funzioni di controllo (collegio dei revisori e/o sindacale), decadano;*
- che, al fine di assicurare la continuità amministrativa, sia nominato un commissario straordinario per ciascun ente;*
- che i commissari elaborino un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e rilancio dell'ente, all'uopo predisponendo le opportune modifiche dello statuto;*
- che i relativi statuti siano adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;*
- che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, siano ricostituiti i nuovi organi, compresi quelli di controllo.*

Sotto il profilo finanziario si precisa che gli oneri legati alla gestione commissariale sono integralmente compensati dalle economie derivanti dalla decadenza degli organi suddetti.

Articolo 23-bis, (Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale)

La disposizione interviene sull'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sostituendo la lettera b).

In particolare, si prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, sia competente al rilascio di tutte le certificazioni e licenze di esportazione, importazione e riesportazione, in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione di cui alla Convenzione di Washington CITES, così come recepita dal regolamento (CE) n. 338/97 del



Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni. In questo modo si rende la normativa nazionale più coerente e armonica sia al suo interno che con la normativa eurounitaria.

Si prevede, inoltre, che le certificazioni de quo vengano rilasciate dopo aver acquisito, nel caso in cui sia previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, la quale deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

A tal riguardo si rappresenta che mediamente ogni anno vengono rilasciate dall'ufficio preposto del MAECI circa 7000 licenze di importazione e esportazione e circa 80/100 mila certificati di riesportazione e c.d. comunitari che vengono rilasciati da parte dei 35 Nuclei e distaccamenti CC CITES distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Tenuto conto che l'incidenza sul carico di lavoro complessivo svolto dai 35 Nuclei e distaccamenti CC CITES può essere stimata in un range compreso tra il 5 e l'8 %, ne consegue che l'attribuzione di questa marginale funzione può essere senz'altro svolta con le risorse esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione rappresentando, al contrario, un sicuro elemento di semplificazione dell'azione amministrativa, da cui potrebbero generarsi delle possibili economie, di cui prudenzialmente in questa sede non se ne determina l'importo.

Le attività delle unità specializzate dell'Arma dei carabinieri deputate allo svolgimento delle attività CITES sono finanziate con le risorse di cui al capitolo di bilancio 2882 PG. 15.

Con riferimento al comma 2, che dispone il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in capo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esso rappresenta una conseguenza dovuta e necessaria per l'attuazione della disposizione di cui comma 1 e, pertanto, non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Capo II - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e società a partecipazione pubblica

Articolo 24, (Riorganizzazione di FormezPA)

L'articolo 24 reca modifiche puntuali al D.lgs. n. 6/2010, che disciplina la riorganizzazione di Formez PA. ente con personalità giuridica di diritto privato sottoposto al controllo del Dipartimento della funzione pubblica. Nel dettaglio, nell'ambito delle funzioni inerenti al settore del reclutamento e della formazione – di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 6/2010 – vengono aggiunti i seguenti compiti (**comma 1, lettera a), numero 1.1**):



- fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP);
- elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR

Il **(comma 1, lettera a), numero 1.2)**, dispone che le funzioni inerenti al settore dei servizi e dell'assistenza tecnica e di supporto al PNRR – di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 6/2010 – siano esercitate in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti.

Si rende strutturale la previsione, sinora valida fino al 2022, in base alla quale Formez PA fornisce adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali (comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea) e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile **(comma 1, lettera a), numero 2)**.

Vengono modificati i requisiti professionali richiesti per ricoprire il ruolo di Presidente dell'Associazione, nonché le modalità di designazione dei membri del Consiglio di amministrazione. In particolare, il **comma 1, lettera b), numero 1**, prevede che il Presidente di Formez PA sia scelto tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici. Mentre, il successivo **numero 2**, stabilisce che, nell'ambito degli ulteriori cinque membri del CdA, due, e non più tre, siano designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e uno dal medesimo Ministro, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud.

A seguito di tali modifiche, si dispone la decadenza di tali organi a decorrere dal 23 aprile 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge), e l'attribuzione della funzione di Commissario straordinario al Capo del Dipartimento della funzione pubblica, fino all'insediamento dei nuovi organi **(comma 2) che svolge la predetta funzione di nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le funzioni attribuite alla Associazione Formez PA sono principalmente diverse e non ulteriori rispetto a quelle già esercitate e sono assicurate dalle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si tratta, inoltre, di funzioni che vengono svolte sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che partecipa nell'Associazione in quota maggioritaria.



Articolo 25, (Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.)

La disposizione, per l'attuazione dei commi da 1 a 8 comporta lo stanziamento di sette milioni di euro per il capitale sociale da parte dell'azionista, il Ministero dell'economia e delle finanze. Non ci sono, poi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ENIT-Agenzia nazionale del turismo è già qualificato come ente pubblico economico, con un bilancio autonomo improntato a regole privatistiche.

Si consideri anche che la norma non prevede nuovi compiti a carico di ENIT, che dovrà provvedere, pertanto, ai medesimi compiti attualmente assegnatigli esclusivamente con una struttura societaria diversa e più snella, con relativa contrazione di costi e oneri gestionali.

L'ENIT, beneficiando del *surplus* di flessibilità e semplificazione operativa conseguente all'assunzione della veste societaria, continuerà ad occuparsi di promozione turistica e assumerà la veste di società *in house* al fine di agevolare l'urgente realizzazione degli obiettivi previsti per il Ministero del turismo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (con particolare riferimento alle operazioni di sviluppo e acquisto dei contenuti e dei servizi necessari per la creazione e l'operatività dell'Hub del Turismo Digitale di cui all'intervento del PNRR M1.C3.I.4.1., destinato ad accrescere la promozione digitale dell'eco-sistema turistico italiano).

Il capitale sociale, come parte ideale del patrimonio netto associata alla costituenda società, viene inizialmente determinato, a rettifica della precedente indicazione, in misura pari a sette milioni, ferma restando la possibilità ammessa dall'art. 9, comma 2, che regioni e province autonome possano apportare risorse al capitale della società a sostegno della realizzazione del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 117 della Costituzione, alla luce dell'attrazione della materia in esame nell'alveo delle competenze residuali in capo alle Regioni e alle Province Autonome.

La quantificazione tiene conto della natura ambivalente del capitale sociale. Internalizzando una visione garantista, il capitale sociale, come mero appostamento contabile, intende tutelare, sul piano nominale, le pretese dei creditori sociali, dando conto della sussistenza di un valore attivo di riferimento e di una consistenza di beni reali nel patrimonio sociale per un valore minimo almeno corrispondente in grado di soddisfare i creditori e le obbligazioni in via residuale. La misura tiene conto dell'esposizione debitoria al 31 dicembre 2021 originatasi di riflesso allo spettro di attività ricadenti nella gestione caratteristica in capo all'ENIT, fermo restando che, come sopra esplicitato, i rapporti giuridici passivi graveranno in capo al Ministero del turismo.



In aggiunta, la misura del capitale sociale riflette un esercizio di quantificazione del supporto essenziale all'attività sociale. In tal senso, la misura si pone in rapporto di strutturale congruità e di non manifesta inadeguatezza rispetto, almeno, alla fase di *start-up* della costituenda società; in questo senso, in coerenza con la cosiddetta “funzione produttivistica”, il capitale sociale intende imprimere alle risorse conferite a titolo di capitale proprio un vincolo di destinazione rispetto all'avvio e all'ordinario esercizio dell'attività di gestione.

In base alle risultanze contenute nel *budget* economico 2023, il costo del personale ammonta a complessivi euro 12.619.715.

Analizzando l'attuale situazione in cui versa ENIT, si osserva in primo luogo che l'art. 16, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dispone che, tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale, da stipularsi tra il Ministro del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di competenza, e il Presidente dell'ENIT sono definiti: a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT, nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del citato articolo 16; b) i risultati attesi in un arco temporale determinato; c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT stessa; d) le strategie per il miglioramento dei servizi; e) le modalità di verifica dei risultati di gestione; f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia nella rete *web*, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale. Inoltre, va dato atto che, in forza della legge di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, entro la cornice della convenzione in essere stipulata per il triennio 2022-2024, sono stati stanziati per l'esercizio corrente di gestione sul capitolo di bilancio 5150 denominato “SOMMA DA ASSEGNARE ALL' E.N.I.T. – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO” euro 34.381.082,00 (rubricati come “contributo ordinario dello stato”, all'interno della macro-voce A) Valore della Produzione del *budget* economico annuale 2023 dell'ENIT). Viceversa, in base alle risultanze epilogate nel *budget* economico pluriennale 2023-2025 dell'ENIT, tale contributo ordinario, allo stato attuale, è stimato per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 in misura pari a euro 38.639.415.

Sul piano funzionale, il contributo a valere sul capitolo di spesa 5150 dello stato di previsione del Ministero del Turismo soddisfa le esigenze di attuazione dei Piani delle Attività in capo all'ENIT, ed è ripartito su due piani gestionali: PG 1 (spese di natura obbligatoria), e PG2 (spese di funzionamento). Nei tre esercizi di validità della vigente Convenzione, i contributi destinati all'attuazione dei Piani Annuali 2022, 2023 e 2024 ed assegnati all'ENIT per perseguire le finalità



istituzionali e gli obiettivi sono da rinvenire – sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente – sul capitolo di bilancio 5150, al netto di eventuali variazioni poste nell’ambito delle leggi di bilancio delle singole annualità.

In esecuzione alla convenzione stipulata su base triennale con il Ministero del turismo, sono, altresì, stati attribuiti per competenza nell’esercizio corrente di gestione, proventi per la realizzazione di progetti speciali per complessivi euro 30.351.607, sottovoce a.3, voce 1) ricavi e proventi per attività istituzionale, macro-voce A) Valore della Produzione del *budget* economico annuale 2023. Tali progetti sono addizionali rispetto a quanto previsto dai Piani Annuali/Triennali di pertinenza dell’ENIT, e vengono finanziati con risorse approntate dal Ministero del turismo. Di contro, nel *budget* economico pluriennale 2023-2025 dell’Enit, non è previsto all’interno della Macrovoce A) Valore della Produzione, alcun ulteriore contributo da parte del Ministero del Turismo.

In aggiunta ai contributi concessi dall’Ente Vigilante, nell’ambito della Macro-voce A “Valore della Produzione” del *budget* economico e del corrispettivo conto economico, assume particolare rilievo la voce f) denominata “Ricavi per cessioni di prodotti e prestazione di servizi”, che ingloba i ricavi commerciali dell’attività caratteristica svolta dall’Agenzia, principalmente derivanti dalle Fiere internazionali del turismo, a fronte della partecipazione di regioni, comuni, altri enti pubblici, operatori privati.

Per quanto concerne, invece, la macrovoce B) Costo della Produzione all’interno del *budget* economico pluriennale 2023-2025 dell’Enit, giova ricordare che, per il biennio 2024-2025, si prevede una netta riduzione della voce di costi per servizi, stimati in misura pari rispettivamente a euro 24.888.001 nel 2024, e a euro 24.112.394 nel 2025.

Tale risultanza darebbe conto di un drastico processo di razionalizzazione dei costi che investirebbe l’ENIT, con una significativa riduzione, in particolare, dei livelli di spesa correlati all’erogazione di servizi istituzionali di promozione e di marketing con riferimento alla sede centrale e alle sedi estere. Al momento, tale sottovoce di costo, che ricomprende al proprio interno anche i costi inerenti all’attività commerciale, i costi per servizi digitali destinati al marketing, i costi di pubblicità, le sponsorizzazioni, i costi connessi agli allestimenti delle fiere, all’organizzazione di workshop, di eventi istituzionali, e dei presidi dei mercati esteri, ammonterebbe nell’esercizio corrente di gestione a euro 62 milioni, mentre per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, si assesterebbe su un valore pari a circa 21 milioni, ovvero, quasi un terzo dell’attuale livello di spesa. L’attribuzione ad ENIT della veste societaria è funzionale a rendere più incisiva e razionale l’attività di supporto svolta attualmente dall’Ente, e può configurarsi come il veicolo ideale per traguardare un processo di razionalizzazione dei costi di tale portata.



In base all'ultimo bilancio consuntivo disponibile relativo all'esercizio 2021, l'ENIT risulta inoltre essere titolare di diversi *asset*. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano le seguenti attività:

- Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, ovvero, diritti relativi all'acquisto di pacchetti applicativi *software* acquisiti a titolo di proprietà, alla realizzazione di materiale multimediale (immagini e video) e produzione di video promozionali, altro materiale digitale, tutti ad utilità pluriennale, registrati nella categoria dei diritti di edizione, rappresentazione e esecuzione. Questa categoria di beni immateriali è ammortizzata a quote costanti annuali pari al 33,33%;
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, il cui saldo netto ammontava al 31 dicembre 2021 a euro 720, corrispondente al valore residuo correlato al marchio "Visit Italy", quasi del tutto ammortizzato;
- Fra le immobilizzazioni materiali, figurano gli immobili di proprietà dell'Agenzia, posseduti in Italia (sede legale di Roma e la palazzina adiacente in locazione), e le due sedi di proprietà all'estero (Parigi e Buenos Aires).
- Impianti e macchinari, comprendente impianti di condizionamento, impianti di riscaldamento, manutenzione straordinaria di impianti;
- Attrezzature industriali e commerciali, comprendente attrezzatura varia e minuta di vario genere (estintori, affrancatrici, attrezzatura varia di piccola manutenzione, attrezzature per la Radio "Visit Italy");
- Altri beni, che si riferiscono principalmente a mobili e arredo, computer e attrezzature elettroniche d'ufficio, *software* standardizzato, *hardware*. Gli acquisti effettuati nell'esercizio si riferiscono principalmente a *laptop*, cellulari, rinnovo del sistema IT, e la fornitura, installazione e configurazione di *access point* WIFI;
- I crediti iscritti tra l'attivo immobilizzato per depositi cauzionali degli uffici locati all'estero;
- Crediti per Iva a rimborso estero all'interno della voce crediti tributari;
- Altri crediti, fra i quali figurano, fra gli altri, i crediti che l'Agenzia vanta nei confronti del Ministero vigilante in relazioni ad attività promozionali.

Di seguito si riporta inoltre il prospetto relativo ai debiti verso terzi, consuntivo 2021, estrapolato dalla relazione sulla gestione:



	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	1.889	(612)	1.277	1.277	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	6.799.903	(2.959.984)	3.839.919	3.839.919	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	657.242	28.649	685.891	685.891	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	266.843	50.368	317.211	317.211	0	0
Altri debiti	1.078.135	(50.697)	1.027.438	1.027.438	0	0
Totale debiti	8.804.012	(232.276)	8.571.736	8.571.736	0	0

A fronte del quadro di riferimento tratteggiato, si chiarisce che i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore del decreto in argomento verranno trasferiti al Ministero del turismo. Tale evenienza avrà un impatto anche sulla composizione e sulla misura dei costi di produzione. A titolo esemplificativo, il trasferimento delle immobilizzazioni materiali a favore del Ministero del turismo determinerà un assottigliamento della voce 10b), Ammortamento delle immobilizzazioni materiali, e un contestuale incremento della voce 8), Costi per godimento di beni di terzi, del *budget* e del conto economico, stante il presumibile incremento di canoni di locazione a cui la costituenda società dovrà far fronte nel momento in cui sarà spossessata della proprietà degli immobili adibiti a sedi istituzionali.

Il **comma 9** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9-bis istituisce presso il Ministero del l'Osservatorio nazionale del turismo, attribuendogli, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, il compito di curare la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo.

Tenuto conto dell'attuale collocazione dell'Osservatorio presso ENIT, a cui peraltro non hai mai corrisposto un reale funzionamento, la sua istituzione all'interno del Ministero non può che determinare oneri finanziari, quantificabili prendendo come riferimento gli stanziamenti in



bilancio effettuati nel recente passato da ENIT, e che la nuova organizzazione consenta una migliore e più efficiente gestione.

In particolare, il vigente “Regolamento dell’Osservatorio Nazionale del Turismo”, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione di ENIT n. 20 del 4 agosto 2022, prevede che le risorse finanziarie siano attribuite all’O.N.T. in relazione allo stanziamento previsto dal consiglio di amministrazione di ENIT nell’ambito del budget economico annuale/pluriennale. Agli oneri derivanti dalle spese approvate dall’O.N.T. si provvede, oltre che con le risorse allocate da ENIT, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con altri enti pubblici, anche territoriali.

A questo proposito, nelle ultime previsioni di spesa disponibili riportate nel budget economico annuale 2022 e nel budget economico pluriennale 2022–2024 approvato dal Ministero vigilante in data 15 novembre 2022 con nota prot. n. 14855, ENIT nel 2022 ha riservato la somma € 929.146 per spese c.d. di intelligence nella quale afferiscono le risorse per il funzionamento dell’Osservatorio Nazionale del Turismo; per le annualità 2023 e il 2024 sono previsti rispettivamente € 743.081 e € 674.319. A queste ultime, vanno aggiunte le spese per i componenti dell’O.N.T..

Tenuto conto che, con delibera n. 21 del 4 agosto 2022 del Consiglio di Amministrazione di ENIT, è stato previsto per il Presidente dell’O.N.T. un compenso di 25.000 € lordi su base annua, quale emolumento per la carica, su base onnicomprensiva, lo stanziamento di 400.000 € per l’anno 2023 e di 800.000 € a decorrere dall’anno 2024 è da ritenersi congruo.

Il comma 9-ter prevede che agli oneri pari a 400.000 euro per l’anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Il comma 10 primo periodo ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il secondo periodo prevede che gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale di cui alle missioni del Ministero del turismo di cui all’articolo 25, comma 9, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, possano essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell’adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto è attuata nei limiti della copertura finanziaria già assentita per le sopra citate disposizioni.



Il **comma 11** indica la copertura finanziaria del comma 1 del presente articolo. Ai relativi oneri, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 26, (Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

Per le finalità previste dalla disposizione, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori - LILT è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato un contingente complessivo di 9 unità di personale, così articolato: 1 medico di I livello, 2 professionisti di I livello, 3 funzionari e 3 assistenti.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale sono stati quantificati sulla base delle retribuzioni *pro capite* fissate dal vigente CCNL di comparto applicabile e sono illustrate, nel dettaglio, nel prospetto sottostante.

Per l'anno 2023 è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 6 mesi, ipotizzando che le nuove assunzioni, in considerazione dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, non possano essere effettuate con decorrenza anteriore al 1° luglio.

LILT	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime da l'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 6 mesi)
Medico I livello TP	52.250,63	50.000,00	106.376,91	1	106.376,91	53.188,46
Professionisti I livello	56.159,82	20.000,00	79.319,47	2	158.638,94	79.319,47
Funzionario	37.833,66	14.624,20	52.457,86	3	157.373,58	78.686,79
Assistente	31.265,76	12.098,48	43.364,24	3	130.092,72	65.046,36
TOTALI					552.482,15	276.241,08

Alla copertura degli oneri retributivi complessivi (euro 276.242 per l'anno 2023 ed euro 552.483 a decorrere dall'anno 2024) si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che risultano essere sufficienti. Alle spese connesse al reclutamento del contingente di personale in esame (per la gestione delle procedure concorsuali e per il funzionamento) si fa fronte mediante le pertinenti risorse del bilancio della LILT disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27, (Fondazione Ugo Bordon)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 27-bis, (Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione)
La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica, limitandosi a prevedere la sostituzione in tutti gli atti e in tutti i documenti delle pubbliche amministrazioni del termine "razza" con il termine "nazionalità".

Capo III, "Disposizioni finanziarie e finali"

Articolo 28, (Clausola di salvaguardia)

Prevede che le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29 (Disposizioni contabili)

Prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30 (Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del decreto. Non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

